INDICE

PRESENTAZIONE III

SEZIONE I
IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Lineamenti generali 3
Eroina 5
Cocaina 11
Cannabis e derivati 16
Droghe sintetiche 21
Grafico generale dei sequestri 27

SEZIONE II
CONNOTAZIONE DEI TRAFFICANTI
Composizione 31
Dati regionali 32
I minori nel traffico illecito 34

SEZIONE III
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
Il coordinamento in ambito nazionale e internazionale e le operazioni speciali 37

SEZIONE IV
DALL'UNIONE EUROPEA
Il Gruppo Orizzontale Droga nel Semestre di Presidenza Olandese (luglio-dicembre 2004) 41
La strategia antidroga dell'Unione Europea 43

SEZIONE V
ANALISI STATISTICA
Introduzione 51
Dati nazionali 55
Dati regionali 71
Dati provinciali 85
Dati nazionali: serie storica 95

Presentazione

Sono questi, in sintesi, i dati dell'azione di contrasto contro il traffico di droga svolta dalle Forze di polizia, unitamente agli organi doganali, nel corso del 2004.

Le attività investigative sviluppate sul territorio ed i controlli effettuati ai confini hanno evidenziato che l'Italia mantiene le caratteristiche di Paese di transito dei traffici di droga oltre che di consumo e continua ad essere rilevante "base" di articolate organizzazioni criminali a connotazione sia nazionale che internazionale.

Al dilagante incremento di offerta di stupefacenti provenienti dai diversi poli esteri di produzione, si è contrapposta una strategia incentrata essenzialmente sul coordinamento delle investigazioni sia in campo nazionale che internazionale e sulla intensificazione della cooperazione con agenzie antidroga di altri Paesi.

La complessa attività svolta ed i conseguenti risultati ottenuti hanno confermato che "coordinamento" e "cooperazione internazionale" sono strumenti necessari ed indispensabili per una efficace attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti.

L'annuale 2004, articolato su cinque Sezioni e su un CD-Rom di agevole consultazione, contiene dati ed analisi elaborate alla data del 31 gennaio 2005, ed estese sino a livello provinciale e comunale, sui diversi profili dell'azione di contrasto.

Gen. D. G. di F. Francesco Petracca
Direttore Centrale per i Servizi Antidroga

SEZIONE I

TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

LINEAMENTI GENERALI	3
EROINA	5
COCAINA	11
CANNABIS E DERIVATI	16
DROGHE SINTETICHE	21
GRAFICO GENERALE DEI SEQUESTRI	27

LINEAMENTI GENERALI[1]

La complessa attività investigativa e di controllo svolta nel corso del 2004 dalle tre Forze di polizia, con il concorso degli organi doganali, ha consentito di intercettare e sequestrare kg. 25.956 di sostanze stupefacenti.

A fronte dei sequestri effettuati, sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria 31.285 responsabili, a vario titolo, di cui 8.705 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 28.126 sono stati denunciati per traffico illecito di stupefacenti[2] e 3.135 per associazione finalizzata al traffico illecito[3].

Su 28.126 soggetti segnalati, 22.618 sono stati denunciati per traffico illecito dei seguenti quantitativi di sostanze stupefacenti: eroina e cocaina fino a cento grammi, cannabis e derivati fino a un chilogrammo, droghe sintetiche fino a 1.000 compresse.

L'azione di contrasto è stata connotata da intensi controlli alle frontiere marittime, aeree e terrestri, integrati da penetranti investigazioni sul territorio.

Di notevole ausilio e, per certi aspetti, di portata determinante, si sono rivelate le investigazioni c.d. speciali, in particolare le consegne controllate e gli acquisti simulati, specificamente disciplinate nel nostro ordinamento giuridico.

Tali operazioni si sono concretizzate anche in virtù dei rapporti di cooperazione internazionale esistenti con organismi di altri Paesi.

La prevalente, se non esclusiva connotazione internazionale del traffico illecito di droghe, ha richiesto una intensificazione dei rapporti con i servizi esteri collegati, che ha portato alla effettuazione di varie riunioni di coordinamento investigativo, svoltesi sia in Italia che all'estero.

L'estensione delle diverse attività delle organizzazioni criminali, sia sul territorio nazionale che in altri Paesi, il loro estremo dinamismo nonché i loro articolati collegamenti, hanno richiesto il

(1): Dati elaborati alla data del 31 gennaio 2005.
(2): Art. 73 D.P.R. 309/90.
(3): Art. 74 D.P.R. 309/90.

ricorso a mirati programmi di coordinamento delle attività investigative.

In tale contesto, una particolare attenzione è stata posta nei confronti dei nuovi dieci Paesi entrati a far parte dell'U.E. nonché di quei Paesi collocati in aree particolarmente sensibili per lo sviluppo del traffico illecito di stupefacenti e di precursori chimici di base.

Sono state così realizzate operazioni con la Polizia Doganale Ungherese, l'Unità Centrale Antidroga della Repubblica Ceca, la Divisione Narcotici della Polizia Rumena e Bulgara.

Nel complesso, anche nell'anno 2004, si è potuta registrare una elevata reattività operativa degli organi investigativi territoriali, associata ad un buon livello di cooperazione internazionale.

Il quadro emergente dalle complessive risultanze investigative colloca il nostro Paese non tra le aree geografiche di produzione ma tra quelle di consumo e di transito.

Un'analisi più completa delle attività di contrasto viene qui di seguito delineata con riferimento specifico alle sostanze stupefacenti principali: eroina, cocaina, cannabis e derivati, droghe sintetiche.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati complessivi sul traffico illecito del 2004.

Traffico illecito
Prospetto riepilogativo

Sequestri (*)	kg.	***25.956***
. eroina	kg.	*2.539*
. cocaina	kg.	*3.572*
. cannabis e derivati	kg.	*19.415*
. droghe sintetiche	dosi	*379.746*
. altre sostanze	kg.	*427*
Persone denunciate	nr.	***31.285***
. per tipologia di reato		
- traffico illecito	nr.	*28.126*
- associazione	nr.	*3.135*
- altri fatti	nr.	*24*
. per nazionalità		
- italiani	nr.	*22.580*
- stranieri	nr.	*8.705*
. per età		
- maggiorenni	nr.	*30.148*
- minorenni	nr.	*1.137*
. per sesso		
- uomini	nr.	*28.371*
- donne	nr.	*2.914*

(*): Il valore include oltre 3 kg. di droghe sintetiche.

Analisi

Nel corso del 2004 le tre Forze di polizia, con il concorso degli organi doganali, hanno sequestrato kg. 2.539 di eroina.

I sequestri sono stati effettuati prevalentemente all'interno del territorio nazionale ed al confine marittimo ***(Graf. 1)***.

Graf. 1 - Sequestri sul territorio e alle frontiere.

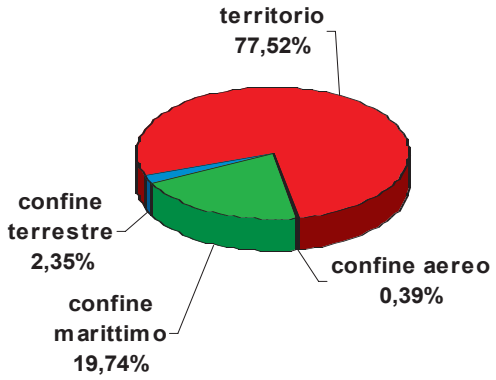

Le Regioni italiane dove si è realizzato il sequestro di quantitativi significativi sono, nell'ordine: Lombardia (kg. 844), Friuli Venezia Giulia (kg. 360), Veneto (kg. 339) e Puglia (kg. 189).

Il quantitativo più rilevante sequestrato è stato di kg. 148,500 effettuato nel porto di Trieste.

A fronte dei sequestri effettuati, sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria 6.537 responsabili, a vario titolo, di cui 2.352 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 5.518 sono stati denunciati per traffico illecito di eroina e 1.018 per associazione finalizzata al traffico illecito ***(Graf. 2)***.

Graf. 2 - Persone segnalate alla A.G.

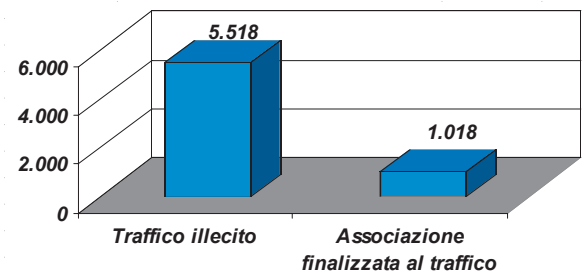

Si è riscontrata una notevole presenza di trafficanti di etnia albanese (616 denunciati) e marocchina (565 denunciati).

Anche nello spaccio sono prevalsi i marocchini (479 denunciati). Significativo il numero dei tunisini (372 denunciati).

Dell'intero quantitativo sequestrato (kg. 2.539), ben kg. 1.085 (42,73%) sono risultati di provenienza albanese e kg. 1.684 (66,33%) sono stati indivi-

duati in capo a cittadini albanesi operanti da soli o in concorso con altri.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati sul traffico di eroina nel 2004.

Eroina
Prospetto riepilogativo

Sequestri		
. eroina	kg.	***2.539***
Persone denunciate	nr.	***6.537***
. per tipologia di reato		
- traffico illecito	nr.	*5.518*
- associazione	nr.	*1.018*
- altri fatti	nr.	*1*
. per nazionalità		
- italiani	nr.	*4.185*
- stranieri	nr.	*2.352*
. per età		
- maggiorenni	nr.	*6.428*
- minorenni	nr.	*109*
. per sesso		
- uomini	nr.	*5.812*
- donne	nr.	*725*

Dall'analisi delle segnalazioni pervenute dalle tre Forze di polizia nonchè delle più rilevanti operazioni antidroga concluse nell'anno, emergono i seguenti significativi aspetti.

L'Italia continua ad essere interessata da illecite introduzioni di ingenti quantitativi di eroina, destinata sia al mercato nazionale che del nord Europa.

Le maggiori partite di stupefacente sequestrato provengono prevalentemente da Turchia, Albania e Kosovo, giungendo in territorio nazionale, per via sia marittima che terrestre, attraverso i Paesi dell'Est Europeo.

Il trasporto avviene secondo rotte ben individuate, tra le quali le più utilizzate risultano essere quelle via traghetto Istanbul - Grecia - Italia, per ferrovia via Bulgaria, per via aerea Turchia - Italia, diversificate da molteplici scali intermedi.

Un'altra rotta muove dal Pakistan con l'utilizzo di pacchi postali internazionali.

Quantitativi meno consistenti continuano ad essere sequestrati presso i maggiori scali aeroportuali nazionali, importati da corrieri, molto spesso "ovulatori", provenienti soprattutto da paesi africani nonché dal medio ed estremo oriente.

Sono risultati coinvolti nel traffico illecito, sulla direttrice Macedonia/ Albania/Italia oppure Albania/Grecia/

Italia, sodalizi criminali composti prevalentemente da albanesi con ramificazioni operative in Argentina, Olanda, Germania e Austria.

Gli albanesi hanno acquisito un controllo assai consistente sia delle importazioni che della distribuzione dell'eroina destinata al mercato nazionale.

Tra le organizzazioni criminali dell'Africa Occidentale, sono prevalsi invece per capacità (non per numero di denunciati) i nigeriani, attivi a livello mondiale e caratterizzati dall'assoluta autonomia ed impenetrabilità delle singole celle operative, peraltro in costante espansione.

I componenti dei singoli gruppi sono in grado di trattare direttamente con la criminalità organizzata dei paesi di produzione, transito e consumo della droga, stringendo con essa accordi di cooperazione o di "non belligeranza", altresì manifestando una grande versatilità nell'impiego dei canali finanziari telematici per i trasferimenti del denaro connesso con i traffici illeciti.

I gruppi nigeriani agiscono in zone prevalentemente controllate dalla criminalità organizzata (soprattutto camorra) senza apparenti contrasti.

Da segnalare, nel 2004, anche l'incremento di organizzazioni criminali composte da cittadini iraniani di stanza in Italia, dediti tra l'altro all'importazione dell'oppio grezzo mediante corrieri che giungono nel nostro Paese dopo aver attraversato altri Stati dell'area Schengen.

L'eroina sequestrata, nel corso delle operazioni antidroga, è stata rinvenuta: in doppi fondi ricavati all'interno di autovetture; in doppi fondi ricavati all'interno del telaio di mezzi pesanti; in borsoni posti nel bagagliaio di autovetture e mezzi pesanti; sulla persona; tra gli effetti personali; nel bagaglio a mano e in scatole di cartone.

Sempre più frequente è il ricorso a società internazionali di recapito.

La fonte primaria per l'ottenimento dell'eroina è il papavero da oppio, la cui produzione è concentrata nei

seguenti Paesi: Messico, Colombia, Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Laos e Thailandia.

Da diversi anni, ormai, l'attenzione dei governi dei Paesi occidentali è principalmente concentrata sull'evoluzione delle coltivazioni di papavero da oppio in Afghanistan.

In quel Paese, infatti, è concentrata la produzione di "papaverum somniferum" che alimenta il traffico di eroina verso l'Europa e, quindi, l'Italia.

I dati sulla produzione di oppio in Afghanistan nel 2004 sono i seguenti[(4)]: 131.000 ettari coltivati, con un aumento del 64% rispetto al 2003 e con una produzione di 4.200 tonnellate di oppio, rispetto alle 3.600 del 2003.

L'Afghanistan nel 2004 ha prodotto l'87% della produzione mondiale con coltivazioni in tutte le 32 provincie del Paese e con il coinvolgimento di 2,3 milioni di soggetti pari al 10% della popolazione afghana.

Nel Paese, sembra siano stati installati numerosi laboratori clandestini.

Il trasferimento del prodotto finito dalla regione afghana verso l'Europa si realizza attraverso tre principali direttrici ***(Cart. 1 - pag. 9)***:

- via Pakistan;
- via Iran, attraverso la *rotta balcanica*;
- via Asia Centrale attraverso la Russia e l'Europa.

L'eroina prodotta nel Sud-est Asiatico ***(Cart. 2 - pag. 10)*** ha come aree geografiche destinatarie la Cina, il Giappone, l'Oceania, il Nord America, l'Africa ed anche l'Europa.

(4): Dati forniti da UN-ODC (United Natioons - Office on Drugs and Crimes).

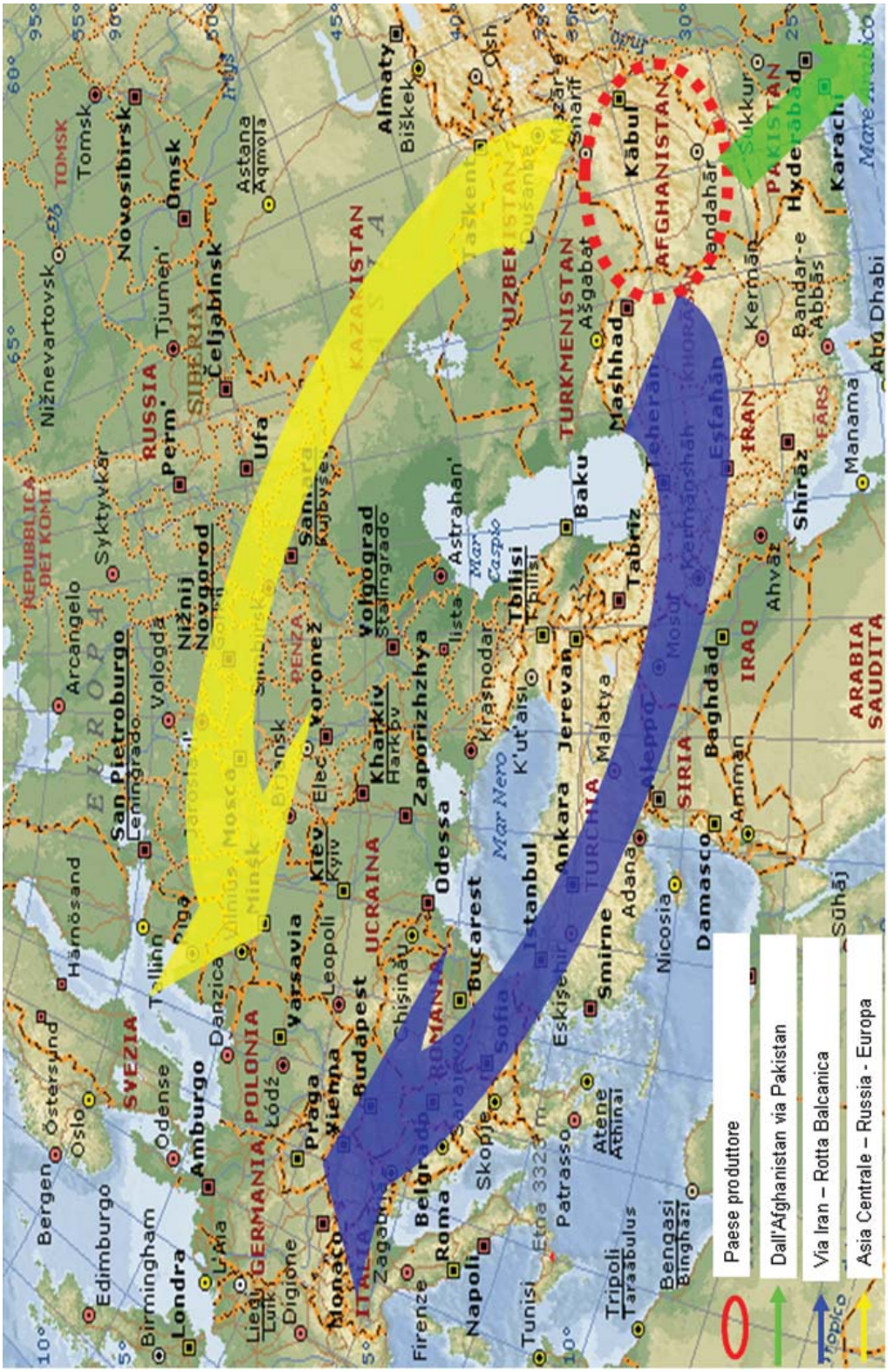

Cart. 1 - Eroina. Produzione e rotte dall'Afghanistan

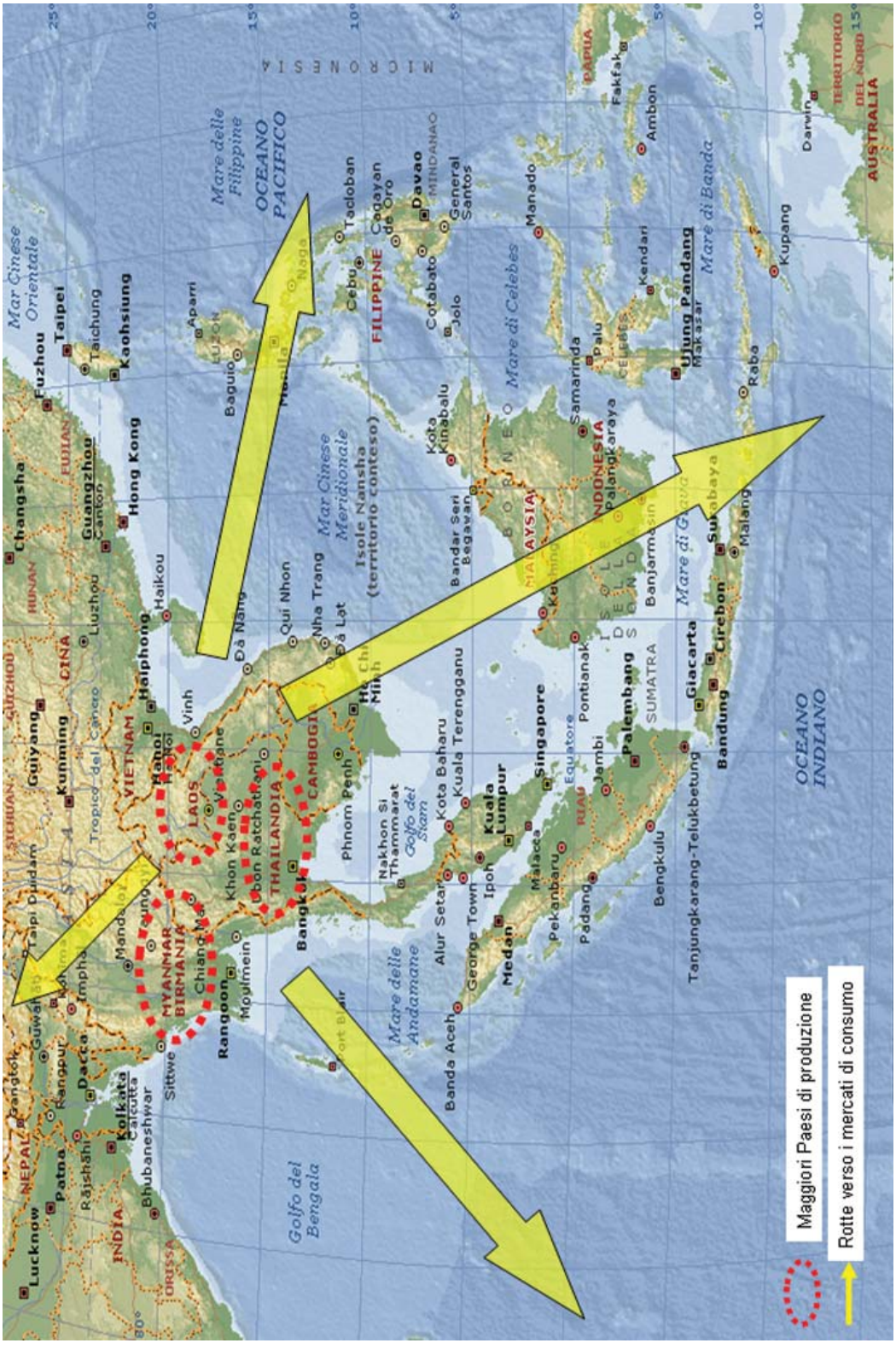

Cart. 2 - Eroina. Produzione e rotte Sud-Est asiatico

Analisi

Nel corso del 2004 le tre Forze di polizia, con il concorso degli organi doganali, hanno sequestrato 3.572 kg. di cocaina.

I sequestri sono stati effettuati prevalentemente all'interno del territorio nazionale, al confine marittimo e al confine aereo *(Graf. 4)*.

Graf. 4 - Sequestri sul territorio e alle frontiere.

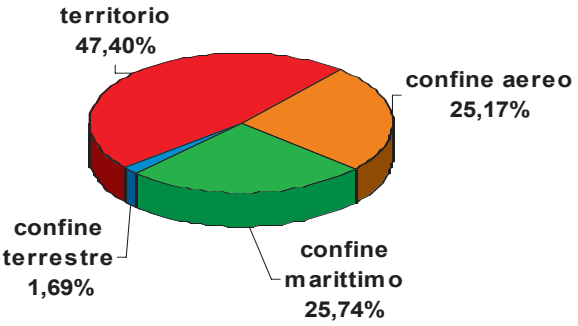

Le Regioni italiane dove si è realizzato il sequestro di quantitativi significativi sono, nell'ordine: Lombardia (kg. 911), Calabria (kg. 778), Lazio (kg. 722) e Campania (kg. 291).

Il quantitativo più rilevante sequestrato è stato di kg. 320 nel porto di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Particolare rilevanza assumono le altre due operazioni antidroga concluse nel porto di Gioia Tauro, rispettivamente di kg. 260 e kg. 190.

Nella provincia di Bergamo e Brescia sono stati invece sequestrati, rispettivamente, un laboratorio per il taglio della cocaina e un laboratorio per il "lavaggio" di indumenti intrisi di cocaina.

A fronte dei sequestri effettuati, sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria 11.766 responsabili, a vario titolo, di cui 3.606 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 10.199 sono stati denunciati per traffico illecito di cocaina e 1.557 per associazione finalizzata al traffico illecito *(Graf. 5)*.

Graf. 5 - Persone segnalate alla A.G.

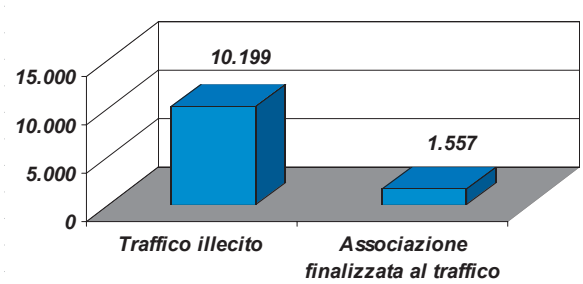

I trafficanti di etnia straniera maggiormente implicati nel traffico di cocaina

sono stati i marocchini (1.024 denunciati), gli albanesi (490 denunciati) e i tunisini (422 denunciati).

Anche nello spaccio di cocaina sono prevalsi i marocchini (663 denunciati).

Nel prospetto che segue sono riportati i dati sul traffico di cocaina nel 2004.

Cocaina
Prospetto riepilogativo

Sequestri		
. cocaina	kg.	***3.572***
Persone denunciate	nr.	***11.766***
. per tipologia di reato		
- traffico illecito	nr.	*10.199*
- associazione	nr.	*1.557*
- altri fatti	nr.	*10*
. per nazionalità		
- italiani	nr.	*8.160*
- stranieri	nr.	*3.606*
. per età		
- maggiorenni	nr.	*11.593*
- minorenni	nr.	*173*
. per sesso		
- uomini	nr.	*10.554*
- donne	nr.	*1.212*

Dall'analisi delle segnalazioni pervenute dalle tre Forze di polizia nonchè delle più rilevanti operazioni antidroga concluse nell'anno, emergono i seguenti aspetti.

La cocaina si sta diffondendo in maniera preoccupante tra tutte le classi sociali e, in particolare, tra i giovani delle aree urbane.

Il traffico ed il consumo continuano ad essere in espansione, in ciò favoriti da una sostanziale riduzione del prezzo.

Per quanto riguarda le rotte, perdura la rilevanza, nel contesto dei flussi diretti in Italia, delle ormai collaudate rotte atlantica e latino-americana.

Il vettore impiegato è scelto in base alla quantità di droga.

Per quantitativi pari o inferiori a dieci chilogrammi si ricorre, generalmente, a singoli corrieri che, muniti di falsi documenti, raggiungono l'Europa e l'Italia con aerei provenienti dal Sudamerica (Colombia, Venezuela, Argentina, Brasile), con scalo in paesi caraibici (Santo Domingo, Antille Olandesi, Jamaica, Cuba, Messico) e del Nordamerica (U.S.A.).

Gli aeroporti maggiormente utilizzati dai corrieri sono quelli Spagnoli e

Olandesi.

Per quantità superiori a dieci chilogrammi è privilegiato l'invio via mare, in container imbarcati su navi transoceaniche dirette prevalentemente nei porti della Penisola Iberica e dell'Olanda.

Nel trasporto all'interno di container sono presenti carichi commerciali di copertura, in particolare frutta esotica.

Nel trasporto via terra dalla Spagna, dall'Olanda e, in misura minore, dalla Germania, sono prevalenti gli automezzi, appositamente dotati di doppifondi.

La gestione dei principali e più consistenti canali d'importazione dello stupefacente dal sudamerica è patrimonio della 'ndrangheta, che ha trovato nelle importazioni di cocaina una fiorente fonte di reddito.

Le cosche calabresi, particolarmente quelle del versante ionico-reggino, sono favorite dalla forte influenza criminale che esercitano sul territorio nazionale, dagli stabili collegamenti con le organizzazioni criminali di matrice siciliana, campana e pugliese e, in campo internazionale, dalle radicate ramificazioni nelle più importanti città europee, sudamericane ed australiane.

Italiani appartenenti alla 'ndrangheta, anche residenti in Australia, sono risultati collegati a fornitori colombiani e a spagnoli emissari dei cartelli colombiani, incaricati di curare lo stoccaggio ed il transito marittimo e terrestre.

Tra i gruppi criminali stranieri operanti in Italia, gli albanesi sembrano essere particolarmente interessati ad entrare a pieno titolo nel commercio della cocaina stabilendo autonomi canali per la distribuzione nel territorio italiano, ove sono ormai capillarmente presenti, o facendosi promotori dello scambio tra eroina e cocaina in rapporto di due o tre a uno.

È stata rilevata la presenza di albanesi con ramificazioni operative in Argentina, Olanda, Germania e Austria nonché, di recente, una saldatura tra famiglie di Albanesi con quelle Kossovare e Macedoni.

La cocaina sequestrata, nel corso delle operazioni antidroga, è stata rinvenuta: in doppi fondi ricavati all'interno di autovetture; borsoni da viaggio posti nel bagagliaio di autovetture prese a noleggio; nel rivestimento dell'arredo di camper (gli involucri contenenti la droga sono stati confezionati con nastro da pacchi su carta stagnola e cellophane trasparente e, tra i due imballaggi, uno strato di caffè e fettine di aglio), in valigie al seguito dei viaggiatori che utilizzavano il mezzo aereo; in container che trasportavano carichi di copertura di marmo, plastica, cuoio e scatole di tonno predisposti da imprese compiacenti riconducibili alle stesse organizzazioni di narcotrafficanti; sulla persona; tra gli effetti personali; nel bagaglio a mano; in scatole di cartone e in intercapedini ricavate nel tetto della motrice di autoarticolati.

La fonte primaria per l'ottenimento della cocaina è la foglia di coca, la cui produzione è concentrata in Colombia, Bolivia e Perù *(Cart. 3 - pag. 15)*.

La maggior area di produzione in assoluto è quella colombiana; con quelle autorità, nel corso del 2004, si sono sviluppate investigazioni congiunte di estrema rilevanza.

Secondo indicazioni della stessa autorità colombiana[5], il programma di eradicazione delle colture illecite effettuato tra il 2002 ed il 2003 avrebbe portato ad una diminuzione delle coltivazioni.

L'analisi delle più recenti operazioni compiute nel 2004 ha consentito di delineare le seguenti tre principali rotte nel trasporto della cocaina:

- latino-americana, attraverso Argentina, Paraguay, USA, Canada ed Europa;
- del nord Pacifico, via Messico e paesi caraibici, proseguendo verso le coste occidentali nordamericane;
- atlantica, da Venezuela, Brasile, Argentina e Caraibi verso l'Africa, l'Europa (la Spagna assume una fondamentale importanza quale punto fondamentale di transito), l'Asia e l'Oceania.

(5): Dati forniti dalla delegazione colombiana durante la riunione HONLEA (Heads Of National Drug Law Enforcement Agencies) tenutasi a Città del Messico dall'11 al 15 ottobre 2004.

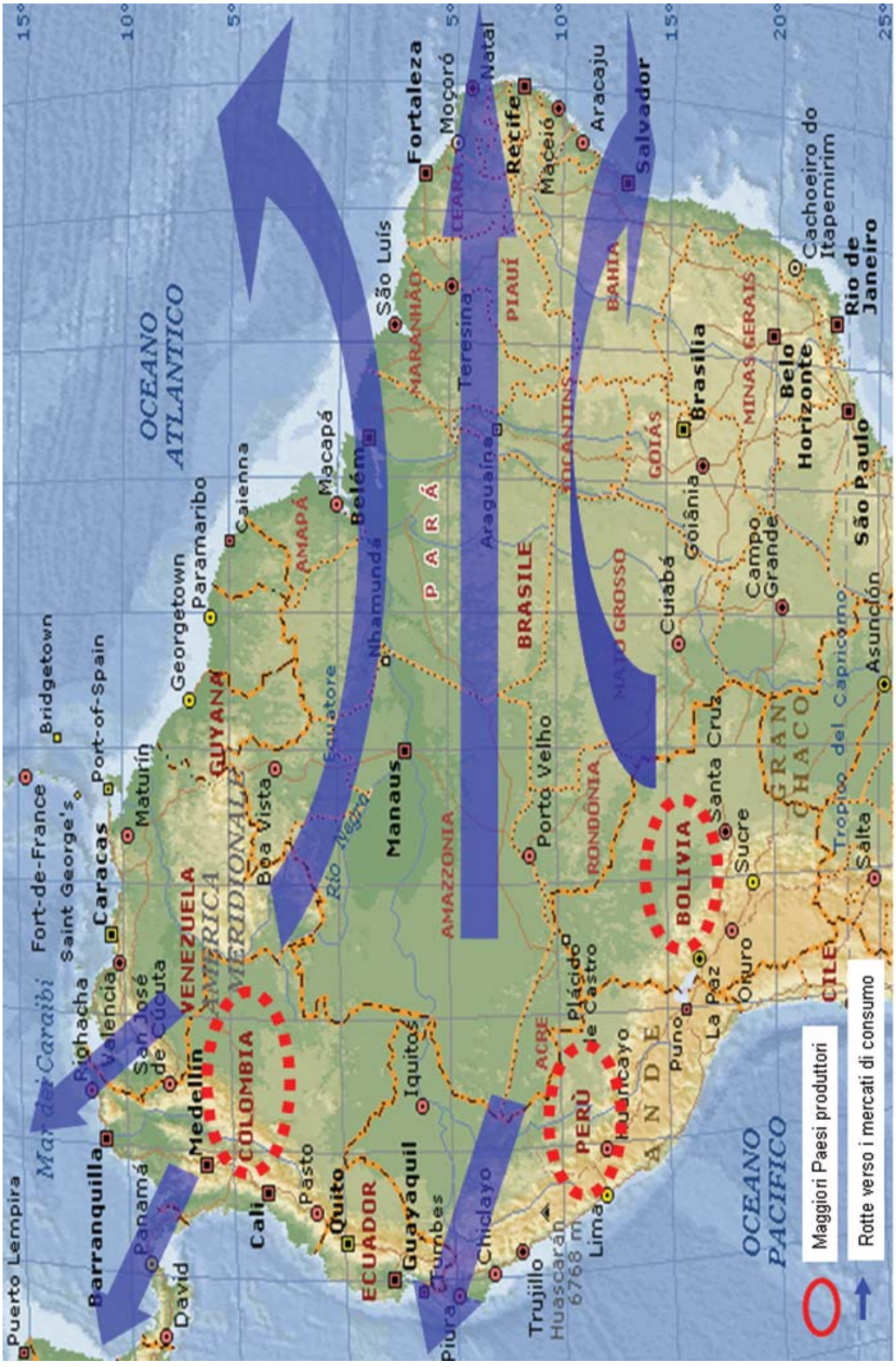

Cart. 3 - Cocaina. Produzione e rotte

Analisi

Nel corso del 2004 le tre Forze di polizia, con il concorso degli organi doganali, hanno sequestrato 15.925 kg. di hashish e 3.490 kg. di marijuana.

I sequestri di hashish sono stati effettuati prevalentemente all'interno del territorio nazionale ed al confine terrestre *(Graf. 7)*.

Graf. 7 - Sequestri sul territorio e alle frontiere di hashish.

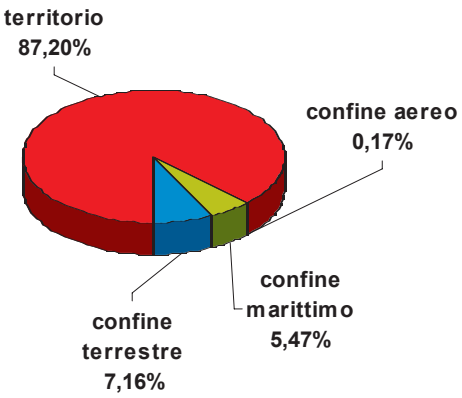

Il maggior numero di sequestri di marijuana è stato, invece, effettuato all'interno del territorio nazionale ed al confine marittimo *(Graf. 8)*.

Graf. 8 - Sequestri sul territorio e alle frontiere di marijuana.

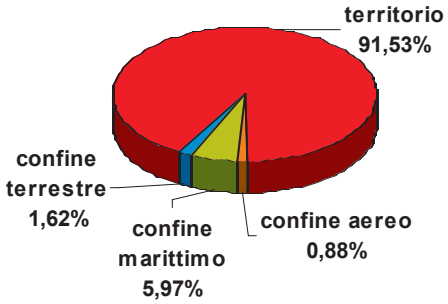

Sul territorio nazionale la Regione maggiormente interessata dai sequestri di hashish è risultata essere la Lombardia (kg. 3.797) seguita dalla Liguria (kg. 2.845), Toscana (kg. 1.851) e Lazio (kg. 1.711).

La Regione maggiormente interessata dai sequestri di marijuana è risultata essere invece la Sicilia (kg. 1.012), seguita da Puglia (562), Lazio (kg. 520) e Calabria (kg. 492).

Il quantitativo più rilevante sequestrato è stato di kg. 1.171 di hashish nel comune di Massa e kg. 500 di marijuana nel comune di Riposto (Catania).

A fronte dei sequestri effettuati, sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria

11.052 responsabili, a vario titolo, di cui 2.460 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 10.792 sono stati denunciati per traffico illecito di cannabis e 253 per associazione finalizzata al traffico illecito *(Graf. 9)*.

Graf. 9 - Persone segnalate alla A.G.

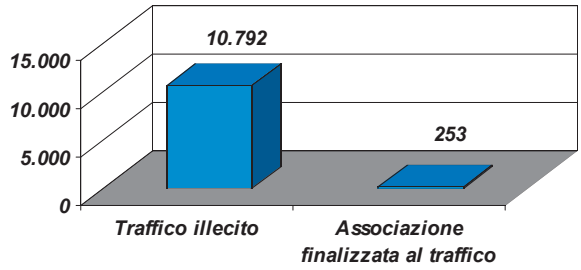

L'hashish sequestrato in Italia è risultato provenire principalmente dalla Spagna (kg. 3.487) e dal Marocco (kg. 2.574).

Su un totale complessivo di kg. 3.490 di marijuana, kg. 801, pari al 22,95%, sono stati riscontrati di provenienza albanese.

Le organizzazioni straniere maggiormente coinvolte nel traffico di cannabis e derivati, sono risultate quelle di etnia marocchina (1.161 denunciati), tunisina (191 denunciati), algerina (176 denunciati), spagnola (142 denunciati) e albanese (115 denunciati).

Nello spaccio sono prevalsi ancora i marocchini (868 denunciati) e i tunisini (174 denunciati).

Nel prospetto che segue sono riportati i dati sul traffico di cannabis e derivati nel 2004.

Cannabis
Prospetto riepilogativo

Sequestri		
. hashish	kg.	***15.925***
. marijuana	kg.	***3.490***
Persone denunciate	nr.	***11.052***
. per tipologia di reato		
- traffico illecito	nr.	*10.792*
- associazione	nr.	*253*
- altri fatti	nr.	*7*
. per nazionalità		
- italiani	nr.	*8.592*
- stranieri	nr.	*2.460*
. per età		
- maggiorenni	nr.	*10.267*
- minorenni	nr.	*785*
. per sesso		
- uomini	nr.	*10.273*
- donne	nr.	*779*

Dall'analisi delle segnalazioni pervenute dalle tre Forze di polizia nonchè delle più rilevanti operazioni antidroga concluse nell'anno, emergono i seguenti aspetti.

Nel 2004 si è registrato un decremento di circa il 36,73% dei sequestri di hashish rispetto al 2003.

La causa del calo è da individuare, tra l'altro, nell'istituzione da parte della Guardia Civil spagnola in collaborazione con la Dogana di quel Paese, di un sistema di monitoraggio sulla costa meridionale della penisola iberica che controlla costantemente, mediante telecamere, il movimento delle imbarcazioni da e per il Marocco, rendendo molto più difficoltosi i traffici delle organizzazioni criminali.

Gli effetti positivi di tale strategia si sono registrati anche sul mercato di consumo italiano.

A dimostrazione dell'efficacia della strategia di contrasto avviata dalle autorità spagnole sulla provenienza dal Marocco, si segnala[6] che nel 2003 e nel 2004 (alla data del 25 novembre) sono stati sequestrati in quel Paese rispettivamente oltre 700 ton. e circa 670 ton. di hashish destinato anche ai mercati illeciti degli altri Paesi dell'U.E..

Anche la marijuana ha accusato un forte decremento nei sequestri, fondamentalmente da ricercarsi nell'impossibilità, per i gommoni, che una volta provenivano in gran numero dall'Albania con a bordo clandestini e droga, di proseguire nella loro condotta a causa degli aumentati controlli antistanti le coste italiane e della sempre più proficua collaborazione, in territorio albanese, tra la polizia locale e quella italiana.

La specifica attività di eradicazione sviluppata dalle autorità albanesi, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Collegamento Interforze italiano, di stanza a Tirana, ha consentito, nei primi dieci mesi del 2004, di individuare e distruggere 73.767 piante di cannabis; quelle autorità hanno altresì sequestrato circa 4 ton. di marijuana[7].

Gli ingenti quantitativi di hashish destinati al nostro Paese vengono, a mezzo di imbarcazioni, trasportati in acque internazionali, tra Marocco e Spagna, e qui caricati su imbarcazioni di più alto tonnellaggio.

(6): Dati comunicati dall'Ufficio di Collegamento Antidroga in Madrid.
(7): Dati comunicati dall'Ufficio di Collegamento Interforze italiano in Albania.

In caso di carichi meno ingenti, le imbarcazioni, di stazza minore, attraccano in spiaggie iberiche; qui l'hashish viene stoccato in depositi, a disposizione dell'organizzazione, e viene successivamente prelevato da autocarri con carichi di copertura, normalmente costituiti da frutta, od eventualmente dotati di doppi fondi, e trasportato in Italia.

Quantità minori, oscillanti tra i 50 ed i 200 chilogrammi, generalmente contrabbandate da sodalizi di minore consistenza criminale, vengono trasportate in Italia utilizzando autovetture con doppi fondi, spesso condotte da cittadini italiani incensurati che prelevano lo stupefacente presso magazzini "volanti" ubicati in Costa del Sol e gestiti da organizzazioni spagnole.

I produttori di hashish, di nazionalità marocchina, hanno rapporti organici, diretti o tramite trafficanti spagnoli, con organizzazioni criminali, per lo più romane, campane e milanesi.

Sono risultati coinvolti nel traffico illecito, sulla direttrice Albania/Grecia/Italia, già segnalata per il traffico di eroina, prevalentemente albanesi.

Le coltivazioni di canapa indiana sono disseminate in moltissime aree geografiche.

Il traffico dei prodotti da essa derivati, hashish e marijuana, si sviluppa in varie direzioni e, a seconda delle esigenze dei mercati di consumo, a ridosso delle stesse areee.

Per quel che concerne il territorio italiano, i mercati di consumo di hashish sono quasi esclusivamente alimentati dal prodotto proveniente dal Marocco, mentre quelli di marijuana dal prodotto prevalentemente proveniente dalla vicina Albania ***(Cart. 4 - pag. 20)***.

Cart. 4 - Cannabis. Produzione e rotte

Analisi

Nel corso del 2004 le tre Forze di polizia, con il concorso degli organi doganali, hanno sequestrato 379.746 dosi di droghe sintetiche, di cui 378.907 amfetaminici e 839 L.S.D..

I sequestri di amfetaminici sono stati effettuati prevalentemente all'interno del territorio nazionale *(Graf. 11)*.

Graf. 11 - Sequestri sul territorio e alle frontiere di amfetaminici.

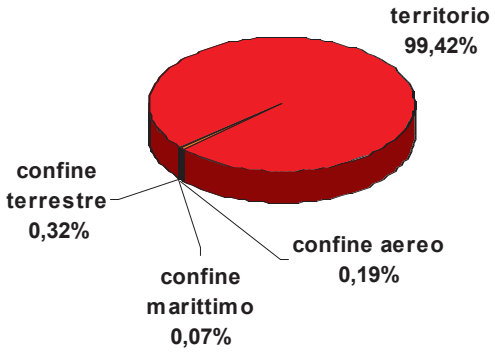

Anche i sequestri di L.S.D. sono stati effettuati quasi esclusivamente all'interno del territorio nazionale *(Graf. 12)*.

Graf. 12 - Sequestri sul territorio e alle frontiere di L.S.D..

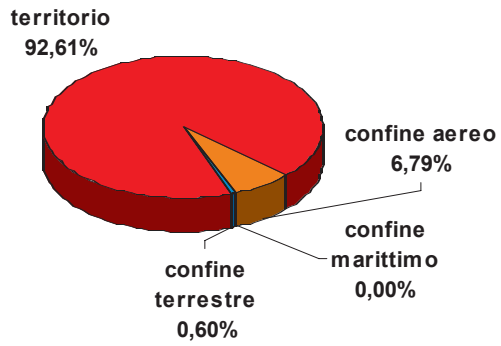

Sul territorio nazionale la Regione maggiormente interessata dai sequestri di amfetaminici è risultata essere l'Emilia Romagna (147.940) seguita dal Piemonte (47.896), Veneto (30.970), Lombardia (29.699) e Toscana (29.469), mentre per l'L.S.D. la Toscana (486) seguita dalla Sicilia (138) e l'Emilia Romagna (72).

Il quantitativo più rilevante sequestrato è stato di 100.000 compresse di amfetaminici a Pianoro (BO) e 235 dosi di L.S.D. a Pelago (FI).

L'entità dei sequestri e il numero delle operazioni antidroga effettuate nel settore sembrano confermare un consumo, al momento, ancora poco diffuso in Italia.

Analisi e valutazioni formulate da qualificati Organismi Internazionali indicano nel Belgio, nell'Olanda e nella Polonia le aree di maggiore produzione di sostanze sintetiche del tipo metamfetamine.

A fronte dei sequestri effettuati, sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria 845 responsabili, a vario titolo, di cui 56 cittadini stranieri.

Le Regioni con il maggior numero di segnalati all'Autorità Giudiziaria sono l'Emilia Romagna (160), il Veneto (122), la Toscana (105), e il Lazio (66).

Tutti i soggetti segnalati (845) sono stati denunciati per traffico illecito *(Graf. 13)*.

Graf. 13 - Persone segnalate alla A.G.

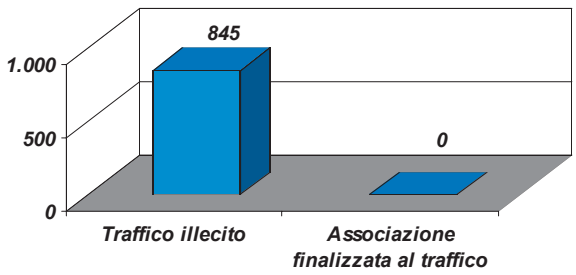

Nel prospetto che segue sono riportati i dati sul traffico di droghe sintetiche nel 2004.

Droghe Sintetiche
Prospetto riepilogativo

Sequestri		
. amfetaminici	dosi	***378.907***
. L.S.D.	dosi	***839***
Persone denunciate	nr.	***845***
. per tipologia di reato		
- traffico illecito	nr.	*845*
- associazione	nr.	
- altri fatti	nr.	
. per nazionalità		
- italiani	nr.	*789*
- stranieri	nr.	*56*
. per età		
- maggiorenni	nr.	*796*
- minorenni	nr.	*49*
. per sesso		
- uomini	nr.	*756*
- donne	nr.	*89*

Dall'analisi delle segnalazioni pervenute dalle tre Forze di polizia nonchè delle più rilevanti operazioni antidroga concluse nell'anno, emergono i seguenti aspetti.

Le droghe sintetiche continuano ad avere grande importanza a causa dell'enorme popolarità che hanno raggiunto in determinati ambienti, in particolare in quelli frequentati da giovani.

Il traffico continua ad essere gestito da una miriade di piccole organizzazioni che reperiscono il prodotto sul mercato nord-europeo, soprattutto nei Paesi Bassi, e lo trasferiscono nel territorio nazionale su autovetture preventivamente predisposte con doppifondi od occultato a bordo di convogli ferroviari.

I corrieri, di nazionalità italiana che utilizzano autovetture o usufruiscono dei treni, si riforniscono in Olanda, ove l'approvvigionamento è relativamente facile e non richiede l'impiego di ingenti capitali.

Si è registrato da gennaio a dicembre 2004, un aumento di circa il 61% dei sequestri del prodotto in compresse e del 102,28% di quello in polvere rispetto al 2003.

È stata riscontrata la tendenza, da parte di alcune organizzazioni criminali, ad utilizzare l'Italia come paese di transito per l'esportazione di ecstasy dai Paesi Bassi verso gli Stati Uniti.

L'*Asia* ***(Cart. 5 - pag. 25)*** è il maggior produttore e consumatore mondiale di droghe sintetiche ed, in particolare, di metamfetamine.

La sola produzione del Myanmar è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'intero continente.

La vendita in paesi come Thailandia, Filippine e Indonesia rappresenta il maggiore introito delle organizzazioni criminali.

In *Europa* ***(Cart. 6 - pag. 26)***, l'Olanda è il primo produttore europeo di metilenediossimetamfetamina (MDMA[8]) e metamfetamine; seguono Belgio e Polonia.

Da tali Paesi le sostanze sintetiche si diffondono in tutto il mondo raggiungendo Australia, Stati Uniti, Indonesia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud.

Nelle *Americhe,* Stati Uniti e Canada, si registra una produzione interna di assoluto rilievo.

(8): MDMA (metilenediossimetamfetamina) nota anche con il nome commerciale di Ecstasy.

I quantitativi di ecstasy sequestrati in Canada sono passati dalle poche migliaia di pasticche annue degli anni '90, ai circa 2 milioni per anno.

Le metamfetamine vengono prodotte anche in Messico e sono destinate ad un limitato consumo locale ed ai mercati di Stati Uniti e Canada.

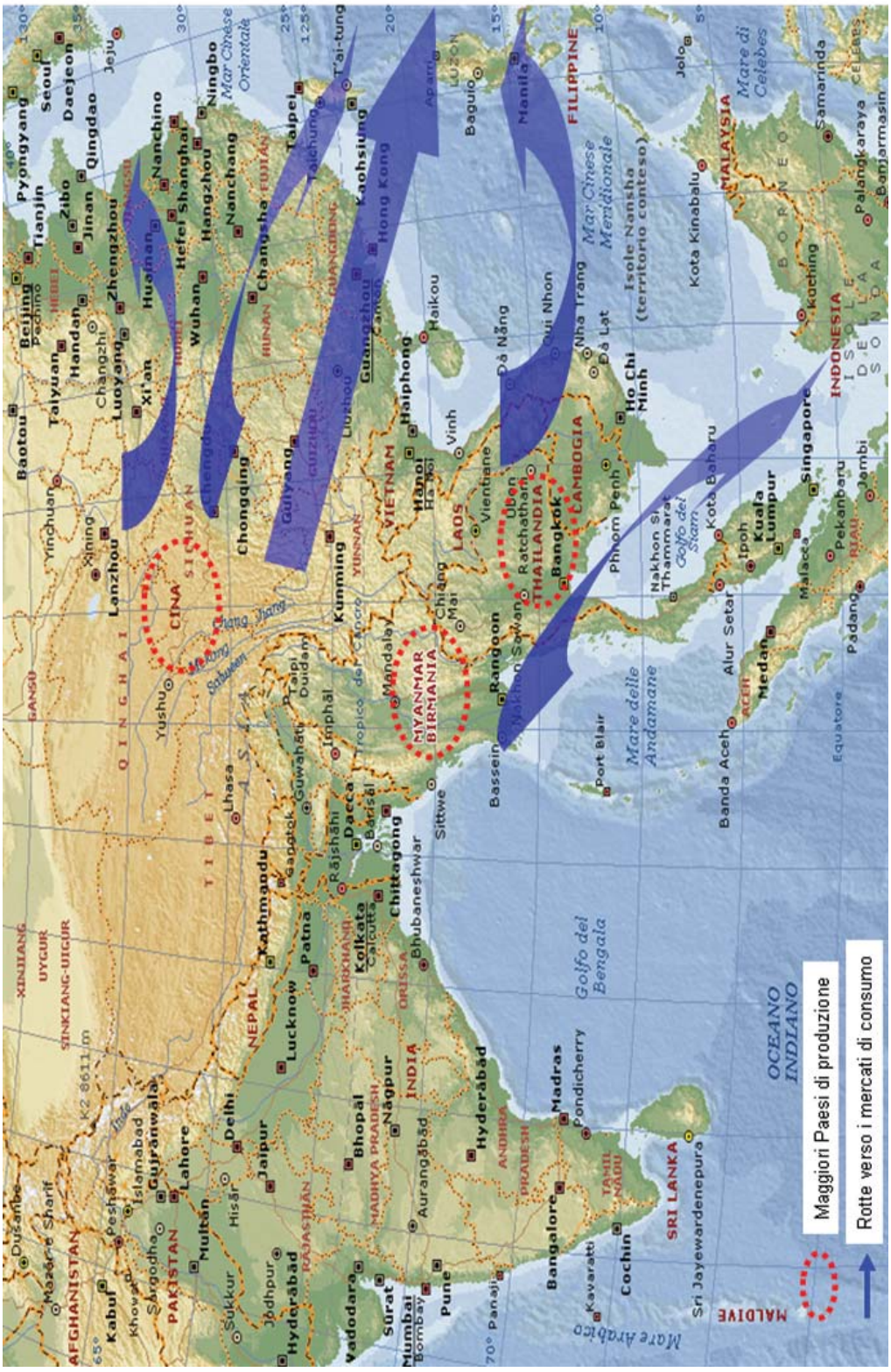

Cart. 5 - Droghe sintetiche. Produzione e rotte in Asia

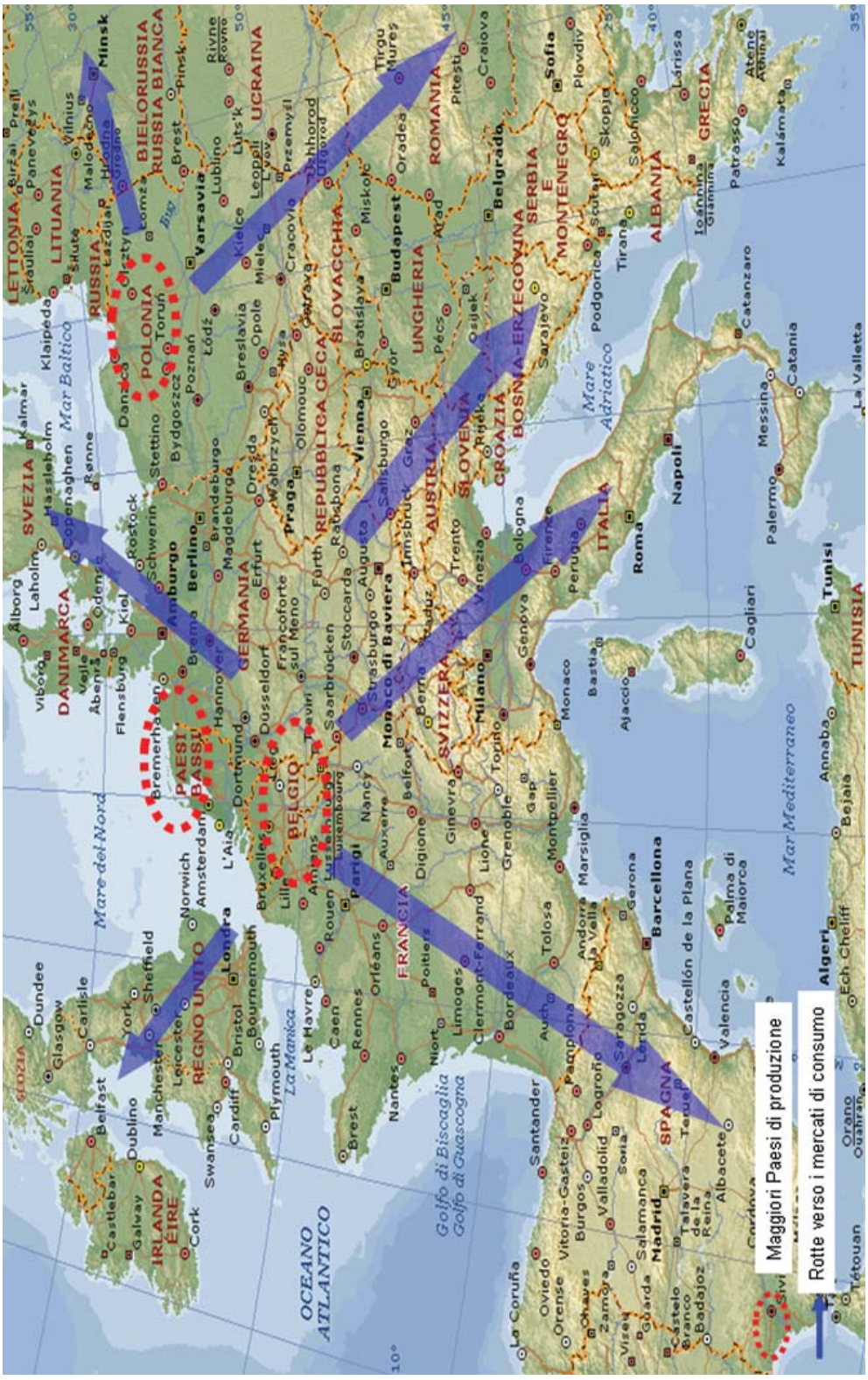

Cart. 6 - Droghe sintetiche. Produzione e rotte in Europa

GRAFICO GENERALE DEI SEQUESTRI

I grafici 16 e 17 offrono un quadro d'insieme dei sequestri effettuati nel 2004, per singole sostanze stupefacenti, rapportati al 2003.

Graf. 16 - Sequestri in kg..

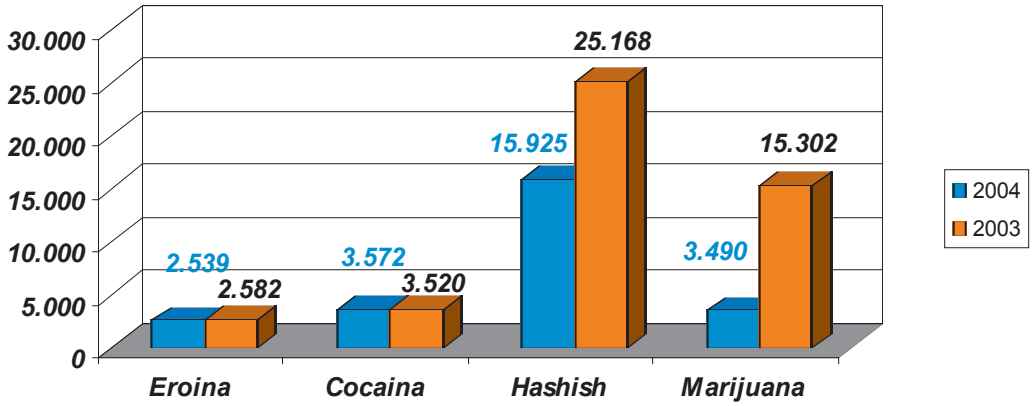

Graf. 17 - Sequestri in compresse/dosi.

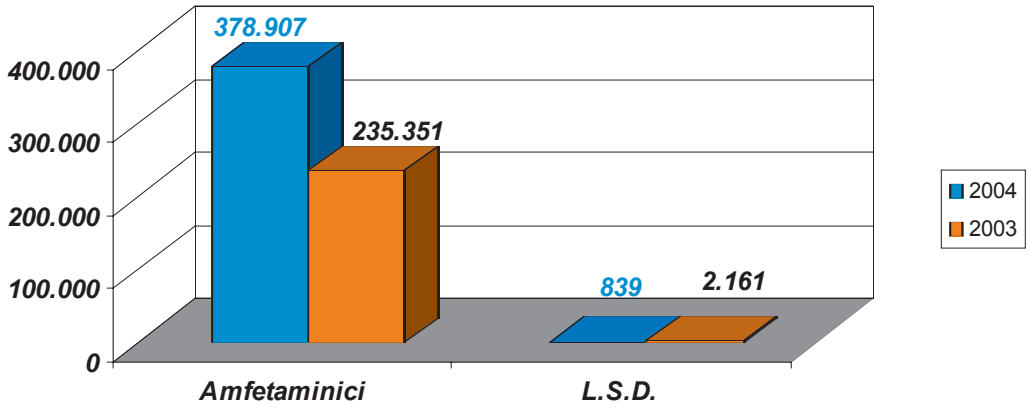

SEZIONE II

CONNOTAZIONE DEI TRAFFICANTI

COMPOSIZIONE 31

DATI REGIONALI 32

I MINORI NEL TRAFFICO ILLECITO 34

Composizione

L'attività di contrasto svolta nel 2004 si è conclusa con la denunzia all'Autorità Giudiziaria di 31.285 trafficanti coinvolti, a vario titolo, nella organizzazione ed attuazione del traffico illecito.

La composizione dei trafficanti denunziati è di 22.580 soggetti italiani e di 8.705 soggetti di etnia straniera. Questi ultimi rappresentano il 27,82% del totale.

L'elaborazione e l'analisi dei dati disponibili ha consentito di rilevare che l'attività inerente la produzione e il traffico illecito[1] , che ha visto il coinvolgimento di 28.126 responsabili, è stata gestita nella misura del 71,58 % da italiani (20.132) e del 28,42 % da stranieri (7.994) *(Graf. 1)*.

Graf. 1 - Italiani e stranieri coinvolti nella produzione e traffico illecito.

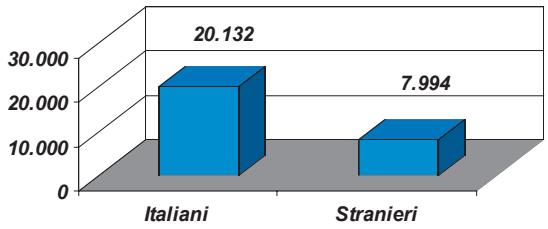

(1): Art. 73 D.P.R. 309/90
(2): Art. 74 D.P.R. 309/90

L'attività inerente fenomeni di associazione finalizzata al traffico illecito[2] , che ha visto il coinvolgimento di 3.135 responsabili, è stata gestita nella misura del 77,35% da italiani (2.425) e del 22,65 % da stranieri (710) *(Graf. 2)*.

Graf. 2 - Italiani e stranieri coinvolti nell'associazione finalizzata al traffico illecito.

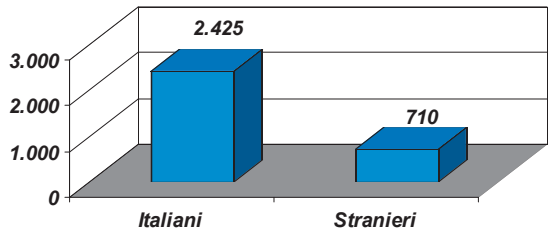

Di rilievo appare la composizione e la capillare presenza sul territorio di trafficanti di etnia straniera.

Dall'esame dei dati è emerso che su un totale di 8.705 stranieri denunziati, a vario titolo, ben 6.560, pari al 75,36% del totale, sono appartenenti alle seguenti etnie: marocchini, albanesi, tunisini, algerini, nigeriani, spagnoli, senegalesi e colombiani *(Graf. 3)*.

Graf. 3 - Etnie prevalenti.

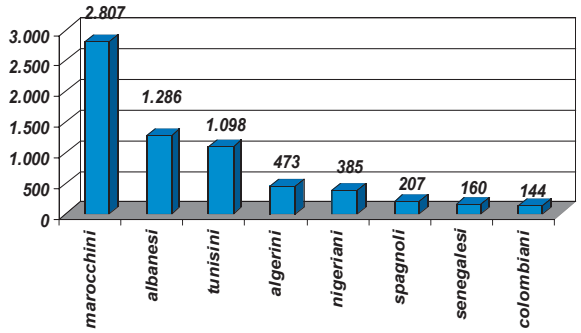

Sempre relativamente alla dimensione del coinvolgimento delle varie etnie, sul quantitativo globale di eroina (kg. 2.539) e marijuana (kg. 3.490) sequestrate, kg. 1.684 di eroina (66,33%) e kg. 521 di marijuana (14,93%) sono stati sequestrati a carico di cittadini albanesi, operanti da soli o in concorso con altri.

Inoltre, sul totale di eroina e marijuana sequestrate in Italia, kg. 2.539 di eroina (42,73%) e kg. 3.490 di marijuana (22,95%) sono risultati provenienti o transitanti dall'Albania.

Sul quantitativo globale di cocaina rinvenuta in Italia (kg. 3.572), kg. 200 sono stati sequestrati a trafficanti albanesi.

Dati regionali

Coinvolgimento di cittadini italiani

Nel 2004 sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria 22.580 soggetti di cittadinanza italiana.

Per fatti connessi alla produzione e al traffico illecito, gli italiani coinvolti (20.132) sono distribuiti quasi equamente tra nord (31,42%), centro (23,61%) e sud (44,96%) della penisola *(Graf. 4)*.

Graf. 4 - Distribuzione per area geografica.

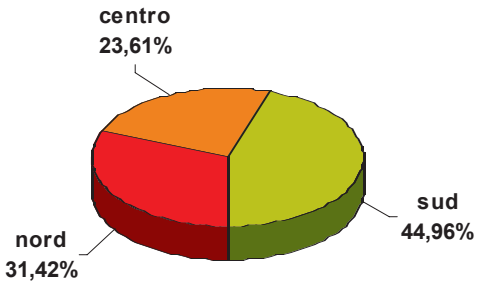

La Regione che registra la maggiore concentrazione è la Campania (2.384), seguita dal Lazio (2.219), Lombardia (2.069), Sicilia (2.049), e Puglia (1.668).

Nelle cinque Regioni si accentra oltre il 51% dei cittadini italiani denunciati.

Per fatti connessi a fenomeni associativi finalizzati al traffico illecito sono stati coinvolti 2.425 italiani, presenti prevalentemente nel sud Italia, con una incidenza del 65,24% sul totale.

Le Regioni che registrano il maggior numero di denunce sono Puglia (568), Sicilia (411), Lombardia (344) e Campania (310) pari al 67,34% del dato complessivo. Nel nord Italia la Lombardia (344) incide per il 14,19% sul dato nazionale.

Coinvolgimento di cittadini stranieri

Nel 2004 sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria 8.705 stranieri. La disaggregazione del dato su base regionale evidenzia significative differenze.

L'attività inerente il traffico illecito di sostanze stupefacenti ha visto il coinvolgimento di 7.944 stranieri concentrati soprattutto nel nord Italia (65,26%), dove la Lombardia (2.150 denunciati) incide sul dato nazionale per il 26,90%, seguita dall'Emilia Romagna (1.027).

In Italia centrale, la Toscana (834) e il Lazio (821) incidono per il 20,70% sul dato nazionale.

Le quattro Regioni coprono complessivamente il 60,45% del dato nazionale *(Graf. 5)*.

Graf. 5 - Principali regioni interessate.

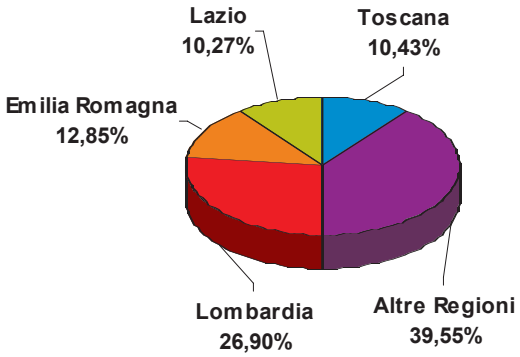

Per fatti connessi a fenomeni associativi finalizzati al traffico illecito sono rimasti coinvolti 710 stranieri.

I denunciati sono quasi equamente distribuiti tra nord (54,23%) e centro-sud Italia (45,77%).

Nel nord, Lombardia (157) e Trentino Alto Adige (106) coprono il 37,04% del dato complessivo. Nel centro-sud, Lazio (84), Puglia (62) e Toscana (59) coprono il 28,87% del dato complessivo.

I minori nel traffico illecito

Su un totale di 31.285 soggetti denunciati, 1.137 (3,63%) sono risultati di età inferiore ai 18 anni *(Graf. 6)*.

Graf. 6 - Minori denunciati per età

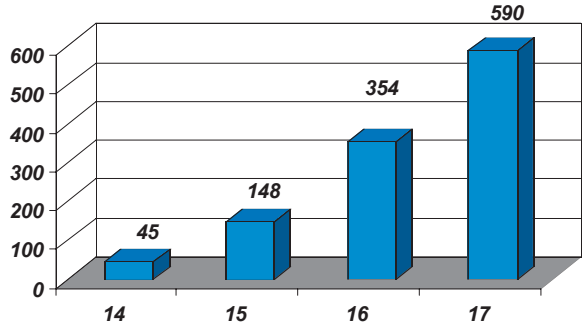

Dei minori individuati, 1.129 sono stati denunciati per traffico illecito, 8 per associazione finalizzata al traffico; 725 minori sono stati tratti in arresto.

La cannabis, con i suoi derivati, è stata la droga più trattata dai minori denunciati *(Graf. 7)*.

Graf. 7 - Minori denunciati per tipo di droga

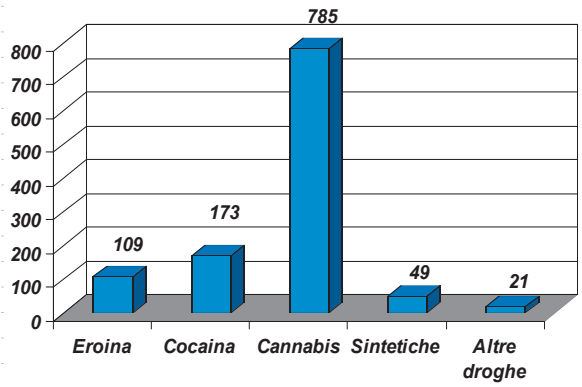

La Regione che ha registrato il maggiore coinvolgimento di minori è stata la Lombardia (149), seguita da Sicilia (129), Campania (102) e Lazio (101).

Dei 1.137 minori individuati, 859 sono risultati italiani e 278 di etnia straniera (in particolare marocchini, algerini, albanesi e tunisini).

SEZIONE III

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

IL COORDINAMENTO IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E LE OPERAZIONI SPECIALI 37

IL COORDINAMENTO IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE E LE OPERAZIONI SPECIALI

La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) svolge istituzionalmente attività di coordinamento, d'intesa anche con le competenti Autorità Giudiziarie, a supporto delle investigazioni delle Forze di polizia, con proiezioni sia nazionali che internazionali.

In un quadro evolutivo del traffico illecito, che è ormai estremamente dinamico e caratterizzato da collegamenti criminali mutevoli sia sul piano soggettivo che su quello propriamente geografico, la DCSA ha notevolmente intensificato, nel 2004, la sua funzione di coordinamento per agevolare la conoscenza da parte degli organi operativi di situazioni investigative complesse e territorialmente ramificate.

La tempestiva utilizzazione del sistema di raccolta ed elaborazione delle informazioni sul traffico illecito, provenienti da indagini nazionali ovvero dai corrispondenti Servizi delle polizie estere, ha consentito l'individuazione di "convergenze investigative" per 438 operazioni antidroga.

La conseguente attività di coordinamento si è concretizzata attraverso lo svolgimento di 44 riunioni svolte in Italia e 27 svolte in altri Paesi, realizzando intese che hanno consentito di razionalizzare la prosecuzione delle indagini, prevenendo opportunamente dispersione di informazioni e possibili compromissioni investigative.

I programmi di coordinamento sviluppati, per quel che concerne la parte estera, si sono realizzati con Servizi collegati di Paesi dell'U.E. ed extra U.E..

Lo sviluppo di una strategia di coordinamento ha consentito, per fronteggiare efficacemente un fenomeno illecito che non conosce confini, il " superamento" di competenze strettamente legate al territorio. Si sono così venute a determinare condizioni e presupposti favorevoli per lo sviluppo di operazioni speciali nella forma sia del "ritardo od omissione di atti di cattura, di arresto o di sequestro"[(1)] (consegne control-

(1): Art. 98 DPR 309/90.

late nazionali ed internazionali) che dell'"acquisto simulato di droga"[(2)] (operazioni effettuate da agenti sotto-copertura), specificamente disposte e coordinate dalle competenti Autorità Giudiziarie.

In concreto, nel 2004, le tre forze di polizia, con il supporto della DCSA, hanno dato vita a 59 consegne controllate, tra nazionali e internazionali.

Sul piano internazionale, le consegne controllate si sono sviluppate sia in ambito europeo che extra europeo.

Gli acquisti simulati posti in essere sono stati 21.

La strategia di mantenere viva l'esigenza di un'efficace azione di coordinamento ha certamente prodotto risultati esaltanti e singolari.

Le tecniche investigative dinanzi indicate hanno rappresentato senz'altro un valido strumento per l'individuazione e la disarticolazione di agguerrite organizzazioni criminali.

(2): Art. 97 DPR 309/90.

Nel prospetto che segue sono indicati i Paesi con i quali si è sviluppata attività di coordinamento sino alla data del 30 novembre.

Coordinamento

riunioni e intese operative con

Paesi U.E.	Paesi extra U.E.
Austria	Albania
Belgio	Argentina
Francia	Australia
Germania	Bosnia-Erz.
Inghilterra	Bulgaria
Olanda	Cile
Rep. Ceca	Colombia
Slovenia	Croazia
Spagna	Israele
Ungheria	Montenegro
	Romania
	U.S.A.

SEZIONE IV

DALL'UNIONE EUROPEA

IL GRUPPO ORIZZONTALE DROGA NEL SEMESTRE DI PRESIDENZA OLANDESE (LUGLIO-DICEMBRE 2004) 41

LA STRATEGIA ANTIDROGA DELL'UNIONE EUROPEA
. Premessa 43
. Analisi del fenomeno 43
. I settori di intervento 44

IL GRUPPO ORIZZONTALE DROGA NEL SEMESTRE DI PRESIDENZA OLANDESE DEL CONSIGLIO EUROPEO (LUGLIO-DICEMBRE 2004)

Nel contesto organizzativo del Consiglio dell'Unione Europea operano vari gruppi, con riferimento a specifiche materie.

Il "Gruppo Orizzontale Droga" (GOD) è stato istituito dal CO.RE.PER. nel febbraio 1997. Il mandato del gruppo di lavoro è quello di avviare, controllare e coordinare tutte le attività nel settore e di riferire in merito al CO.RE.PER..

E' un Gruppo "Interpilastro" (coordina tutte le attività sugli stupefacenti in ambito europeo e ne elabora la politica antidroga) e comprende, in permanenza, anche rappresentanti dell'Osservatorio europeo delle droghe e le tossicodipendenze (istituito a Lisbona nel 1995 con compiti di ricerca e informazione sul fenomeno droga) e di Europol (costituito a L'Aja nel 1996 per sviluppare il coordinamento di polizia e dogane nella lotta al narcotraffico).

Trattasi di un Gruppo "interdisciplinare" che abbraccia più materie (sanità, politica estera, interni, istruzione, ecc.).

Durante il Semestre di Presidenza olandese dell'U.E. il GOD ha trattato varie tematiche, tra le quali emerge in modo particolare "l'EU DRUGS STRATEGY (2005-2012)".

Si tratta del piano strategico antidroga dell'Unione Europea, diluito in otto anni, che si svilupperà con due specifici Piani d'Azione di quattro anni.

Il documento, che ha impegnato intensamente tutte le delegazioni dei 25 Paesi membri[1], analizza i vari aspetti connessi al particolare fenomeno ed indica le modalità ed i settori di intervento.

Il piano strategico è stato approvato dal Consiglio Europeo nel novembre 2004.

Ai lavori del GOD, per l'Italia, hanno partecipato funzionari del

(1): Paesi membri dell'U.E. (Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga, della D.C.S.A., del Ministero della Salute, del Ministero degli Affari Esteri.

LA STRATEGIA ANTIDROGA DELL'UNIONE EUROPEA

Premessa

Il piano strategico dell'Unione si ispira a principi fondamentali che sono: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà, principio di legalità e diritti umani.

La strategia elaborata ha l'obiettivo di: proteggere e migliorare il benessere della società e dell'individuo nonché la salute pubblica, di offrire un alto livello di sicurezza per la popolazione e di adottare un approccio equilibrato e integrato verso il problema droga.

Partendo da tali fondamentali principi, e tenendo presente gli obiettivi da realizzare, il documento testualmente afferma: "lo scopo di questa Strategia U.E. è quello di aggiungere valore alle strategie nazionali e, contemporaneamente, di rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti nei Trattati. Tale Strategia sottolinea che gli S.M.[2] dovranno tener conto dell'impatto che avranno le loro diverse strategie nazionali sugli altri S.M., dei modi in cui le strategie nazionali degli S.M. possono essere di sostegno per gli altri, e dei contributi che tali strategie possono dare per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell'U.E.".

Analisi del fenomeno

Nella parte introduttiva del piano strategico sono contenuti alcuni aspetti di analisi sul fenomeno così indicati.

L'attuale situazione droga in ambito U.E., è descritta dai rapporti annuali del OEDT[3] e dell'Europol. Nonostante i modelli del consumo di droga siano sempre diversi tra i 25 paesi membri dell'U.E., specialmente relativamente alle dimensioni, in alcune zone sono emersi nuovi problemi, e non esistono dati che possano far presagire una notevole diminuzione del consumo.

Tuttavia, l'incidenza del danno correlato all'uso di droga ed il numero di decessi correlati, sono stabili e persino in diminuzione. In aumento sono invece le possibilità di cura. Per quanto riguarda la riduzione dell'offerta, si evidenzia che, nonostante gli sforzi intra-

(2): S.M. (Stati Membri).
(3): OEDT (Observatoire Europeen des Drogues et des Toxicomanies).

presi sia a livello nazionale che a livello U.E., il traffico di stupefacenti resta uno dei traffici più redditizi per le organizzazioni criminali dell'U.E..

I risultati della valutazione finale della Strategia Antidroga U.E. e del Piano d'Azione 2000-2004 indicano che si sono fatti progressi per il raggiungimento di alcuni target dell'attuale Strategia. Inoltre, molte delle azioni fissate dall'attuale Piano d'Azione sono state implementate o stanno per esserlo. Tuttavia, i dati disponibili non fanno presagire che vi sia stata una notevole diminuzione nel consumo di droga o che la disponibilità di droga sia stata sostanzialmente ridotta.

I risultati della valutazione finale portano alla conclusione che:

- bisognerebbe fissare obiettivi e priorità chiare e precise al fine di poterle poi tradurre in indicatori operativi ed azioni nel futuro Piano d'Azione, con responsabilità e tempi d'attuazione ben definiti;
- bisognerebbe fare progressi regolari nel settore della disponibilità, qualità e comparabilità delle informazioni sul monitoraggio della situazione droga;
- il Programma Pluriennale che riunisce i settori della libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe rispecchiare gli obiettivi della nuova Strategia Antidroga e dei Piani d'Azione;
- l'attenzione fondamentale del lavoro del GOD dovrebbe essere sull'avanzamento e monitoraggio dell'attuazione delle azioni delineate nei prossimi Piani d'Azione U.E. sulla Droga.

I settori di Intervento

La Strategia, che si concentra su due settori specifici, la riduzione della domanda e la riduzione dell'offerta, e su due tematiche trasversali, cooperazione internazionale ed informazione e valutazione, si svilupperà attraverso l'attuazione di due Piani d'Azione Antidroga consecutivi di 4 anni.

Entrambi i Piani d'Azione dovranno contenere un quadro delle attività/azioni ed uno scadenziario delle azioni proposte. Le attività da includere nei Piani d'Azione saranno selezionate secondo

5 criteri base, così enunciati:

1. le azioni a livello U.E. devono offrire un chiaro valore aggiunto e i loro risultati devono essere misurabili e realistici. I risultati attesi dovranno essere dichiarati precedentemente;
2. i Piani d'Azione devono dichiarare espressamente i tempi d'applicazione delle iniziative (preferibilmente il periodo del piano d'azione), nonché le persone responsabili per la loro esecuzione e per l'elaborazione di rapporti sull'andamento;
3. le attività devono contribuire direttamente al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi o priorità definite dalla Strategia;
4. gli interventi devono rispondere al criterio di efficacia dei costi;
5. vi deve essere un numero limitato di interventi o attività in ciascun settore.

Nel settore della riduzione della domanda, nel documento si afferma che il piano tenderà al seguente risultato:

"*La riduzione quantificabile del consumo di droga, della dipendenza e dei danni alla salute correlati al consumo di droga nonché dei rischi sociali attraverso lo sviluppo ed il miglioramento di una riduzione della domanda efficace ed integrata basata su una conoscenza globale che comprenda prevenzione, primo intervento, terapie, riduzione del danno, misure di riabilitazione e di reintegrazione sociale negli S.M. dell'U.E. Le misure per la riduzione della domanda di droga devono tener conto dei problemi correlati alla salute e quelli sociali causati dal consumo di sostanze illegali psicoattive e di uso di più droghe unitamente a sostanze lecite psicoattive quali ad esempio il tabacco, l'alcool e i farmaci*".

Nel settore della riduzione dell'offerta, il piano Strategico prevede la realizzazione, entro il 2012, del seguente obiettivo:

"*Un miglioramento quantificabile nell'efficacia, efficienza e conoscenza di base degli interventi ed attività di contrasto da parte dell'U.E. e suoi S.M., avente come obiettivo la produzione ed*

il traffico di stupefacenti su vasta scala nonché lo storno dei precursori, ivi compreso lo storno dei precursori delle droghe sintetiche importati in UE, il traffico di droga e il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio dei narcoproventi. Ciò dovrà essere raggiunto concentrandosi sulla criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti, usando gli strumenti e le strutture esistenti, e laddove opportuno optando per una cooperazione regionale o tematica e cercando i modi per intensificare l'azione preventiva in relazione ai reati per droga".

Per quel che concerne più specificamente l'attività di contrasto, il piano suggerisce l'opportunità di "*rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia U.E. sia a livello strategico che preventivo, al fine di intensificare le attività operative nel settore della droga e dello storno dei precursori su produzione, traffico transfrontaliero (intra UE) di stupefacenti, le reti criminali dedite a tali attività e ad altri reati gravi, nel rispetto del principio di sussidiarietà*".

Evidenzia che Europol dovrà rivestire un ruolo determinante nel coordinamento della raccolta e diffusione di dati agli S.M..

Sul piano della cooperazione internazionale, il piano prevede "un miglioramento quantificabile nell'effettivo e più visibile coordinamento tra gli Stati Membri e la Commissione nel promuovere e favorire un approccio bilanciato al problema droga e precursori nei rapporti con le organizzazioni internazionali, nei fori internazionali e con paesi terzi, al fine di ridurre la produzione e l'offerta di droga all'Europa e di assistere i paesi terzi nella riduzione della domanda di droga, come parte integrante della cooperazione politica e di sviluppo".

Particolarmente significativa è l'iniziativa contenuta nel piano a favore dei paesi candidati e potenzialmente candidati. Si prevede, infatti, "assistenza ai paesi terzi, inclusi i Paesi Europei Vicini, e i maggiori paesi produttori e di transito per un più efficace intervento di riduzione della domanda e dell'offerta di droga, in parte attraverso una

più stretta cooperazione tra gli Stati Membri dell'UE, e in parte indirizzando le varie tematiche sulla droga nell'ambito di un generale dialogo comune sulla politica delle relazioni estere, della sicurezza e sullo sviluppo della cooperazione".

La nuova strategia sottolinea, infine, l'esigenza di informazione e ricerca per una migliore comprensione del problema droga.

SEZIONE V

ANALISI STATISTICA

INTRODUZIONE 51

DATI NAZIONALI 55

DATI REGIONALI 71

DATI PROVINCIALI 85

DATI NAZIONALI: SERIE STORICA 95

INTRODUZIONE

La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga è destinataria delle segnalazioni di operazioni effettuate sul territorio ed ai confini dagli organi operativi delle tre Forze di Polizia e dagli organi doganali.

Gli elementi segnalati, inseriti in apposita banca dati, vengono sottoposti ad elaborazione per l'effettuazione di successive analisi, a fini sia statistici che di orientamento strategico.

L'analisi, sia statistica che strategica, si sviluppa su livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale, consentendo così di disporre di riferimenti reali ed attuali sull'andamento del fenomeno nelle diverse aree geografiche.

I dati elaborati ed analizzati per il 2004[(1)], di seguito indicati, riguardano la situazione nazionale e regionale ed alcuni aspetti su base provinciale. Tutti i dati sono contenuti nel CD allegato.

I dati rientrano, a norma del D.L.vo 6 settembre 1989, n. 322, tra le statistiche ufficiali prodotte dal Sistema Statistico Nazionale.

I grafici da 1 a 13 riportano i dati nazionali, da 14 a 21 i dati regionali, da 22 a 28 la serie storica.

(1): Dati elaborati alla data del 31 gennaio 2005.

DATI NAZIONALI

Nel 2004, rispetto al 2003, si osserva un decremento nei sequestri di eroina (1,69%), hashish (36,73%), marijuana (77,19%) ed L.S.D. (61,18%).

Un aumento si ha invece per i sequestri di cocaina (1,47%), piante di cannabis (62,32%) e amfetaminici sia in dosi che in polvere (rispettivamente 61% e 101,99%).

Le operazioni antidroga aumentano rispetto al 2003 dell'1,32%.

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 1-2***.

Graf. 1 - Sequestri di sostanze stupefacenti

		2004	2003	Variazione %
SEQUESTRI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	***kg.***	***25.956,832***	***46.867,962***	***-44,62***
di cui:				
EROINA	*kg.*	*2.538,996*	*2.582,569*	***-1,69***
COCAINA	*kg.*	*3.572,071*	*3.520,332*	***1,47***
CANNABIS di cui:	*kg.*	*19.415,230*	*40.470,900*	***-52,03***
hashish	*kg.*	*15.924,788*	*25.168,051*	***-36,73***
marijuana	*kg.*	*3.490,442*	*15.302,849*	***-77,19***
piante	*nr.*	*310.997*	*191.592*	***62,32***
AMFETAMINICI				
in dosi	*nr.*	*378.907*	*235.351*	***61,00***
in polvere	*kg.*	*3,551*	*1,758*	***101,99***
L.S.D.	*nr.*	*839*	*2.161*	***-61,18***
OPERAZIONI ANTIDROGA	*nr.*	*18.653*	*18.410*	***1,32***

Graf. 2 - Sequestri di sostanze stupefacenti

Eroina

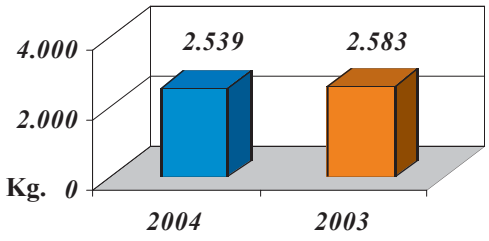

Cocaina

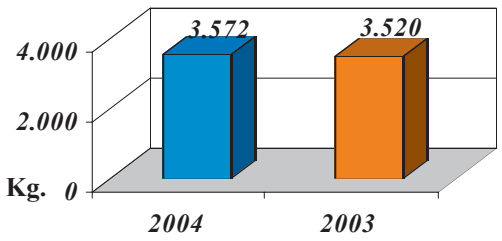

Hashish

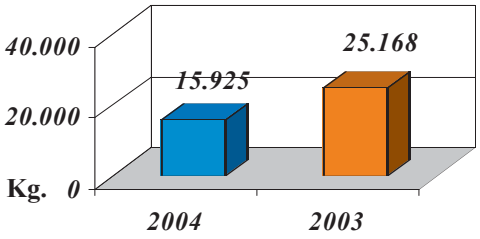

Marijuana

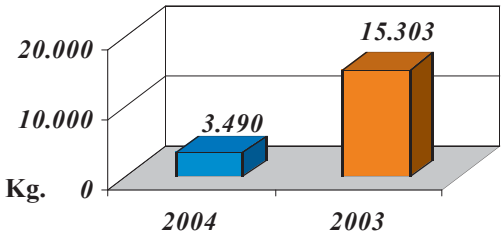

Piante di Cannabis

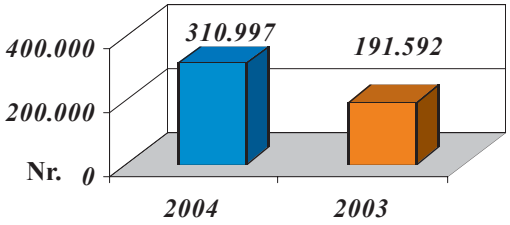

Amfetaminici in dosi

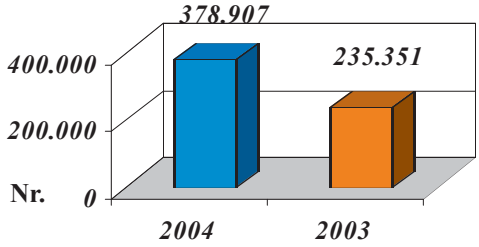

Amfetaminici in polvere

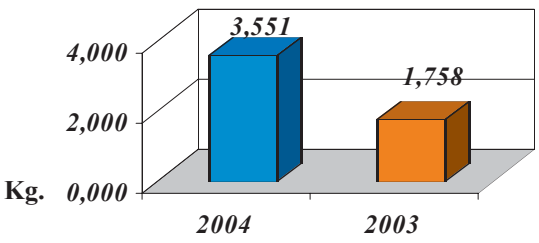

L.S.D. in dosi

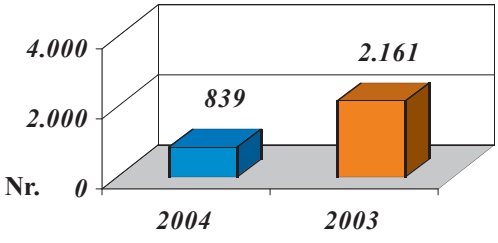

Rispetto al 2003, nel 2004 sul territorio il quantitativo delle sostanze stupefacenti sequestrate è aumentato per gli amfetaminici mentre è diminuito per tutte le altre sostanze.

Sempre nel 2004, negli spazi doganali i maggiori sequestri sono avvenuti alla frontiera marittima per l'eroina, la cocaina e la marijuana, a quella aerea per l'L.S.D. ed a quella terrestre per l'hashish.

I sequestri effettuati nell'ambito degli spazi doganali sono stati realizzati in stretta collaborazione con gli **organismi doganali territoriali**.

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 3-4***.

Graf. 3 - Sequestri in ambito territoriale e doganale

2004	**Eroina Kg.**	**Cocaina kg.**	**Hashish kg.**	**Marijuana kg.**	**Amfetaminici nr.**	**L.S.D. nr.**
TERRITORIO	1.968,203	1.693,306	13.885,789	3.194,638	376.706	777
Spazi doganali, di cui:	570,793	1.878,765	2038,999(*)	295,804	2.201	62
**** frontiera aerea***	9,903	899,024	27,092	30,877	697	57
**** frontiera marittima***	501,335	919,414	871,386	208,224	280	
**** frontiera terrestre***	59,555	60,327	1.140,513	56,703	1.224	5
TOTALE	2.538,996	3.572,071	15.924,788	3.490,442	378.907	839
2003	**Eroina Kg.**	**Cocaina kg.**	**Hashish kg.**	**Marijuana kg.**	**Amfetaminici nr.**	**L.S.D. nr.**
TERRITORIO	2.018,731	2.087,145	23.568,101	13.233,811	188.427	2.157
Spazi doganali, di cui:	563,838	1.433,187	1.599,951	2.069,042	46.924	4
**** frontiera aerea***	13,146	973,998	66,204	54,374	336	
**** frontiera marittima***	534,184	318,949	1.343,628	1.952,241	159	
**** frontiera terrestre***	16,508	140,240	190,119	62,427	46.429	4
TOTALE	2.582,569	3.520,332	25.168,052	15.302,853	235.351	2.161

(*): Inclusi 8 gr. di hashish intercettati in frontiera interna.

Graf. 4 - Sequestri in ambito territoriale e doganale

Eroina

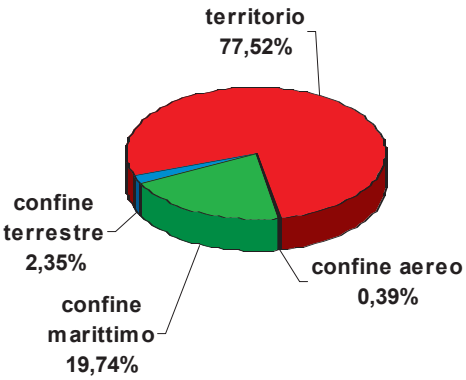

Cocaina

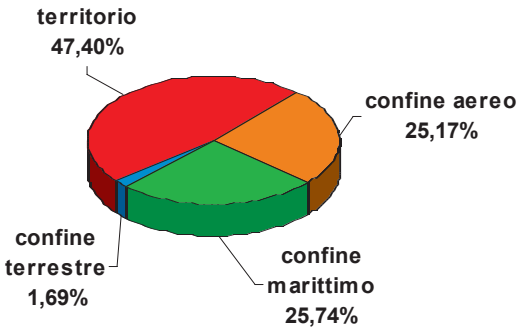

Hashish

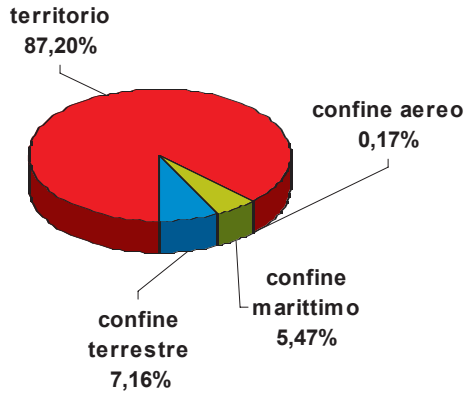

Marijuana

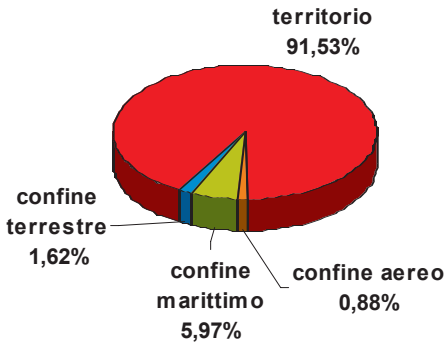

Amfetamine

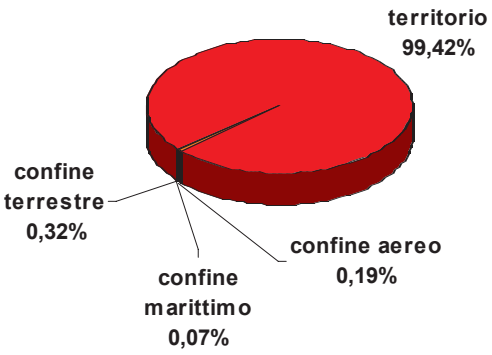

L.S.D.

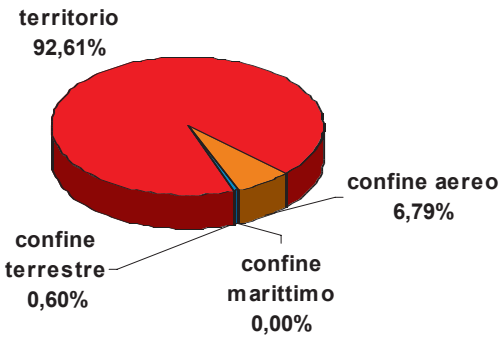

Il dato relativo alle **persone segnalate** all'Autorità Giudiziaria, è stato elaborato per nazionalità di appartenenza (italiana e straniera), fascia di età (maggiorenni e non) e tipologia dei provvedimenti adottati (indagati, in stato di arresto ed a piede libero).

Traspare un aumento sul totale delle persone denunciate (6,44%), aumento che si riscontra in tutte le voci. Nel 2004 è aumentato sia il numero degli italiani (5,85%) che degli stranieri (7,99%). Maggiorenni e minorenni sono aumentati, rispettivamente, di 1.808 e 84 unità.

Relativamente ai provvedimenti adottati, è aumentato il numero dei soggetti in stato di arresto (8,01%), dei soggetti non rintracciati (36,47%) e delle persone denunciate a piede libero (0,33%).

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 5-7***.

Graf. 5 - Persone segnalate

		2004	2003	Variazione %
PERSONE SEGNALATE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA	nr.	***31.285***	***29.393***	***6,44***
di cui:				
italiani	nr.	*22.580*	*21.332*	*5,85*
stranieri	nr.	*8.705*	*8.061*	*7,99*
maggiorenni	nr.	*30.148*	*28.340*	*6,38*
minorenni	nr.	*1.137*	*1.053*	*7,98*
in stato di arresto	nr.	*23.957*	*22.181*	*8,01*
" libertà	nr.	*6.980*	*6.957*	*0,33*
" irreperibilità	nr.	*348*	*255*	*36,47*

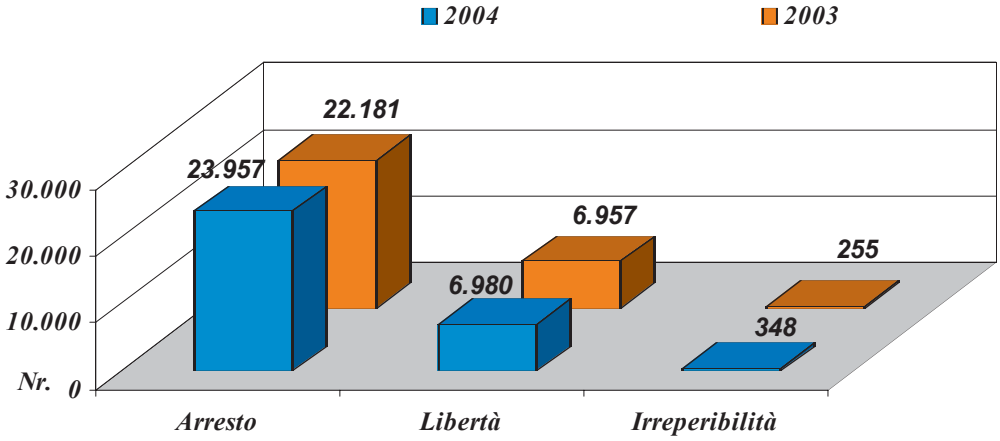

Graf. 6 - Persone segnalate. Italiani e stranieri

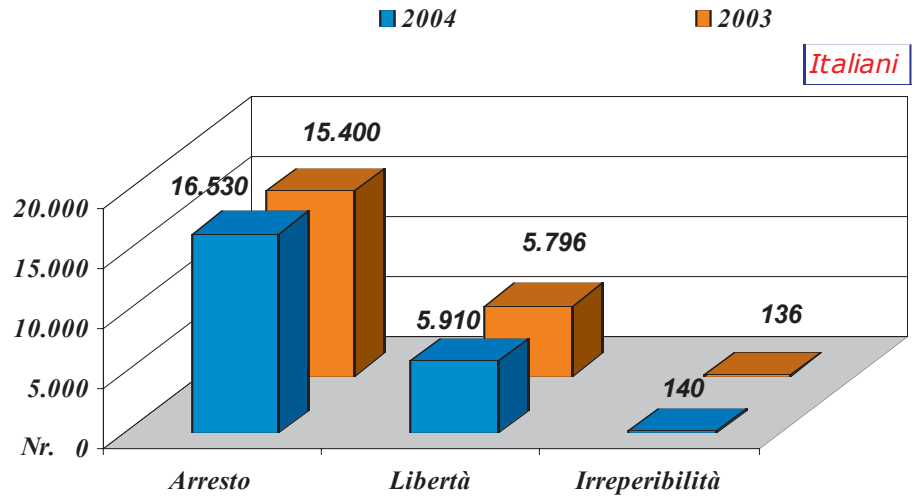

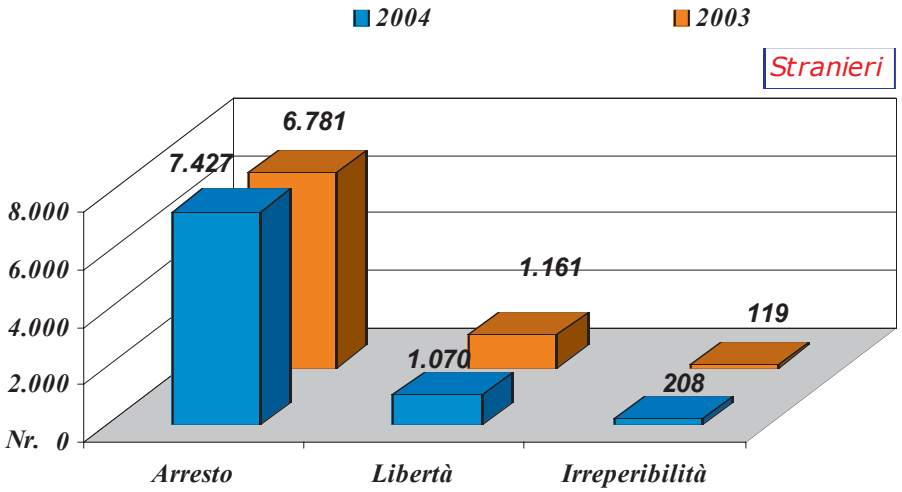

Graf. 7 - Persone segnalate. Maggiorenni e minorenni

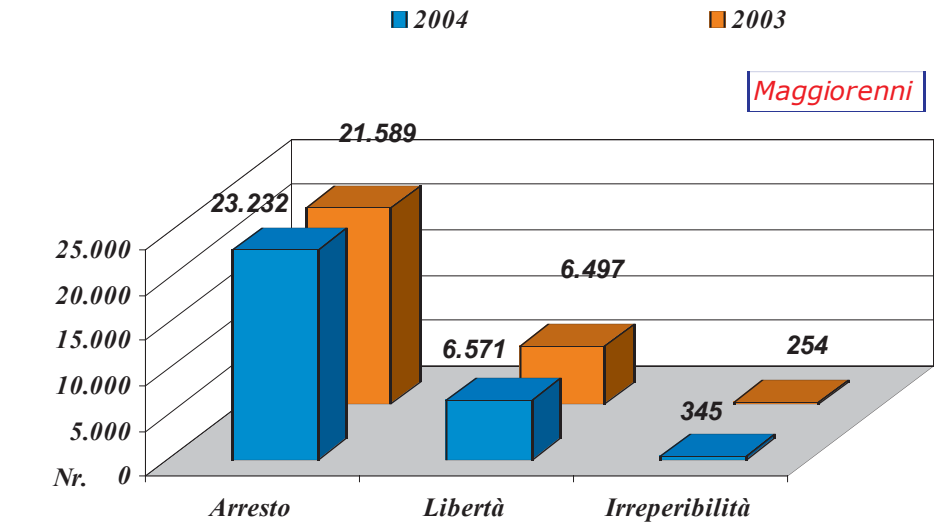

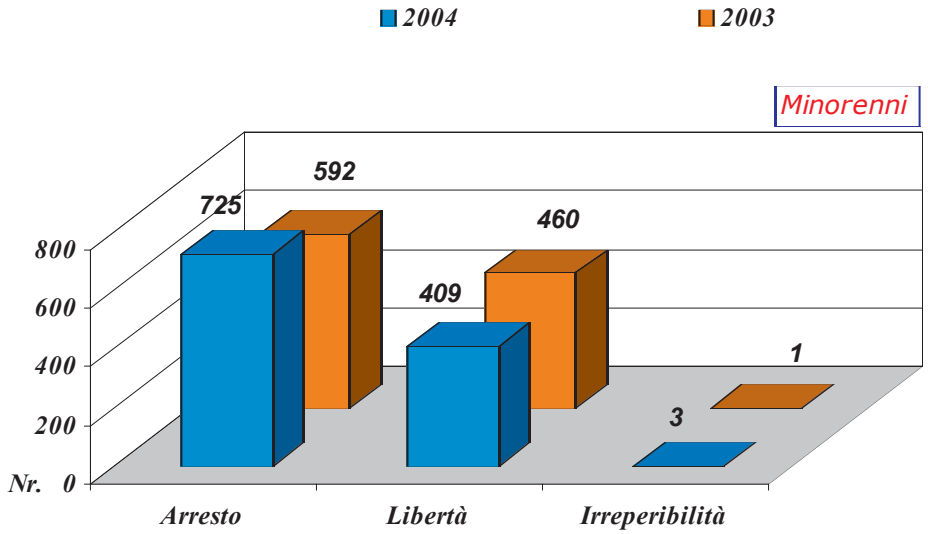

Il numero dei **soggetti segnalati** all'Autorità Giudiziaria, è stato convenientemente frazionato in relazione al titolo di reato contestato.

Rispetto ai denunciati per associazione (10,02% del totale), la produzione ed il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.73) sono ancora l'ipotesi delittuosa statisticamente più ricorrente, nel 2004 la variazione percentuale mostra un segno positivo (5,36%).

Trascurabile il numero dei denunciati per "altri fatti illeciti", anche se in aumento (50%) rispetto al 2003.

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 8***.

Graf. 8 - Persone segnalate per titolo di reato

REATI	*Numero persone segnalate*		*Variazione*
	2004	***2003***	*%*
Traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 commi 1,2,3,4,5,6)	*28.126*	*26.696*	*5,36*
Associazione finalizzata ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74)	*3.135*	*2.681*	*16,93*
Altri fatti illeciti previsti dalla specifica normativa antidroga	*24*	*16*	*50,00*
TOTALE	*31.285*	*29.393*	*6,44*

Per i **cittadini stranieri**, viene esaminato il dato relativo alla nazionalità dei denunciati, considerando le pertinenti aree o zone geografiche di provenienza (tabelle e grafici nelle pagine seguenti):

- Unione Europea: analogamente al 2003, prevalgono gli spagnoli;
- resto Europa: analogamente al 2003, prevalgono gli albanesi;
- Africa nord-occidentale (maghreb): analogamente al 2003 prevalgono i marocchini;
- resto Africa: analogamente al 2003, prevalgono i nigeriani;
- Asia: prevalgono i palestinesi;
- Americhe: prevalgono i colombiani.

Ad esclusione dell'area Australia ed Oceania, che presenta un andamento decrescente rispetto al 2003 (anche se di una sola unità), le altre zone geografiche registrano tutte variazioni percentuali di segno positivo.

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 9-13***.

Graf. 9 - Stranieri segnalati di cittadinanza dell'Unione Europea, resto Europa e Magrheb.

	NAZIONALITA'	2004				2003			
		Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale
U	Austria	6	6		12	6	3		9
N	Belgio	15	16		31	13	23		36
I	Ceca, Rep.	10	2		12	4	5		9
O	Cipro								
N	Danimarca	2	2		4	3			3
E	Estonia								
	Finlandia								
E	Francia	85	52		137	64	56		120
U	Germania	33	10		43	27	18	1	46
R	Gran Bretagna	8	11		19	18	8		26
O	Grecia	12	6		18	7	2	1	10
P	Lettonia					1	1		2
E	Lituania	6	2		8	5			5
A	Irlanda						2		2
	Lussemburgo					1	1		2
	Paesi Bassi	31	2	1	34	20	6		26
	Polonia	28	7		35	22	3		25
	Portogallo	12	10		22	8	11		19
	Slovacchia, Rep.	2	2		4	5			5
	Slovenia	27	1		28	11	4		15
	Spagna	97	109	1	207	75	197		272
	Svezia								
	Ungheria	4			4	7	3		10
	TOTALE	**378**	**238**	**2**	**618**	**297**	**343**	**2**	**642**
	Albania	1.063	153	70	1.286	960	224	55	1.239
	Andorra	1			1	2			2
	Bielorussia								
R	Bosnia	29	4	1	34	17	2		19
E	Bulgaria	27	4	2	33	12	1		13
S	Croazia	41	5	3	49	22	5	1	28
T	Gibilterra					1			1
O	F.Y.R.O.M.	36	4		40	29	2	1	32
	Islanda								
E	Jug./Serbia/Montenegro	121	19	3	143	88	20	3	111
U	Liechtenstein								
R	Malta	1			1				
O	Moldavia	11	2		13	5			5
P	Monaco (Principato)								
A	Norvegia	2	2		4				
	Romania	73	9		82	35	7		42
	San Marino	2	2		4	1			1
	Svizzera	10	15		25	14	20		34
	Ucraina	13	3		16	13	6		19
	Russia	10	3		13	8	2		10
AFRICA	**TOTALE**	**1.440**	**225**	**79**	**1.744**	**1.207**	**289**	**60**	**1.556**
Nord-Occ.le	Algeria	421	47	5	473	551	53		604
(MAGHREB)	Marocco	2.479	272	56	2.807	2.227	214	31	2.472
	Tunisia	999	90	9	1.098	1.016	86	8	1.110
	TOTALE	**3.899**	**409**	**70**	**4.378**	**3.794**	**353**	**39**	**4.186**

Graf. 10 - Stranieri segnalati di cittadinanza Africana.

	NAZIONALITA'	2004				2003			
		Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale
	Angola	4			4	2			2
	Benin	5	1		6	3			3
	Botswana								
	Burkina Faso	2			2				
	Burundi	9			9	9			9
	Camerun	3	2		5	8	1		9
	Capo Verde	5			5	3			3
	Centrafricana, Rep.								
	Ciad								
	Comore								
	Congo	4			4	2			2
	Costa d'Avorio	30	3	4	37	14	1		15
	Egitto	74	5		79	72	4		76
	Eritrea	3			3	1			1
	Etiopia	11	2		13	8	2		10
	Gabon	26			26	3	1		4
	Gambia	48	1		49	44	1	1	46
	Ghana	53	1		54	46	1		47
	Guinea	7			7	13	1		14
R	Guinea Bissau								
E	Guinea Equatoriale								
S	Kenya	2			2	3			3
T	Lesotho								
O	Liberia	41	2		43	33			33
	Libia	14	2		16	23	1		24
A	Madagascar								
F	Malawi								
R	Mali	13			13	1		1	2
I	Mauritania	18			18	6			6
C	Mauritius Is.	2	1		3	1			1
A	Mozambico					2	1		3
	Namibia								
	Niger					2			2
	Nigeria	358	22	5	385	296	11	3	310
	Ruanda	6	1		7	11			11
	São Tomé e Príncipe								
	Senegal	144	14	2	160	106	16	1	123
	Seychelles Is.						1		1
	Sierra Leone	26	1		27	21			21
	Somalia	13	3		16	22	9		31
	Sudafricana, Rep.	2			2	3	2		5
	Sudan	15			15	16			16
	Swaziland								
	Tanzania	22	2		24	28	1		29
	Togo	5			5	3			3
	Uganda	1			1	4			4
	Zaire	3			3				
	Zambia					1			1
	Zimbabwe	1			1				
	Zanzibar								
	TOTALE	**970**	**63**	**11**	**1.044**	**810**	**54**	**6**	**870**

Graf. 11 - Stranieri segnalati di cittadinanza Asiatica

	NAZIONALITA'	2004				2003			
		Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale
	Afghanistan	1			1	1			1
	Arabia Saudita								
	Armenia								
	Azerbaigian								
	Bahrein								
	Bangladesh	3	3	1	7	5			5
	Bhutan								
	Cambogia						1		1
	Cina	6	9		15	2	1		3
	Corea del Nord								
	Corea del Sud					1			1
	Filippine	26	1		27	45			45
	Georgia					1			1
	Giappone					1	1		2
	Giordania	5			5	3			3
	India	2	1		3	1	1		2
	Indonesia	1			1				
	Iran	16			16	2	1		3
	Iraq	25	2		27	24	4		28
	Israele	9			9	7	1		8
	Kazakistan								
A	Kirghizistan								
S	Kuwait					1			1
I	Laos								
A	Libano	12			12	15	6		21
	Maldive	3			3				
	Malaysia					1			1
	Mongolia								
	Myanmar								
	Nepal	1			1				
	Oman								
	Pakistan	25	6	1	32	22	1		23
	Palestina	64	7	1	72	55	8		63
	Qatar								
	Singapore								
	Siria	1			1	4			4
	Sri Lanka	8	2		10	10	1		11
	Tagikistan								
	Taiwan								
	Thailandia	1			1		1		1
	Turchia	14	3	2	19	14	3	1	18
	Turkmenistan								
	Uzbekistan	2	2		4				
	Viet Nam					1			1
	Yemen	1			1				
	TOTALE	**226**	**36**	**5**	**267**	**216**	**30**	**1**	**247**

Graf. 12 - Stranieri segnalati di cittadinanza delle Americhe, Australia e Oceania.

	NAZIONALITA'	2004				2003			
		Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale
AMERICHE	Antigua e Barbuda								
	Bahamas		1		1	1			1
	Barbados								
	Belize								
	Canada	1			1	2	1		3
	Costa Rica	2			2	2			2
	Cuba	7		1	8	2			2
	Dominica	3			3	11			11
	Dominicana, Rep.	79	10	1	90	85	5	1	91
	El Salvador	2	1		3	1			1
	Giamaica	7			7	4	1	1	6
	Grenada								
	Guatemala	2			2	5			5
	Haiti					1			1
	Honduras	2			2				
	Messico	10		6	16	3		5	8
	Nicaragua	1			1				
	Panamà								
	U.S.A.	10	5	1	16	10	29		39
	Argentina	24	3	1	28	27	4		31
	Bolivia	34		6	40	14			14
	Brasile	48	9	1	58	37	21		58
	Cile	10	3		13	18	3		21
	Colombia	112	25	7	144	66	6	2	74
	Ecuador	31	1	2	34	36	4		40
	Guyana								
	Paraguay	3	3		6	3			3
	Perù	21	3	8	32	27	8	1	36
	Suriname	1			1	3			3
	Trinidad e Tobago		1		1	1			1
	Uruguay	5	4	2	11	9	3	1	13
	Venezuela	59	21		80	52	3		55
	TOTALE	**474**	**90**	**36**	**600**	**420**	**88**	**11**	**519**
AUSTRALIA E OCEANIA	Australia	1			1	3			3
	Figi								
	Nauru								
	Nuova Zelanda								
	Papua Nuova Guinea	1			1	1			1
	Samoa								
	Tonga	1			1				
	Tuvalu								
	TOTALE	**3**			**3**	**4**			**4**
Apolidi									
Nazionalità ignota		37	9	5	51	33	4		37
TOTALE GENERALE		**7.427**	**1.070**	**208**	**8.705**	**6.781**	**1.161**	**119**	**8.061**

Graf. 13 - Stranieri segnalati per area geografica.

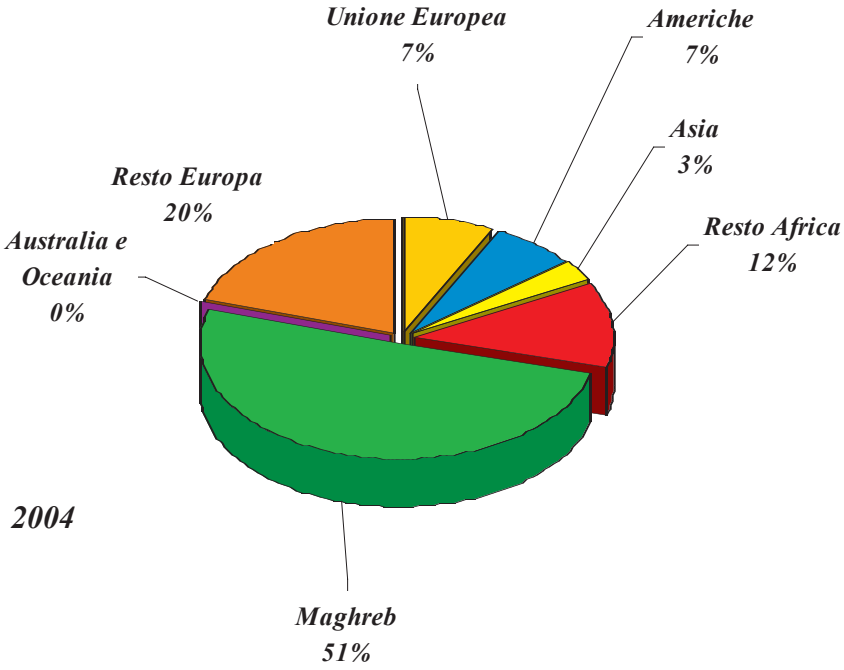

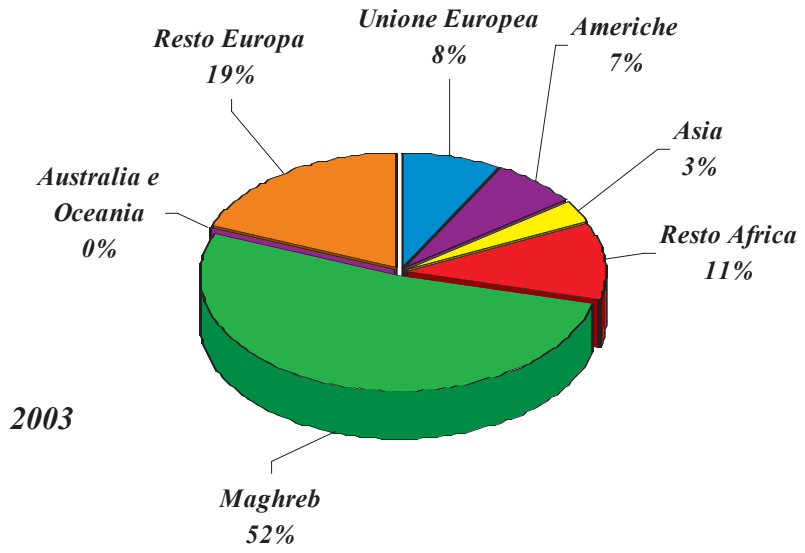

DATI REGIONALI

I dati sui sequestri effettuati, distintamente per sostanza, a livello regionale, sono riportati nei Grafici che seguono.

Nel 2004, rispetto al 2003, in alcune Regioni si sono verificati consistenti aumenti nei sequestri di eroina (Veneto, Lombardia e Friuli), cocaina (Calabria, Lombardia e Campania), hashish (Toscana, Emilia Romagna e Lazio), marijuana (Sicilia, Calabria e Basilicata), piante di cannabis (Calabria, Liguria e Campania), amfetaminici (Emilia Romagna, Sardegna e Toscana), L.S.D. (Toscana, Sicilia e Lombardia) e altre sostanze (Lazio, Piemonte e Umbria).

In altre Regioni, sempre nel 2004, si sono verificati, rispetto al 2003, sensibili diminuzioni nei sequestri di eroina (Puglia, Lazio e Toscana), cocaina (Lazio, Piemonte e Liguria), hashish (Lombardia, Piemonte e Campania), marijuana (Puglia, Lombardia e Veneto), piante di cannabis (Puglia, Lombardia e Toscana), amfetaminici (Campania, Lombardia e Puglia), L.S.D. (Veneto, Piemonte e Marche) e altre sostanze (Emilia Romagna, Liguria e Friuli).

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 14-15***.

Graf. 14 - Sequestri di sostanze stupefacenti

REGIONI	2003								
	Eroina	Cocaina	Cannabis			Amfetaminici		L.S.D.	Altre sostanze
			Hashish	Marijuana	Piante	in dosi	in polvere		
	(Kg.)	(Kg.)	(Kg.)	(Kg.)	(nr.)	(nr.)	(kg.)	(nr.)	(kg.)
Abruzzo	40,582	15,086	36,593	37,287	363	319		5	
Basilicata	0,098	0,248	3,512	0,843	204	111	0,019		
Calabria	0,443	387,525	34,602	60,021	55.005	108	0,007		
Campania	55,803	168,055	1.403,352	231,936	5.535	51.393	0,009		
Emilia Romagna	102,973	183,884	572,831	19,266	1.540	43.992	0,228	58	135,829
Friuli Ven. Gi.	233,911	3,090	157,443	11,316	784	8.025	0,194	1	0,846
Lazio	242,356	1.262,190	1.035,234	418,530	1.722	3.659	0,023	1	39,672
Liguria	46,658	241,708	2.497,252	15,049	428	497	0,006	10	22,533
Lombardia	686,517	707,708	11.972,536	1.422,188	6.777	42.149	0,622	11	88,189
Marche	133,260	36,829	88,970	3,945	271	3.629	0,106	140	0,414
Molise	73,999	0,323	8,650	0,095	29	567			
Piemonte	134,846	172,457	4.611,932	69,201	495	30.821	0,186	224	0,131
Puglia	538,987	39,901	120,436	12.201,558	102.617	13.327	0,007		0,185
Sardegna	4,885	21,206	1.363,889	19,279	1.241	4.616	0,022		0,294
Sicilia	7,652	41,920	322,669	478,985	6.411	1.790	0,001		0,345
Toscana	91,031	79,794	440,000	80,481	4.885	9.658	0,203	307	3,731
Trentino A. Ad.	16,135	29,468	16,618	1,259	1.589	320	0,024		0,060
Umbria	3,177	25,919	71,960	4,250	199	4.458	0,001		0,021
Valle d'Aosta	0,114	0,107	1,496	1,183	42				
Veneto	169,142	102,914	408,076	226,177	1.455	15.912	0,100	1.404	0,153
Acque internazionali									
TOTALE	**2.582,569**	**3.520,332**	**25.168,051**	**15.302,849**	**191.592**	**235.351**	**1,758**	**2.161**	**292,403**

Graf. 15 - Sequestri di sostanze stupefacenti

REGIONI	2004								
	Eroina	Cocaina	Cannabis			Amfetaminici		L.S.D.	Altre sostanze
			Hashish	Marijuana	Piante	in dosi	in polvere		
	(Kg.)	(Kg.)	(Kg.)	(Kg.)	(nr.)	(nr.)	(kg.)	(nr.)	(kg.)
Abruzzo	56,861	4,347	51,131	1,123	264	1.264	0,005		0,081
Basilicata	0,061	0,679	4,286	116,252	1.063	4	0,002	2	0,241
Calabria	10,506	777,866	21,974	491,615	249.666	35	0,343		0,471
Campania	122,626	290,987	541,937	198,468	15.639	18.984	1,497		11,702
Emilia Romagna	119,813	169,335	1.423,521	62,794	2.075	147.940	0,172	72	40,085
Friuli Ven. Gi.	360,421	9,241	45,168	3,709	230	2.865	0,579	2	0,062
Lazio	59,627	722,149	1.710,867	520,361	470	19.217	0,269		178,290
Liguria	6,816	181,583	2.844,928	88,672	20.193	6.078	0,039	7	0,092
Lombardia	843,927	911,078	3.797,322	150,713	993	29.699	0,144	54	100,206
Marche	126,295	22,171	34,156	6,114	361	1.460	0,002	1	1,202
Molise	70,113	42,878	15,333	0,491	36	548	0,000		1,882
Piemonte	156,516	103,848	1.536,074	16,885	808	47.896	0,005	5	58,286
Puglia	188,622	13,932	134,761	562,242	795	7.070	0,013		0,137
Sardegna	13,408	74,025	1.092,667	11,419	1.445	27.783	0,004	2	0,767
Sicilia	2,826	23,729	485,337	1.012,396	7.217	5.976	0,024	138	0,251
Toscana	51,022	82,523	1.850,837	48,046	678	29.469	0,135	486	3,505
Trentino A. Ad.	6,245	15,325	29,456	23,121	5.057	338	0,000		0,121
Umbria	4,048	12,450	19,071	49,608	580	1.309	0,002		27,000
Valle d'Aosta	0,035	11,934	22,807	32,515	43	2	0,000		0,025
Veneto	339,208	101,991	263,155	93,898	3.384	30.970	0,316	70	2,578
Acque internazionali									
TOTALE	**2.538,996**	**3.572,071**	**15.924,788**	**3.490,442**	**310.997**	**378.907**	**3,551**	**839**	**426,984**

I dati riguardanti le **persone segnalate** all'Autorità Giudiziaria, sono stati confrontati con l'annualità pregressa e disaggregati in base alle regioni ed alla natura giuridica dei provvedimenti di polizia giudiziaria adottati nei confronti dei denunciati (libertà, arresto e/o irreperibilità).

Il grafico sulle persone segnalate, rapportate a 100.000 abitanti di popolazione residente, esprime il quoziente dell'evoluzione del fenomeno nell'area geografica. Questo fattore numerico risulta dalla divisione del numero di persone segnalate per la popolazione residente[(2)] , moltiplicato per 100.000.

Nel 2004 le persone assoggettate al provvedimento restrittivo della libertà personale sono state pari al 76,58% del totale delle persone segnalate, contro il 75,46% del 2003. I denunciati a piede libero sono passati dal 23,67% del 2003 al 22,31% del 2004.

Fra le Regioni che hanno mostrato il più alto numero di denunciati si elencano la Lombardia (4.720 soggetti, di cui 3.874 in stato di arresto), il Lazio (3.289 soggetti, di cui 2.615 in stato di arresto), la Campania (2.924 soggetti, di cui 2.548 in stato di arresto) e la Sicilia (2.561 soggetti, di cui 1.948 in stato di arresto).

Le medesime Regioni, anche nel 2003 si erano distinte per il più alto numero di persone denunciate.

Altri elementi di informazione sono forniti dall'esame dei dati riferiti alla nazionalità delle persone denunciate, distinti per regione.

Nel 2004 le persone di nazionalità straniera denunciate sono state pari al 27,82% del totale, lievemente superiori rispetto al 2003, periodo nel quale la percentuale si era attestata al 27,42%.

Analogamente al 2003, nel 2004 le Regioni con il maggior numero di italiani denunciati sono la Campania (2.694), la Sicilia (2.461), la Lombardia (2.413), il Lazio (2.384) e la Puglia (2.242). Le Regioni con il maggior numero di stranieri denunciati nel 2004 sono la Lombardia (2.307), l'Emilia Romagna (1.100), il Lazio (905), la Toscana (893) e il Veneto (833).

È stato poi esaminato il dato relativo al numero dei minorenni e maggiorenni coinvolti nei reati di droga, suddivisi per Regione e natura dei provvedimenti di carattere penale adottati (arresto, irreperibilità, libertà).

Rispetto al 2003, nel 2004 si è avuta un aumento dei minori denunciati

(2): www.istat.it Annuario Statistico Italiano 2003.

(7,98%). Tale incremento si estende ai maggiorenni (6,38%).

A livello regionale, come numero dei minorenni denunciati nel 2004, si collocano ai primi posti la Lombardia (149), la Sicilia (129) e la Campania (102). Per i maggiorenni, il più alto numero di denunciati si è avuto in Lombardia (4.571), il Lazio (3.188) e la Campania (2.822).

Le Regioni con il minor numero di minorenni denunciati sono la Basilicata ed il Molise (7), il Trentino A.A. e l'Umbria (15). Analogamente al 2003, nel 2004 la sola Regione a valore zero (0) è la Valle D'Aosta. Per i maggiorenni si segnalano la Valle D'Aosta (43) ed il Molise (206).

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 16-21***.

Graf. 16 - Persone segnalate.

REGIONI	2004				2003				Variaz. % sul totale
	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	
Abruzzo	586	230	5	821	482	198	2	682	**20,38**
Basilicata	159	77		236	183	131	1	315	**-25,08**
Calabria	945	332	20	1.297	568	331	6	905	**43,31**
Campania	2.548	344	32	2.924	2.121	386	33	2.540	**15,12**
Emilia Romagna	1.767	591	26	2.384	1.712	556	5	2.273	**4,88**
Friuli Ven. Gi.	364	183	5	552	283	181	1	465	**18,71**
Lazio	2.615	650	24	3.289	2.253	755	17	3.025	**8,73**
Liguria	747	237	8	992	816	283	4	1.103	**-10,06**
Lombardia	3.874	777	69	4.720	3.650	900	37	4.587	**2,90**
Marche	539	553	7	1.099	577	415	5	997	**10,23**
Molise	113	96	4	213	63	104	2	169	**26,04**
Piemonte	1.053	306	13	1.372	883	350	3	1.236	**11,00**
Puglia	1.989	424	21	2.434	1.881	359	67	2.307	**5,50**
Sardegna	669	302	13	984	429	320	8	757	**29,99**
Sicilia	1.948	587	26	2.561	2.083	555	32	2.670	**-4,08**
Toscana	1.745	550	33	2.328	1.806	561	15	2.382	**-2,27**
Trentino A. Ad.	388	83	28	499	313	91	4	408	**22,30**
Umbria	453	132	10	595	607	92		699	**-14,88**
Valle d'Aosta	34	9		43	36	16		52	**-17,31**
Veneto	1.421	517	4	1.942	1.435	373	13	1.821	**6,64**
Acque int.									
TOTALE	**23.957**	**6.980**	**348**	**31.285**	**22.181**	**6.957**	**255**	**29.393**	**6,44**

Graf. 17 - Italiani e stranieri segnalati

REGIONI	Italiani 2004				Stranieri 2004				Italiani 2003				Stranieri 2003			
	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà	Irrep.	Totale
Abruzzo	525	206	3	734	61	24	2	87	422	171	2	595	60	27		87
Basilicata	155	76		231	4	1		5	178	127	1	306	5	4		9
Calabria	846	323	17	1.186	99	9	3	111	536	322	6	864	32	9		41
Campania	2.326	340	28	2.694	222	4	4	230	1.848	373	33	2.254	273	13		286
Emilia Romagna	867	412	5	1.284	900	179	21	1.100	892	413	4	1.309	820	143	1	964
Friuli Ven. Gi.	244	162	3	409	120	21	2	143	222	170		392	61	11	1	73
Lazio	1.942	427	15	2.384	673	223	9	905	1.674	456	5	2.135	579	299	12	890
Liguria	402	194	2	598	345	43	6	394	498	191	2	691	318	92	2	412
Lombardia	1.753	642	18	2.413	2.121	135	51	2.307	1.678	735	9	2.422	1.972	165	28	2.165
Marche	387	498	2	887	152	55	5	212	434	310	3	747	143	105	2	250
Molise	93	83	1	177	20	13	3	36	56	102	2	160	7	2		9
Piemonte	564	248	2	814	489	58	11	558	566	309	3	878	317	41		358
Puglia	1.824	408	10	2.242	165	16	11	192	1.736	347	33	2.116	145	12	34	191
Sardegna	627	288	7	922	42	14	6	62	408	315	2	725	21	5	6	32
Sicilia	1.866	572	23	2.461	82	15	3	100	1.983	529	26	2.538	100	26	6	132
Toscana	993	441	1	1.435	752	109	32	893	1.020	467	3	1.490	786	94	12	892
Trentino A. Ad.	174	61	2	237	214	22	26	262	183	64	2	249	130	27	2	159
Umbria	230	94	1	325	223	38	9	270	291	67		358	316	25		341
Valle d'Aosta	29	9		38	5			5	33	15		48	3	1		4
Veneto	683	426		1.109	738	91	4	833	742	313		1.055	693	60	13	766
Acque internazionali																
TOTALE	**16.530**	**5.910**	**140**	**22.580**	**7.427**	**1.070**	**208**	**8.705**	**15.400**	**5.796**	**136**	**21.332**	**6.781**	**1.161**	**119**	**8.061**

Graf. 18 - Italiani e stranieri segnalati anno 2004.

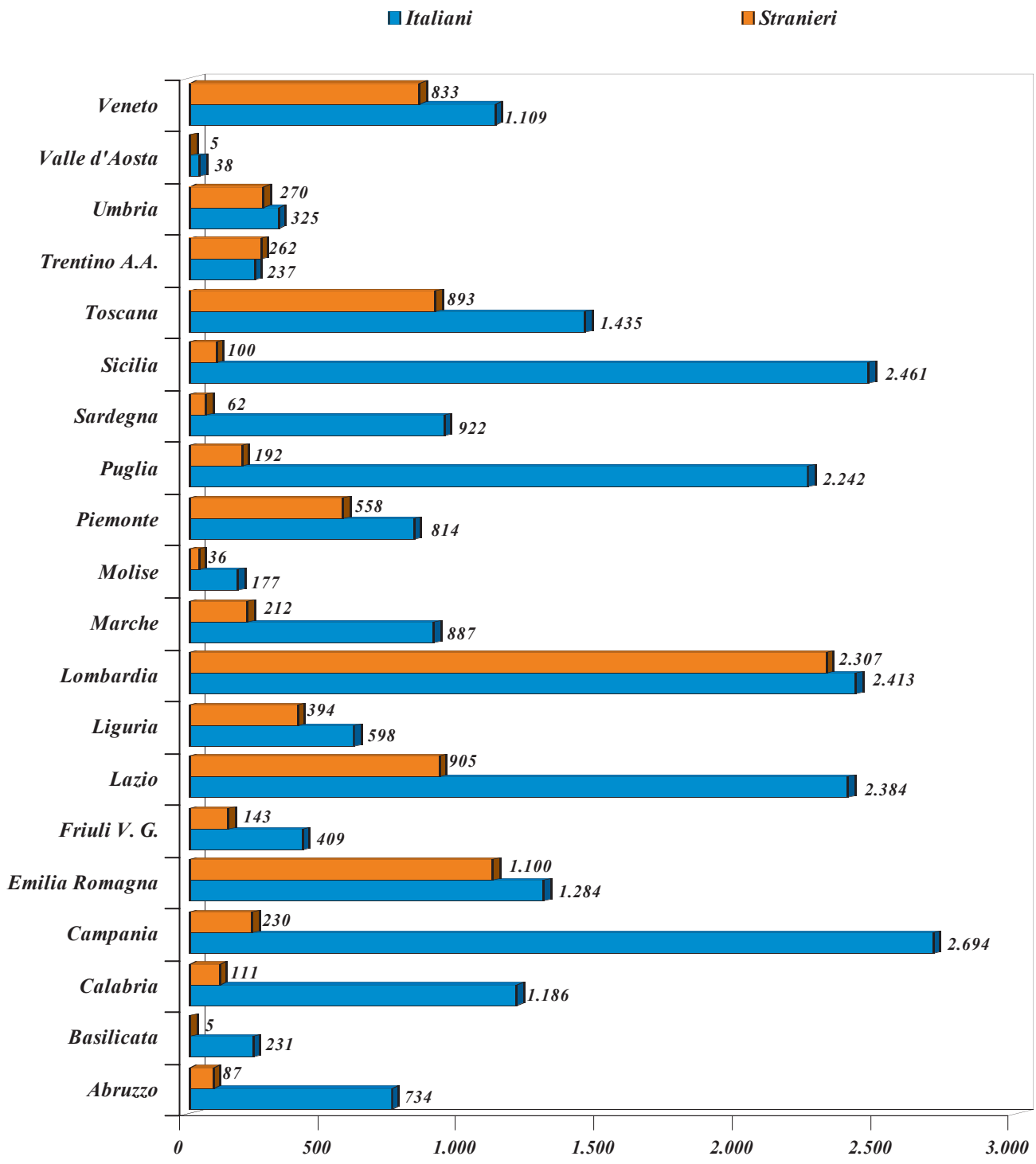

Graf. 19 - Maggiorenni e minorenni segnalati anno 2004.

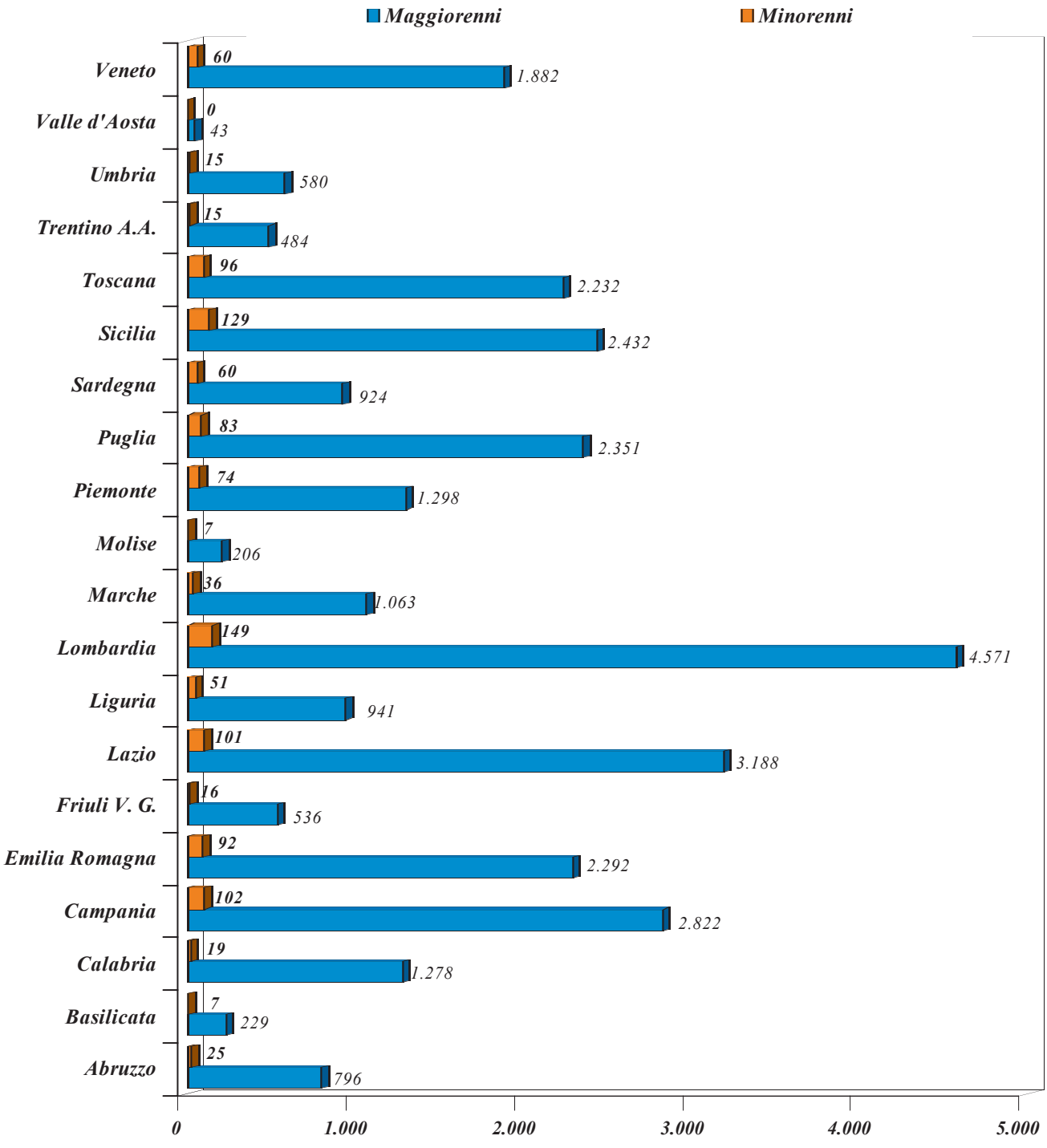

Graf. 20 - Maggiorenni e minorenni segnalati.

REGIONI	2004								2003							
	Maggiorenni				Minorenni				Maggiorenni				Minorenni			
	Arresto	Libertà.	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà.	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà.	Irrep.	Totale	Arresto	Libertà.	Irrep.	Totale
Abruzzo	570	221	5	796	16	9		25	470	186	2	658	12	12		24
Basilicata	157	72		229	2	5		7	183	119	1	303		12		12
Calabria	937	321	20	1.278	8	11		19	564	321	6	891	4	10		14
Campania	2.475	317	30	2.822	73	27	2	102	2.057	348	33	2.438	64	38		102
Emilia Romagna	1.705	561	26	2.292	62	30		92	1.665	524	5	2.194	47	32		79
Friuli Ven. Gi.	354	177	5	536	10	6		16	272	158	1	431	11	23		34
Lazio	2.547	617	24	3.188	68	33		101	2.193	722	17	2.932	60	33		93
Liguria	716	217	8	941	31	20		51	789	266	4	1.059	27	17		44
Lombardia	3.764	739	68	4.571	110	38	1	149	3.564	832	37	4.433	86	68		154
Marche	524	532	7	1.063	15	21		36	572	399	4	975	5	16	1	22
Molise	111	91	4	206	2	5		7	62	102	2	166	1	2		3
Piemonte	1.015	270	13	1.298	38	36		74	854	326	3	1.183	29	24		53
Puglia	1.943	387	21	2.351	46	37		83	1.830	325	67	2.222	51	34		85
Sardegna	640	271	13	924	29	31		60	418	295	8	721	11	25		36
Sicilia	1.866	540	26	2.432	82	47		129	2.001	505	32	2.538	82	50		132
Toscana	1.676	523	33	2.232	69	27		96	1.764	536	15	2.315	42	25		67
Trentino A. Ad.	376	80	28	484	12	3		15	300	83	4	387	13	8		21
Umbria	442	128	10	580	11	4		15	592	88		680	15	4		19
Valle d'Aosta	34	9		43					36	16		52				
Veneto	1.380	498	4	1.882	41	19		60	1.403	346	13	1.762	32	27		59
Acque internazionali																
TOTALE	**23.232**	**6.571**	**345**	**30.148**	**725**	**409**	**3**	**1.137**	**21.589**	**6.497**	**254**	**28.340**	**592**	**460**	**1**	**1.053**

Graf. 21 - Persone segnalate (dati rapportati a 100.000 abitanti di popolazione residente).

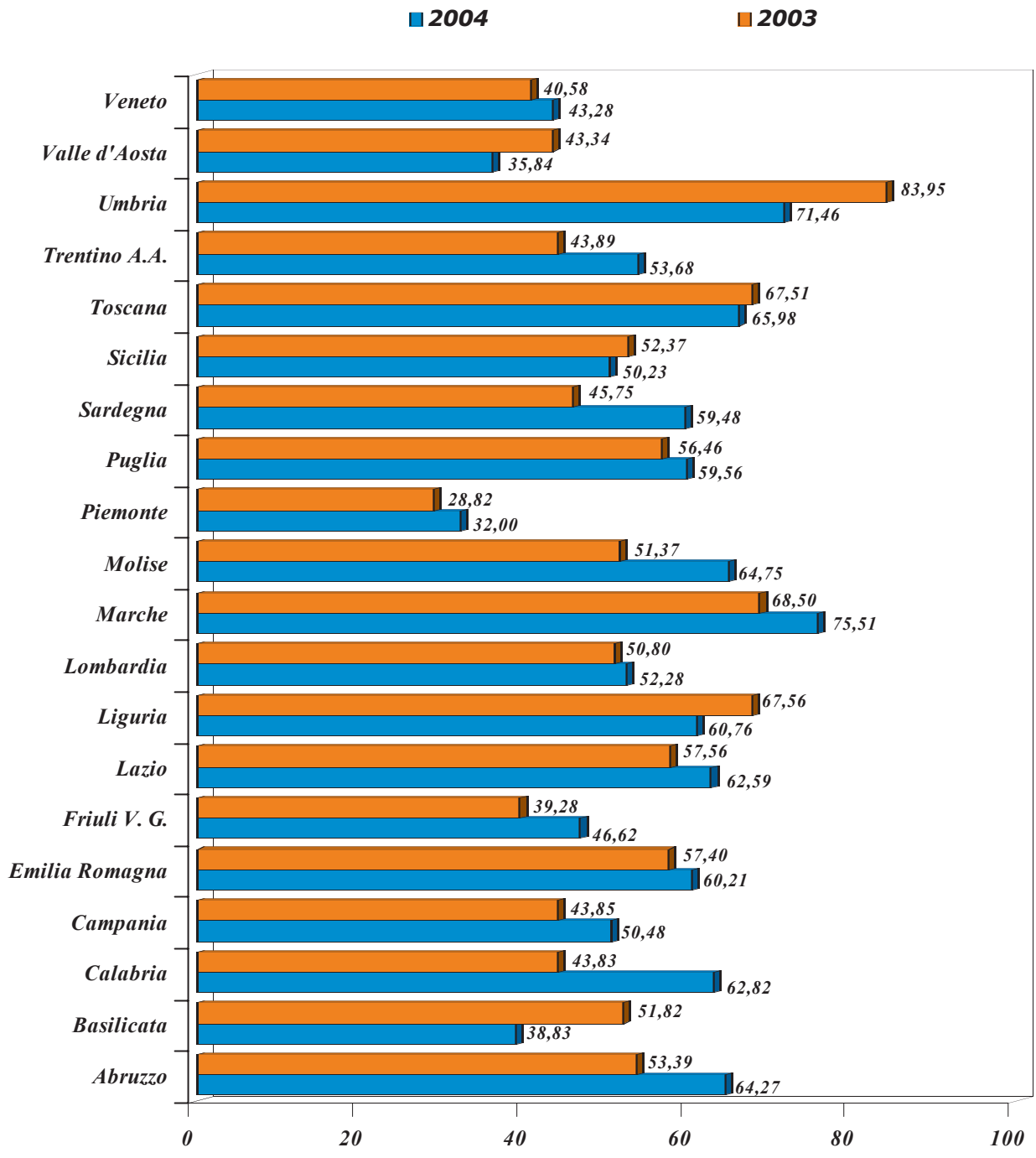

DATI PROVINCIALI

LINEAMENTI GENERALI

L'analisi statistica effettuata sulla scorta delle segnalazioni pervenute dagli organi di polizia, esamina il fenomeno sino a livello comunale.

Tale analisi è contenuta nell'apposito CD.

Tuttavia, per offrire la possibilità di una immediata lettura di un dato di sintesi significativo, che è quello a livello provinciale, nelle pagine seguenti sono state estrapolate, per tipo di sostanza ed in ordine decrescente, le province italiane nei cui territori sono stati effettuati sequestri.

Nel prospetto di seguito indicato, sono invece evidenziate, per le diverse sostanze, le prime dieci province italiane nei cui territori sono stati realizzati i maggiori sequestri.

Prime dieci province per quantitativi sequestrati

Prospetto riepilogativo

	eroina	cocaina	hashish	marijuana
1	*Milano*	*Reggio Calabria*	*Milano*	*Catania*
2	*Trieste*	*Roma*	*Roma*	*Brindisi*
3	*Padova*	*Varese*	*Imperia*	*Roma*
4	*Torino*	*Milano*	*Massa*	*Catanzaro*
5	*Bari*	*Salerno*	*Genova*	*Trapani*
6	*Ancona*	*Napoli*	*Cagliari*	*Napoli*
7	*Brescia*	*Imperia*	*Alessandria*	*Potenza*
8	*Venezia*	*Bologna*	*Brescia*	*Milano*
9	*Campobasso*	*Torino*	*Reggio Emilia*	*Savona*
10	*Verona*	*Oristano*	*Torino*	*Vibo Valentia*

PROVINCIA	KG
MILANO	708,261
TRIESTE	359,571
PADOVA	138,589
TORINO	130,213
BARI	129,419
ANCONA	110,852
BRESCIA	110,847
VENEZIA	73,639
CAMPOBASSO	70,038
VERONA	68,534
NAPOLI	60,289
ROMA	59,010
PESCARA	41,030
BOLOGNA	39,289
TREVISO	38,208
CASERTA	37,837
BRINDISI	30,645
RIMINI	29,959
AVELLINO	24,168
BERGAMO	18,393
LECCE	17,288
CHIETI	15,483
LIVORNO	15,429
ROVIGO	15,404
PIACENZA	14,889
PRATO	14,808
MACERATA	14,042
RAVENNA	13,324
FIRENZE	13,258
ALESSANDRIA	11,708
MODENA	11,220
FOGGIA	10,621
COSENZA	9,729
REGGIO EMILIA	9,387
CUNEO	6,011
SASSARI	5,959
BOLZANO	5,387
ORISTANO	5,015
VICENZA	4,812
VERBANIA	4,331
ASTI	4,112
PERUGIA	3,612
GENOVA	3,168
COMO	2,874
CAGLIARI	2,434
MASSA	1,879
PISA	1,768
IMPERIA	1,736
PARMA	1,610
LA SPEZIA	1,569
MESSINA	1,519
SIENA	1,515

PROVINCIA	KG
MANTOVA	1,091
CREMONA	1,071
PALERMO	0,887
PESARO	0,860
TRENTO	0,858
GROSSETO	0,849
PISTOIA	0,766
TARANTO	0,649
LUCCA	0,646
LODI	0,558
ASCOLI PICENO	0,541
VARESE	0,506
TERNI	0,436
FROSINONE	0,403
PORDENONE	0,356
UDINE	0,348
SAVONA	0,342
SIRACUSA	0,270
TERAMO	0,259
REGGIO CALABRIA	0,254
LATINA	0,190
VIBO VALENTIA	0,186
SALERNO	0,184
CROTONE	0,174
CATANZARO	0,163
BENEVENTO	0,148
GORIZIA	0,145
LECCO	0,128
PAVIA	0,111
BIELLA	0,110
AREZZO	0,104
SONDRIO	0,089
AQUILA	0,088
FORLI	0,084
ISERNIA	0,075
CATANIA	0,063
FERRARA	0,052
POTENZA	0,049
TRAPANI	0,036
AOSTA	0,035
CALTANISSETTA	0,028
NOVARA	0,025
BELLUNO	0,022
AGRIGENTO	0,021
VITERBO	0,015
MATERA	0,012
RIETI	0,008
VERCELLI	0,007
RAGUSA	0,002
ENNA	
NUORO	
TOTALE	**2.538,996**

PROVINCIA	KG
REGGIO CALABRIA	775,546
ROMA	656,238
VARESE	620,487
MILANO	191,510
SALERNO	138,806
NAPOLI	136,024
IMPERIA	132,661
BOLOGNA	76,062
TORINO	73,839
ORISTANO	58,108
FROSINONE	56,230
CAMPOBASSO	42,612
BRESCIA	35,835
VERONA	35,043
PADOVA	33,165
LIVORNO	30,537
REGGIO EMILIA	28,338
VENEZIA	27,280
BERGAMO	26,682
SAVONA	26,023
NOVARA	24,370
FIRENZE	21,754
GENOVA	20,130
COMO	18,630
PARMA	17,448
MODENA	16,970
CASERTA	15,180
FORLI	12,849
AOSTA	11,934
CREMONA	11,741
BOLZANO	11,300
SASSARI	11,000
PALERMO	10,734
PISA	10,001
ANCONA	9,936
PERUGIA	9,584
AREZZO	7,627
BARI	7,354
CATANIA	7,149
PIACENZA	7,101
RIMINI	6,409
UDINE	6,402
PESARO	6,071
RIETI	5,210
CAGLIARI	4,860
PRATO	4,279
TRENTO	4,025
VERBANIA	3,745
LATINA	3,592
VICENZA	3,491
ASCOLI PICENO	3,162
MESSINA	3,036

PROVINCIA	KG
MACERATA	3,002
TERNI	2,866
PAVIA	2,782
LA SPEZIA	2,769
TREVISO	2,720
LUCCA	2,398
FERRARA	2,161
FOGGIA	2,147
RAVENNA	1,997
TRIESTE	1,978
LECCO	1,791
GROSSETO	1,766
PISTOIA	1,735
MASSA	1,695
LECCE	1,671
TARANTO	1,605
TERAMO	1,447
SIRACUSA	1,439
MANTOVA	1,186
BRINDISI	1,154
COSENZA	1,142
PESCARA	1,033
CHIETI	1,027
ALESSANDRIA	0,981
VITERBO	0,879
AQUILA	0,839
AVELLINO	0,801
SIENA	0,730
CATANZARO	0,696
GORIZIA	0,661
RAGUSA	0,574
MATERA	0,547
VIBO VALENTIA	0,451
TRAPANI	0,408
ASTI	0,406
LODI	0,384
AGRIGENTO	0,340
ROVIGO	0,287
ISERNIA	0,266
VERCELLI	0,237
CUNEO	0,200
PORDENONE	0,200
BENEVENTO	0,177
POTENZA	0,132
BIELLA	0,070
NUORO	0,058
SONDRIO	0,051
ENNA	0,046
CROTONE	0,031
BELLUNO	0,005
CALTANISSETTA	0,003
TOTALE	**3.572,071**

PROVINCIA	KG
MILANO	1.720,262
ROMA	1.666,908
IMPERIA	1.333,899
MASSA	1.186,610
GENOVA	1.086,049
CAGLIARI	906,926
ALESSANDRIA	873,145
BRESCIA	855,128
REGGIO EMILIA	752,564
TORINO	563,779
PAVIA	548,520
BERGAMO	517,806
SAVONA	407,218
NAPOLI	385,633
LUCCA	331,008
BOLOGNA	310,681
PIACENZA	257,628
PALERMO	246,859
SASSARI	156,494
PISA	134,087
VERONA	106,367
VICENZA	100,591
CASERTA	99,826
NOVARA	86,114
BARI	84,191
COMO	84,165
AGRIGENTO	83,293
FIRENZE	70,319
SALERNO	51,115
LODI	50,315
AREZZO	42,765
MESSINA	42,217
SIRACUSA	42,190
LIVORNO	33,819
MODENA	32,673
FOGGIA	32,155
RAGUSA	31,950
TRAPANI	31,776
PARMA	31,262
TERAMO	28,895
ORISTANO	26,927
PISTOIA	25,476
PADOVA	24,102
VITERBO	23,196
AOSTA	22,807
GROSSETO	20,624
UDINE	20,005
PORDENONE	17,795
LA SPEZIA	17,762
PERUGIA	17,510
BOLZANO	16,710
ASCOLI PICENO	15,119

PROVINCIA	KG
LATINA	14,340
MACERATA	14,054
RAVENNA	13,710
BELLUNO	13,478
CHIETI	13,081
TRENTO	12,746
TARANTO	12,119
VARESE	11,753
VENEZIA	11,264
RIMINI	10,822
FERRARA	10,441
ISERNIA	9,228
REGGIO CALABRIA	7,382
PESCARA	7,336
TRIESTE	6,628
TREVISO	6,356
CATANZARO	6,107
CAMPOBASSO	6,105
COSENZA	5,284
FROSINONE	4,553
CREMONA	4,446
PRATO	4,321
LECCO	3,882
FORLI	3,741
LECCE	3,547
CATANIA	3,510
ASTI	3,443
CALTANISSETTA	3,411
AVELLINO	3,327
VERBANIA	3,190
POTENZA	2,903
CUNEO	2,874
ANCONA	2,789
BRINDISI	2,749
NUORO	2,319
VIBO VALENTIA	2,269
PESARO	2,194
BENEVENTO	2,036
RIETI	1,870
VERCELLI	1,849
AQUILA	1,819
SIENA	1,807
BIELLA	1,681
TERNI	1,561
MATERA	1,383
ROVIGO	0,997
CROTONE	0,932
MANTOVA	0,918
GORIZIA	0,739
ENNA	0,131
SONDRIO	0,128
TOTALE	**15.924,788**

PROVINCIA	KG
CATANIA	809,083
BRINDISI	554,494
ROMA	516,743
CATANZARO	411,232
TRAPANI	172,061
NAPOLI	166,597
POTENZA	116,152
MILANO	94,815
SAVONA	85,004
VIBO VALENTIA	55,306
TERNI	49,377
RIMINI	45,271
VERONA	38,334
AOSTA	32,515
PISA	30,069
TREVISO	28,683
VARESE	26,031
BOLZANO	23,001
REGGIO CALABRIA	21,907
SALERNO	16,964
PALERMO	15,606
PADOVA	12,553
COMO	12,230
MESSINA	11,354
TORINO	9,998
CASERTA	8,575
VICENZA	8,541
BERGAMO	8,444
FIRENZE	6,605
MODENA	6,289
PISTOIA	6,156
CAGLIARI	5,794
BARI	5,431
RAVENNA	5,212
VENEZIA	4,740
VERBANIA	4,637
PESARO	4,257
BOLOGNA	3,483
BENEVENTO	3,402
SASSARI	3,386
GROSSETO	3,369
AVELLINO	2,930
BRESCIA	2,617
CREMONA	2,512
GENOVA	2,381
LATINA	2,373
LODI	2,275
NUORO	2,206
COSENZA	2,182
AGRIGENTO	2,034
SIRACUSA	1,904
LECCE	1,755

PROVINCIA	KG
UDINE	1,600
AREZZO	1,478
PARMA	1,419
MACERATA	1,395
TRIESTE	1,248
PAVIA	1,145
VITERBO	1,074
LA SPEZIA	1,002
CROTONE	0,988
ROVIGO	0,875
TERAMO	0,655
ASTI	0,622
FERRARA	0,595
TARANTO	0,516
ALESSANDRIA	0,514
GORIZIA	0,466
MANTOVA	0,450
CUNEO	0,436
NOVARA	0,401
PORDENONE	0,395
CAMPOBASSO	0,349
ASCOLI PICENO	0,328
CHIETI	0,327
IMPERIA	0,285
REGGIO EMILIA	0,284
SIENA	0,258
PERUGIA	0,231
FORLI	0,225
VERCELLI	0,190
RAGUSA	0,181
BELLUNO	0,173
ISERNIA	0,142
CALTANISSETTA	0,140
FROSINONE	0,136
ANCONA	0,133
TRENTO	0,120
LECCO	0,113
MATERA	0,101
BIELLA	0,087
SONDRIO	0,081
AQUILA	0,078
PESCARA	0,063
LUCCA	0,053
FOGGIA	0,046
MASSA	0,040
RIETI	0,036
ENNA	0,033
ORISTANO	0,032
PIACENZA	0,015
PRATO	0,015
LIVORNO	0,003
TOTALE	**3.490,442**

PROVINCIA	NR
BOLOGNA	109.085
TORINO	46.363
CAGLIARI	25.458
FIRENZE	24.860
MILANO	22.972
PADOVA	20.452
ROMA	18.128
NAPOLI	17.389
MODENA	12.550
RAVENNA	9.442
REGGIO EMILIA	8.884
VENEZIA	6.559
RIMINI	6.345
LECCE	5.598
SAVONA	5.014
MESSINA	4.598
BRESCIA	3.671
MASSA	2.478
TREVISO	2.050
ANCONA	1.292
SASSARI	1.251
TRIESTE	1.196
COMO	1.171
PERUGIA	1.100
GENOVA	1.031
BERGAMO	1.026
CHIETI	999
CATANIA	963
VERBANIA	922
FERRARA	910
UDINE	887
ROVIGO	856
BARI	806
ORISTANO	745
SALERNO	709
AREZZO	665
VERONA	661
CASERTA	622
VARESE	611
FROSINONE	571
CAMPOBASSO	548
BRINDISI	533
GORIZIA	465
FORLI	428
LIVORNO	406
VICENZA	378
VERCELLI	375
LATINA	369
NUORO	329
PISTOIA	324
PORDENONE	317
PIACENZA	296

PROVINCIA	NR
TERAMO	265
PRATO	263
TRENTO	255
TERNI	209
LODI	203
LUCCA	201
PALERMO	177
CUNEO	174
PISA	171
AGRIGENTO	167
AVELLINO	161
TARANTO	133
VITERBO	103
BENEVENTO	103
SIENA	101
BOLZANO	83
MACERATA	82
ASCOLI PICENO	63
BIELLA	57
ENNA	50
RIETI	46
LA SPEZIA	32
COSENZA	30
PESARO	23
LECCO	22
SIRACUSA	15
MANTOVA	15
BELLUNO	14
PAVIA	8
TRAPANI	6
ASTI	5
VIBO VALENTIA	4
POTENZA	4
AOSTA	2
IMPERIA	1
REGGIO CALABRIA	1
CATANZARO	
GROSSETO	
MATERA	
PESCARA	
SONDRIO	
ALESSANDRIA	
AQUILA	
CALTANISSETTA	
CREMONA	
CROTONE	
FOGGIA	
ISERNIA	
NOVARA	
PARMA	
RAGUSA	
TOTALE	**378.907**

PROVINCIA	NR
PISTOIA	247
FIRENZE	239
ENNA	133
VERONA	57
BOLOGNA	49
MILANO	34
FORLI	22
VICENZA	13
BERGAMO	9
SAVONA	7
BRESCIA	6
TORINO	5
CATANIA	5
COMO	5
UDINE	2
NUORO	2
POTENZA	2
FERRARA	1
PESARO	1
VERBANIA	
MACERATA	
PADOVA	
RAVENNA	
TRAPANI	
TRENTO	
TREVISO	
TRIESTE	
VARESE	
VENEZIA	
VERCELLI	
VIBO VALENTIA	
VITERBO	
ROMA	
ROVIGO	
SALERNO	
SASSARI	
SIENA	
SIRACUSA	
SONDRIO	
TARANTO	
TERAMO	
TERNI	
AGRIGENTO	
ALESSANDRIA	
ANCONA	
AOSTA	
AQUILA	
AREZZO	
ASCOLI PICENO	
ASTI	
AVELLINO	
BARI	

PROVINCIA	NR
BELLUNO	
BENEVENTO	
BIELLA	
BOLZANO	
BRINDISI	
CAGLIARI	
CALTANISSETTA	
CAMPOBASSO	
CASERTA	
CATANZARO	
CHIETI	
COSENZA	
CREMONA	
CROTONE	
CUNEO	
FOGGIA	
FROSINONE	
GENOVA	
GORIZIA	
GROSSETO	
IMPERIA	
ISERNIA	
LA SPEZIA	
LATINA	
LECCE	
LECCO	
LIVORNO	
LODI	
LUCCA	
MANTOVA	
MASSA	
MATERA	
MESSINA	
MODENA	
NAPOLI	
NOVARA	
ORISTANO	
PALERMO	
PARMA	
PAVIA	
PERUGIA	
PESCARA	
PIACENZA	
PISA	
PORDENONE	
PRATO	
RAGUSA	
REGGIO CALABRIA	
REGGIO EMILIA	
RIETI	
RIMINI	
TOTALE	**839**

DATI NAZIONALI: SERIE STORICA

La serie storica dei quantitativi delle diverse **droghe sequestrate**, con il relativo andamento nei vari anni, presenta i seguenti picchi massimi: eroina nel 2002 (2.592,778 kg.), cocaina nel 2002 (4.038,598 kg.), cannabis nel 1999 (68.255,363 kg.), amfetaminici nel 2000 (577.369 compresse), L.S.D. nel 1995 (33.619 dosi).

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 22-27***.

Graf. 22 - Sequestri.

Anno	*Eroina kg.*	*Cocaina kg.*	*Cannabis kg.*	*Amfetaminici nr.*	*L.S.D. nr.*
1995	954,454	2.602,994	15.392,760	169.782	33.619
1996	1.270,244	2.387,240	11.870,148	154.394	14.197
1997	476,713	1.649,651	60.750,247	178.174	7.973
1998	714,957	2.163,144	55.131,050	132.478	5.919
1999	1.310,001	2.972,562	68.255,363	293.639	5.509
2000	1.011,896	2.367,823	47.336,313	577.369	1.978
2001	2.058,094	1.812,798	54.277,877	314.640	1.139
2002	2.592,778	4.038,598	45.139,390	400.270	3.064
2003	2.582,569	3.520,332	40.470,900	235.351	2.161
2004	2.538,996	3.572,071	19.415,230	378.907	839

Graf. 23 - Sequestri eroina.

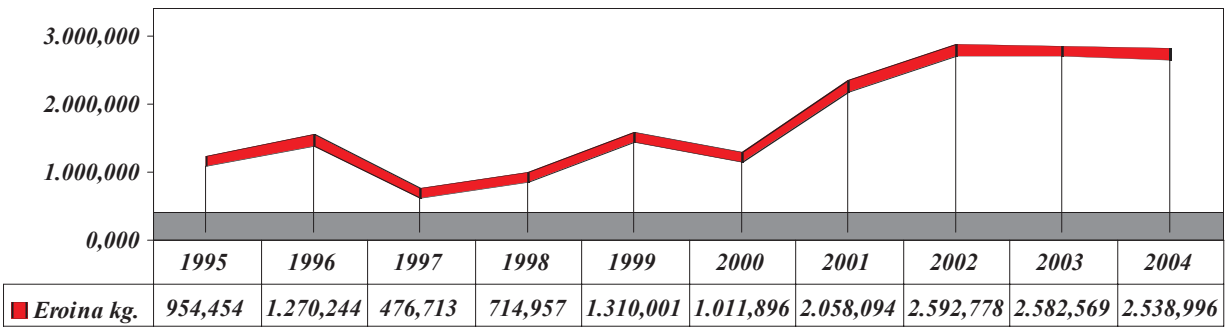

Graf. 24 - Sequestri cocaina.

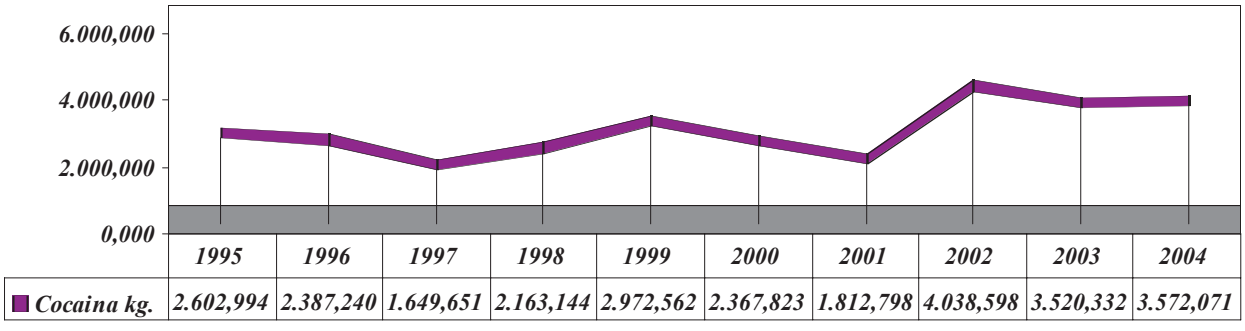

Graf. 25 - Sequestri cannabis.

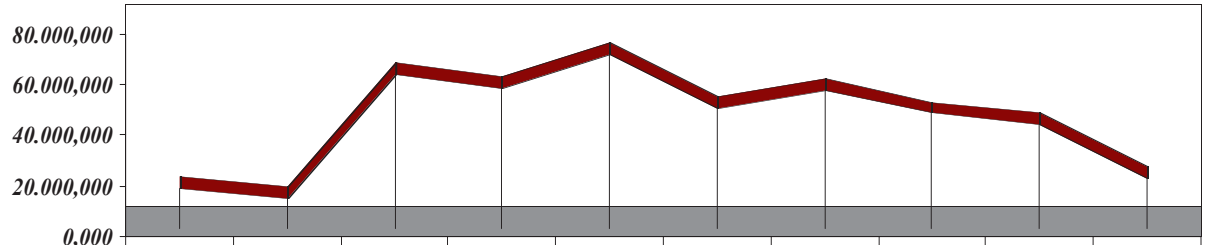

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Cannabis kg.	15.392,760	11.870,148	60.750,247	55.131,050	68.255,363	47.336,313	54.277,877	45.139,390	40.470,900	19.415,230

Graf. 26 - Sequestri amfetaminici.

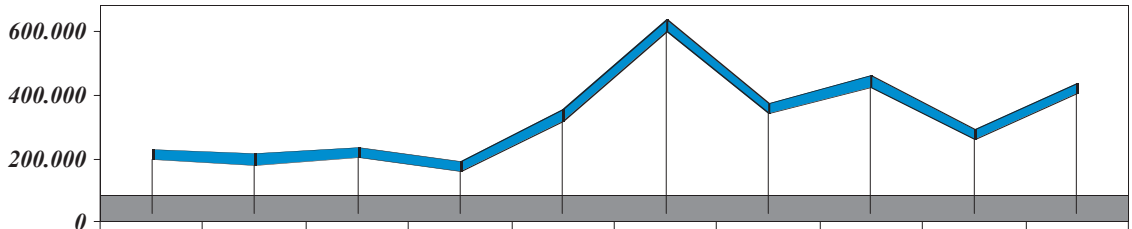

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Amfetaminici nr.	169.782	154.394	178.174	132.478	293.639	577.369	314.640	400.270	235.351	378.907

Graf. 27 - Sequestri L.S.D..

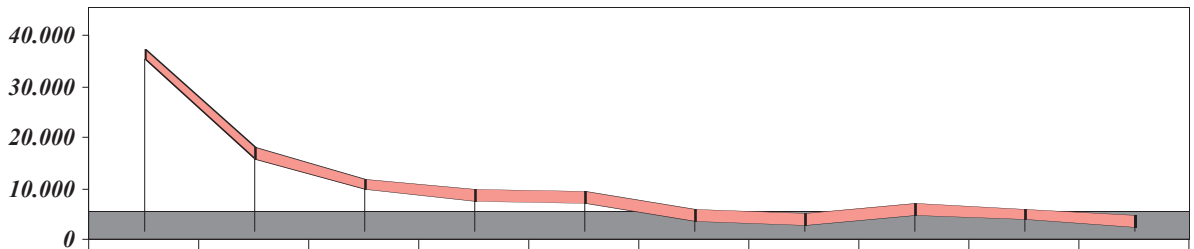

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
L.S.D. nr.	33.619	14.197	7.973	5.919	5.509	1.978	1.139	3.064	2.161	839

La serie storica decennale riguarda le **persone segnalate** all'Autorità Giudiziaria.

L'andamento, lievemente crescente fino al 1999, si è stabilizzato negli anni successivi fino al 2003 dove ha registrato il valore minimo della serie.

Nel 2004 si è registrato un aumento abbastanza significativo.

Nel dettaglio, vedi ***Graf. 28***.

Graf. 28 - Persone segnalate.

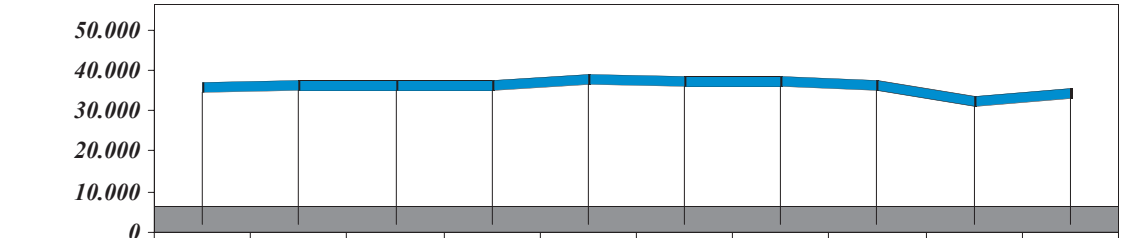

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Persone nr.	32.665	32.995	33.273	33.367	34.396	34.366	34.131	33.174	29.393	31.285

CONVENZIONE INTERNAZIONALE CONCERNENTE L'ALTO MARE

Conchiusa a Ginevra il 29 aprile 1958
Approvata dall'Assemblea federale il 14 dicembre 1965
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 1966
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 1966

Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, *desiderosi* d'ordinare le norme del diritto internazionale concernenti l'alto mare, *avendo riconosciuto* che le disposizioni seguenti, adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo, tenutasi a Ginevra dal 24 al 27 aprile 1953, enuncianti i principi stabiliti dal diritto internazionale, *hanno convenuto* quanto segue:

Art. 1

Per «alto mare» s'intendono tutte le porzioni di mare che non siano territoriali o non appartengono alle acque interne d'uno Stato.

Art. 2

L'alto mare è libero a tutte le nazioni e nessuno Stato può legittimamente pretendere di sottomettere una porzione qualsiasi alla propria sovranità. La libertà sull'alto mare è disciplinata dai presenti articoli e dalle altre norme del diritto internazionale.
Esso consiste, per tutti gli Stati, nella libertà di:

1) navigazione
2) pesca
3) posa di cavi e condotte sottomarini
4) sorvolare l'alto mare.

Ogni Stato che fruisce di queste libertà e di altre, riconosciute dalle norme del diritto internazionale, deve tener conto dell'interesse che gli altri Stati hanno per l'alto mare.

Art. 3

1. Gli Stati privi di litorale dovrebbero poter accedere liberamente al mare al fine di usufruire delle libertà sopraccitate. Per tale scopo gli stati interposti fra il mare e RU **1966** 1004; FF 1965 II 43 quelli privi di litorale accordano, di comune intesa e conformemente alle convenzioni internazionali in vigore:
   a. allo Stato privo di litorale, il diritto di libero transito fondato sulla reciprocità;
   b. alle navi battenti bandiera di detto Stato, un trattamento uguale a quello delle proprie navi o di altri Stati, circa l'accesso ai porti e la loro utilizzazione.

2. Gli Stati interposti fra il mare e quelli privi di litorale disciplinano, d'intesa con quest'ultimi, i problemi concernenti la libertà di transito e la parità di trattamento nei

porti tenendo conto dei diritti dello Stato costiero e di transito e le caratteristiche dello Stato privo di litorale.

Art. 4

Ciascuno Stato, costiero o no, ha il diritto di far navigare in alto mare navi della sua bandiera.

Art. 5

1. Ogni Stato stabilisce le condizioni per concedere la propria nazionalità alle navi, come anche quelle concernenti l'immatricolazione e il diritto di battere bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato della bandiera. Fra lo Stato e la nave ha da esserci un vincolo sostanziale; segnatamente, lo Stato deve esercitare la giurisdizione e il controllo sul settore tecnico, amministrativo e sociale delle navi battenti la propria bandiera.
2. Lo Stato della bandiera rilascia alle navi i documenti attestanti il diritto di battere bandiera.

Art. 6

1. Le navi sono poste sotto la giurisdizione dello Stato della bandiera salvo nei casi speciali previsti nei trattati internazionali e nei presenti articoli. La bandiera non può essere cambiata né durante la navigazione né in occasione di uno scalo, a meno che non sia trasferita la proprietà della nave o ne sia mutata l'immatricolazione.
2. Qualora una nave battesse bandiera di due o più Stati, inalberandola secondo la propria convenienza, non può vantare nei confronti di un altro Stato nessuna di queste nazionalità e può esserne considerata priva.

Art. 7

Le disposizioni precedenti non concernono le navi adibite ai servizi ufficiali di un'organizzazione intergovernativa che battono bandiera dell'organizzazione.

Art. 8

1. Le navi da guerra fruiscono, in alto mare, dell'immunità di giurisdizione da parte degli Stati diversi da quello della bandiera.

2. Nei presenti articoli, l'espressione «nave da guerra» indica una nave appartenente alla marina da guerra di tino Stato e insignita dei distintivi per le navi da guerra della sua nazionalità. Il comandante, iscritto negli elenchi ufficiali della flotta militare, deve essere al servizio dello Stato e l'equipaggio deve sottostare all'ordinamento disciplinare militare.

Art. 9

Le navi appartenenti a uno Stato o da lui gestite e adibite esclusivamente a un servizio governativo non commerciale fruiscono, in alto mare, della immunità di giurisdizione da parte degli Stati diversi da quello della bandiera.

Art. 10

1. Ciascuno Stato deve prendere tutti i provvedimenti per garantire la sicurezza in mare delle navi di sua bandiera e segnatamente circa:
   a. l'impiego dei segnali, la manutenzione delle comunicazioni e la prevenzione delle collisioni;
   b. la composizione e le condizioni di lavoro dell'equipaggio, conformemente agli accordi internazionali applicabili in materia di lavoro;
   c. la costruzione e l'armamento della nave e la sua navigabilità.

2. Ciascuno Stato prescrive detti provvedimenti conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute e prende tutte le disposizioni affinché esse siano osservate.

Art. 11

1. In caso di collisione o d'altri incidenti di navigazione comportanti la responsabilità penale o disciplinare del capitano o di chiunque altro in servizio sulla nave, il perseguimento può avvenire solo presso le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato della bandiera oppure di cittadinanza delle persone perseguite.
2. Nelle questioni disciplinari, il brevetto di capitano o i certificati di capacità possono essere revocati, dopo normale procedura legale, unicamente dallo Stato che li ha rilasciati, indipendentemente dalla nazionalità del titolare.
3. Solamente le autorità dello Stato della bandiera possono ordinare il sequestro o la ritenzione, foss'anche per provvedimenti d'istruttoria.

Art. 12

1. Lo Stato della bandiera deve obbligare il capitano della nave, sempreché non vi ha pericolo per quest'ultima, l'equipaggio o i passeggeri, di:
   a. assistere le persone che, in alto mare, sono in pericolo di vita;
   b. recarsi rapidamente al soccorso di persone in stato d'emergenza, quando avvertito di tale stato, può ritenere che si debba ragionevolmente contare sul suo aiuto;
   c. dopo una collisione, assistere l'altra nave segnatamente l'equipaggio e i passeggeri, e nel limite del possibile indicarle il nome della propria, il porto di registrazione e il prossimo scalo.

2. Alfine di garantire la sicurezza in mare e sopra di esso, gli Stati costieri devono favorire l'istituzione e il sostentamento di un apposito servizio di ricerca e salvataggio, e conchiudono per tale scopo. se necessario, degli accordi regionali di cooperazione con gli Stati vicini.

Art. 13

Ciascuno Stato deve adottare tutti i provvedimenti per impedire e punire il trasporto di schiavi su navi della propria bandiera, e di impedire l'usurpazione di essa a tal fine. Lo schiavo che si rifugia su una nave indipendentemente dalla bandiera, è libero ipso facto.

Art. 14

Ogni Stato deve cooperare, nei limiti del possibile, alla repressione della pirateria sia in alto mare sia in altri posti privi di giurisdizione.

Art. 15

Sono considerati pirateria gli atti seguenti:

1. Ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni predoneria commessi dall'equipaggio o dai passeggeri d'una nave o d'un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno:
   a. in alto mare, di un'altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi;
   b. in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d'una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni.

2. La partecipazione volontaria all'impiego d'una nave o d'un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l'attributo di pirata.

3. L'istigazione a commettere gli atti definiti ai numeri 1 e 2 come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.

Art. 16

Gli atti di pirateria, di cui all'articolo 15, commessi da una nave da guerra o da nave o aeromobile statali, in balia dell'equipaggio ammutinato, sono equiparati a quelli commessi dalle navi pirata.

Art. 17

Si considerano pirata le navi e gli aeromobili impiegati dalle persone che le controllano effettivamente per commettere uno degli atti menzionati nell'articolo 15.

Ugualmente dicasi di navi e aeromobili serviti a tale scopo, fintanto che rimangono sotto il controllo delle persone colpevoli di detti atti.

Art. 18

Una nave o un aeromobile può mantenere la nazionalità nonostante che sia divenuta pirata. La conservazione o la perdita della nazionalità deve essere stabilita conformemente alle leggi dello Stato che l'ha conferita.

Art. 19

Ogni Stato può operare in alto mare o in altro luogo non soggetto a giurisdizione, la cattura d'una nave o d'un aeromobile pirati oppure predati ed in potere dei pirati, e arrestare le persone e sequestrare i beni a bordo. I tribunali dello Stato che ha operato la cattura possono pronunciarsi sulle pene da infliggere e sui provvedimenti circa le navi, gli aeromobili o i beni, restando riservati i diritti di terze persone in buona fede.

Art. 20

Lo Stato che cattura una nave o un aeromobile senza che siano sufficientemente motivati i sospetti di pirateria, risponde presso lo Stato della bandiera per le perdite ed i danni derivati dall'operato.

Art. 21

La cattura per pirateria può essere operata unicamente da navi o aeromobili militari oppure adibiti al servizio pubblico ed espressamente autorizzati a ciò.

Art. 22

1. Salvi i casi in cui l'intervento è fondato su poteri concessi in virtù di trattati, una nave da guerra incrociante in alto mare può fermare per accertamenti una nave commerciale straniera solamente quando vi ha un serio motivo di supporre che:
   a. la nave eserciti la pirateria; o
   b. la nave svolga la tratta degli schiavi; o
   c. la nave battente bandiera straniera o rifiutante di inalberarla, abbia la medesima nazionalità della nave da guerra.

2. Nei casi di cui alle lettere a, b e c, la nave da guerra ha il diritto di esaminare il certificato d'autorizzazione a battere bandiera. Per tale scopo essa può accostare la nave sospetta con una scialuppa comandata da un ufficiale. Persistendo il sospetto dopo la verificazione dei titoli, si può procedere, usando tutti i riguardi possibili, ad un ulteriore esame a bordo.

3. Qualora i sospetti si rivelassero infondati e la nave fermata non avesse commesso nessun atto che li giustifichi, dovrà essere risarcita per le perdite ed i danni.

Art. 23

1. L'inseguimento d'una nave straniera può essere operato solo se le autorità competenti dello Stato costiero hanno motivo di credere che detta nave abbia contravvenuto a leggi o regolamenti di questo Stato. L'inseguimento deve avere inizio quando la nave straniera o una delle sue imbarcazioni si trova ancora nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona attigua dello Stato inseguitore, e può esser continuato oltre i limiti del mare territoriale o della zona attigua a condizione che esso non sia ancora stato interrotto. La nave che intima il fermo a un'altra straniera navigante nel mare territoriale o nella zona attigua non deve necessariamente trovarsi al momento dell'intimazione in dette acque. La nave straniera che incrocia nella zona attigua, come definita nell'articolo 24 della convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua4, può essere inseguita solamente se essa ha violato i diritti protetti con l'istituzione di detta zona.

2. Il diritto d'inseguimento cessa non appena la nave inseguita penetra nel mare territoriale proprio o d'un terzo Stato.

3. Si considera iniziato l'inseguimento quando la nave inseguitrice ha accertato, mediante i mezzi adeguati di cui essa dispone, che la nave da inseguire, una delle sue scialuppe o delle imbarcazioni operanti in gruppo e di cui essa è la nave madre, si trovano entro i limiti dei mare territoriale o, segnatamente, della zona attigua. L'inseguimento può avere inizio solamente dopo il segnale, ottico od acustico d'arresto, emesso a una distanza da cui la nave interessata possa captarlo.

4. L'inseguimento può essere operato unicamente da navi o aeromobili militari oppure adibiti al servizio statale ed espressamente autorizzati a ciò.

5. Se l'inseguimento è operato da un aeromobile:
   a. si applicano per analogia, le disposizioni dei numeri da 1 a 3;
   b. l'aeromobile che intima l'alt, se non può fermare la nave deve inseguirla fintanto che non giunga sui posto un aeromobile o una nave dello Stato costiero, da lui allarmato, per continuare l'inseguimento.

   Per giustificare l'arresto d'una nave in alto mare, non basta che l'aeromobile l'abbia avvistata in flagrante o sospetta violazione delle leggi, ma deve anche averle intimato l'alt nonché averla inseguita o fatta inseguire da altro aeromobile o da nave.

6. La nave che arrestata una zona posta sotto la giurisdizione di uno Stato è scortata in un porto di esso attraversando l'alto mare, non può per quest'ultimo fatto chiedere la liberazione.

7. Qualora una nave fosse stata fermata o catturata in alto mare per motivi che non giustificavano l'applicazione del diritto d'inseguimento, devono esserle risarcite le perdite ed i danni.

Art. 24

Ogni Stato deve emanare, tenendo conto delle disposizioni convenzionali già esistenti, delle prescrizioni intese a evitare l'inquinamento delle acque dagli idrocarburi persi da navi o da condotte sottomarine o risultante dall'esplorazione o sfruttamento del fondo e sottofondo marino.

Art. 25

1. Ciascuno Stato, tenendo conto di tutte le norme e tutti i regolamenti emanati in materia dalle organizzazioni internazionali, deve prendere dei provvedimenti per impedire l'inquinamento delle acque da rifiuti radioattivi.

2. Tutti gli Stati devono cooperare con le organizzazioni internazionali competenti per l'adozione di provvedimenti intesi ad evitare ogni inquinamento da materiali radioattivi o da altri agenti nocivi.

Art. 26

1. Ogni Stato ha il diritto di posare condotte o cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare.

2. Lo Stato costiero non può intralciare la posa o la manutenzione di detti cavi o condotte, ma gli è riservato il diritto di prendere provvedimenti adeguati per l'esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali.

3. Lo Stato che ordina la posa di condotte e cavi sottomarini deve tenere debitamente conto di quelli già posati. Segnatamente esso non deve compromettere le possibilità di riparazione a cavi e condotte già esistenti.

Art. 27

Ogni Stato deve prendere i provvedimenti legislativi necessari affinché qualsiasi rottura o danno di cavi sottomarini in alto mare, causati intenzionalmente o per negligenza grave, da una nave della sua bandiera o da una persona sottoposta alla sua giurisdizione, e da cui ne consegua l'interruzione o il disturbo delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche, come anche le rotture o i danni di cavi d'alta tensione o condotte sottomarini, causati nelle stesse condizioni, siano passibili di pena. Questa disposizione non si applica se la rottura o il danno sono stati causati, nonostante tutte le precauzioni nell'intento legittimo di proteggere la vita o la sicurezza della nave.

Art. 28

Ciascuno Stato deve prendere i provvedimenti legislativi necessari affinché le persone, sottoposte alla sua giurisdizione e proprietarie di cavi o di condotte in alto mare, se posando detti cavi o condotte oppure riparandoli causassero rotture o danni ad altri cavi o condotte, si assumano le spese di riparazione.

Art. 29

Ciascuno Stato deve prendere i provvedimenti legislativi necessari affinché i proprietari di navi che pur usando tutte le precauzioni adeguate per non danneggiare cavi o condotte sottomarini, hanno dovuto sacrificare un'ancora, una rete o un altro attrezzo di pesca, siano risarciti per la perdita dal proprietario del cavo o della condotta.

Art. 30

Le disposizioni della presente convenzione non menomano altre convenzioni o accordi internazionali in vigore fra gli Stati contraenti.

Art. 31

La presente convenzione è aperta, fino al 31 ottobre 1958, alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o d'una sua istituzione speciale, come anche ad ogni altro Stato su invito dell'Assemblea generale.

Art. 32

La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (dappresso Segretario generale).

Art. 33

La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati menzionati nell'articolo 31. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Art. 34

1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui è stato depositato presso il Segretario generale il ventiduesimo istrumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per gli Stati che ratificheranno la presente convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo istrumento, essa entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione di detti Stati.

Art. 35

1. Decorso un quinquennio a contare della data d'entrata in vigore della presente convenzione, essa può essere riveduta su domanda notificata da una Parte contraente al Segretario generale.

2. L'Assemblea generale dell'ONU decide circa provvedimenti da prendere in caso d'una domanda di revisione.

Art. 36

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati membri dell'ONU e agli altri Stati di cui all'articolo 31:
a. le firme ed i depositi degli strumenti, secondo gli articoli 31, 32 e 33;
b. la data d'entrata in vigore della presente convenzione, secondo l'articolo 34;
c. le domande di revisione, secondo l'articolo 35.

Art. 37

L'originale della presente convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, fanno parimenti fede, è depositato presso il Segretario generale, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all'articolo 31.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Ginevra, il ventinove aprile millenovecentocinquantotto.
(Seguono le firme)
Campo d'applicazione della convenzione il 1o novembre 1990
Stati partecipanti Ratificazione
Adesione (A)
Conferma (C)
Successione (S)
Entrata in vigore
Afganistan 28 apr. 1959 30 set. 1962
Albania* 7 dic. 1964 A 6 gen. 1965
Australia** 14 mag. 1963 13 giu. 1963
Austria 10 gen. 1974 9 feb. 1974
Belarus* 27 feb. 1961 30 set. 1962
Belgio 6 gen. 1972 A 5 feb. 1972
Bulgaria* 31 ago. 1962 30 set. 1962
Burkina Faso 4 ott. 1965 A 3 nov. 1965
Cambogia 18 mar. 1960 A 30 set. 1962
Cecoslovacchia* 31 ago. 1961 30 set. 1962
Cipro 23 mag. 1988 A 22 giu. 1988
Costarica 16 feb. 1972 17 mar 1972
Danimarca** 26 set. 1968 26 ott. 1968
Figi** 25 mar. 1971 C 10 ott. 1970

Finlandia 16 feb. 1965 18 mar. 1965
Germania** 26 lug. 1973 25 ago. 1973
Giamaica 8 ott. 1965 C 30 set. 1962
Stati partecipanti Ratificazione
Adesione (A)
Conferma (C)
Successione (S)
Entrata in vigore
Giappone** 10 giu. 1968 A 10 lug. 1968
Gran Bretagna* ** 14 mar. 1960 30 set. 1962
* Riserve e dichiarazioni, vedere qui appresso
** Obiezioni, vedere qui appresso
Guatemala 27 nov. 1961 30 set. 1962
Haiti 29 mar. 1960 30 set. 1962
Indonesia* 10 ago. 1961 30 set. 1962
Isole Salomon 3 dic. 1981 S 7 lug. 1978
Israele** 6 set. 1961 30 set. 1962
Italia 17 dic. 1964 A 16 gen. 1965
Jugoslavia 28 gen. 1966 27 feb. 1966
Kenya 20 giu. 1969 A 20 lug. 1969
Lesotho 23 ott. 1973 C 4 ott. 1966
Madagascar** 31 lug. 1962 A 30 set. 1962
Malawi 3 nov. 1965 A 3 dic. 1965
Malaysia 21 dic. 1960 A 30 set. 1962
Mauritius 5 ott. 1970 C 12 mar. 1968
Messico* 2 ago. 1966 A 1o set. 1966
Mongolia* 15 ott. 1976 A 14 nov. 1976
Nepal 28 dic. 1962 27 gen. 1963
Nigeria 26 giu. 1961 C 30 set. 1962
Paesi Bassi** 18 feb. 1966 20 mar. 1966
Polonia* 29 giu. 1962 30 set. 1962
Portogallo** 8 gen. 1963 7 feb. 1963
Rep. Centro Africana 15 ott. 1962 A 14 nov. 1962
Rep. Dominicana 11 ago. 1964 10 set. 1964
Romania* 12 dic. 1961 30 set. 1962
Russia* 22 nov. 1960 30 set. 1962
Senegal 25 apr. 1961 A 30 set. 1962
Sierra Leone 13 mar. 1962 C 30 set. 1962
Spagna* 25 feb. 1971 A 27 mar. 1971
Stati Uniti d'America** 12 apr. 1961 30 set. 1962
Sud Africa 9 apr. 1963 A 9 mag. 1963
Svizzera 18 mag. 1966 17 giu. 1966
Swaziland 16 ott. 1970 A 15 nov. 1970
Tailandia** 2 lug. 1968 1o ago. 1968
Tonga** 29 giu. 1971 C 4 giu. 1971

Trinidad e Tobago 11 apr. 1966 C 30 set. 1962
Ucraina* 12 gen. 1961 30 set. 1962
Uganda 14 set. 1964 A 14 ott. 1964
Ungheria* 6 dic. 1961 30 set. 1962
Venezuela 15 ago. 1961 30 set. 1962
Stati partecipanti Ratificazione
Adesione (A)
Conferma (C)
Successione (S)
Entrata in vigore
* Riserve e dichiarazioni, vedere qui appresso
** Obiezioni, vedere qui appresso
Riserve e dichiarazioni
Albania
Articolo 9: Il Governo della Repubblica popolare d'Albania considera che in virtù dei principi ben noti del diritto internazionale, tutte le navi di Stato senza eccezione appartenenti a uno Stato o esercitate da esso, qualunque sia lo scopo per cui sono impiegate, soggiacciono solo alla giurisdizione dello Stato sotto la cui bandiera navigano.

Dichiarazione: Il Governo della Repubblica popolare d'Albania dichiara che la definizione di pirateria, espressa nella convenzione, non è conforme al diritto internazionale attuale e non risponde alla necessità d'assicurare la libertà di navigazione in alto mare.

Belarus
In sostanza, la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Bulgaria
Articolo 9: In sostanza la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Cecoslovacchia
In sostanza la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Gran Bretagna
Depositando il proprio strumento di ratificazione, il Governo del Regno Unito dichiara che in mancanza di ogni altra notificazione distinta che potesse essere formulata ulteriormente, la ratificazione di detta convenzione in nome del Regno Unito non sarà valida per gli Stati del Golfo Persico i quali fruiscono della protezione britannica. L'applicazione delle convenzioni multilaterali, cui il Regno Unito diviene Parte, verrà estesa a detti Stati unicamente se richiesta dal Sovrano dello Stato interessato.

Indonesia
Riserva fatta all'atto della ratificazione:.....i termini «mare territoriale» e «acque interne», espressi nella convenzione sono, per quanto concerne la Repubblica indonesiana, interpretati conformemente all'articolo 1 del decreto governativo, in considerazione della

legge (decreto N. 4 dell'anno 1960) relativa alle acque indonesiane, essendo, detto articolo così concepito:

1. Per acque indonesiane s'intende il mare territoriale e le acque interne dell'Indonesia.

2. Per mare territoriale indonesiano s'intende una striscia di mare larga 12 miglia marine, il cui limite esterno è misurato perpendicolarmente alle linee di base. O a dei punti delle linee di base consistenti in rette congiungenti i punti esterni del livello di bassa marea lungo le isole esterne, o di una parte delle isole esterne comprese nel territorio indonesiano, ben inteso che per quanto concerne gli stretti di 24 miglia marine al massimo di larghezza e di cui l'Indonesia non è l'unico Stato costiero, il limite esterno del mare territoriale indonesiano sarà tracciato nel mezzo dello stretto.

3. Per acque interne indonesiane s'intendono tutte le acque all'interno delle linee di base contemplate nel paragrafo 2.

4. Un miglio marino corrisponde alla lunghezza d'un arco di un minuto contato sul meridiano.

Messico
Il Governo messicano formula una riserva esplicita riguardo ai disposti dell'articolo 9, poiché esso considera che le navi di proprietà d'uno Stato fruiscono dell'immunità, qualunque sia il loro impiego. Esso non accetta la limitazione espressa nel detto articolo, ove è riconosciuta l'immunità di giurisdizione in alto mare solamente alle navi appartenenti ad uno Stato o esercitate da esso e adibite ad un servizio governativo non commerciale.

Mongolia
Articolo 9: Il Governo della Repubblica popolare mongola considera che il principio di diritto internazionale secondo il quale una nave in alto mare è sottomessa solo alla giurisdizione dello Stato di cui batte bandiera, si applica, senza restrizione alcuna, a tutte le navi di Stato.

Articolo 15: Il Governo della Repubblica popolare mongola reputa che la definizione di pirateria considerata dall'articolo 15 della Convenzione non include atti che, secondo il diritto internazionale contemporaneo, debbano essere considerati atti di pirateria, per cui non soddisfa sufficientemente alla necessità d'assicurare la completa libertà di navigazione sulle vie marittime internazionali.

Polonia
In sostanza la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Romania
In sostanza la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Russia

In sostanza la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Spagna
L'adesione della Spagna non è da interpretarsi come un riconoscimento dei diritti o di situazioni qualsiasi concernenti gli spazi marittimi di Gibilterra non contemplati nell'articolo 10 del Trattato d'Utrecht, conchiuso il 13 luglio 1713 tra le Corone di Spagna e di Gran Bretagna.

Ucraina
In sostanza la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Ungheria
In sostanza, la stessa riserva e dichiarazione dell'Albania.

Obiezioni

Australia
Obiezioni formali alle riserve seguenti:
1. riserve a proposito dell'articolo 9 fatte dal la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia;

2. riserva dell'Albania;

3. riserva del Messico;

4. riserva dell'Indonesia

Per quanto concerne la riserva dell'Indonesia il Governo australiano ha già informato il Governo indonesiano di non riconoscere la validità, in diritto internazionale, del decreto governativo menzionato nella riserva e di non considerarsi vincolato dal medesimo.

Danimarca
Il Governo danese dichiara di non poter accettare:
1. Le riserve all'articolo 9 fatte da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, il Messico, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia.

2. la riserva del Governo indonesiano concernente l'interpretazione dei termini «mare territoriale» e «acque interne».

Le obiezioni summenzionate non impediscono l'entrata in vigore della convenzione, conformemente all'articolo 34, tra la Danimarca e le Parti contraenti interessate.

Figi

Il Governo delle Figi dichiara di ritirare le osservazioni fatte dal Regno Unito per ciò che concerne la riserva formulata dal Governo indonesiano e di sostituirle con le dichiarazioni seguenti:
Per ciò che concerne la riserva formulate dal Governo indonesiano al momento della ratifica della Convenzione concernente l'alto mare, il Governo delle Figi dichiara di considerare che l'estensione delle acque nazionali indonesiane di cui si tratta nella riserva summenzionata è subordinata alla norma di diritto internazionale secondo la quale, quando la delimitazione di una linea di base retta ha per effetto di includere, come acque interne, zone precedentemente considerate come facenti parte dell'alto mare, un diritto di passaggio inoffensivo si applica a queste acque fatti salvi i regolamenti emanati delle autorità nazionali in materia di polizia, di dogana, di quarantena e di controllo dell'inquinamento e senza pregiudicare i diritti esclusivi di cui godono dette autorità per quanto attiene all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali delle acque in questione, come pure del fondo del mare e del suo sottosuolo.
Inoltre il Governo delle Figi mantiene tutte le obiezioni comunicate al Segretario generale dal Governo del Regno Unito riguardo alle riserve o dichiarazioni formulate da certi Stati per ciò che concerne questa convenzione, riservando la sua posizione per quanto attiene alle osservazioni di questo Governo che avessero un'incidenza sull'applicazione del Protocollo facoltativo, mentre aspetta che la questione della successione delle Figi a questo Protocollo sia risolta.

Germania
Il Governo della Repubblica federale di Germania considera che le riserve qui appresso sono incompatibili con gli scopi e l'oggetto della convenzione e per conseguenza inaccettabili:
1. la riserva dell'Indonesia;

2. le riserve e le dichiarazioni con effetto di riserve fatte da l'Albania, la Bulgaria, il Messico, la Mongolia, la Polonia, la Romania, la Bielorussia, l'Ucraina, la Russia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria a proposito dell'articolo 9 della convenzione;

3. le dichiarazioni fatte da l'Albania, la Bulgaria, la Polonia, la Romania, la Mongolia, l'Unione sovietica, la Bielorussia, l'Ucraina, la Cecoslovacchia e l'Ungheria a proposito della definizione del termine pirateria, figurante nella convenzione, nella misura in cui dette dichiarazioni hanno l'effetto di riserve.

La presente comunicazione con pregiudica l'applicazione della convenzione sotto ogni altro aspetto, in virtù del diritto internazionale, tra la Repubblica federale di Germania e le Parti alla convenzione che hanno fatto le riserve e le dichiarazioni summenzionate.

Gran Bretagna
Il Governo britannico ci tiene a dichiarare che fa formalmente obiezione alle riserve e dichiarazioni seguenti:

1. le riserve all'articolo 9 fatte da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, il Messico, la Mongolia, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia.

2. la riserva dell'Indonesia.

Il Governo britannico ha già portato a conoscenza del Governo indonesiano che non può considerare come valide in diritto internazionale le disposizioni del decreto governativo n. 4 del 1960, avente la portata di una legge, relativo alle acque indonesiane, nella misura in cui queste disposizioni tendono a rivendicare come acque territoriali una striscia di mare larga 12 miglia marine o a delimitarle prendendo come linee di base rette congiungenti le isole esterne o i punti esterni di un gruppo di isole o a considerare come acque esterne tutte le acque all'interno di queste linee.

Giappone

1. Il Governo giapponese ci tiene a dichiarare che ritiene inammissibile una dichiarazione unilaterale, qualunque ne sia la forma, tendente a far si che uno Stato si sottragga agli effetti giuridici delle disposizioni della convenzione o a modificarli per quanto lo concerne.

2. Il Governo giapponese ritiene segnatamente inammissibile le riserve seguenti:
   - le riserve fatte all'articolo 9 da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, il Messico, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia;
   - la riserva fatta dell'Indonesia.

Israele
Il Governo israeliano fa formalmente obiezione a tutte le riserve e dichiarazioni incompatibili con gli scopi e l'oggetto di questa convenzione.

Madagascar
La Repubblica malgascia fa formalmente obiezione a tutte le riserve e dichiarazioni incompatibili con gli scopi e oggetti di questa convenzione.
L'obiezione vale, in particolare, per le dichiarazioni o riserve della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Indonesia, della Polonia, della Bielorussia, dell'Ucraina, della Romania, della Cecoslovacchia, e della Russia.

Paesi Bassi
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara di non poter accettare:
1. le riserve all'articolo 9 formulate da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia;

2. le dichiarazioni formulate da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia in merito alla

definizione di pirateria della convenzione, nella misura in cui dette dichiarazioni equivalgono a riserve;

3. la riserva dell'Indonesia;

4. la riserva del Messico.

Portogallo
Il Governo portoghese non può accettare la riserva del Governo messicano ai termini della quale le navi di Stato si sottrarrebbero all'applicazione delle disposizioni della convenzione, qualunque sia il loro impiego.

Stati Uniti
Il Governo degli Stati Uniti fa obiezione alle riserve seguenti:

1. le riserve all'articolo 9 fatte da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia;

2. la riserva dell'Indonesia;

3. la riserva del Messico.

Tailandia
Obiezioni alle riserve e dichiarazioni seguenti:

1. riserve all'articolo 9 fatte da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, il Messico, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia;

2. dichiarazioni concernenti l'articolo 15 fatte da l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Bielorussia, l'Ucraina, la Romania, la Cecoslovacchia e la Russia;

3. la riserva dell'Indonesia.

Tonga
Il Governo del Tonga ritira le osservazioni fatte dal Regno Unito per quanto concerne la riserva formulate dal Governo indonesiano e le sostituisce con l'osservazione seguente:
Per ciò che concerne la riserva formulata dal Governo indonesiano, il Governo del Tonga dichiara di considerare che l'estensione delle acque nazionali indonesiane di cui si tratta nella riserva precitata è subordinata alla norma di diritto internazionale secondo la quale, quando la delimitazione di una linea di base retta ha per effetto di includere come acque interne zone precedentemente considerate facenti parte dell'alto mare, un diritto di passaggio inoffensivo si applica a queste acque, fatti salvi i regolamenti emanati dalle autorità nazionali e di controllo dell'inquinamento e senza pregiudicare i diritti esclusivi di cui godono queste autorità per quanto attiene all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali di dette acque come pure del fondo del mare e del suo sottosuolo.

CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DI NEW YORK DEL 1961

L. 5 giugno 1974, n. 412.

Ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972[1].

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

PREAMBOLO

Le Parti,

Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanità,

Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti è indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure dovute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo,

Riconoscendo che la tossicomania è un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanità,

Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello,

Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali,

Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirante a fini comuni,

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione,

Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungere tali fini,

Convengono su quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

[1] Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale in italiano.

1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione:

a) il termine «Organo» indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti;

b) il termine «cannabis» indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione;

c) l'espressione «pianta di cannabis» indica qualsiasi pianta del tipo cannabis;

d) l'espressione «resina di cannabis» indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis;

e) il termine «albero di coca» indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon;

f) l'espressione «foglia di coca» indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti;

g) il termine «Commissione» indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;

h) il termine «Consiglio» indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;

i) il termine «coltura» indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis;

j) il termine «stupefacente» indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica;

k) l'espressione «Assemblea generale» indica l'Assemblea generale delle Nazioni Unite;

l) l'espressione «traffico illecito» indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione;

m) i termini «importazione» e «esportazione» indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato;

n) il termine «fabbricazione» indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;

o) l'espressione «oppio medicinale» indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica;

p) il termine «oppio» indica il lattice reso denso del papavero da oppio;

q) l'espressione «papavero da oppio» indica la pianta della specie Papaver-somniferum, L;

r) l'espressione «foglia di papavero» indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura;

s) il termine «preparato» indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente;

t) il termine «produzione» indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono;

u) le espressioni «tabella I», «tabella II», «tabella III» e «tabella IV» si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'art. 3;

v) l'espressione «Segretario generale» indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

w) l'espressione «scorte speciali» indica le quantità di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessità speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione «necessità speciali» deve intendersi conseguentemente;

x) il termine «scorte» indica la quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio destinate:

I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio;

II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altresostanze in quel paese; o territorio;

III) All'esportazione;

ma non include le quantità di stupefacenti tenute in un paese o territorio da:

IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o

V) In quanto scorte speciali.

y) Il termine «territorio» indica qualsiasi parte di uno Stato che è considerata come una entità distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine «territorio» così come è adoperato negli articoli 42 e 46.

2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sarà considerato consumato allorché sarà stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola «consumo» va intesa conformemente a questa definizione.

Articolo 2

Sostanze sottoposte a controllo

1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a determinati stupefacenti, gli stupefacenti di cui alla tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente convenzione e, in particolare, alle misure previste dai seguenti articoli: 4 (paragrafo C), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.

2. Gli stupefacenti di cui alla tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti di cui alla tabella I, eccetto che alle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 30, per quanto riguarda il commercio al dettaglio.

3. I preparati diversi da quelli di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti che essi contengono, ma le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) diverse da quelle che si riferiscono a tali stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell'articolo 29 (paragrafo 2, c) e dell'articolo 30 (paragrafo 1 b, ii) non saranno applicate.

4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II, salvo che i paragrafi 1. b), e da 3 a 15 dell'articolo 31 non saranno applicati e che per le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

5. Gli stupefacenti di cui alla tabella IV saranno ugualmente inclusi nella tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella, e inoltre:

a) le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che riterranno necessarie a causa di proprietà particolarmente dannose degli stupefacenti previsti; e

b) le Parti dovranno, se, a loro avviso, la situazione nel loro paese è tale che ciò sia il mezzo più idoneo per proteggere la salute pubblica, proibire la produzione, la fabbricazione, l'esportazione o l'utilizzazione di tali stupefacenti, ad eccezione delle quantità che potranno essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, inclusi gli esami chimici con i

suddetti stupefacenti, che dovranno aver luogo sotto la diretta sorveglianza e controllo della suddetta Parte o essere subordinata a tale sorveglianza e controllo.

6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni degli articoli 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.

7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dagli articoli 22-24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 5 e 8. 25 e 28.

8. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottoporre a misure di sorveglianza nella maggior misura possibile le sostanze che non sono previste dalla presente convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti.

9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente convenzione agli stupefacenti che sono convenientemente impiegati nell'industria a fini diversi da medici o scientifici, a condizione:

a) che esse adottino misure al fine di impedire, ricorrendo a procedimenti adeguati di denaturazione o ad altri mezzi, che gli stupefacenti così impiegati possano dar luogo ad abusi o causare effetti dannosi (articolo 3, paragrafo 3) e che in pratica la sostanza nociva possa essere estratta; e

b) che esse dimostrino nelle informazioni statistiche (articolo 20) di fornire la quantità di stupefacente così impiegata.

Articolo 3

Modifiche del campo d'applicazione del controllo

1. Se una Parte o l'Organizzazione mondiale della sanità è in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa invierà al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa.

2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica e le informazioni che egli riterrà pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica è stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanità.

3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia già elencata nella tabella I o tabella II.

i) Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilità di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I;

ii) In attesa della sua decisione, presa in virtú del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione;

iii) Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che tale sostanza può dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa è trasformabile in stupefacente, ne informerà la Commissione, la quale potrà allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II.

4. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che un preparato non può, a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non è facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità,

potrà inserire tale preparato nella tabella III.

5. Se l'Organizzazione mondiale della sanità constata che uno stupefacente di cui alla tabella I può con particolare facilità dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non è compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, inserire tale stupefacente nella tabella IV.

6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall' azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, modificare l'una o l'altra tabella, sia:

a) trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o dalla tabella II alla tabella I; o

b) cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso.

7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo. La decisione entrerà in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione.

8. a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sarà sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione.

Tale domanda sarà presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti.

b) Il Segretario generale farà pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e a tutte le Parti, che inviterà a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio.

c) Il Consiglio potrà confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso deciderà in ultima istanza. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organo.

d) In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione resterà in vigore.

9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'articolo 7.

Articolo 4

Obblighi di carattere generale

Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie:

a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori;

b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione;

c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.

Articolo 5

Gli organi internazionali di controllo

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali Organi dalla presente convenzione.

Articolo 6

Spese degli Organi internazionali di controllo

L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterrà equo.

Articolo 7

Revisione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione

Salvo per quanto concerne le decisioni previste dall'articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in attuazione delle disposizioni della presente convenzione viene presa dietro riserva di approvazione o di qualsiasi modifica adottata dall'uno e dall'altro di tali Organi nello stesso modo delle altre decisioni o raccomandazioni della Commissione.

Articolo 8

Funzioni della Commissione

La Commissione è competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente

convenzione ed in particolare:

a) a modificare le tabelle in conformità con l'articolo 3;

b) a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso;

c) a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico;

d) ad attirare l'attenzione degli Stati che non sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformità con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

Articolo 9

Composizione dell'Organo

1. L'Organo si compone di undici membri scelti dal Consiglio come segue:

a) tre membri esperti in medicina, farmacologia o farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) otto membri scelti da una lista di persone designate dai Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.

2. I membri dell'Organo devono essere persone che per la loro competenza, imparzialità e disinteresse, ispirano la fiducia generale. Per la durata del loro mandato non devono avere altre occupazioni né svolgere alcuna attività di natura tale da impedire loro di esercitare con imparzialità le loro funzioni. Il Consiglio adotta, di concerto con l'Organo, tutte le disposizioni necessarie per assicurare la completa indipendenza tecnica di quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Consiglio, rispettando il principio di una equa rappresentanza geografica, deve tener

conto dell'interesse esistente e far entrare nell'Organo, in proporzione equa, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano rapporti con detti paesi.

Articolo 10

Durata del mandato e retribuzione dei membri dell'Organo

1. Il mandato dei membri dell'Organo è di tre anni ed è rinnovabile.

2. Il mandato di ciascun membro dell'Organo termina la vigilia della prima seduta dell'Organo alla quale il suo successore ha diritto di partecipare.

3. Un membro dell'Organo che sia stato assente per tre sessioni consecutive sarà considerato dimissionario.

4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo, destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di otto membri dell'Organo.

5. Quando il seggio di un membro dell'Organo si rende vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a tale vacanza eleggendo un altro membro appena possibile per il resto della durata del mandato, in conformità con le disposizioni applicabili dell'art. 9.

6. I membri dell'Organo ricevono una remunerazione appropriata il cui ammontare è fissato dall'Assemblea generale.

Articolo 11

Regolamento interno dell'Organo

1. L'Organo elegge il suo presidente ed i membri la cui elezione esso ritenga necessaria al fine di costituire il suo ufficio; esso adotta il suo regolamento interno.

2. L'Organo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario per un buon assolvimento delle sue funzioni, ma esso deve tenere almeno due sessioni per ogni anno legale.

3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo è di sette membri.

Articolo 12

Applicazione del regime delle stime

1. L'Organo fisserà la data o le date in cui le stime dovranno essere fornite, in conformità con l'articolo 19, nonché la forma in cui dovranno essere presentate, e approntera a tal fine dei formulari.

2. Per quanto riguarda i paesi ed i territori ai quali non si applica la presente convenzione, l'Organo inviterà i Governi interessati a fornire stime in conformità con le disposizioni di questa.

3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse alla data fissata le stime relative ad uno dei suoi territori, l'Organo stesso le stabilirà nella misura possibile, e per quanto si potrà, in collaborazione con il Governo interessato.

L'Organo esaminerà le stime, ivi comprese le stime supplementari, e, salvo per quanto concerne le necessità particolari, esso potrà domandare, per ogni paese o territorio per il quale sarà stata fornita una stima, le informazioni che riterrà necessarie al fine di completare le stime o di chiarire l'indicazione che ivi si trova.

5. L'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà ugualmente modificarle con il consenso del Governo interessato.

6. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 15, l'Organo pubblicherà, alle date che avrà fissato, ma almeno una volta l'anno, le informazioni relative alle stime che gli sembreranno dover facilitare l'applicazione della presente convenzione.

Articolo 13

Applicazione del regime delle statistiche

1. L'Organo fisserà il modo e la forma in cui le statistiche dovranno essere fornite come previsto dall'articolo 20 e indicherà, a tal fine, i formulari.

2. L'Organo esaminerà le statistiche al fine di determinare se le Parti ed ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente convenzione.

3. L'Organo potrà chiedere le informazioni supplementari che riterrà necessarie al fine di completare tali statistiche o chiarire l'indicazione chi ivi si trova.

4. L'Organo non sarà competente a formulare quesiti o ad esprimere opinioni circa le statistiche relative agli stupefacenti, richieste per le necessità particolari.

Articolo 14

Misure che l'Organo deve adottare al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della convenzione

1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite e riferentisi a questioni riguardanti dette disposizioni, l'Organo ha motivo di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di chiedere spiegazioni al Governo del paese o territorio interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma c), l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni o alle spiegazioni fornite da un Governo in conformità con il presente comma.

b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.

c) Se l'Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.

2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma c) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o l'esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione e l'esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione in quel paese o territorio, non sarà ritenuta soddisfacente.

Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

3. L'Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione prevista dalle disposizioni del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmetterà a tutte le Parti. Se l'Organo pubblica in tale rapporto una decisione presa in forza del presente articolo, o informazioni concernenti tale decisione, esso deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato,

se questo lo richiede.

4. Nei casi in cui una decisione dell'Organo pubblicata in conformità con il presente articolo non sia stata presa all'unanimità, il parere della minoranza deve essere reso noto.

5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo nel corso delle quali venga esaminata una questione che lo riguardi direttamente ai sensi del presente articolo.

6. Le decisioni dell'Organo prese in forza del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell'Organo.

Articolo 15

Rapporti dell'Organo

1. L'Organo redige una relazione annuale sui suoi lavori e tutte quelle relazioni supplementari che esso ritenga necessarie e nelle quali figurino ugualmente una analisi delle stime e delle informazioni statistiche di cui esso dispone e, se del caso, una relazione sulle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, oltre ad ogni osservazione e raccomandazione che l'Organo voglia formulare. Tali rapporti sono presentati al Consiglio tramite la commissione, che può formulare le osservazioni che ella giudica opportune.

2. Le relazioni sono comunicate alle Parti e pubblicate in seguito dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali relazioni.

Articolo 16

Segretariato

I servizi di segretariato della commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale.

Articolo 17

Amministrazione speciale

Le Parti costituiranno un'amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 18

Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale

1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare:

a) un rapporto annuale relativo all'esecuzione della convenzione in ogni suo territorio;

b) di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i Regolamenti promulgati al fine di dare applicazione alla presente convenzione;

c) tutte le precisazioni che la Commissione chiederà sulle questioni di traffico illecito, ed in particolare i dettagli di ogni operazione di traffico illecito scoperta che potranno avere importanza sia per il più chiaro accertamento che forniscono sulle fonti di approvvigionamento di stupefacenti per il traffico illecito, che per le quantità in questione o per il metodo usato dai trafficanti illegali; e

d) i nomi ed indirizzi delle autorità amministrative autorizzate a rilasciare le autorizzazioni od i certificati d'esportazione ed importazione.

2. Le Parti forniranno le informazioni previste dal paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate ed utilizzando quei formulari di cui la Commissione potrà chiedere l'uso.

Articolo 19

Stime del fabbisogno di stupefacenti

1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritto, stime riferentisi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Le quantità di stupefacenti consumati a fini medici e scientifici;

b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime; e

d) La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali.

2. Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente sarà la somma delle quantità specificate ai comma a) b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.

3. Ogni Stato potrà fornire nel corso dell'anno le stime supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.

4. Le Parti faranno conoscere all'Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle stime e le modifiche che si saranno potute apportare a tale metodo.

5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, le stime non dovranno essere superate.

Articolo 20

Statistiche da fornire all'Organo

1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritta, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;

b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;

c) Uso di stupefacenti;

d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;

e) Sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate; e

f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le statistiche.

2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono;

b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo le Parti invieranno all'Organo, per quanto possibile, per ogni territorio, le notizie concernenti le superfici (in ettari) coltivate per la produzione dell'oppio.

4. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché alle quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Articolo 21

Limitazione della fabbricazione e dell'importazione

1. La quantità totale di ogni stupefacente prodotta ed importata da un paese o territorio qualsiasi nel corso di un dato anno

non dovrà essere superiore alla somma dei seguenti elementi:

a) la qualità consumata, nel limite della stima corrispondente, a fini medici e scientifici;

b) la quantità utilizzata, nel limite della stima corrispondente, in vista della produzione di altri stupefacenti, di preparati di cui alla tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) la quantità esportata;

d) la quantità depositata in magazzino al fine di portare questo al livello specificato nella stima corrispondente; e

e) la quantità acquistata, nel limite della stima corrispondente, per fabbisogni speciali.

2. Dalla somma degli elementi elencati al paragrafo 1, verrà detratta la quantità che sarà requisita ed immessa sul mercato lecito, nonché la quantità prelevata dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

3. Se l'Organo constata che la quantità prodotta ed importata nel corso di un determinato anno supera la somma delle quantità elencate al paragrafo 1, tenuto conto delle detrazioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo, l'eccedenza così accertata che esisterà alla fine dell'anno sarà detratta l'anno seguente, dalle quantità che devono essere prodotte od importate, nonché dal totale delle valutazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 19.

4. a) Se dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (articolo 20) risulta che la quantità esportata verso un qualsiasi paese o territorio supera il totale delle stime relative a tale paese o territorio quale esso è precisato dal paragrafo 2 dell'articolo 19, aumentato delle quantità dichiarate esportate e detraendo le eccedenze accertate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Organo può darne comunicazione agli Stati che, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati.

b) Dal ricevimento di tale comunicazione, le Parti non autorizzeranno piú, durante l'anno in corso, alcuna nuova esportazione dello stupefacente in oggetto verso il paese o territorio in causa, tranne:

i) nel caso in cui una stima supplementare sarà stata fornita per tale paese o territorio per quanto concerne sia qualsiasi quantità importata in eccedenza sia la quantità supplementare richiesta; o

ii) nei casi eccezionali in cui l'esportazione è, secondo il parere del governo del paese esportatore, indispensabile per la cura dei malati.

Articolo 22

Disposizione speciale applicabile alla coltivazione

Quando la situazione nel paese od in un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis, è a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

Articolo 23

Organismi nazionali per l'oppio

1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell'oppio stabilirà, se non l'ha già fatto, e manterrà uno o più Organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine «Organismi») incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo.

2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applicherà le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell'oppio e all'oppio:

a) l'Organismo delimiterà le regioni e indicherà gli apprezzamenti di terreno in cui sarà autorizzata la coltura del papavero da

oppio, in vista della produzione di oppio;

b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall'Organismo saranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione;

c) ogni licenza specificherà la superficie di terreno sul quale detta coltura è autorizzata;

d) ogni coltivatore di papavero da oppio sarà tenuto a consegnare all'Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l'Organismo acquisterà detta raccolta e ne prenderà materialmente possesso appena possibile, ma al più tardi allo scadere di quattro mesi a contare dalla fine del raccolto; e

e) solo l'Organismo avrà il diritto, per quanto riguarda l'oppio, d'importare, esportare, di esercitare il commercio all'ingrosso e di conservare degli «stocks» ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell'oppio, d'oppio medicinale o di preparati a base di oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all'oppio medicinale o a preparati a base d'oppio.

3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo Organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

Articolo 24

Restrizioni alla produzione dell'oppio destinato al commercio internazionale

1. a) Se una delle Parti ha intenzione di cominciare a produrre oppio o di aumentare la sua produzione di oppio, essa terrà conto della domanda mondiale d'oppio esistente, conformemente alle stime pubblicate dall'Organo, affinché la sua produzione d'oppio non abbia per conseguenza una sovrapproduzione di oppio in tutto il mondo.

b) Nessuna Parte autorizzerà la produzione dell'oppio, se, a suo avviso, una tale produzione o aumento della produzione sul suo territorio rischia d'alimentare il traffico illecito dell'oppio.

2. a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte, che al 1° gennaio 1961 non produceva oppio per l'esportazione, desideri esportare dell'oppio da essa prodotto, quantità non superiore alle cinque tonnellate l'anno, essa lo notificherà all'Organo, corredando detta notifica di informazioni riguardanti:

i) i controlli in vigore richiesti dalla presente convenzione per quanto riguarda la produzione e l'esportazione dell'oppio; e

ii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare l'oppio; e l'Organo potrà sia approvare detta notifica, sia raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

b) Se una Parte che non sia una Parte indicata al paragrafo 3 desidera produrre più di cinque tonnellate d'oppio destinato all'esportazione all'anno, essa lo notificherà al Consiglio, corredando detta notifica di informazioni appropriate, ivi compreso:

i) la stima delle quantità che devono essere prodotte per l'esportazione;

ii) i controlli esistenti o proposti per quanto riguarda l'oppio che deve essere prodotto;

iii) il nome del paese o dei paesi verso i quali essa intende esportare detto oppio, e il Consiglio potrà sia approvare la notifica sia raccomandare alla parte interessata di non produrre oppio per l'esportazione.

3. Nonostante le disposizioni dei comma a) e b) del paragrafo 2, una Parte che, durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il 1° gennaio 1961, abbia esportato oppio da esser prodotto potrà continuare a esportare l'oppio che essa produce.

4. a) Una Parte non importerà oppio da alcun Paese o territorio salvo che l'oppio sia prodotto sul territorio:

i) di una Parte menzionata al paragrafo 3;

ii) di una Parte che abbia indirizzata una notifica all'Organo in conformità alle

disposizioni del comma a) del paragrafo 2; o

iii) di una Parte che abbia ricevuta l'approvazione del Consiglio in conformità alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2.

b) Nonostante le disposizioni del comma a) del presente paragrafo, una Parte può importare l'oppio prodotto da ogni paese che abbia prodotto e esportato oppio durante i dieci anni precedenti il 1° gennaio 1961, se un Organismo o agenzia di controllo nazionale sia stata istituita e funzioni ai fini definiti all'articolo 23 nel paese interessato e se questo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l'oppio che egli produce non alimenti il traffico illecito.

5. Le disposizioni del presente articolo non impediranno a una Parte:

a) di produrre oppio in quantità sufficiente ai suoi bisogni; e

b) di esportare l'oppio requisito al traffico illecito verso un'altra Parte, in conformità alle esigenze della presente convenzione.

Articolo 25

Controllo della paglia di papavero

1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per scopi diversi dalla produzione dell'oppio, prenderà tutte le misure necessarie per assicurare:

a) che non sia prodotto oppio estraendolo da questi papaveri da oppio; e

b) che la fabbricazione di stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in modo soddisfacente.

2. Le Parti applicheranno alla paglia di papavero il sistema di certificati d'importazione e di

autorizzazione all'esportazione previsto ai paragrafi da 4 a 15 dell'articolo 31.

3. Le Parti forniranno sull'importazione e l'esportazione della paglia da papavero le stesse statistiche previste per gli stupefacenti ai paragrafi 1, d) e 2, b) dell'articolo 20.

Articolo 26

L'albero della coca e la foglia di coca

1. Se una Parte autorizza la coltivazione dell'albero della coca, applicherà ad esso, come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all'articolo 23 per il papavero da oppio, per quanto riguarda il comma d) del paragrafo 2 di questo articolo, l'obbligo imposto dall'Organismo citato sarà soltanto quello di entrare materialmente in possesso del raccolto, appena possibile dopo che esso sia stato fatto.

2. Nei limiti del possibile, le Parti procederanno allo sradicamento di tutti gli alberi di coca esistenti allo stato naturale. Esse distruggeranno gli alberi di coca coltivati illegalmente.

Articolo 27

Disposizioni supplementari relative alle foglie di coca

1. Le Parti possono permettere l'utilizzazione della foglia di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non potrà contenere alcun alcaloide ed esse possono, nella misura necessaria a detta utilizzazione, permettere la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio e la detenzione di dette foglie.

2. Le Parti forniranno separatamente le stime (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; comunque, non ci sarà necessità di farlo se le stesse foglie di coca sono utilizzate per la estrazione d'alcaloidi così come per quelle di prodotti aromatici, e se tale fatto è precisato nella stima e nelle statistiche.

Articolo 28

Controllo della cannabis

1. Se una Parte autorizza la coltivazione

della pianta di cannabis per la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovrà applicare il regime di controllo previsto dall'articolo 23 per quel che è disposto per il controllo del papavero da oppio.

2. La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.

3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l'utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.

Articolo 29

Fabbricazione

1. Le Parti disporranno che la fabbricazione degli stupefacenti venga effettuata dietro rilascio di licenza, salvo che detta fabbricazione venga effettuata da una o più aziende di Stato.

2. Le Parti:

a) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano alla fabbricazione degli stupefacenti o vi concorrono;

b) sottoporranno ad un regime di concessione di licenza gli stabilimenti ed i locali in cui si può effettuare la fabbricazione;

c) esigeranno che i produttori di stupefacenti titolari di una licenza si muniscano di permessi periodici che specifichino le categorie e le quantità di stupefacenti che avranno diritto di fabbricare.

Tuttavia per i preparati non sarà necessario un permesso periodico.

3. Le Parti dovranno vietare l'accumulo, da parte dei produttori di stupefacenti, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato.

Articolo 30

Commercio e distribuzione

1. a) Le Parti esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano effettuati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o più aziende di Stato.

b) Le Parti:

i) eserciteranno un controllo su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti;

ii) sottoporranno ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali si può effettuare detto commercio e distribuzione. Tuttavia per i preparati non sarà necessariamente richiesta una licenza.

c) Le disposizioni di cui ai comma a) e b) relative al sistema delle licenze non si applicheranno necessariamente alle persone debitamente autorizzate a svolgere attività terapeutiche e scientifiche, e che agiscano nell'esercizio di tali funzioni.

2. Inoltre le Parti:

a) impediranno l'accumulo, da parte dei commercianti, dei distributori, delle aziende di Stato, o delle preedette persone debitamente autorizzate, di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell'impresa, tenendo conto della situazione del mercato;

b) i) esigeranno che gli stupefacenti vengano forniti o distribuiti ai privati solo dietro presentazione di ricetta medica. Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che i privati possono legalmente Ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare in occasione dell'esercizio debitamente autorizzato della loro attività terapeutica;

ii) se le Parti ritengono necessarie ed opportune tali misure, esigeranno che le ricette mediche le duali prescrivono gli

stupefacenti di cui alla tabella I siano compilate su moduli ufficiali che saranno forniti sotto forma di blocchetto a madre e figlia, dalle autorità amministrative competenti o dagli ordini professionali autorizzati.

3. E' auspicabile che le Parti esigano che le offerte di vendita scritte o stampate riguardanti gli stupefacenti, gli annunci pubblicitari di qualunque natura e le indicazioni descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate a scopi commerciali, le confezioni contenenti gli stupefacenti e le etichette con le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, portino la comune denominazione internazionale comunicata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

4. Se una Parte ritiene che tale misura è necessaria ed opportuna, esigerà che qualunque confezione contenente uno stupefacente sia contrassegnata da un doppio filo rosso ben visibile.
Il pacco con il quale tale confezione viene spedita non dovrà essere contrassegnato da questo doppio filo rosso.

5. Le Parti esigeranno che l'etichetta con la quale una droga viene messa in vendita indichi il nome dello stupefacente o degli stupefacenti che contiene, il loro peso o la loro percentuale. L'obbligo di indicare sulla etichetta queste specificazioni potrà non essere applicato a uno stupefacente distribuito ad un privato dietro prescrizione medica.

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 non verranno necessariamente applicate al commercio al dettaglio né alla distribuzione al dettaglio degli stupefacenti di cui alla tabella II.

Articolo 31

Disposizioni speciali relative al commercio internazionale

1. Le Parti non permetteranno conscientemente la esportazione di stupefacenti diretti ad un paese o territorio qualunque, se non:

a) in conformità alle leggi e regolamenti di quel paese o territorio: e

b) nei limiti della quantità totale prevista nelle stime relative a quel paese o territorio, come stabilito al paragrafo 2 dell'articolo 19, aggiungendovi le quantità che devono essere riesportate.

2. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche uguale sorveglianza e controllo che nelle altre parti dei loro territori, ferma restando tuttavia la facoltà di adottare un regime più severo.

3. a) Le Parti controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione degli stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o più aziende di Stato.

b) Le Parti eserciteranno una sorveglianza su tutte le persone e le imprese che si dedicano o concorrono a detta importazione o esportazione.

4. a) Ciascuna Parte che autorizza l'importazione o l'esportazione di uno stupefacente esigerà il conseguimento di un'autorizzazione all'importazione o all'esportazione distinta per ogni operazione di importazione o esportazione, sia che si tratti di uno o di più stupefacenti.

b) Da questa autorizzazione risulterà il nome dello stupefacente, la denominazione comune internazionale, se esiste, la quantità da importare o esportare, i nomi e gli indirizzi dell'importatore e dell'esportatore e sarà specificato il periodo in cui l'importazione o l'esportazione deve essere effettuata.

c) L'autorizzazione all'esportazione indicherà inoltre il numero e la data del certificato di importazione (paragrafo 5) e l'autorità che l'ha rilasciato.

d) L'autorizzazione all'importazione potrà consentire l'importazione effettuata con diverse spedizioni.

5. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione, le Parti esigeranno un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità competenti del paese o del territorio importatore e attestante che è stata approvata l'importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione. Tale certificato sarà esibito dalla persona o dall'impresa che ha richiesto l'autorizzazione alla esportazione.

Le Parti si uniformeranno per quanto possibile al modello di certificato d'importazione approvato dalla Commissione.

6. Una copia dell'autorizzazione all'esportazione dovrà essere allegata ad ogni spedizione ed il Governo che rilascia l'autorizzazione all'esportazione ne invierà una copia al Governo del paese o territorio importatore.

7. a) Effettuata l'importazione o trascorso il periodo fissato per l'importazione, il Governo del paese o territorio importatore restituirà al Governo del paese o territorio esportatore l'autorizzazione all'esportatore, apponendovi all'uopo un'apposita annotazione.

b) La suddetta annotazione dovrà indicare la quantità effettivamente importata.

c) Se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella indicata nella autorizzazione all'esportazione, le autorità competenti indicheranno su detta autorizzazione e su ogni sua copia ufficiale la quantità effettivamente esportata.

8. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad una banca per conto di una persona diversa da quella il cui nome figura sull'autorizzazione all'esportazione ovvero indirizzate ad una casella postale.

9. Saranno vietate le esportazioni effettuate mediante spedizioni indirizzate ad un deposito di dogana, salvo che il Governo del paese importatore precisi sul certificato d'importazione, presentato dalla persona o dall'impresa che richiede la autorizzazione all'esportazione, che ha approvato tale importazione proprio perché la spedizione venisse depositata in un magazzino doganale. In tal caso l'autorizzazione all'esportazione di un permesso rilasciato dalle autorità effettuata a tale scopo.

Qualsiasi ritiro dal deposito di dogana sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il deposito e nel caso di una spedizione destinata all'estero, sarà equiparata, ai sensi della presente convenzione, ad una nuova esportazione.

10. Le spedizioni di stupefacenti che entrano o escono dal territorio di una Parte senza essere accompagnati da una autorizzazione alla esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti.

11. Qualsivoglia Parte non autorizzerà il transito sul suo territorio di una qualunque spedizione di stupefacenti diretti ad altro paese - sia che venga o meno scaricato il pacco dal veicolo che la trasporta - salvo che non venga presentata alle autorità competenti della suddetta Parte la copia della autorizzazione all'esportazione per tale spedizione.

12. Le autorità competenti di un paese o territorio qualunque attraverso il quale è autorizzato il passaggio di una spedizione di stupefacenti adotteranno tutte le misure necessarie ad impedire che la spedizione prenda una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione all'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o territorio attraverso il quale viene effettuata detta spedizione non autorizzi il cambiamento di destinazione. Il Governo di tale paese o territorio considererà ogni cambiamento di destinazione come una esportazione dal paese o territorio di transito verso il paese o

territorio della nuova destinazione. Se il cambiamento di destinazione è autorizzato verranno ugualmente applicate, tra il paese o territorio di transito ed il paese o territorio dal quale il carico è stato in origine esportato, le disposizioni di cui ai commi a) e b) del paragrafo 7.

13. Nessuna spedizione di stupefacenti in transito o depositata presso un magazzino della dogana può essere sottoposta a qualsivoglia trattamento che potrebbe modificare la natura di tali stupefacenti. L'imballaggio non può essere modificato senza l'autorizzazione delle autorità competenti.

14. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 11 a 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non vengono applicate se tale spedizione è effettuata per via aerea, a condizione che l'aereo non atterri nei paesi o territori di transito. Se l'aereo effettua un atterraggio in tale paese o territorio, queste disposizioni verranno applicate nella misura in cui le circostanze lo richiederanno.

15. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le norme di qualsiasi accordo internazionale diretto a limitare il controllo che qualunque Parte può esercitare sugli stupefacenti in transito.

16. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, tranne i paragrafi 1 a) e 2, verrà necessariamente applicata ai preparati di cui alla tabella III.

Articolo 32

Disposizioni speciali riguardanti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o degli aeromobili che effettuano percorsi internazionali

1. Il trasporto internazionale da parte di navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti che potrebbero essere necessari durante il viaggio per la somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d'urgenza non verrà considerato come importazione o esportazione ai sensi della presente convenzione.

2. Il Paese d'immatricolazione della nave o dell'aeromobile prenderà adeguate precauzioni per impedire l'illecito uso degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o la loro distrazione per scopi illeciti.

La Commissione raccomanderà queste precauzioni d'intesa con le organizzazioni internazionali competenti.

3. Gli stupefacenti trasportati per nave o aeromobile saranno sottoposti, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, alle leggi egolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione senza che questo pregiudichi il diritto delle competenti autorità locali di procedere a degli accertamenti, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili.

La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non sarà considerata come una violazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, b).

Articolo 33

Detenzione di stupefacenti

Le parti vieteranno la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Articolo 34

Misure di sorveglianza e ispezione

Le parti esigeranno:

a) che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente convenzione o che occupano posti direttivi o di sorveglianza in un azienda di Stato creata in conformità alla presente convenzione, abbiano le qualità necessarie per applicare concretamente e fedelmente le disposizioni della leggi e regolamenti emanati in esecuzione della presente convenzione, e

b) che le autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli istituti scientifici e gli ospedali tengano dei registri nei quali verranno registrate le quantità di ogni stupefacente prodotto e ogni operazione relativa all'acquisto e all'alienazione degli stupefacenti. Questi registri saranno conservati per un periodo di tempo non inferiore a 2 anni. Qualora vengano utilizzati i blocchetti a madre e figlia (articolo 30, paragrafo 2, comma b) per ricette mediche, tali blocchetti, comprese le matrici, saranno ugualmente conservati per un periodo di tempo non inferiore a due anni.

Articolo 35

Lotta contro il traffico illecito

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito: a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento:

b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito:

c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti;

tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica.

Articolo 36

Disposizioni penali

1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure

necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerate infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna:

a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono sono commesse in Paesi diversi;

ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno rese in considerazione per

determinare la recidiva; e

iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.

b) E' auspicabile che le infrazioni menzionate al paragrafo 1 e nella parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate casi di estradizione ai termini di ogni trattato di estradizione concluso o da concludere tra le Parti e siano considerati casi di estradizione tra le Parti che non subordineranno l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocità. Resta inteso tuttavia che l'estradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale e stata indirizzata la domanda di estradizione e che la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di procedere all'arresto del delinquente o di rifiutare di accordare l'estradizione se le autorità competenti considerino l'infrazione non sufficientemente grave.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudicherà le norme di diritto penale di una Parte in materia di giurisdizione.

4. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in materia di competenza dalla legislazione penale di ciascuna Parte.

Articolo 37

Sequestro e confisca

Potranno essere sequestrati e confiscati tutti gli stupefacenti, le sostanze e i materiali utilizzati per commettere una qualsiasi delle infrazioni previste dall'articolo 36 o destinati a commettere quell'infrazione.

Articolo 38

Trattamento dei tossicomani

1. Le Parti prenderanno in particolare considerazione le misure da adottare per far curare i tossicomani e garantire il loro riadattamento.

2. Se la tossicomania costituisce un erave problema per una Parte e se le sue risorse economiche glielo permettono, è auspicabile che istituisca servizi adeguati per la cura efficace dei tossicomani.

Articolo 39

Applicazione di misure nazionali di controllo più severe di quelle richieste dalla presente convenzione

Nonostante le disposizioni della presente convenzione, nessuna Parte sarà né dovrà ritenersi impedita di adottare delle misure di controllo più rigorose e severe di quelle previste dalla presente convenzione e in particolare nell'esigere che i preparati della tabella III o gli stupefacenti della tabella II siano sottoposti alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della tabella I, o ad alcune di esse, se la Parte lo considera necessario o opportuno per la protezione della salute pubblica.

Articolo 40

Lingue della convenzione e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione

1. La presente convenzione i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà aperta alla firma, fino al 1° agosto 1961, di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti contraenti dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite ed egualmente di ogni altro Paese che il Consiglio può invitare a divenire Parte.

2. La presente convenzione è soggetta a

ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.

3. La presente convenzione sarà sottoposta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1 dopo il 1° agosto 1961. Gli atti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 41

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore allo scadere dei 30 giorni che seguiranno la data del deposito del 40° strumento di ratifica o di adesione, in conformità con l'articolo 40.

2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, la presente convenzione entrerà in vigore allo scadere del 30° giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 42

Applicazione territoriale

La presente convenzione sarà applicata a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale salvo che non sia necessario il consenso preliminare di tale territorio in virtù della costituzione della Parte o del territorio interessato o in virtù di consuetudine. In questo la Parte farà il possibile per ottenere nel più breve termine il consenso necessario del territorio e, appena il consenso sarà ottenuto, la Parte lo notificherà al Segretario generale. La presente convenzione sarà applicata al territorio o ai territori indicati nella notifica, a partire dalla data di ricezione di quest'ultima da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il consenso preliminare del territorio non metropolitano, la Parte interessata dovrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente convenzione.

Articolo 43

Territori ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31

1. Qualsiasi prte può notificare al Segretario generale che ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori è diviso in due o più territori, o che due o più suoi territori sono raggruppati in uno solo.

2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31.

3. Qualsiasi notifica fatta in virtù del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la notifica.

Articolo 44

Abrogazione dei precedenti trattati internazionali

1. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni di questa abrogheranno e sostituiranno, tra le Parti, le disposizioni dei seguenti trattati:

a) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a L'Aja il 23 gennaio 1912;

b) Accordo sulla fabbricazione, il commercio interno e l'uso dell'oppio preparato, firmata a Ginevra l'11 febbraio 1925;

c) Convenzione internazionale dell'oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 1925;

d) Convenzione per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 13 luglio 1931;

e) Accordo per il controllo del consumo dell'oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 1931;

f) Protocollo, firmato a Lake Success l'11

dicembre 1946, che emenda gli accordi, convenzioni e protocolli sugli stupefacenti conclusi a L'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok l 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936, salvo per quanto riguarda i suoi effetti sull'ultima di queste convenzioni;

g) Le convenzioni e gli accordi citati dal comma a) al comma e), così come sono stati emendati dal protocollo del 1946 citato al comma f);

h) Protocollo, firmato a Parigi il 19 novembre 1948, che sottoponeva al controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1932 per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti, emendato dal protocollo firmato a Lake Success l'11 dicembre 1946;

i) Protocollo tendente a limitare e regolamentare sia la coltivazione del papavero che la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'uso dell'oppio, firmato a New York il 23 giugno 1953, se questo protocollo entrerà in vigore.

2. Dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'articolo 9 della convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, firmato a Ginevra il 26 giugno 1936, sarà abrogato e sostituito, tra le Parti della predetta convenzione, che sono anche Parti della presente convenzione, del comma b) del paragrafo 2 dell'articolo 36 della presente convenzione. Le Parti potranno tuttavia mantenere in vigore il predetto articolo 9 dopo averne informato il Segretario generale.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1. Le funzioni dell'Organo la cui creazione è prevista dall'articolo 9 saranno esercitate provvisoriamente, dalla data della entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1), secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della convenzione citata al comma c) dell'articolo 44, così come è stata emendata e dall'Organo di controllo creato in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della convenzione citata al comma d) dell'articolo 44, così come è stato emendato.

2. Il Consiglio fisserà la data in cui entrerà in funzione il nuovo Organo menzionato all'articolo 9. A tale data il predetto Organo assumerà le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell'Organo di controllo citato al paragrafo 1, nei confronti degli Stati che sono Parti dei trattati elencati all'articolo 44 e che non sono Parti della presente convenzione.

Articolo 46

Denuncia

1. Allo scadere di un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (articolo 41, paragrafo 1) qualsiasi Parte, a nome proprio o a nome di un territorio che rappresenta sul piano internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell'articolo 42, potrà denunciare la presente convenzione, depositando a tal fine uno strumento presso il Segretario generale.

2. Se il Segretario generale riceve la denuncia prima del 1° luglio o a tale data, essa avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta nell'anno successivo prima del 1° luglio o a tale data.

3. La presente convenzione non sarà più valida qualora, a seguito di denunzie notificate in conformità alle disposizioni del paragrafo 1, non siano rispettate le condizioni della sua

entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 41.

Articolo 47

Emendamenti

1. Ciascuna Parte potrà proporre un emendamento alla presente convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le relative motivazioni dovranno essere comunicati al Segretario generale che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere:

a) sia di convocare una conferenza, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite, per esaminare l'emendamento proposto;

b) sia di domandare alle Parti se accettano l'emendamento proposto e di invitarle eventualmente a presentare al Consiglio le loro osservazioni al riguardo.

2. Se un progetto di emendamento, distribuito secondo quanto previsto dal paragrafo 1, b) del presente articolo, non viene respinto da alcuna Parte entro i 18 mesi che seguono la sua comunicazione, esso entrerà immediatamente in vigore. Se tuttavia tale progetto viene respinto da una Parte, il Consiglio potrà decidere tenendo conto delle osservazioni delle Parti, se sia opportuno convocare una conferenza incaricata di esaminare il predetto emendamento.

Articolo 48

Controversie

1. Se sorge tra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le suddette Parti si consulteranno per definire questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante qualunque altro mezzo pacifico a loro scelta.

2. Qualsiasi controversia di questo tipo che non sia stata regolata con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 49

Riserve transitorie

1. Una Parte può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:

a) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici;

b) l'uso dell'oppio da fumo;

c) la masticazione della foglia di coca;

d) l'uso della cannabis, della resina di cannabis, di estratti e tinture di cannabis per scopi non terapeutici; e

e) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati dal comma a) al comma d) per gli scopi indicati nei suddetti commi.

2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 saranno sottoposte alle seguenti limitazioni:

a) potranno essere autorizzate le attività menzionate al paragrafo 1 nella misura in cui esse erano considerate tradizionali nei territori per i quali viene fatta la riserva e vi erano autorizzate alla data del l gennaio 1961;

b) non potrà essere autorizzata l'esportazione degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli scopi indicati nel suddetto paragrafo e destinati ad uno Stato non Parte o ad un territorio al quale non si applichi la presente convenzione in base all'articolo 42;

c) saranno autorizzate a fumare l'oppio soltanto le persone immatricolate a tal fine dalle autorità competenti prima del 1° gennaio 1964;

d) l'uso dell'oppio per scopi semi-terapeutici dovrà essere abolito nel termine di 15 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;

e) la masticazione della foglia di coca dovrà essere abolita nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;

f) l'uso della cannabis per scopi diversi da quelli medici e scientifici dovrà cessare il più presto possibile ed in ogni caso nel termine di 25 anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, come previsto al paragrafo 1 dell'articolo 41;

g) la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 per gli usi indicati nel suddetto paragrafo dovranno essere ridotti fino ad essere aboliti contemporaneamente al loro uso.

3. Qualsiasi Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 dovrà:

a) includere nel rapporto annuale che dovrà inviare il Segretario generale, come previsto al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 18, una relazione sui progressi compiuti durante l'anno precedente al fine di rendere effettiva l'abolizione dell'uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio di cui al paragrafo 1; e

b) fornire all'Organo delle stime (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20) separate riguardanti le attività per le quali sarà stata fatta riserva nel modo e nelle forme prescritte dall'Organo.

4. a) Se una Parte che fa una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:

i) il rapporto citato al comma a) del paragrafo 3 entro i sei mesi successivi all'anno al quale si riferiscono le informazioni ivi contenute;

ii) le stime di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data fissata a questo riguardo dall'Organo secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 12;

iii) le statistiche di cui al comma b) del paragrafo 3 entro i tre mesi successivi alla data in cui devono essere fornite secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 20;

l'Organo o il Segretario generale, secondo i casi, invierà alla Parte in causa una notifica del suo ritardo e inviterà la Parte a fornire tali informazioni entro tre mesi dalla ricezione della predetta notifica;

b) Se una Parte non si conforma entro il suddetto termine, alla richiesta dell'Organo o del Segretario generale, la riserva in questione, fatta in virtù del paragrafo 1, cesserà di avere effetto.

5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento o mediante notifica scritta.

Articolo 50

Altre riserve

1. Non sono autorizzate altre riserve oltre quelle fatte secondo quanto previsto dall'articolo 49 o dai seguenti paragrafi.

2. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, fare della riserve sulle seguenti disposizioni della presente convenzione: paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12; paragrafo 2 dell'articolo 13; paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14; comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 31; e articolo 48.

3. Qualsiasi Stato che desidera diventare Parte della convenzione ma che vuole essere autorizzato a fare altre riserve oltre quelle enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 49 può informare il Segretario generale di questa intenzione. Salvo che allo scadere dei 12 mesi che seguono la data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno ratificato la convenzione o vi hanno aderito prima dello scadere del predetto periodo non abbiano sollevato delle obiezioni, la riserva sarà considerata autorizzata, restando inteso tuttavia che gli Stati che avranno sollevato

delle obiezioni su questa riserva non dovranno assumersi, nei riguardi dello Stato che l'ha formulata, l'obbligo giuridico derivante dalla presente convenzione, sul quale verte la riserva.

4. Lo Stato che avrà fatto delle riserve potrà ritirarle tutte o in parte in qualunque momento e mediante notifica scritta.

Articolo 51

Notifiche

Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40:

a) le firme, le ratifiche o adesioni in conformità dell'articolo 40;

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione secondo quanto previsto dall'articolo 41;

c) le denunzie di cui all'articolo 46; e

d) le dichiarazioni e le notifiche secondo quanto previsto agli articoli 42, 43, 47, 49 e 50.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.

FATTO a New York, il 30 marzo 1961, in un unico originale che verrà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e le cui copie conformi e autenticate saranno trasmesse a tutti gli Stati membri e agli altri Stati menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 40.

PROTOCOLLO DI EMENDAMENTI DELLA CONVENZIONE UNICA PER GLI STUPEFACENTI DEL 1961

PREAMBOLO

Le parti al presente protocollo,

Considerando le disposizioni della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, fatta a New York il 30 marzo 1961 (qui di seguito denominata la convenzione unica).

Auspicando di modificare la convenzione unica, Convengono quanto segue:

Articolo 1

Emendamenti all'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica

L'articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 della convenzione unica sarà modificato come segue:

4. I preparati di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II. Tuttavia i paragrafi 1 b, e da 3 a 15 dell'articolo 31 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, il comma b) dell'articolo 34, non saranno necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (articolo 19) e delle statistiche (articolo 20), le informazioni richieste saranno limitate alle quantità di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.

6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, comma f), e degli articoli 21 bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28.

7. Il papavero da oppio, la pianta di coca,

la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall'articolo 19, paragrafo 1, comma e), dall'articolo 20, paragrafo 1, comma g), dall'articolo 21 bis e dagli articoli da 22 a 24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.

Articolo 2

Emendamenti al titolo dell'articolo 9 della convenzione unica e al paragrafo 1 e introduzione di nuovi paragrafi 4 e 5

Il titolo dell'articolo 9 della convenzione unica sarà modificato come segue:

Composizione e attribuzione dell'Organo.

L'articolo 9, paragrafo 1 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. L'Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:

a) tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall'Organizzazione mondiale della sanità, e

b) dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.

I nuovi paragrafi 4 e 5 seguenti saranno inseriti dopo il paragrafo 3 dell'àrticolo 9 della convenzione unica:

4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente convenzione, l'Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cercherà di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l'uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, far rispettare tali limitazioni e impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illeciti degli stupefacenti.

5. Le misure prese dall'Organo in applicazione della presente convenzione saranno sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei governi con l'Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i governi e l'organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.

Articolo 3

Emendamenti all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica

L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio può, su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.

Articolo 4

Emendamento all'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica

L'articolo 11, paragrafo 3 della convenzione unica sarà modificato come segue:

3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell'Organo è di otto membri.

Articolo 5

Emendamento all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica

L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:

5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermerà in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potrà anche modificare con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avrà il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime

supplementari.

Articolo 6

Emendamenti all'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica

L'articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. a) Se, dopo l'esame delle informazioni inviate all'Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell'Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite oppure che godano di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l'Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni.

Se, senza avere mancato all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l'Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazioni con il Governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d), l'Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtù delle disposizioni del presente comma.

b) Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l'Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.

c) L'organo può, se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest'ultimo riterrà più opportuno. Qualora il governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all'Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del governo nello studio in questione. La o le persone che l'Organo si propone di mettere a disposizione del governo saranno soggette all'approvazione di quest'ultimo. Le modalità dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il governo e l'Organo. Il governo trasmetterà all'Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare.

d) Se l'Organo accerta che il governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato inviato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette

alla sua soluzione, esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L'Organo agirà in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agirà nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tali situazione, richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall'Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l'attenzione dell'Assemblea generale sulla questione.

2. Quando esso richiama l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l'Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospendere l'importazione degli stupefacenti provenienti dal paese interessato, o la esportazione degli stupefacenti destinati a tale paese o territorio, o, contemporaneamente, l'importazione o la esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel paese o territorio non sarà ritenuta soddisfacente. Lo stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.

Articolo 7

Nuovo articolo 14 bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 14 della convenzione unica.

Articolo 14 bis - Assistenza tecnica e finanziaria. - Nei casi che riterrà più opportuni, l'Organo, d'accordo col governo interessato, può, o parallelamente o nel luogo e posto indicato nelle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14, raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un'assistenza tecnica o finanziaria, oppure l'una e l'altra, al suddetto governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38 bis.

Articolo 8

Emendamento all'articolo 16 della convenzione unica

L'articolo 16 della convenzione unica sarà modificato come segue:

I servizi di segretariato della Commissione e dell'Organo saranno forniti dal Segretario generale.

Tuttavia, il Segretario dell'Organo sarà nominato dal Segretario generale in consultazione con l'Organo.

Articolo 9

Emendamenti all'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica

L'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Le Parti invieranno all'Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riferentesi ai seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Le quantità di stupefacenti consumate a fini medicinali e scientifici;

b) Le quantità di stupefacenti che saranno utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione;

c) Le quantità di stupefacenti che saranno in magazzino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le stime;

d) La quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stocks speciali;

e) La superficie (in ettari) e l'ubicazione geografica delle terre che saranno destinate alla coltura del papavero da oppio;

f) La quantità approssimativa d'oppio che sarà prodotta;

g) Il numero degli stabilimenti industriali che fabbricheranno stupefacenti sintetici: e

h) Le quantità di stupefacenti sintetici che saranno fabbricati da ciascuno degli stabilimenti di cui al comma precedente.

2. a) Con riserva delle detrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente ad eccezione dell'oppio e degli stupefacenti sintetici sarà la somma delle quantità specificate ai comma a), b), e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato in conformità con le disposizioni del comma c) del paragrafo 1.

b) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21 relativamente alle importazioni e al paragrafo 2 dell'articolo 21 bis, il totale delle stime d'oppio per ciascun territorio sarà o la somma delle quantità specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la quantità specificata al comma f) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.

c) Con riserva delle detrazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 21, il totale delle stime di ciascun stupefacente sintetico per ciascun territorio sarà o la somma delle quantita specificate ai comma a), b) e d) del paragrafo 1 del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stocks esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del comma c) del paragrafo 1, o la somma delle quantità specificate al comma h) del paragrafo 1 del presente articolo se essa è superiore alla prima.

d) Le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo saranno modificate nel modo più opportuno per tener conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le esigenze della popolazione civile.

5. Con riserva delle detrazioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 21, e tenendo conto all'occorrenza delle disposizioni dell'articolo 21 bis, le stime non dovranno essere superate.

Articolo 10

Emendamenti all'articolo 20 della convenzione unica

L'articolo 20 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Le Parti invieranno all'Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall'Organo:

a) Produzione o fabbricazione di stupefacenti;

b) Utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della tabella III e di sostanze non previste dalla presente convenzione ed utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;

c) Uso di stupefacenti;

d) Importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;

e) Sequestri di stupefacenti e destinazione

delle quantità sequestrate;

f) Stocks di stupefacenti al 31 dicembre dell'anno al quale si referiscono le statistiche; e g)

Superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.

2. a) Le statistiche riferentisi agli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), saranno stabilite annualmente e trasmesse all'Organo non più tardi del 30 giugno dell'anno seguente a quello in cui si riferiscono:

b) Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al comma d) del paragrafo 1, saranno redatte trimestralmente e saranno trasmesse all'Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.

3. Le parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stocks speciali, ma forniranno separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel paese o territorio per i bisogni speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stocks speciali per soddisfare i bisogni della popolazione civile.

Articolo 11

Nuovo articolo 21 bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 21 della convenzione unica:

Articolo 21 bis - Limitazione della produzione d'oppio. - 1. La produzione d'oppio da parte di qualunque paese o territorio sarà organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi del paragrafo 1 f) dell'articolo 19, della quantità d'oppio che sarà prodotta.

2. Se l'Organo accerta, in base ad informazioni fornite in conformità con le disposizioni della presente convenzione, che una Parte che ha fornito una stima in conformità al paragrafo 1 f) dell'articolo 19 non ha limitato l'oppio prodotto all'interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative, e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all'interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, l'Organo può, dopo aver esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che sarà prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nel paragrafo 2 b) dell'articolo 19 per il primo anno in cui tale detrazione sarà tecnicamente applicabile tenendo conto dell'epoca dell'anno e degli impegni contrattuali ai quali la Parte in causa avrà sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione dovrà entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne avrà ricevuto notifica.

3. L'Organo, dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa ad una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, entrerà in consultazioni con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.

4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l'Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell'articolo 14.

5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l'Organo terrà conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.

Articolo 12

Emendamento all'articolo 22 della

convenzione unica

L'articolo 22 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. Quando la situazione nel paese o un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca e della pianta di cannabis è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieterà la coltivazione.

2. La parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di cannabis adotterà le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.

Articolo 13

Emendamento all'articolo 35 della convenzione unica

L'articolo 35 della convenzione unica sarà modificato come segue:

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicureranno sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito: a tale scopo potranno istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;

b) si aiuteranno reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;

c) collaboreranno strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;

d) controlleranno che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;

e) si assicureranno che qualora vengano trasmessi da un paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;

f) forniranno all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illecito degli stupefacenti; e

g) forniranno le informazioni di cui al paragrafo precedente, nella misura del possibile, nel modo e alle date fissati dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo potrà aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti allo interno delle proprie frontiere.

Articolo 14

Emendamenti all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica

L'articolo 36, paragrafo 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:

1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, la detenzione, l'offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l'invio, la spedizione in transito, il trasporto, la importazione e la esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente convenzione o qualunque atto

reputato dalla detta Parte e contrario alle disposizioni della presente convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.

b) Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38.

2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, del suo ordinamento giuridico e della sua legislazione interna,

a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1 verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse in paesi diversi;

ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, saranno considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo 1;

iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione per determinare la recidiva; e

iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul cui territorio l'infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato.

b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s'impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che deve essere fra le parti stipulato.

ii) Qualora una Parte che subordina la estradizione all'esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d'estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente convenzione come base giuridica per l'estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii), del presente articolo. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.

iii) Le parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta.

iv) L'estradizione sarà accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte avrà il diritto di rifiutare di concedere l'estradizione qualora le autorità competenti ritengano che l'infrazione non sia sufficientemente grave.

Articolo 15

Emendamento all'articolo 38 della convenzione unica ed al suo titolo

L'articolo 38 della convenzione unica e il suo titolo saranno modificati come segue:

Misure contro l'abuso degli stupefacenti. - 1. Le parti prenderanno in particolare considerazione l'abuso degli stupefacenti e adotteranno tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, cura, correzione, post-cura, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordineranno i loro sforzi.

2. Le Parti favoriranno, per quanto possibile, la formazione di un personale che assicuri la cura, la post-cura, la riabilitazione e il reinseramento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.

3. Le Parti adotteranno tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno altresì tale conoscenza fra il grosso pubblico se è il caso di temere che l'abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.

Articolo 16

Nuovo articolo 38 bis

Il nuovo articolo qui di seguito sarà inserito dopo l'articolo 38 della convenzione unica:

Articolo 38 bis - Accordi per l'istituzione di centri regionali. - Se una Parte lo ritiene auspicabile, nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, essa farà in modo, sollecitando, se lo desidera, i pareri tecnici dell'Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall'uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

Articolo 17

Lingue del protocollo e procedura relativa alla firma, alla ratifica e all'adesione.

1. Il presente protocollo, i cui testi in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà aperto fino al 31 dicembre 1972 alla firma di tutte le Parti alla convenzione unica o di tutti i suoi firmatari.

2. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica degli Stati che l'hanno firmato e che hanno ratificato o aderito alla convenzione unica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale.

3. Il presente protocollo sarà aperto dopo il 31 dicembre 1972 all'adesione delle Parti alla convenzione unica che non avranno firmato il protocollo. Gli s umenti di adesione saranno depositati presso 1 Segretario generale.

Articolo 18

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e gli emendamenti che esso contiene entreranno in vigore allo scadere di trenta giorni che seguiranno la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione in conformità con l'articolo 17.

2. Per ogni altro Stato che depositerà uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del predetto quarantesimo strumento, il presente protocollo entrerà in vigore allo scadere del trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 19

Effetto dell'entrata in vigore

Qualsiasi Stato che diventi Parte alla convenzione unica dopo l'entrata in vigore del presente protocollo ai sensi del paragrafo 1

dell'articolo 18 di cui sopra viene considerato, se non ha espresso diversa intenzione, come:

a) Parte alla convenzione unica emendata; e

b) Parte alla convenzione unica non emendata nei confronti di qualsiasi Parte alla convenzione che non è legata dal presente protocollo.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Le funzioni dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di cui agli emendamenti contenuti nel presente protocollo saranno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo (paragrafo 1, articolo 18) esercitate dall'Organo così come viene costituito dalla convenzione unica non emendata.

2. Il Consiglio economico e sociale fisserà la data in cui l'Organo così come sarà costituito in virtù degli emendamenti contenuti nel presente protocollo entrerà in funzione. A tale data, l'Organo così costituito assumerà, nei confronti delle Parti alla convenzione unica non emendata e delle Parti ai trattati di cui all'articolo 44 della predetta convenzione che non sono Parti al presente protocollo, le funzioni dell'Organo costituito in virtù della convenzione unica non emendata.

3. Per quanto attiene ai membri nominati durante le prime elezioni successive all'aumento del numero dei membri dell'Organo, che passerà da 11 a 13, le funzioni dei cinque membri cesseranno dopo tre anni e quelle degli altri sette membri cesseranno dopo cinque anni.

4. I membri dell'Organo le cui funzioni cesseranno al termine del periodo iniziale di tre anni succitato saranno designati per sorteggio effettuato dal Segretario generale immediatamente dopo che sarà stata fatta la prima elezione.

Articolo 21

Riserve

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione al presente protocollo, avanzare una riserva su qualsiasi emendamento che esso contiene diverso dagli emendamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7 (articolo 1 del presente protocollo), articolo 9, paragrafi 1, 4 e 5 (articolo 2 del presente protocollo), articolo 10, paragrafi 1 e 4 (articolo 3 del presente protocollo), articolo 11 (articolo 4 del presente protocollo), articolo 14 bis (articolo 7 del presente protocollo), articolo 16 (articolo 8 del presente protocollo), articolo 22 (articolo 12 del presente protocollo), articolo 35 (articolo 13 del presente Protocollo), articolo 36, paragrafo 1, comma (b) (articolo 14 del presente protocollo), articolo 38 (articolo 15 del presente protocollo) e articolo 38 bis (articolo 16 del presente protocollo).

2. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualsiasi momento e per mezzo di notifica scritta sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Articolo 22

Il Segretario generale trasmetterà una copia conforme autenticata del presente protocollo a tutte le Parti alla convenzione unica e a tutti i suoi firmatari. Quando il presente protocollo entrerà in vigore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 18 di cui sopra, il Segretario generale stabilirà il testo della convenzione unica così come viene modificata dal presente protocollo e ne trasmetterà la copia conforme autenticata a tutti gli Stati Parti o abilitati a diventare Parti alla convenzione nella sua forma modificata.

FATTO a Ginevra, il venticinque marzo millenovecentosettantadue, in un unico originale che sarà conservato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo in nome dei loro rispettivi governi.

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE - ADOTTATA DALLA CONFERENZA NELLA SUA 6ª SEDUTA PLENARIA, IL 19 DICEMBRE 1988.

L. 5 novembre 1990, n. 328[1].

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, **fatta a Vienna il 20 dicembre 1988**[2].

1.1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

2.1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione stessa.

3.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le Parti alla presente Convenzione

Profondamente preoccupate dall'ampiezza e dall'incremento della produzione, della domanda e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che rappresentano una grave minaccia per la salute ed il benessere degli individui e che hanno effetti funesti sulle basi economiche, culturali e politiche della società,

Profondamente preoccupate inoltre dai crescenti effetti di devastazione causati dal traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope nei vari strati della società, in particolare a causa del fatto che in numerose regioni del mondo i bambini sono sfruttati in quanto consumatori sul mercato della droga ed utilizzati ai fini della illecita produzione, distribuzione e commercio di stupefacenti e di sostanze psicotrope, il che rappresenta un pericolo di incommensurabile gravità,

Riconoscendo i legami tra il traffico illecito ed altre attività criminali organizzate correlate, che minano i fondamenti della legittima economia e minacciano la stabilità, la sicurezza e la

[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1990, n. 267, S.O.

[2] Si riporta il testo della traduzione non ufficiale.

sovranità degli Stati,

Riconoscendo anche che il traffico illecito è un'attività criminale internazionale la cui eliminazione esige un'attenzione urgente e la massima precedenza,

Riconoscendo altresì che il traffico illecito è fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali trasnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli,

Determinate a privare coloro che praticano il traffico illecito del frutto della loro attività criminali ed a eliminare in tal modo il loro movente principale,

Desiderose di eliminare le cause profonde del problema dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, soprattutto la richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze ed i profitti considerevoli derivanti dal traffico illecito,

In considerazione della necessità di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e la cui disponibilità ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina di tali stupefacenti e sostanze,

Risolute a migliorare la cooperazione internazionale per la repressione del traffico illecito via mare,

Riconoscendo che l'eliminazione del traffico illecito spetta alla responsabilità collettiva di tutti gli Stati e che un'azione coordinata è necessaria a tal fine nell'ambito della cooperazione internazionale,

Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e di sostanze psicotrope ed auspicando che gli organismi internazionali competenti in materia esercitino la loro attività nel quadro di questa Organizzazione,

Riaffermando i principi direttivi dei trattati in vigore relativi agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope nonché il sistema di controllo stabilito da detti trattati,

Riconoscendo la necessità di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 in questa Convenzione come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope al fine di ridurre l'ampiezza e l'estensione del traffico illecito e di attenuarne le gravi conseguenze,

Riconoscendo anche che occorre rafforzare ed accrescere i mezzi giuridici efficaci di cooperazione internazionale in materia penale per porre fine alle attività criminali internazionali costituite dal traffico illecito,

Desiderando stipulare una Convenzione internazionale globale, efficace ed operativa nell'intento specifico di lottare contro il traffico illecito nella quale si tenga conto dei vari aspetti dell'insieme del problema soprattutto di quelli che non sono trattati negli strumenti internazionali esistenti nel settore degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,

Convengono quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Tranne indicazione espressa in senso opposto o qualora il contesto esiga diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:

a) per «beni» si intendono tutti i tipi di averi, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o dei diritti relativi;

b) per «albero della coca» si intende qualunque specie di arbusto del genere erythroxylon;

c) per «Commissione» si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

d) per «confisca» si intende la privazione permanente di beni dietro decisione di un tribunale o altra autorità competente;

e) per «Consiglio» si intende il Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

f) per «Convenzione del 1961» s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

g) per «Convenzione del 1961 così come modificata» s'intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 così come modifica Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

h) per «Convenzione del 1971» si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

i) per «Stato di transito» si intende uno Stato sul cui territorio vengono spostate sostanze illecite - stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II - e che non è né il punto di origine né la destinazione finale di tali sostanze;

j) per «congelamento» o «sequestro» si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni

oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni dietro decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente;

k) per «consegna sorvegliata» si intendono i metodi atti a consentire il passaggio sul territorio di uno o più paesi, di stupefacenti o di sostanze psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorità competenti dei predetti Paesi che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione;

l) per «Organo» si intende l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;

m) per «papavero da oppio» si intende la pianta della specie «Papaver somniferum» L.;

n) per «canapa indiana» s'intende ogni pianta del genere canapa indiana;

o) per «prodotto» si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 oppure ottenuto direttamente o indirettamente all'atto della trasgressione;

p) per «segretario generale» si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

q) per «stupefacente» si intende ogni sostanza di origine naturale o di sintesi figurante alla Tabella I o alla Tabella II della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata;

r) per «sostanza psicotropa» si intende ogni sostanza, avente origine naturale o di sintesi, oppure ogni prodotto naturale della Tabella I, II, III, o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

s) per «Tabella I» e «Tabella II» si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate periodicamente conformemente con l'articolo 12;

t) per «traffico illecito» si intendono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente Convenzione;

u) per «trasportatore commerciale» si intende ogni persona o ente pubblico privato o altro che provveda al trasporto

di persone, di beni, o di corriere a titolo oneroso.

Articolo 2

Ambito di applicazione della Convenzione

1. L'oggetto della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope di dimensione internazionale. Nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi e regolamentari compatibili con le disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni.

2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtù della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi della parità sovrana e dell'integrità territoriale degli Stati, ed in virtù del principio di non intervento negli affari interni di altri Stati.

3. Ogni Parte si astiene dall'esercitare sul territorio di un'altra Parte competenze o funzioni che sono esclusivamente riservate alle Autorità di detta altra Parte dalla sua legislazione nazionale.

Articolo 3

Reati e sanzioni

1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, conformemente con la legislazione nazionale, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente:

a) i) alla produzione, alla fabbricazione, all'estrazione, alla preparazione, all'offerta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all'importazione o all'esportazione di qualsiasi stupefacente o di qualunque sostanza psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata o della Convenzione del 1971;

ii) alla coltivazione del papavero da oppio, dell'albero della coca o della pianta di canapa indiana, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata;

iii) alla detenzione o all'acquisto di qualunque stupefacente o di ogni sostanza psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i) sopra;

iv) alla fabbricazione, al trasporto o alla

distribuzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, che la persona addetta sa essere destinate all'utilizzazione nella coltivazione, la produzione o la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;

v) all'organizzazione, alla gestione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi i), ii), iii) o iv) precedenti;

b) i) alla conversione o al trasferimento dei beni, effettuati con la consapevolezza che provengono da uno dei reati stabiliti in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione alla sua perpetrazione, al fine di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona implicata nella perpetrazione di uno di tali reati a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti;

ii) alla dissimulazione o alla contraffazione della reale natura, origine, luogo, disposizione, movimento o proprietà dei beni o relativi diritti, il cui autore sa essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno di questi reati;

c) fatti salvi i suoi principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico;

i) all'acquisto, alla detenzione o all'utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere provenienti da uno dei reati determinati conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad una di queste infrazioni;

ii) alla detenzione di attrezzature di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II il cui detentore sa che sono o debbono essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di stupefacenti o di sostanze psicotrope, o a favore di esse;

iii) al fatto di incitare o di indurre pubblicamente altrui con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o fare illecitamente uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

iv) alla partecipazione ad uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicità tramite prestazione di assistenza, di aiuto o di consigli in vista della sua perpetrazione.

2. Fatti salvi i propri principi costituzionali ed i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura del reato, conformemente alla propria

legislazione interna, qualora l'atto sia stato commesso intenzionalmente, alla detenzione ed all'acquisto di stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale in violazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961, della Convenzione del 1961 cosi come modificata oppure della Convenzione del 1971.

3. La conoscenza, l'intenzione, o la motivazione necessarie in quanto elementi di uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

4. a) Ciascuna Parte farà si che i reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo siano punibili con sanzioni tenendo conto della loro gravità quali l'imprigionamento o altre pene privative della libertà, l'imposizione di multe ed il sequestro;

b) le Parti possono prevedere che l'autore del reato sarà sottoposto a misure di trattamento terapeutico, di istruzione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di riinserimento sociale, come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo;

c) nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti, in casi adeguati di reati di natura minore le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale misure di educazione di riadattamento o di reinserimento sociale nonché qualora l'autore del reato sia un tossicomane misure di trattamento terapeutico e di assistenza sanitaria post-ospedaliera;

d) le Parti possono prevedere che misure di trattamento terapeutico, di educazione, di assistenza sanitaria post-ospedaliera, di riadattamento o di riinserimento sociale dell'autore del reato siano sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa.

5. Le Parti faranno in modo che i loro tribunali ed altre autorità competenti possano tener conto di circostanze di fatto che conferiscono una particolare gravità ai reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, come:

a) La partecipazione all'esecuzione del reato, da parte di una organizzazione di malfattori alla quale appartiene l'autore del reato;

b) la partecipazione dell'autore del

reato ad altre attività criminali organizzate a livello internazionale;

c) la partecipazione dell'autore del reato ad altre attività illegali facilitate dalla perpetrazione del reato;

d) l'uso della violenza o di armi da parte dell'autore del reato;

e) il fatto che l'autore del reato abbia un incarico pubblico e che il reato sia collegato a detto incarico;

f) l'abuso o l'utilizzazione di minori;

g) il fatto che il reato sia stato commesso in uno stabilimento penitenziario, in un istituto d'istruzione, in un centro di servizi sociali o nella loro immediata vicinanza o in altri luoghi dove gli scolari e gli studenti praticano attività educative, sportive o sociali;

h) nella misura in ciò sia consentito dalla legislazione interna di una Parte, precedenti condanne soprattutto per analoghi reati, nel paese o all'estero.

6. Le Parti si sforzano di fare in modo che ogni potere giudiziario discrezionale conferito loro dalla loro legislazione interna e pertinente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui per reati determinati in conformità con il presente articolo, venga esercitato in modo da valorizzare al massimo l'efficacia delle misure di individuazione e di repressione relative a detti reati tenendo debitamente conto della necessità di esercitare un effetto di dissuasione per quanto riguarda la loro perpetrazione.

7. Le Parti si accertano che i loro tribunali o altre autorità competenti prendano in considerazione la gravità dei reati enumerati al paragrafo 1 del presente articolo nonché le circostanze di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora esse prendano in considerazione l'eventualità di un proscioglimento anticipato o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.

8. Se del caso, ciascuna Parte determina nell'ambito della sua legislazione nazionale un periodo prolungato di prescrizione durante il quale possono essere intentati procedimenti per uno dei reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. Questo periodo sarà più lungo se il presunto autore del reato si è sottratto alla giustizia.

9. Ciascuna Parte adotta, in conformità con il proprio ordinamento giuridico adeguati provvedimenti affinché ogni persona accusata o riconosciuta colpevole di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, che si trova sul suo territorio assista allo svolgimento della procedura penale necessaria.

10. Ai fini della cooperazione tra le

Parti in virtù della presente Convenzione ed in particolare della cooperazione in virtù degli articoli 5, 6, 7 e 9, i reati determinati conformemente con il presente articolo non sono considerati come reati fiscali o politici né considerati come aventi moventi politici, fatti salvi i limiti costituzionali e della legislazione fondamentale delle Parti.

11. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi sono di esclusiva competenza del diritto interno di ciascuna Parte ed in base al quale i predetti reati sono perseguiti e puniti in conformità con detta legislazione.

Articolo 4

Competenza

1. Ciascuna Parte:

a) adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza per quanto riguarda i reati da essa determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:

i) il reato è stato commesso sul proprio territorio;

ii) il reato è stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeronave immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato è stato commesso;

b) può adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i reati che essa ha determinato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando:

i) il reato è stato commesso da uno dei suoi concittadini o da una persona che risiede abitualmente sul suo territorio;

ii) il reato è stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte è stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtù dell'articolo 17, con la riserva che tale competenza sia esercitata solo in base agli accordi ed alle intese di cui ai paragrafi 4 e 9 di detto articolo;

iii) il reato fa parte di quelli determinati in base al capoverso c) iv) del paragrafo 1 dell'articolo 3 ed è stato commesso fuori del suo territorio al fine dell'esecuzione sul suo territorio di uno dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. Ciascuna Parte:

a) adotta anche le misure necessarie a determinare la sua competenza per quanto riguarda i reati che essa ha stabilito conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte per il motivo che:

i) il reato è stato commesso sul suo

territorio o a bordo di una nave che batte la sua bandiera o di un aeronave immatricolato conformemente con la sua legislazione nel momento in cui il reato è stato commesso, oppure;

ii) il reato è stato commesso da uno dei suoi concittadini;

b) può anche adottare i provvedimenti necessari per determinare la sua competenza per quanto concerne i reati che essa ha stabilito conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un'altra Parte.

3. La presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi competenza in materia penale stabilita da una Parte conformemente alla propria legislazione nazionale.

Articolo 5

Confisca

1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la confisca:

a) dei prodotti derivanti da reati stabiliti in base al paragrafo 1 dell'articolo 3 o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali prodotti;

b) degli stupefacenti, sostanze psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o sequestrare i prodotti, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di una eventuale confisca.

3. Per poter applicare le misure previste al presente articolo, ciascuna Parte abilita i suoi tribunali o altre autorità competenti ad ordinare la presentazione o la confisca di documenti bancari, finanziari o commerciali. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.

4. a) Quando una Parte che abbia competenza a giudicare un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 3 presenta una richiesta ai sensi del presente articolo, la Parte sul di cui territorio sono situati prodotti, beni, strumenti o ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

i) trasmette la richiesta alle proprie Autorità competenti in vista di far decretare una decisione di confisca, e qualora detta decisione venga decretata,

la fa eseguire, oppure;

ii) trasmette alle sue Autorità competenti affinché venga eseguita nei limiti della richiesta la decisione di confisca presa dalla Parte richiedente in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda prodotti, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 situato sul territorio della Parte richiesta;

b) se una richiesta è effettuata in virtù del presente articolo da un'altra Parte che ha competenza a giudicare un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3, la Parte richiesta prende provvedimenti per individuare, identificare, congelare o confiscare i prodotti, i beni, gli strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai fini di un'eventuale confisca ordinata sia dalla Parte richiedente, sia a seguito di una domanda formulata in base al capoverso a) del presente paragrafo, dalla Parte richiesta;

c) le decisioni o misure previste ai capoversi a) e b) del presente paragrafo sono adottate dalla Parte richiesta conformemente con la sua legislazione interna ed in base alle disposizioni di tale legislazione, e conformemente alle sue regole di procedura o ad ogni trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale che la lega alla Parte richiedente;

d) le disposizioni dei paragrafi da 6 a 19 dell'articolo 7 di applicano «mutatis mutandis». Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 dell'articolo 7 le richieste effettuate in conformità con il presente articolo contengono le seguenti informazioni:

i) se la domanda è di competenza del capoverso a) i) del presente paragrafo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, che consenta alla Parte richiesta di far pronunciare una decisione di confisca nell'ambito della sua legislazione interna;

ii) se la richiesta è di competenza del capoverso a) ii) una copia legalmente accettabile della decisione di confisca decretata dalla Parte richiedente su cui la domanda si basa, un esposto dei fatti, nonché informazioni che indichino entro quali limiti si chiede che la decisione venga applicata;

iii) se la richiesta è di competenza del capoverso b), un esposto dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste;

e) ciascuna Parte comunica al Segretario generale il testo delle leggi e dei regolamenti che danno effetto al presente paragrafo nonché il testo di qualsiasi modifica legalmente apportata a

dette leggi e regolamenti;

f) se una Parte decide di subordinare l'adozione dei provvedimenti di cui ai capoversi a) e b) del presente paragrafo all'esistenza di un trattato in materia, essa considera la presente Convenzione come una base pattizia necessaria e sufficiente;

g) le Parti si sforzeranno di concludere trattati, accordi o intese bilaterali e multilaterali al fine di rafforzare l'efficacità della cooperazione internazionale ai fini del presente articolo.

5. a) Ogni Parte che confisca prodotti o beni in attuazione del paragrafo 1 o del paragrafo 4 del presente articolo, ne dispone conformemente alla sua legislazione interna ed alle sue procedure amministrative;

b) quando una Parte agisce dietro richiesta di un'altra Parte in applicazione del presente articolo essa può prevedere in particolare di concludere accordi che prevedano:

i) di versare il valore di detti prodotti e beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, o una parte sostanziale del valore di detti prodotti e beni ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico illecito e l'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

ii) di dividere con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, tali prodotti o tali beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, in conformità con la sua legislazione interna, le sue procedure amministrative e con gli accordi bilaterali o multilaterali stipulati a tal fine.

6. a) Se determinati prodotti sono stati trasformati o convertiti in altri beni, detti beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo ed in sostituzione di questi prodotti;

b) se dei prodotti sono stati mischiati a beni acquisiti lecitamente, tali beni fatto salvo ogni potere di confisca o di congelamento possono essere confiscati fino a concorrenza del valore stimato dei prodotti che vi sono stati mischiati;

c) i redditi ed altri benefici derivanti;

i) dai prodotti;

ii) dai beni nei quali questi prodotti sono stati trasformati o convertiti, oppure;

iii) dai beni ai quali sono stati mischiati dei prodotti, possono altresì essere oggetto delle misure di cui al presente articolo nella stessa maniera e nella stessa misura dei prodotti.

7. Ciascuna Parte può prendere in considerazione l'ipotesi di invertire l'onere di prova per quanto concerne l'origine lecita dei prodotti presunti o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui ciò sia conforme con i principi della sua

legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e delle altre procedure.

8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.

9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.

Articolo 6

Estradizione

1. Il presente articolo si applica ai reati determinati dalle Parti conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. Ciascuno dei reati cui si applica il presente articolo è con tutti i diritti incluso in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati il cui autore può essere estradato. Le Parti si impegnano ad includere tali reati come reati il cui autore può essere estradato in ogni trattato di estradizione che concluderanno.

3. Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione di una Parte con la quale non ha concluso un simile trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale di estradizione per i reati cui si applica il presente articolo. Le Parti che necessitano di misure legislative dettagliate per poter utilizzare la presente Convenzione in quanto base legale di estradizione prenderanno in considerazione l'adozione di tali misure.

4. Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tra di loro alle infrazioni cui il presente articolo si applica, la natura di reato il cui autore può essere estradato.

5. L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione.

6. Nell'esaminare le richieste ricevute in applicazione del presente articolo la Parte richiesta può rifiutarsi di giudicarle se le sue autorità giudiziarie o altre autorità competenti hanno ragioni fondate di ritenere che l'estradizione agevolerebbe l'esercizio di azioni giudiziarie o l'imposizione di una sanzione penale contro una persona per via della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche, oppure recherebbe pregiudizio per uno qualunque di questi motivi ad una persona chiamata in causa dalla

domanda.

7. Le Parti si sforzano di accelerare le procedure di estradizione e di semplificare i relativi requisiti in materia di prova per quanto concerne i reati cui si applica il presente articolo.

8. Fatte salve le disposizioni della sua legislazione interna e dei trattati di estradizione che essa ha stipulato la Parte richiesta può, dietro richiesta della Parte richiedente e qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino e che vi sia urgenza, porre in detenzione una persona presente sul suo territorio e di cui si richiede l'estradizione, oppure prendere nei suoi confronti ogni altra misura adeguata per assicurare la sua presenza durante la procedura di estradizione.

9. Fatto salvo l'esercizio della sua giurisdizione penale determinata conformemente alla sua legislazione interna, una Parte sul di cui territorio si trova il presunto autore di un reato deve:

a) se, per i motivi enunciati al capoverso a) del paragrafo 2 dell'articolo 4, essa non lo estrada per un reato determinato conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, a meno che non ne sia convenuto diversamente con la Parte richiedente;

b) se essa non lo estrada per tale reato ed ha determinato la propria giurisdizione per quanto riguarda tale reato, conformemente con il capoverso b) del paragrafo 2 dell'articolo 4, sottoporre il caso alle sue Autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale a meno che la Parte richiedente non domandi una diversa procedura per salvaguardare la sua legittima competenza.

10. Se l'estradizione richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena, è rifiutata in quanto la persona che è oggetto di tale richiesta è un cittadino della Parte richiesta quest'ultima, qualora la sua legislazione glielo consenta, conformemente con le disposizioni di tale legislazione e dietro richiesta della Parte richiedente, prenderà in considerazione di fare eseguire essa stessa la pena che è stata pronunciata conformemente con la legislazione della Parte richiedente, oppure la rimanenza di tale pena.

11. Le Parti si sforzeranno di stipulare accordi bilaterali e multilaterali per consentire l'estradizione o accrescerne l'efficacità.

12. Le Parti possono prevedere di concludere accordi bilaterali o multilaterali vertenti su questioni particolari o di natura generale, relativi al trasferimento nel loro paese di persone condannate a pene di imprigionamento o ad altre pene privative di libertà per i

reati cui si applica il presente articolo, affinché possano ivi scontare la rimanenza della pena.

Articolo 7

Assistenza giudiziaria reciproca

1. Le Parti si prestano reciprocamente, in conformità con il presente articolo, la più vasta assistenza giudiziaria possibile per tutte le inchieste, procedimenti penali e procedure giudiziarie relative alle infrazioni stabilite conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3.

2. L'assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo può essere richiesta per i seguenti fini:

a) raccogliere testimonianze o deposizioni;

b) notificare atti giudiziari;

c) effettuare perquisizioni e confische;

d) esaminare oggetti e visitare luoghi;

e) fornire informazioni e corpi del reato;

f) fornire originali o copie certificate conformi di documenti e fascicoli pertinenti, compresi estratti 0 bancari, documenti contabili, fascicoli di società e documenti commerciali;

g) identificare o individuare prodotti, beni, strumenti o altre cose al fine di raccogliere elementi di prova.

3. Le Parti possono prestarsi tra di loro ogni altra forma di assistenza giudiziaria autorizzata della legislazione interna della parte richiesta.

4. Dietro richiesta, le Parti agevolano o incoraggiano nella misura compatibile con la loro legislazione e prassi interne, la presentazione o la messa a disposizione di persone, compresi i detenuti che accettano di fornire la loro partecipazione all'inchiesta o di partecipare alla procedura.

5. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo.

6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti da ogni altro trattato bilaterale o multilaterale che regoli o debba regolare, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

7. I paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle richieste effettuate conformemente al presente articolo se le Parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria reciproca. Se queste Parti sono vincolate da un trattato di questo tipo, sono applicabili le disposizioni corrispondenti di tale trattato a meno che le Parti non convengano di applicare in luogo di esse le disposizioni dei paragrafi da 8 a 19 del presente articolo.

8. Le Parti indicano un'autorità o, se del caso, delle autorità che hanno la

responsabilità ed il potere di rispondere alle richieste di assistenza giudiziaria o di trasmetterle alle autorità competenti per esecuzione. L'autorità o le autorità designate a tal fine sono oggetto di una notifica rivolta al Segretario Generale. La trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria reciproca e di ogni comunicazione relativa avviene tra le autorità designate dalle Parti, s'intende che la presente disposizione non pregiudica il diritto di qualunque Parte di esigere che tali domande e comunicazioni le siano inviate per le vie diplomatiche e nei casi urgenti se le Parti ne convengono tramite l'OIPC/Interpol se ciò è possibile.

9. Le richieste sono inviate per iscritto in una lingua accettabile per la Parte richiesta. La o le lingue accettabili per ciascuna Parte sono notificate al Segretario generale. In caso di urgenza e se le Parti ne convengono le richieste possono essere fatte verbalmente, ma dovranno essere immediatamente confermate per iscritto.

10. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca debbono contenere le seguenti informazioni:

a) la designazione dell'autorità da cui proviene la richiesta;

b) l'oggetto e la natura dell'inchiesta dei procedimenti penali o della procedura giudiziaria cui si riferisce la richiesta ed il nome e le funzioni dell'autorità che ne è incaricata;

c) un riassunto dei fatti pertinenti, salvo per le richieste inviate ai fini della notifica di atti giudiziari;

d) una descrizione dell'assistenza richiesta, nonché il dettaglio di ogni particolare procedura che la Parte richiedente vorrebbe vedere attuata;

e) se possibile l'identità, l'indirizzo e la nazionalità di ogni persona interessata; nonché

f) lo scopo per il quale la testimonianza, le informazioni o le misure sono richieste.

11. La Parte richiesta può richiedere un supplemento di informazione qualora ciò le sembri necessario per dar seguito alla richiesta conformemente con la sua legislazione o quando ciò può facilitare l'espletamento della richiesta.

12. Ogni richiesta è espletata conformemente con la legislazione della Parte richiesta e, nella misura in cui ciò non contravviene con detta legislazione, e qualora ciò sia possibile, in conformità con le procedure specificate nella richiesta.

13. La Parte richiedente non comunica né utilizza le informazioni o le testimonianze fornite dalla Parte richiesta per inchieste, procedimenti penali o procedure giudiziarie diverse da quelle

che sono l'oggetto della domanda, senza il consenso preliminare della Parte richiesta.

14. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga il segreto sulla richiesta e sul suo contenuto tranne nella misura necessaria per procedere al suo espletamento. Se la Parte richiesta non può soddisfare a questa esigenza essa ne informa immediatamente la Parte richiedente.

15. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata:

a) se la richiesta non è effettuata in conformità con le disposizioni del presente articolo;

b) se la Parte richiesta ritiene che l'espletamento della domanda può pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri interessi essenziali;

c) qualora la legislazione della Parte richiesta vieterebbe alle sue Autorità di adottare le misure richieste se si dovesse trattare di un reato analogo già precedentemente oggetto di un'inchiesta, di procedimenti penali o di una procedura giudiziaria nell'ambito della loro competenza;

d) qualora fosse contrario all'ordinamento giuridico della Parte richiesta in materia di assistenza giudiziaria reciproca di accettare la richiesta.

16. Ogni rifiuto di assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.

17. L'assistenza giudiziaria può essere differita dalla Parte richiesta per il motivo che essa potrebbe intralciare un'inchiesta, procedimenti penali o una procedura giudiziaria in corso. In tal caso la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di determinare se tale assistenza reciproca può ancora essere fornita alle condizioni reputate necessarie dalla Parte richiesta.

18. Un testimone, un esperto, un'altra persona che acconsente a depositare una testimonianza durante una procedura o a collaborare ad un'inchiesta, a procedimenti penali o ad una procedura giudiziaria sul territorio della Parte richiedente non sarà né perseguito, né detenuto né punito né sottoposto ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale in detto territorio per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunità cesserà quando il teste, l'esperto o detta persona, dopo aver avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per ogni altro periodo convenuto dalle Parti, a decorrere dalla data alla quale sono stati ufficialmente informati che la loro presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie - la

possibilità di abbandonare il territorio, vi siano tuttavia rimasti volontariamente, oppure, avendolo lasciato, vi siano ritornati di loro libera volontà.

19. Le spese ordinarie sostenute per espletare una domanda sono a carico della Parte richiesta a meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti interessate. Qualora spese importanti o straordinarie siano o si rivelino ulteriormente necessarie per dare attuazione alla richiesta, le Parti si consulteranno per fissare le condizioni in base alle quali sarà dato seguito alla richiesta nonché la maniera in cui le spese saranno prese a carico.

20. Le Parti prendono in considerazione, se del caso, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali conformi agli obiettivi delle disposizioni del presente articolo, danno ad essi effetto pratico o li rafforzano.

Articolo 8

Trasferimento delle procedure repressive

Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di trasferirsi reciprocamente le procedure repressive relative ai reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3 nei casi in cui il trasferimento sia necessario nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Articolo 9

Altre forme di cooperazione e di formazione

1. Le Parti cooperano strettamente conformemente con i loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, in vista di rafforzare l'efficacità dell'azione di individuazione e di repressione volta a porre fine all'esecuzione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. In particolare in base ad accordi o intese bilaterali o multilaterali:

a) esse stabiliscono e mantengono canali di comunicazione tra gli organismi ed i servizi nazionali competenti in vista di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni concernenti tutti gli aspetti dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3, compresi, qualora le Parti interessate lo ritengano appropriato i collegamenti di tale traffico con altre attività criminali;

b) esse cooperano tra di loro, nel caso di reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 e aventi carattere internazionale, mediante lo svolgimento di inchieste concernenti;

i) l'identità, il luogo dove si trovano e le attività che esercitano le persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1

dell'articolo 3;

ii) il movimento di prodotti e di beni provenienti dalla perpetrazione di detti reati;

iii) il movimento degli stupefacenti, sostanze psicotrope, e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II della presente Convenzione e gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nell'esecuzione di tali reati;

c) se del caso, e qualora ciò non sia contrario alla loro legislazione interna, esse creano, tenendo conto della necessità di proteggere la sicurezza delle persone e delle operazioni, squadre miste incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo. Gli agenti di ogni Parte membri di tali squadre si conformano alle indicazioni delle autorità competenti della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge. In tutti questi casi le Parti interessate vigilano affinché sia pienamente rispettata la sovranità della Parte sul di cui territorio l'operazione si svolge;

d) esse forniscono, se del caso, le quantità necessarie di sostanze ai fini di analisi o di inchiesta;

e) esse agevolano un efficace coordinamento tra i loro organismi e servizi competenti e favoriscono lo scambio di personale e di esperti, compresa l'assegnazione di agenti di collegamento.

2. Nella misura in cui ciò è necessario, ciascuna Parte istituisce, sviluppa o migliora programmi di formazione specifici ad intenzione dei membri dei suoi servizi di individuazione e di repressione e di altro personale, compresi gli agenti doganali incaricati della repressione dei reati stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. Questi programmi dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:

a) i metodi utilizzati per individuare e reprimere i reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3;

b) gli itinerari seguiti e le tecniche utilizzate dalle persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3, in particolare negli Stati di transito e le misure di lotta appropriate;

c) il controllo dell'importazione e dell'esportazione degli stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I e alla Tabella II;

d) l'individuazione ed il controllo del movimento di prodotti e di beni provenienti dall'esecuzione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3; e degli stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze figuranti

alla Tabella I e alla Tabella 11 e strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;

e) i metodi utilizzati per trasferire dissimulare o contraffare questi prodotti, beni e strumenti;

f) la raccolta di elementi prova;

g) le tecniche di controllo nelle zone franche e nei porti franchi;

h) le tecniche moderne di individuazione e di repressione.

3. Le Parti si prestano a vicenda assistenza per pianificare ed eseguire programmi di formazione e di ricerca che consentano loro di scambiare conoscenze specializzate nei settori di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed a tal fine organizzano anche, se del caso, conferenze e seminari regionali ed internazionali per stimolare la cooperazione e consentire l'esame di problemi di interesse comune compresi i problemi e necessità particolari degli Stati di transito.

Articolo 10

Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito

1. Le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti in vista di aiutare e di appoggiare nella misura del possibile gli Stati di transito ed in particolare i paesi in via di sviluppo che necessitano di tale assistenza e di tale appoggio per mezzo di programmi di cooperazione tecnica volti ad impedire l'entrata ed il transito illeciti e relativi ad attività connesse.

2. Le Parti possono intraprendere direttamente tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti di fornire un aiuto finanziario a questi Stati di transito per sviluppare e rafforzare l'infrastruttura necessaria all'efficacità della lotta contro il traffico illecito e alla prevenzione di tale traffico.

3. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale di cui al presente articolo e possono prevedere di concludere intese finanziarie al riguardo.

Articolo 11

Consegne sorvegliate

1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo consentono, le Parti prendono i provvedimenti necessari tenendo conto delle loro possibilità per consentire un adeguato ricorso alle consegne sorvegliate a livello internazionale in base ad accordi o intese da esse eventualmente stipulate in vista di identificare gli individui implicati in reati

stabiliti conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3 e di intentare procedimenti contro di essi.

2. La decisione di ricorrere a consegne sorvegliate viene adottata in ogni fattispecie e può se del caso tener conto di accordi e di intese finanziarie per quanto riguarda l'esercizio della loro competenza da parte delle Parti interessate.

3. Le spedizioni illecite per le quali sia stato convenuto di sorvegliare la consegna possono, con il consenso delle Parti interessate essere intercettate ed autorizzate a proseguire il loro percorso, sia tali quali, sia dopo che gli stupefacenti o le sostanze psicotrope ne siano state sottratte o sostituite in tutto o in parte da altri prodotti.

Articolo 12

Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Le Parti adottano le misure che esse ritengono appropriate per impedire la deviazione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II ai fini della fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope e cooperano tra di loro a questo fine.

2. Se una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che, a loro avviso necessitano che una sostanza venga iscritta nella Tabella I o nella Tabella II, esse inviano al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti. La procedura descritta ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applica anche quando una Parte o l'Organo sono in possesso di informazioni che giustificano la radiazione di una sostanza dalla Tabella I o dalla Tabella II, o il passaggio di una sostanza da una tabella all'altra.

3. Il Segretario generale comunica questa notifica e tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica proviene da una Parte, all'Organo. Le Parti comunicano al Segretario generale le loro osservazioni relative alla notifica, nonché ogni informazione complementare tale da poter aiutare l'Organo a procedere ad una valutazione e la Commissione a pronunciarsi.

4. Se l'Organo, tenendo conto dell'ampiezza, dell'importanza e della diversità degli usi leciti della sostanza e dopo aver esaminato se sia possibile ed agevole utilizzare sostanze di sostituzione sia per fini leciti sia per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, constata:

a) che la sostanza è frequentemente utilizzata per la fabbricazione illecita di

uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, e;

b) che la fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa, per via del loro volume e della loro ampiezza, crea gravi problemi di sanità pubblica o sociali, giustificando in tal modo un'azione a livello internazionale, esso comunica alla Commissione una valutazione della sostanza indicando in particolare gli effetti probabili dell'iscrizione di detta sostanza alla Tabella I o alla Tabella II sia per quanto riguarda gli usi leciti che la fabbricazione illecita e, se del caso, formula raccomandazioni per quanto concerne le misure di controllo che sarebbero adeguate tenendo conto di tale valutazione.

5. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni presentate dalle Parti e delle osservazioni e raccomandazioni dell'Organo la cui valutazione sarà determinante a livello scientifico e prendendo altresì debitamente in considerazione tutti gli altri fattori pertinenti può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri di iscrivere una sostanza alla Tabella I o alla Tabella II.

6. Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo ed all'Organo. Essa prenderà pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione.

7. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda entro i 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda deve essere inviata al Segretario generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano;

b) il Segretario Generale comunica copia della domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organo e a tutte le Parti invitandole a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame;

c) il Consiglio può confermare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione è comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a divenirlo, alla Commissione e all'Organo.

8. a) Fatto salvo il carattere generale delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così modificata e della Convenzione del 1971, le Parti

prendono le misure che ritengono appropriate per controllare, sul loro territorio, la fabbricazione e la distribuzione di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;

b) a tal fine le Parti possono:

i) esercitare una sorveglianza su tutte le persone ed imprese che praticano la fabbricazione e la distribuzione di dette sostanze;

ii) sottoporre ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali detta fabbricazione o distribuzione possono essere effettuate;

iii) esigere che i titolari di una licenza ottengano un'autorizzazione per svolgere le operazioni summenzionate;

iv) impedire l'accumulo da parte dei fabbricanti e dei distributori di quantitativi di dette sostanze in eccedenza a quelli richiesti dal funzionamento normale della loro impresa e dalla situazione del mercato.

9. Per quanto riguarda le sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II, ciascuna Parte adotta le misure seguenti:

a) stabilisce e mantiene un sistema di sorveglianza del commercio internazionale delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette. Questi sistemi di sorveglianza debbono essere attuati in stretta collaborazione con i fabbricanti, importatori, esportatori, grossisti e dettaglianti, che segnalano alle autorità competenti le ordinazioni e le operazioni sospette;

b) prevede il sequestro di ogni sostanza figurante alla Tabella I ed alla Tabella II qualora esistano prove sufficienti che essa è destinata a servire alla fabbricazione illecita di uno stupefacente o di una sostanza psicotropa;

c) informa il più rapidamente possibile le autorità ed i servizi competenti delle Parti interessate qualora vi siano ragioni di ritenere che una sostanza figurante alla Tabella I o alla Tabella II è importata, esportata o avviata in transito o in vista della fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope soprattutto fornendo a tali Autorità informazioni sulle modalità di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento essenziale di prova;

d) esige che gli invii che sono oggetto d'importazioni e di esportazioni siano correttamente contrassegnati e accompagnati dai necessari documenti. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali di trasporto ed altri documenti di spedizione devono indicare i nomi delle sostanze che sono oggetto dell'importazione o dell'esportazione così come figurano alla Tabella I o alla Tabella II, la quantità

importata o esportata, nonché il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario quando è noto;

e) fa in modo che i documenti di cui al capoverso d) del presente paragrafo siano conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione per esame delle autorità competenti.

10. a) Oltre alle disposizioni del paragrafo 9, dietro richiesta inviata al Segretario generale dalla Parte interessata, ciascuna Parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla Tabella I deve essere esportata, vigila affinché, prima dell'esportazione, le informazioni seguenti siano fornite dalle sue Autorità competenti alle Autorità competenti del paese importatore:

i) nome e indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e, del destinatario quando è noto;

ii) designazione della sostanza così come figura alla Tabella I;

iii) quantitativo di sostanza esportata;

iv) punto di ingresso e data di spedizione previsti;

v) ogni altra informazione reciprocamente convenuta tra le Parti;

b) ogni Parte può adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste al presente paragrafo se essa lo ritiene auspicabile o necessario.

11. Quando una Parte fornisce informazioni ad un'altra Parte conformemente con i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, essa può esigere dalla Parte che le riceve che custodisca la natura riservata di ogni segreto economico, industriale o commerciale o professionale, o procedimento commerciale che tali informazioni possono contenere.

12. Ciascuna Parte fornisce annualmente all'Organo nella forma e con le modalità da esso definite ed utilizzando i formulari da quest'ultimo forniti, informazioni su:

a) i quantitativi di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che sono stati sequestrati e la loro origine se essa è nota;

b) ogni altra sostanza che non è iscritta nella Tabella I o nella Tabella II ma che è stata identificata come avente servito per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che la Parte considera come sufficientemente importante da essere segnalata all'attenzione dell'Organo;

c) i metodi di deviamento e di fabbricazione illecita.

13. L'Organo fa rapporto ogni anno alla Commissione in merito all'attuazione del presente articolo e la Commissione esamina periodicamente se la Tabella I e

la Tabella II sono adeguate e pertinenti.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano né ai preparati farmaceutici, né agli altri preparati contenenti sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II e miscelati in modo tale che dette sostanze non possano essere agevolmente utilizzate né estratte con mezzi agevoli da attuare.

Articolo 13

Materiali ed attrezzature

Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per prevenire il commercio e il deviamento di materiali e di attrezzature in vista della produzione o della fabbricazione illecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ed esse cooperano a tal fine.

Articolo 14

Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Le misure adottate dalle Parti in virtù della presente Convenzione non saranno meno rigorose delle disposizioni applicabili alla eliminazione della coltivazione illecita di piante contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope, ed alla eliminazione della domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope ai sensi delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971.

2. Ciascuna Parte adotta misure appropriate per impedire sul suo territorio la coltura illecita di piante contenenti stupefacenti, sostanze psicotrope come il papavero da oppio, l'albero della coca e la pianta di canapa indiana e, per distruggere quelle che vi fossero illecitamente coltivate. Le misure adottate debbono rispettare i diritti fondamentali dell'uomo e tenere debitamente conto degli usi leciti tradizionali - quando tali usi sono attestati dalla storia - nonché della protezione dell'ambiente.

3. a) Le Parti possono cooperare per rendere più efficaci gli sforzi volti ad eliminare la coltivazione illecita. Tale cooperazione può in particolare comportare il sostegno di uno sviluppo rurale integrato finalizzato a coltivazioni di sostituzione fattibili da un punto di vista economico. Prima di attuare tali programmi di sviluppo rurale si dovrà tener conto di fattori come l'accesso al mercato, le risorse disponibili e la situazione socio-economica. Le Parti possono convenire di altre misure appropriate di cooperazione;

b) le Parti facilitano altresì lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e l'esecuzione di lavori di ricerca concernenti l'eliminazione delle coltivazioni illecite;

c) le Parti, quando hanno frontiere comuni, si sforzano di cooperare ai programmi di eliminazione della coltivazione illecita nelle loro rispettive zone frontaliere.

4. Le Parti adottano misure appropriate per eliminare o ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in vista di diminuire le sofferenze dell'uomo e di far scomparire gli incitamenti di natura finanziaria al traffico illecito. Tali provvedimenti possono essere in articolare fondati sulle Raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite come l'Organizzazione mondiale della sanità ed altre Organizzazioni internazionali competenti, e sullo Schema Multidisciplinare completo adottato dalla Conferenza internazionale sull'abuso e sul traffico illecito di droghe svoltasi nel 1987, nella misura in cui detto Schema concerne gli sforzi degli organismi governativi e non governativi, e l'iniziativa privata nel campo della prevenzione, del trattamento terapeutico e della riabilitazione. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali volte a sopprimere o a ridurre la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

5. Le Parti possono anche adottare i provvedimenti necessari per la distruzione rapida o l'utilizzazione lecita degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze iscritte alla Tabella I ed alla Tabella II che sono state sequestrate o confiscate, e affinché i quantitativi necessari debitamente certificati di queste sostanze siano ammissibili come prova.

Articolo 15

Documenti commerciali e marcatura delle esportazioni

1. Le Parti adottano i provvedimenti appropriati in vista di assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali non servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3; tali misure possono includere la conclusione di intese speciali con i trasportatori commerciali.

2. Ciascuna Parte esige dai trasportatori commerciali che essi adottino ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1

dell'articolo 3. Tali precauzioni possono in particolare consistere:

a) se il trasportatore commerciale ha la sua sede di affari principale sul territorio di detta Parte:

i) nel formare personale che sia in grado di identificare gli invii o le persone sospette;

ii) nell'incoraggiare l'integrità del personale;

b) se il trasportatore commerciale opera sul territorio di questa Parte:

i) nel depositare in anticipo le note di carico ogni qualvolta ciò sia possibile;

ii) nell'utilizzare, per i contenitori, sigilli infalsicabili e che possano essere oggetto di un controllo a parte;

iii) nell'informare le autorità competenti, il prima possibile, di ogni circostanza sospetta che potrebbe essere collegata alla perpetrazione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3.

3. Ciascuna Parte vigila affinché, nei punti di entrata e di uscita e nelle altre zone di controllo doganale, i trasportatori commerciali e le Autorità competenti cooperino in vista di impedire l'accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto ed ai carichi e di applicare le misure di sicurezza appropriate.

Articolo 16

Trasportatori commerciali

1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione siano accompagnate dei documenti necessari. Non solo le spedizioni devono soddisfare le disposizioni in materia di documentazione enunciate all'articolo 31 della Convenzione del 1961, all'articolo 31 della Convenzione del 1961 così come modificata ed all'articolo 12 della Convenzione del 1971, ma i documenti commerciali come fatture, note di carico, documenti doganali, di trasporto ed altri documenti di spedizione debbono indicare i nomi degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope che sono oggetto dell'esportazione così come figurano nelle tabelle pertinenti della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971, il quantitativo esportato nonché il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore e quelli del destinatario se quest'ultimo è noto.

2. Ciascuna Parte esige che le spedizioni di stupefacenti e di sostanze psicotrope destinate all'esportazione non siano contrassegnate in maniera scorretta.

Articolo 17

Traffico illecito via mare

1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile in vista di porre fine al traffico illecito via mare in conformità con il diritto internazionale del mare.

2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che non batte nessuna bandiera, ovvero che non sia in alcun modo immatricolata, pratichi il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono.

3. Una Parte che ha motivi ragionevoli spettare che una nave che esercita la libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la bandiera o porta l'immatricolazione di un'altra Parte, pratichi un traffico illecito può notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell'immatricolazione e se questa è confermata, chiedere a questo Stato l'autorizzazione di prendere misure appropriate nei confronti di questa nave.

4. Conformemente con le disposizioni del paragrafo 3 con i trattati in vigore tra di loro o con ogni altro accordo o intesa peraltro stipulata tra queste Parti, lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a:

a) fermare la nave in alto mare per ispezionarla;

b) visitare la nave;

c) se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico.

5. Se una misura è adottata in attuazione del presente articolo, le Parti interessate tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.

6. Lo Stato di bandiera può, in misura compatibile con i suoi obblighi a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare per quanto riguarda la responsabilità.

7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuna Parte risponde senza indugio ad ogni domanda rivoltale da un'altra Parte in vista di determinare se una nave che batte la sua bandiera vi è autorizzata, ed alle domande di autorizzazione presentate in

applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla presente Convenzione ciascun Stato designa l'autorità, o, se del caso le autorità abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi. Entro il mese successivo a tale designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l'autorità designata da ciascuna di esse.

8. Una Parte che ha adottato una delle misure di cui al presente articolo informa senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.

9. Le Parti prenderanno in considerazione la conclusione di accordi o di intese bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di rafforzarne l'efficacità.10. Le misure prese in applicazione del paragrafo 4 sono eseguite unicamente da navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono identificabili come essendo al servizio dello Stato.

11. Ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull'esercizio della giurisdizione degli Stati costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi, o giurisdizione.

Articolo 18

Zone franche e porti franchi

1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II nelle zone franche e nei porti franchi, misure che non saranno meno severe di quelle che applicano nelle altre parti del loro territorio.

2. Le Parti si sforzano:

a) di sorvegliare il movimento delle merci e delle persone nelle zone franche e nei porti franchi, ed a tal fine abilitano le autorità competenti a procedere alla visita dei carichi e delle navi in entrata ed in uscita, comprese le navi da diporto e da pesca, nonché le aeronavi ed i veicoli e, se del caso a frugare i membri dell'equipaggio ed i passeggeri nonché i loro bagagli;

b) di stabilire e mantenere un sistema che consenta di individuare le spedizioni sospette di contenere stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che entrano nelle zone franche e nei porti franchi o ne escono;

c) di stabilire e di mantenere sistemi di

sorveglianza nei bacini e nei depositi portuali nonché negli aeroporti e nei posti di frontiera nelle zone franche e nei porti franchi.

Articolo 19

Utilizzazione dei servizi postali

1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni dell'Unione Postale Universale, ed in conformità con i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni, le Parti prendono provvedimenti per porre fine all'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito e cooperano a tal fine tra di loro.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono in particolare:

a) un'azione coordinata per la prevenzione e la repressione dell'utilizzazione dei servizi postali ai fini del traffico illecito;

b) l'adozione e l'attuazione, per mezzo dei servizi di individuazione e di repressione a tal fine abilitati, di tecniche d'inchiesta e di controllo atte a consentire di scoprire nelle consegne postali le spedizioni illecite di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;

c) provvedimenti legislativi che consentano il ricorso a mezzi appropriati per raccogliere le prove necessarie per i procedimenti giudiziari.

Articolo 20

Informazioni che debbono essere fornite dalle Parti

1. Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il Segretario generale, informazioni sull'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio, ed in particolare:

a) il testo delle leggi e dei regolamenti promulgati per dare effetto alla presente Convenzione;

b) dettagli sui casi di traffico illecito di loro competenza che esse ritengono importanti in quanto tali casi rivelano nuove tendenze, indicando i quantitativi di cui si tratta, le fonti da cui provengono le sostanze o i metodi utilizzati dalle persone che praticano il traffico illecito.

2. Le Parti forniscono queste informazioni con le modalità ed alle date stabilite dalla Commissione.

Articolo 21

Funzioni della Commissione

La Commissione è abilitata ad esaminare tutte le questioni attinenti ai fini della presente Convenzione, ed in particolare:

a) in base alle informazioni presentate dalle Parti in conformità con l'articolo 20, la Commissione segue l'attuazione della

presente Convenzione;

b) la Commissione può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basate sull'esame delle informazioni ricevute dalle Parti;

c) la Commissione può richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni che possono essere attinenti alle funzioni di quest'ultimo;

d) la Commissione adotta i provvedimenti che ritiene appropriati per quanto riguarda ogni questione che le viene deferita dall'Organo in applicazione del paragrafo 1 b) dell'articolo 22;

e) la Commissione può, in conformità con le procedure enunciate all'articolo 12, modificare la Tabella I e la Tabella II.

La Commissione può richiamare l'attenzione degli Stati che non sono Parti sulle decisioni e le raccomandazioni che essa adotta in virtù della presente Convenzione affinché essi prevedano di adottare provvedimenti in conseguenza.

Articolo 22

Funzioni dell'Organo

1. Fatte salve le funzioni che spettano alla Commissione in virtù dell'articolo 21, fatte salve le funzioni che spettano all'Organo ed alla Commissione in virtù della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971:

a) se, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispongono l'Organo, il Segretario Generale o la Commissione, o le informazioni comunicate dagli organismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organo ha motivi di ritenere che non sono state conseguite le finalità della presente Convenzione in settori di sua competenza, esso può invitare una Parte o delle Parti a fornire tutte le informazioni pertinenti;

b) per quanto riguarda gli articoli 12, 13 e 16:

i) dopo aver agito conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo, l'Organo può, qualora lo ritenga necessario, domandare alla parte interessata di prendere le misure correttive che, date le circostanze, appaiono necessarie per assicurare l'esecuzione delle disposizioni degli articoli 12, 13 e 16;

ii) prima di agire in conformità con il capoverso iii) in appresso, l'Organo considererà come riservate le comunicazioni che avrà scambiato con la Parte interessata in virtù dei capoversi precedenti;

iii) l'Organo, qualora constati che la Parte interessata non ha preso i provvedimenti correttivi che era stata invitata a prendere in conformità con il

presente capoverso, può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. Ogni rapporto pubblicato in virtù del presente capoverso conterrà altresì il parere della Parte interessata se quest'ultima lo richiede.

2. Ogni Parte sarà invitata a farsi rappresentare alle sessioni dell'Organo durante le quali una questione che la concerne direttamente deve essere esaminata in applicazione del presente articolo.

3. Nei casi in cui una decisione dell'Organo adottata in base al presente articolo non è unanime, deve essere rappresentata l'opinione della minoranza.

4. Le decisioni dell'Organo in base al presente articolo debbono essere prese a maggioranza di due terzi del numero totale dei membri dell'Organo.

5. L'Organo, nell'esercizio delle funzioni che gli spettano in virtù del capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo, salvaguarda la natura riservata di ogni informazione che potrà avere.

6. L'esecuzione dei trattati o degli accordi stipulati tra le Parti conformemente con le disposizioni della presente Convenzione non ricade sotto la responsabilità che incombe all'Organo in base al presente Articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle controversie tra le Parti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 32.

Articolo 23

Rapporti dell'Organo

1. L'Organo redige un rapporto annuale sulle sue attività, nel quale analizza le informazioni di cui dispone e rende conto, in casi appropriati, riguardo ad eventuali spiegazioni fornite dalle Parti o loro richieste, formulando ogni osservazione e raccomandazione che ritiene opportuno fare. L'Organo può redigere rapporti supplementari se lo ritiene necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio tramite la Commissione che può formulare ogni osservazione che ritenga opportuna.

2. I rapporti dell'Organo sono comunicati alle Parti e pubblicati in seguito dal Segretario Generale. Le Parti debbono autorizzare la loro distribuzione senza limitazioni.

Articolo 24

Applicazione di misure più severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione

Le Parti possono adottare misure più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione se esse lo ritengono auspicabile o necessario per

prevenire o eliminare il traffico illecito.

Articolo 25

Non-deroga ai diritti ed obblighi derivanti da trattati precedenti

Le disposizioni della presente Convenzione non derogano ad alcun diritto od obbligo che la Convenzione del 1961, la Convenzione del 1961 così come modificata o la Convenzione del 1971 riconoscono o impongono alle Parti alla presente Convenzione.

Articolo 26

Firma

La presente Convenzione sarà aperta dal 20 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e successivamente, fino al 20 dicembre 1989, presso la Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York, alla firma:

a) di tutti gli Stati;

b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;

c) delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale aventi competenza in materia di negoziazione, di conclusione e di applicazione di accordi internazionali relativi a questioni che sono oggetto della presente Convenzione, i riferimenti nella Convenzione a Parti, Stati o servizi nazionali essendo applicabili a queste organizzazioni entro i limiti della loro competenza.

Articolo 27

Ratifica, Accettazione, Approvazione o Atto di conferma formale

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e della Namibia rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad un atto di conferma formale delle organizzazioni regionali d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretario generale.

2. Nei loro strumenti di conferma formale, le organizzazioni regionali d'integrazione economica specificheranno l'ambito della loro competenza nei settori di competenza della presente Convenzione.

Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario Generale di ogni modifica apportata alla portata della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

Articolo 28

Adesione

1. La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui al capoverso c) dell'articolo 26. L'adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di integrazione economica regionale specificheranno la portata della loro competenza nei settori coperti dalla presente Convenzione.

Inoltre, queste organizzazioni informeranno il Segretario generale di ogni modifica apportata all'ambito della loro competenza nei settori coperti dalla Convenzione.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale, del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione da parte degli Stati o della Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia.

2. Per ciascuno degli Stati e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio per la Namibia che ratificheranno, accetteranno od approveranno la presente Convenzione e vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

3. Per ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 che deporrà uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrerà in vigore alla più lontana delle seguenti due date: il novantesimo giorno dopo detto deposito o alla data alla quale la Convenzione entrerà in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 30

Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare la presente Convenzione in ogni tempo per mezzo di notifica scritta inviata al Segretario Generale.

2. La denuncia ha effetto per la Parte interessata un anno dopo la data alla quale la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.

Articolo 31

Emendamenti

1. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le ragioni che lo motivano sono comunicate da tale Parte al Segretario generale il quale le trasmette alle altre Parti e domanda loro se esse accettano l'emendamento proposto. Se il testo di un emendamento distribuito in tal modo non è stato respinto da nessuna Parte nei 24 mesi successivi alla sua comunicazione, si riterrà che tale emendamento è stato accettato e che entra in vigore per ciascuna Parte 90 giorni dopo che questa Parte avrà depositato presso il Segretario generale uno strumento che esprime il suo consenso ad essere vincolato da detto emendamento.

2. Se un emendamento è stato respinto da una Parte, il Segretario generale inizia consultazioni con le Parti, e qualora una maggioranza lo domandi, deferisce la questione, nonché ogni osservazione presentata dalle Parti, dinnanzi al Consiglio che può decidere di convocare una conferenza conformemente con il paragrafo 4 dell'articolo 62 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento risultante da tale conferenza sarà riportato per iscritto in un protocollo di emendamento. Le Parti che consentono ad essere vincolate da questo Protocollo sono tenute ad informarne espressamente il Segretario generale.

Articolo 32

Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorga tra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le Parti si consulteranno in vista di risolvere tale controversia per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato o di ricorso ad organismi regionali, per via giudiziaria o mediante altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Ogni controversia di tal sorta che non può essere risolta con i mezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, dietro richiesta di uno qualsiasi degli Stati Parti alla controversia, alla Corte internazionale di giustizia, per decisione.

3. Se un'organizzazione regionale d'integrazione economica di cui al capoverso c) dell'articolo 26 è parte ad una controversia che non può essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, essa può, tramite uno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pregare il Consiglio di domandare un parere consultivo alla

Corte internazionale di giustizia in virtù dell'articolo 65 dello Statuto della Corte, parere che sarà considerato come decisivo.

4. Ciascun Stato, all'atto di firmare, ratificare, accettare od approvare la presente Convenzione o di aderirvi o ciascuna organizzazione regionale d'integrazione economica all'atto della firma, del deposito di un atto di conferma formale o dell'adesione può dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Le altre Parti non sono vincolate dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 nei confronti di una Parte che ha reso una tale dichiarazione.

5. Ogni Parte che ha effettuato una dichiarazione in base al paragrafo 4 del presente articolo può in ogni tempo ritirare questa dichiarazione mediante notifica inviata al Segretario generale.

Articolo 33

Testi autentici

I testi in lingua inglese, in lingua araba, in lingua cinese, in lingua spagnola, in lingua francese ed in lingua russa della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Articolo 34

Depositario

Il Segretario generale è il depositario della presente Convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A VIENNA, in un esemplare originale, il venti dicembre millenovecentottantotto.

ANNESSO

TABELLA I

Acido lisergico
Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Fenil-1 propanone-2
Pseudo-efedrina

I sali delle sostanze iscritte nella presente Tabella in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.

TABELLA II

Acetone
Acido antranilico
Acido fenilacetico
Anidride acetica

Etere etilico
Piperidina

I sali delle sostanze figuranti nella presente Tabella in tutti i casi in cui l'esistenza di questi sali è possibile.

Atto finale della conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Nella sua risoluzione 39/141 del 14 dicembre 1984, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha pregato il Consiglio economico e sociale dell'ONU, «in considerazione del paragrafo 3 dell'articolo 62 e del paragrafo 1 dell'articolo 66 della Carta delle Nazioni Unite e della Risoluzione 9 (I) adottata il 16 febbraio 1946 dal Consiglio stesso di invitare la Commissione degli stupefacenti ad iniziare la preparazione a titolo prioritario, nel corso della sua trentunesima sessione che avrà luogo nel febbraio 1985, di un progetto di Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti nel quale fossero trattati globalmente i vari aspetti del problema ed in particolare quelli che non sono trattati negli strumenti internazionali esistenti...».

2. Dando seguito a tale richiesta ed alle misure per dari effetto adottate dalla Commissione degli Stupefacenti e dal Consiglio economico e sociale, il Segretario generale dell'ONU ha predisposto il testo iniziale di un progetto

di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. In base alle osservazioni espresse in proposito dai governi e dai dibattiti che la Commissione degli stupefacenti ha tenuto su questo progetto nel corso della sua trentaduesima sessione nel 1987, il Segretario generale ha predisposto un documento di lavoro consolidato che è stato distribuito a tutti i governi nell'aprile 1987. Questo documento è stato esaminato nel corso di due sessioni di un gruppo intergovernativo di esperti a composizione aperta. Il 7 dicembre 1987, l'Assemblea Generale ha adottato la sua risoluzione 42/111 nella quale essa ha dato istruzioni complementari per far progredire la redazione del progetto di convenzione. Il gruppo di esperti essendo stato impossibilitato per mancanza di tempo ad esaminare a fondo tutti gli articoli, l'Assemblea Generale ha pregato il Segretario generale di prevedere di convocare nuovamente il gruppo intergovernativo di esperti per una durata di due settimane immediatamente prima della decima sessione straordinaria della Commissione degli stupefacenti del febbraio 1988, alfine di proseguire la revisione del documento di lavoro sul progetto di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e, se possibile, di giungere ad un accordo relativo alla Convenzione. Nella sua decima sessione straordinaria svoltasi a Vienna dall'8 al 19 febbraio 1988, la Commissione degli stupefacenti ha esaminato il testo del progetto di convenzione ed ha deciso che alcuni di questi articoli dovranno essere rinviati alla Conferenza che venisse convocata per adottare una Convenzione. La Commissione ha anche raccomandato al Consiglio economico e sociale alcuni mezzi per accelerare la stesura del progetto di convenzione.

3. Nella sua risoluzione 1988/8 del 25 maggio 1988, il Consiglio economico e sociale avendo ricordato i lavori preparatori intrapresi dagli organi competenti dell'ONU in conformità con la risoluzione 39/141 dell'Assemblea generale ha deciso «di convocare, in conformità con il paragrafo 4 dell'Articolo 62 della Carta della Nazioni Unite e nell'ambito delle disposizioni della risoluzione 366 (IV) dell'Assemblea Generale del 3 dicembre 1949, una Conferenza di plenipotenziari in vista dell'adozione di una convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope». Nella sua decisione 1988/120, parimenti adottata il 25 maggio 1988, il Consiglio ha deciso

che la Conferenza si svolgerebbe a Vienna, dal 25 novembre al 20 dicembre 1988 e che il Segretario generale dovrebbe inviare un invito a partecipare alla Conferenza a coloro i quali erano stati invitati a partecipare alla Conferenza internazionale sull'abuso ed il traffico illecito di droghe svoltosi a Vienna dal 17 al 26 giugno 1987.

4. Nella sua risoluzione 1988/8, il Consiglio economico e sociale ha anche deciso di convocare un gruppo di studi in vista della Conferenza per esaminare alcuni progetti di articoli ed il progetto di convenzione globalmente per garantire l'uniformità del progetto di convenzione da sottoporre alla Conferenza. Il Gruppo di studio sul progetto di convenzione si è riunito presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, dal 27 giugno all'8 luglio 1988, ed ha adottato un rapporto (E/CONF. 82/3) ad intenzione della Conferenza.

5. La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope si è riunita alla Neue Hofburg a Vienna, dal 25 novembre al 20 dicembre 1988.

6. In conformità con la risoluzione 1988/8 e con la decisione 1988/120 del Consiglio economico e sociale entrambe adottate il 25 maggio 1988,il Segretario generale ha invitato:

a) tutti gli Stati a partecipare alla Conferenza;

b) la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, a partecipare alla Conferenza;

c) i rappresentanti delle organizzazioni che hanno ricevuto dall'Assemblea Generale un invito permanente a partecipare in quanto osservatori alle sessioni ed ai lavori di tutte le Conferenze internazionali, convocate sotto i suoi auspici, a partecipare alla Conferenza in tale qualità, in conformità con le risoluzioni 3237 (XXIX), in data 22 novembre 1974, e 31/152, in data 20 dicembre 1976, dell'Assemblea generale;

d) i rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale riconosciuti dall'Organizzazione dell'Unità africana nella sua regione a partecipare alla Conferenza in qualità di osservatori, in conformità con la risoluzione 3280 (XXIX) dell'Assemblea generale in data 10 dicembre 1974;

e) le istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica nonché gli organi interessati dall'ONU a farsi rappresentare alla Conferenza;

f) le altre organizzazioni intergovernative a farsi rappresentare da osservatori alla Conferenza;

g) le organizzazioni non governative

dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale interessate, ed altre organizzazioni non governative interessate che possono dare un contributo specifico ai lavori della Conferenza, sono state invitate a farvisi rappresentare da osservatori.

7. Hanno partecipato alla Conferenza la delegazioni dei 106 Stati seguenti:

Afganistan, Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belgio, Birmania, Bolivia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Cameroun, Canada, Capoverde, Cecoslovacchia, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Filippine, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Equador, Etiopia, Finlandia, Francia, Gana, Germania, Giordania, Giamaica, Giappone, Grecia, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Indonesia, Iran (Repubblica islamica d'), Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Jamashiriya araba, Libica, Kenya, Kuweit, Lussemburgo, Madagascar, Malesia, Malta, Marocco, Mauritius, Mauritania, Messico, Monaco, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Panama, Papuasia-Nuova Guinea, Paraguay, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Repubblica dominicana, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica di Ucrania, Repubblica Unita di Tanzania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Senegal, Spagna, Sudan, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Suriname, Tailandia, Tunisia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen e Zaire.

8. I rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale in appresso, invitati alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito ed hanno partecipato in conformità con il regolamento interno della Conferenza (E/CONF. 82/7): Congresso panafricanista di Azania e Organizzazione dei popoli dell'Africa sud-occidentale.

9. I rappresentanti delle istituzioni specializzate in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito e partecipato in conformità con il regolamento interno Conferenza: Organizzazione internazionale del Lavoro, Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, Organizzazione delle Nazioni Unite per

l'istruzione, la scienza e la cultura e Organizzazione mondiale della sanità.

10. I rappresentanti delle altre organizzazioni intergovernative in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario generale vi hanno assistito e partecipato in conformità con il regolamento interno della Conferenza: Ufficio del Piano di Colombo, Centro arabo di studi e di formazione in materia di sicurezza, Comunità economica europea, Consiglio di cooperazione doganale, Consiglio dell'Europa, Lega degli Stati Arabi, Organizzazione internazionale di polizia criminale e Trattato sud-americano sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

11. Rappresentanti degli organi e degli organismi delle Nazioni Unite interessate, invitati alla Conferenza dal Segretario generale, vi hanno assistito e partecipato in conformità con il regolamento interno della Conferenza: Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari, Fondo delle Nazioni Unite e per la lotta contro l'abuso di droghe, Istituto delle Nazioni Unite per la prevenzione dei reati ed il trattamento dei delinquenti in Asia ed in Estremo Oriente, ed Organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

12. Hanno assistito e partecipato alla Conferenza, in conformità con il suo regolamento interno, gli osservatori delle organizzazioni non governative in appresso, invitate alla Conferenza dal Segretario Generale: Agenzia islamica di soccorso per l'Africa, Associazione delle scuole internazionali, Associazione del trasporto aereo internazionale, Associazione internazionale della pubblicità, Associazione internazionale dei giuristi democratici, Associazione internazionale dei Lions Clubs, Associazione mondiale delle guide e dello scouts, Associazione soroptimist internazionale, Ufficio internazionale cattolico dell'infanzia, Caritas Internationalis, Centro Italiano di solidarietà, Camera di Commercio internazionale, Comitato di coordinamento di organizzazioni ebree, Comunità internazionale Bah'is, Comunità terapeutiche colombiane, Confederazione internazionale dei sindacati liberi, Consiglio internazionale delle donne, Consiglio internazionale dei problemi dell'alcoolismo e dei tossicomani, Cruz Blanca Panama, Programma di prevenzione per l'abuso della droga, Federazione abolizionista internazionale, Federazione internazionale degli assistenti sociali e delle assistenti sociali, Federazione internazionale delle donne professioniste nel settore liberale e commerciale, Federazione internazionale

farmaceutica Integrative Drogenbilfe a.d., Fachhochscule Pfu., o.v. Trattamento per la disintossicazione dall'Oppio, Fondazione per l'addestramento e la ricerca, Affari Internazionali Pace del Regno Unito, Pax Romana, Unione Europea femminile, Unione mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche e Zonta internazionale.

13. La Conferenza ha eletto Guillermo Bedregal Gutierrez (Bolivia) come Presidente.

14. La Conferenza ha eletto come vicepresidenti i rappresentanti dei seguenti Stati: Algeria, Argentina, Bahamas, Cina, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Francia, Iran (Repubblica Islamica d'), Giappone, Kenya, Malesia, Messico, Marocco, Nigeria, Pakistan, Filippine, Regno-Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Senegal, Sudan, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Venezuela e Jugoslavia.

15. La Conferenza ha eletto la Sig.ra Nerveet Tailaru (Egitto) come relatore generale.

16. La Conferenza ha istituito un Bureau nonché le seguenti commissioni e comitati:

Bureau

Presidente: Il Presidente della Conferenza

Membri: Il Presidente ed i Vice-Presidenti della Conferenza, il Relatore generale della Conferenza, i Presidenti delle Commissioni plenarie ed il Presidente del Comitato di redazione.

Commissioni plenarie

Commissione I

Presidente: Giacchino Polimeni (Italia)

Vice-Presidente: M.A. Hena (Bangladesh)

Relatore: Oskar Hugler (Repubblica democratica tedesca)

Commissione II

Presidente: Istvan Bayer (Ungheria)

Vice Presidente: L. H.J.B. van Gorkon (Paesi Bassi)

Relatore: Sig.ra Yolanda Fernandez Ochoa (Costa Rica)

Comitato di redazione

Presidente: M.V.N. Rao (India)

Vice-Presidente: Hashow M. Kurea (Egitto)

Membri: Il Presidente del Comitato di redazione ed i rappresentanti degli Stati seguenti: Australia, Botswana, Canada, Cina, Colombia, Egitto, Spagna, Francia, Gana, Iraq, Perù, Senegal, Cecoslovacchia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

I relatori delle commissioni plenarie hanno partecipato in base alle loro qualifiche ai lavori del Comitato di redazione, in conformità con l'articolo 49

del Regolamento interno della Conferenza.

Commissione di verifica dei poteri

Presidente: M. Edouard Molitor (Lussemburgo) Membri: I rappresentanti dei seguenti Stati: Bolivia, Botzwana, Cina, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Giamaica, Lussemburgo, Tailandia e Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

17. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite era rappresentato dalla Sig.ra Margaret J. Anstee, Vice Segretario generale, Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna. Il Signor Francisco Ramos-Galino, Direttore della Divisione stupefacenti è stato nominato Segretario esecutivo dal Segretario generale.

18. Alla Conferenza veniva presentato il rapporto (E/CONF.82/3) del Gruppo di studio convocato in conformità con la risoluzione 1988/8 del Consiglio economico e sociale in data 25 maggio 1988. Oltre ad un resoconto dei lavori del Gruppo di studio, il rapporto conteneva proposte concernenti il progetto di Convenzione presentate al Gruppo di studio per essere trasmesse alla Conferenza nonché il testo del progetto di Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (annesso II). Tale progetto di convenzione costituiva la proposta di base per l'esame da parte della Conferenza.

19. Durante i suoi lavori, la Conferenza ha suddiviso l'esame degli articoli figuranti nel progetto di convenzione tra le due Commissioni plenarie (Commissione I e Commissione II). Gli articoli da 1 a 5 ed il preambolo sono stati rinviati alla Commissione I e gli altri articoli alla Commissione II. Ogni Commissione plenaria, dopo aver raggiunto un accordo sul testo di tale o talaltro articolo, lo sottoponeva al Comitato di redazione il quale lo rinviava alla Commissione. Le Commissioni plenarie hanno reso conto alla Conferenza in merito ai risultati dei loro lavori ed il Comitato di redazione ha presentato alla Conferenza un testo completo della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

20. In base ai dibattiti riassunti nei resoconti analitici delle sedute della Conferenza (E/CONF.82/SR. 1 8) e delle commissioni plenarie (E/CONF.82/C1/SR. 1 a 33 ed E/CONF.82/C2/SR. 1 a 34), nonché dei rapporti delle commissioni plenarie (E/CONF.82/11 ed E/CONF.82/12) e del Comitato di redazione

(E/CONF.82/13) la Conferenza ha elaborato la seguente Convenzione:

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

21. Questa Convenzione, che è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o ad un atto di conferma formale, e che rimarrà aperta all'adesione, è stata adottata dalla Conferenza il 19 dicembre 1988, e aperta alla firma il 20 dicembre 1988 in conformità con le sue disposizioni, fino al 28 febbraio 1989 presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna e, dopo questa data, fino al 20 dicembre 1989 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, essendone depositario il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

22. La Conferenza ha anche adottato le risoluzioni in appresso, annesse al presente Atto finale:

1. Scambio di informazioni.

2. Applicazione provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3. Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al Segretariato dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtù dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.

FATTO a Vienna, il venti dicembre millenovecentottantotto, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese ed in russo, ciascun testo facente ugualmente fede.

ANNESSO

Risoluzioni adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Scambio di informazioni.

2. Applicazione provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3. Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al Segretariato dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtù dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.

RISOLUZIONE 1

Scambio di informazioni

La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, Richiamando l'attenzione sulla risoluzione III della Conferenza delle Nazioni Unite del 1961, incaricata di adottare una Convenzione unica sugli stupefacenti, che insista sull'importanza di schede

tecniche concernenti i trafficanti internazionali di droghe, stabilite dall'Organizzazione internazionale di polizia criminale e sulla loro utilizzazione da parte di questa Organizzazione per diffondere la segnalazione di questi trafficanti, in considerazione del dispositivo messo a punto dall'Organizzazione internazionale di polizia criminale per lo scambio tempestivo ed efficace di informazioni sulle inchieste criminali tra servizi di polizia a livello mondiale, Raccomanda che i servizi di polizia facciano il più largo uso possibile degli schedari e del sistema di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di politica criminale per raggiungere gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

RISOLUZIONE 2

Applicazione provvisoria della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope:

1. Sollecita gli Stati ad accelerare, nella misura in cui possono farlo, le procedure di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di

stupefacenti e di sostanze psicotrope, affinché essa entri in vigore il prima possibile.

2. Invita gli Stati ad applicare provvisoriamente, nella misura in cui possono farlo, le misure previste nella Convenzione in attesa della sua entrata in vigore nei confronti di ciascuno di essi.

3. Prega il Segretario generale di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio economico e sociale ed all'Assemblea generale.

RISOLUZIONE 3

Fornitura delle risorse necessarie alla Divisione degli stupefacenti ed al segretariato dell'Organo internazionale degli stupefacenti per consentir loro di adempiere alle funzioni loro spettanti in virtù dei trattati internazionali sul controllo delle droghe.

La Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Riconoscendo che la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, rimangono la base degli sforzi internazionali in materia di controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, e che è indispensabile una rigorosa applicazione sia da parte dei governi che degli organi internazionali di controllo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, degli obblighi derivanti dalle convenzioni, per raggiungere gli obiettivi delle predette Convenzioni, Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope creerà nuovi obblighi, e nuove spese per i governi, la Commissione degli stupefacenti, l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ed i loro rispettivi segretariati, Profondamente allarmata dalla portata delle recenti riduzioni di personale e di risorse di bilancio, sulla capacità della Divisione degli stupefacenti e del Segretariato dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti di eseguire integralmente il loro programma di lavoro come risulta dal mandato affidato loro:

1. Sollecita tutti gli Stati Membri a prendere i provvedimenti richiesti nell'Assemblea Generale nonché negli organi finanziari dell'Assemblea per stabilire un opportuno grado di precedenza ed approvare l'apertura dei crediti di bilancio necessari al fine di

dotare la Divisione degli stupefacenti ed il Segretariato dell'Organo Internazionale di controllo degli stupefacenti delle risorse necessarie per consentir loro di adempiere pienamente alle funzioni loro spettanti in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope della Convenzione sugli stupefacenti del 1961, di questa Convenzione così come modificata dal Protocollo del 1972 recante emendamento della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope.

2. Prega il Segretario generale di prendere i provvedimenti necessari di sua competenza per dare effetto alle norme del paragrafo 1 precedente.

L. 2 dicembre 1994, n. 689[1].

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994[2].

1.1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché l'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.

2.1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 308 della convenzione e dall'articolo 6 dell'accordo.

3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 20 febbraio 1985, n. 41[3], è abrogata e cessa di avere efficacia il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1988, n. 200[4].

3.2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400[5], saranno determinati i criteri e le procedure per il conferimento ai richiedenti del patrocinio da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 153 della convenzione di cui all'articolo 1 e per i fini dell'articolo 4 dell'Annesso III alla convenzione stessa.

4.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione della piattaforma continentale, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613[6], è da intendersi sostituita dalla definizione di cui all'articolo 76 della convenzione di cui all'articolo 1.

5.1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1994, all'uopo

---

[1] Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.
[2] Vedi, anche, la L. 15 dicembre 1998, n. 498, riportata al n. LX.
[3] Riportata alla voce Miniere, cave e torbiere.
[4] Riportato alla voce Miniere, cave e torbiere.
[5] Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
[6] Riportata alla voce Idrocarburi.

parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

5.2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

Gli Stati contraenti della presente Convenzione, animati dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente Convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo, constatando che l'evoluzione a partire dalle Conferenze delle Nazioni Unite sul diritto del mare tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessità di una nuova Convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile, consci che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme, riconoscendo che è auspicabile stabilire tramite la presente Convenzione, tenuto debitamente conto della sovranità di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, protezione e preservazione dell'ambiente marino, considerando che la realizzazione di questi obiettivi contribuirà alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l'umanità ed in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei Paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste, desiderando che la presente Convenzione sviluppi iprincìpi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanità e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati, convinti che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente Convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai princìpi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli Scopi ed ai princìpi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta, affermando che le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai princìpi del diritto internazionale generale, hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Introduzione

Articolo 1
Uso dei termini e ambito d'applicazione

1. Ai fini della presente Convenzione:
   1) Per «Area» s'intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;
   2) per «Autorità» s'intende l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini;
   3) per «attività nell'Area» s'intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area;
   4) per «inquinamento dell'ambiente marino» s'intende l'introduzione diretta o indiretta, a opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua di mare che ne compromettano l'utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali;
   5) a) Per «immissione» si intende:
      i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
      ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
   b) il termine «immissione» non include:
      i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purché non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
      ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purché tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione.

2. Per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione è in vigore.

3. La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all'articolo 305, 1, b), c), d), e) ed f), che diventano contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione «Stati contraenti» si riferisce a questi soggetti.

PARTE II
Mare territoriale e zona contigua

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 2

Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo

1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.

2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.

Sezione 2
Limiti del mare territoriale

Articolo 3
Larghezza del mare territoriale

Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 4
Limite esterno del mare territoriale

Il limite esterno del mare territoriale è la linea ciascun punto della quale si trova ad una distanza dal punto più prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.

Articolo 5
Linea di base normale

Salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.

Articolo 6
Scogliere affioranti

Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.

Articolo 7
Linee di base diritte

1. Nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale.

2. Laddove, per la presenza di un delta o di altre caratteristiche naturali, la linea di costa è altamente instabile, i punti appropriati possono essere scelti lungo la linea di bassa marea più avanzata e, anche in caso di ulteriori arretramenti della linea di bassa marea, le linee di base diritte rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione.

3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale della costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne.

4. Le linee di base diritte non debbono essere tracciate verso o da bassifondi emergenti a bassa marea, a meno che non vi siano stati costruiti fari o installazioni similari che siano in permanenza emergenti, o il tracciato di linee di base diritte verso o da tali bassifondi abbia ottenuto il generale riconoscimento internazionale.

5. Nei casi in cui il metodo delle linee di base diritte è applicabile in virtù del numero 1, si può tener conto, per la determinazione di particolari linee di base, degli interessi economici propri della regione considerata, la cui esistenza e importanza siano manifestamente dimostrate da lungo uso.

6. Il metodo delle linee di base diritte non può essere impiegato da uno Stato in modo tale da separare il mare territoriale di un altro Stato dall'alto mare o da una zona economica esclusiva.

Articolo 8
Acque interne

1. Con l'eccezione di quanto disposto nella Parte IV, le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale fanno parte delle acque interne dello Stato.

2. Quando una linea di base diritta determinata conformemente al metodo descritto all'articolo 7 ha l'effetto di assoggettare al regime di acque interne aree che in precedenza non erano considerate tali, il diritto di passaggio inoffensivo previsto dalla presente Convenzione si estende a quelle acque.

Articolo 9
Foci dei fiumi

Se un fiume sfocia direttamente nel mare, la linea di base è una linea diritta tracciata attraverso la bocca del fiume, tra i punti di bassa marea delle sue rive.

Articolo 10
Baie

1. Il presente articolo si riferisce solamente alle baie le cui coste appartengono a un solo Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, si intende per baia un'insenatura ben marcata la cui penetrazione nella terraferma in rapporto con la larghezza della sua entrata sia tale che le sue acque siano racchiuse dalla costa ed essa rappresenti qualcosa di più di una semplice inflessione della costa. Comunque un'insenatura non è considerata una baia a meno che la sua superficie non sia almeno uguale a quella di un semicerchio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l'entrata dell'insenatura.

3. La superficie di un'insenatura si misura tra la linea della bassa marea lungo le coste dell'insenatura e la linea che unisce i punti di bassa marea della sua entrata naturale. Quando, a causa della presenza di isole, un'insenatura ha più di una entrata, il semicerchio ha come diametro la somma delle lunghezze delle linee che chiudono le diverse entrate. La superficie delle isole situate all'interno di un'insenatura è compresa nella superficie delle acque dell'insenatura.

4. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia non supera 24 miglia marine, si può tracciare una linea di delimitazione tra questi due punti di bassa marea e le acque che si trovano all'interno di essa sono considerate acque interne.

5. Se la distanza tra i punti di bassa marea situati sull'entrata naturale di una baia eccede 24 miglia marine, una linea di base diritta di 24 miglia viene tracciata all'interno della baia in modo da racchiudere la massima superficie possibile di acque.

6. Le disposizioni precedenti non si applicano alle cosiddette «baie storiche» o nei casi in cui si adotta il metodo delle linee di base diritte previsto dall'articolo 7.

Articolo 11
Porti

Ai fini della delimitazione del mare territoriale, le opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Le installazioni situate al largo della costa e le isole artificiali non sono considerate opere portuali permanenti.

Articolo 12
Rade

Le rade che vengono normalmente usate per carico, scarico e ancoraggio delle navi, e che sarebbero altrimenti situate per intero o in parte al di fuori del limite esterno del mare territoriale, sono considerate come facenti parte del mare territoriale.

Articolo 13
Bassifondi emergenti a bassa marea

1. Un bassofondo emergente a bassa marea è un rialzamento naturale del fondo attorniato dalle acque, che emerge a bassa marea ma è sommerso ad alta marea. Quando un bassofondo emergente a bassa marea si trova interamente o parzialmente a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, non superiore alla larghezza del mare territoriale, la linea di bassa marea su quel bassofondo può essere usata come linea di base per misurare la larghezza del mare territoriale.

2. Un bassofondo emergente a bassa marea che sia interamente situato a una distanza, dalla terraferma o da un'isola, superiore alla larghezza del mare territoriale, non possiede un proprio mare territoriale.

Articolo 14
Combinazione di metodi per determinare le linee di base

Lo Stato costiero, a seconda delle diverse situazioni, può determinare le linee di base mediante uno qualsiasi dei metodi previsti agli articoli precedenti.

Articolo 15
Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti

Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là

della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati.

Articolo 16
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche

1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli articoli 12 e 15, sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinare la posizione. In alternativa, può essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.

2. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Sezione 3
Passaggio inoffensivo nel mare territoriale

Sottosezione A
Norme applicabili a tutte le navi

Articolo 17
Diritto di passaggio inoffensivo

Alle condizioni della presente Convenzione, le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale.

Articolo 18
Significato del termine «passaggio»

1. Per «passaggio» si intende la navigazione nel mare territoriale allo scopo di:
   a) attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una rada o installazione portuale situata al di fuori delle acque interne;
   b) dirigersi verso le acque interne o uscirne, oppure fare scalo in una rada o installazione portuale.

2. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio consente tuttavia la fermata e l'ancoraggio, ma soltanto se questi costituiscono eventi ordinari di navigazione o sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.

Articolo 19
Significato dell'espressione «passaggio inoffensivo»

1. Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tale passaggio deve essere eseguito conformemente alla presente Convenzione e alle altre norme del diritto internazionale.

2. Il passaggio di una nave straniera è considerato pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata in una qualsiasi delle seguenti attività:
   a) minaccia o impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dello Stato costiero, o contro qualsiasi altro principio del diritto internazionale enunciato nella Carta delle Nazioni Unite;
   b) ogni esercitazione o manovra con armi di qualunque tipo;
   c) ogni atto inteso alla raccolta di informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero;
   d) ogni atto di propaganda diretto a pregiudicare la difesa o la sicurezza dello Stato costiero;
   e) il lancio, l'appontaggio o il recupero di aeromobili;
   f) il lancio, l'appontaggio o il recupero di apparecchiature militari;
   g) il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero;
   h) inquinamento intenzionale e grave, in violazione della presente Convenzione;
   i) attività di pesca;
   j) la conduzione di ricerca scientifica o di rilievi;
   k) atti diretti a interferire con i sistemi di comunicazione o con qualsiasi altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero;
   l) ogni altra attività che non sia in rapporto diretto con il passaggio.

Articolo 20
Sommergibili e altri veicoli subacquei

Nel mare territoriale, i sommergibili e altri veicoli subacquei sono tenuti a navigare in superficie ed esibire la bandiera nazionale.

Articolo 21
Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo

1. Lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:
   a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo;
   b) protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni;

c) protezione di cavi e condotte;
d) conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca;
f) preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento;
g) ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
h) prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero.

2. Tali leggi e regolamenti non debbono interessare la progettazione, la costruzione, l'armamento o l'allestimento di navi straniere a meno che non diano attuazione a regolamenti o norme internazionali generalmente accettate.

3. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali leggi e regolamenti.

4. Le navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale si attengono a tali leggi e regolamenti e a tutte le norme internazionali generalmente accettate relative alla prevenzione degli abbordi in mare.

Articolo 22
Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale

1. Lo Stato costiero può, quando la sicurezza della navigazione lo richieda, esigere dalle navi straniere che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo nel suo mare territoriale, di usare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da esso indicati o prescritti al fine di disciplinare il passaggio delle navi.

2. In particolare, alle navi cisterna, alle navi a propulsione nucleare o alle navi adibite al trasporto di sostanze o materiali nucleari o di altri materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e nocive può essere richiesto di limitare il loro passaggio esclusivamente a tali corridoi di traffico.

3. Nell'indicare i corridoi di traffico e nel prescrivere gli schemi di separazione del traffico ai sensi del presente articolo, lo Stato costiero tiene conto:
a) elle raccomandazioni dell'organizzazione internazionale competente;
b) di tutti i canali abitualmente utilizzati per la navigazione internazionale;
c) delle caratteristiche particolari di certe navi e canali;
d) dell'intensità del traffico.

4. Lo Stato costiero indica chiaramente tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico su carte nautiche alle quali dà opportuna diffusione.

Articolo 23
Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive

Le navi straniere a propulsione nucleare e le navi adibite al trasporto di materiali nucleari o di altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive, nell'esercitare il diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale debbono avere a bordo i documenti prescritti e osservare le specifiche misure di sicurezza previste per tale tipo di navi dagli accordi internazionali.

Articolo 24
Obblighi dello Stato costiero

1. Lo Stato costiero non deve ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere attraverso il mare territoriale, salvo nei casi previsti dalla presente Convenzione. In particolare, nell'applicazione della presente Convenzione o di ogni altra legge o regolamento adottati conformemente a essa, lo Stato costiero non deve:
   a) imporre alle navi straniere obblighi che abbiano l'effetto pratico di impedire o limitare il diritto di passaggio inoffensivo;

   oppure

   b) esercitare discriminazioni di diritto o di fatto contro navi di qualunque Stato o contro navi adibite al trasporto di materiali diretti o provenienti da un qualunque Stato o per conto di esso.
2. Lo Stato costiero deve segnalare con adeguata pubblicità ogni pericolo per la navigazione esistente nel suo mare territoriale, del quale sia a conoscenza.

Articolo 25
Diritti di protezione dello Stato costiero

1. Lo Stato costiero può adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo.

2. Nel caso di navi dirette verso le acque interne o allo scalo presso installazioni portuali situate al di fuori delle acque interne, lo Stato costiero ha anche il diritto di adottare le misure necessarie per prevenire ogni violazione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di tali navi nelle acque interne o a tali scali.

3. Lo Stato costiero può, senza stabilire una discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, sospendere temporaneamente il passaggio inoffensivo di navi straniere in zone specifiche del suo mare territoriale quando tale sospensione sia indispensabile per la protezione della propria sicurezza, ivi comprese le esercitazioni con armi. Tale sospensione ha effetto solo dopo essere stata debitamente pubblicizzata.

Articolo 26
Tasse imponibili alle navi straniere

1. Nessuna tassa può essere imposta alle navi straniere per il solo motivo del loro passaggio attraverso il mare territoriale.

2. Le tasse possono essere imposte ad una nave straniera che passi attraverso il mare territoriale, a solo titolo di pagamento per specifici servizi resi alla nave stessa. Tali tasse sono imposte senza discriminazione.

Sottosezione B
Norme applicabili alle navi mercantili e alle navi di Stato utilizzate per scopi commerciali

Articolo 27
Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera

1. Lo Stato costiero non dovrebbe esercitare la propria giurisdizione penale a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, al fine di procedere ad arresti o condurre indagini connesse con reati commessi a bordo durante il passaggio, salvo nei seguenti casi:
   a) se le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero;
   b) se il reato è di natura tale da disturbare la pace del paese o il buon ordine nel mare territoriale;
   c) se l'intervento delle autorità locali è stato richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave;

   oppure

   d) se tali misure sono necessarie per la repressione del traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope.

2. Le disposizioni di cui sopra non invalidano il diritto dello Stato costiero di adottare le misure previste dalle proprie leggi per procedere ad arresti o indagini di bordo di navi straniere che transitano nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne.

3. Nei casi previsti ai numeri 1 e 2, lo Stato costiero informa, se il comandante della nave lo richiede, un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera prima di adottare qualsiasi misura, e facilita i contatti tra costoro e l'equipaggio della nave.
   In casi di emergenza tale notifica può essere comunicata mentre le misure sono in corso di esecuzione.

4. Nel considerare l'opportunità e le modalità di un arresto, le autorità locali tengono in debito conto gli interessi della navigazione.

5. Salvo quanto disposto alla Parte XII o in caso di violazione di leggi e regolamenti adottati conformemente alla Parte V, lo Stato costiero non può adottare alcuna misura a bordo di una nave straniera in transito nel mare territoriale, per procedere a un arresto o condurre indagini a seguito di reati commessi prima dell'ingresso della nave nel mare territoriale se questa, proveniente da un porto straniero, si limita ad attraversare il mare territoriale senza entrare nelle acque interne.

Articolo 28
Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere

1. Lo Stato costiero non dovrebbe fermare o dirottare una nave straniera che passa nel suo mare territoriale, allo scopo di esercitare la giurisdizione civile nei riguardi di una persona che si trovi a bordo della nave.

2. Lo Stato costiero non può procedere a misure esecutive o cautelari nei confronti della nave nell'ambito di un procedimento civile, se non per effetto di obblighi o di responsabilità in cui la nave sia incorsa o che abbia assunte durante o in previsione del suo passaggio nelle acque dello Stato costiero.

3. Il numero 2 non pregiudica il diritto dello Stato costiero, conformemente alle sue leggi, di procedere a misure esecutive o cautelari nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di una nave straniera che stazioni nel mare territoriale o che transiti nel mare territoriale dopo aver lasciato le acque interne.

Sottosezione C
Norme applicabili alle navi da guerra e alle navi di Stato in servizio non commerciale

Articolo 29
Definizione di nave da guerra

Ai fini della presente Convenzione, per «nave da guerra» si intende una nave che appartenga alle Forze Armate di uno Stato, che porti i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità e sia posta sotto il comando di un Ufficiale di Marina al servizio dello stato e iscritto nell'apposito ruolo degli Ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare.

Articolo 30
Inosservanza da parte di una nave da guerra delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero

Se una nave da guerra non si attiene alle leggi e ai regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio attraverso il suo mare territoriale, e ignora la richiesta di adeguarvisi, lo Stato costiero può pretendere che essa abbandoni immediatamente il mare territoriale.

Articolo 31
Responsabilità dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale

Lo Stato di bandiera si assume la responsabilità internazionale per ogni perdita o danno derivante allo Stato costiero dall'inosservanza da parte di una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale, delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero concernenti il passaggio nel mare territoriale o delle disposizioni della presente Convenzione o di altre norme del diritto internazionale.

Articolo 32
Immunità delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale

Con le eccezioni contenute nella sottosezione A e negli articoli 30 e 31, nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica le immunità delle navi da guerra e delle altre navi di Stato in servizio non commerciale.

Sezione 4
Zona contigua

Articolo 33
Zona contigua

1. In una zona contigua al suo mare territoriale, denominata «zona contigua», lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:
   a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale;
   b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.
2. La zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.

PARTE III

Stretti usati per la navigazione internazionale

Sezione 1
Norme generali

Articolo 34
Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale

1. Il regime del passaggio attraverso gli stretti usati per la navigazione internazionale, quale viene stabilito nella presente Parte, non deve sotto alcun altro aspetto modificare né il regime giuridico delle acque di tali stretti, né l'esercizio di sovranità o giurisdizione su tali acque, sui relativi fondi marini, sul loro sottosuolo e sullo spazio aereo soprastante, da parte degli Stati rivieraschi.
2. La sovranità o la giurisdizione degli Stati rivieraschi viene esercitata conformemente alla presente Parte e alle altre norme del diritto internazionale.

Articolo 35

Ambito di applicazione della presente Parte

Nessuna norma della presente Parte si applica:

a) nelle acque interne che fanno parte di uno stretto, ad eccezione del caso in cui una linea di base diritta, che sia stata tracciata secondo il metodo descritto all'articolo 7, abbia l'effetto di assoggettare al regime di acque interne zone che in precedenza non erano state considerate tali;

b) al regime giuridico delle acque situate al di là del mare territoriale degli Stati rivieraschi, che facciano parte di una zona economica esclusiva o dell'alto mare;

c) al regime giuridico degli stretti nei quali il passaggio è totalmente o parzialmente regolamentato da convenzioni internazionali che siano in vigore da lungo tempo e riguardino espressamente tali stretti.

Articolo 36
Rotte d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche esclusive all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale

La presente Parte non si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale nei quali esista una rotta, attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche; a tali rotte si applicano le altre Parti pertinenti della presente Convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla libertà di navigazione e di sorvolo.

Sezione 2
Passaggio in transito

Articolo 37
Ambito di applicazione della presente sezione

La presente sezione si applica agli stretti usati per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o zona economicamente esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economicamente esclusiva.

Articolo 38
Diritto di passaggio in transito

1. Negli stretti di cui all'articolo 37, tutte le navi e gli aeromobili godono del diritto di passaggio in transito, che non deve essere impedito; fanno eccezione gli stretti formati da un'isola appartenente a uno Stato rivierasco e dal suo territorio di terraferma, dove il passaggio in transito non è permesso se al largo dell'isola esiste una rotta attraverso l'alto mare o una zona economica esclusiva, che sia di convenienza comparabile dal punto di vista della navigazione e delle sue caratteristiche idrografiche.

2. Si intende per «passaggio in transito», conformemente alla presente Parte, l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo, ai soli fini del passaggio continuo e rapido attraverso lo stretto, tra una parte di alto mare o zona economica

esclusiva e un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva. Tuttavia, la condizione che il transito sia continuo e rapido non preclude il passaggio attraverso lo stretto al fine di accedere al territorio di uno Stato rivierasco o di lasciarlo o di ripartirne, nel rispetto delle condizioni che disciplinano l'ingresso in quello Stato.

3. Ogni attività diversa dall'esercizio del diritto di passaggio in transito attraverso lo stretto resta subordinata alle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 39
Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito

1. Le navi e gli aeromobili, nell'esercizio del diritto di passaggio in transito:
   a) attraversano o sorvolano lo stretto senza indugi;
   b) si astengono da qualsiasi minaccia o uso della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli Stati rivieraschi, o da qualunque altra violazione dei princìpi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite;
   c) si astengono da qualsiasi attività che non sia inerente alle loro normali modalità di transito continuo e rapido, a meno che non intervengano motivi di forza maggiore o di pericolo;
   d) si uniformano alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte.

2. Durante il passaggio in transito le navi:
   a) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla sicurezza della navigazione, ivi comprese le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare;
   b) si uniformano alle norme, procedure e pratiche internazionali generalmente accettate, relative alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.

3. Durante il passaggio in transito gli aeromobili:
   a) rispettano le Norme di Volo stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, relative agli aeromobili civili; gli aeromobili di Stato osservano di norma tali misure di sicurezza e operano in ogni momento nel debito rispetto della sicurezza della navigazione;
   b) controllano ininterrottamente la frequenza radio loro assegnata dalla competente autorità internazionale designata al controllo del traffico aereo, o l'apposita frequenza radio internazionale di soccorso.

Articolo 40
Attività di ricerca e di rilievi

Nel corso del passaggio in transito le navi straniere ivi comprese le unità idrografiche e di ricerca marina, non possono eseguire alcuna attività di ricerca o di rilievi senza la preliminare autorizzazione degli Stati rivieraschi.

Articolo 41

Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico negli stretti per la navigazione internazionale

1. Conformemente alla presente Parte, gli Stati rivieraschi possono indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che si rendano necessari per garantire la sicurezza del passaggio delle navi attraverso gli stretti.

2. Tali Stati, quando sia necessario e con il dovuto preavviso pubblico, possono indicare nuovi corridoi di traffico o prescrivere schemi di separazione del traffico in sostituzione di quelli precedentemente indicati o prescritti.

3. Tali corridoi di traffico e dispositivi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate.

4. Prima di indicare o sostituire corridoi di traffico o prima di prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, gli Stati rivieraschi sottopongono le relative proposte, al fine di ottenerne l'adozione, all'organizzazione internazionale competenze. Essa può esclusivamente indicare i corridoi di traffico e prescrivere gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con gli Stati rivieraschi, e solo allora questi ultimi possono indicarli, prescriverli o sostituirli.

5. Quando la proposta di indicare corridoi di traffico o di prescrivere schemi di separazione del traffico riguarda le acque di due o più Stati rivieraschi, questi debbono collaborare nella formulazione delle proposte di concerto con la competente organizzazione internazionale.

6. Gli Stati rivieraschi indicano chiaramente sulle carte nautiche, alle quali viene data la dovuta diffusione, tutti i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico da loro indicati o prescritti.

7. Le navi nel corso del passaggio in transito rispettano i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo.

Articolo 42
Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito

1. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati rivieraschi possono emanare leggi e regolamenti relativi al passaggio in transito negli stretti, in merito a tutte o una qualsiasi delle seguenti materie:
   a) sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo, secondo il disposto dell'articolo 41;
   b) prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento, attraverso l'applicazione delle pertinenti norme internazionali relative allo scarico nello stretto di idrocarburi, residui di idrocarburi, e altre sostanze nocive;
   c) divieto di pesca, quando si tratti di pescherecci, ivi compresa la manovra delle apparecchiature da pesca;

d) carico e scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e d'immigrazione degli Stati rivieraschi.

2. Tali leggi e regolamenti non debbono comportare alcuna discriminazione di diritto o di fatto tra le navi straniere, né la loro applicazione deve determinare l'effetto pratico di negare, ostacolare o compromettere il diritto di passaggio in transito quale è definito nella presente sezione.

3. Gli Stati rivieraschi danno la debita diffusione a tali leggi e regolamenti.

4. Le navi straniere, nell'esercitare il proprio diritto di passaggio in transito, osservano tali leggi e regolamenti.

5. In caso di violazione di tali leggi e regolamenti o di altre disposizioni della presente Parte da parte di una nave o aeromobile che gode di immunità sovrana, lo Stato di bandiera della nave o lo Stato presso il quale è immatricolato l'aeromobile, si assume la responsabilità internazionale di qualunque perdita o danno che siano derivati agli Stati rivieraschi da tale violazione.

Articolo 43
Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento

Gli Stati che utilizzano uno stretto e gli Stati rivieraschi dovrebbero, con accordi, collaborare:

a) all'installazione e manutenzione, nello stretto, dei necessari ausili per la navigazione e per la sicurezza o di ogni altra attrezzatura che faciliti la navigazione internazionale;
b) alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.

Articolo 44
Obblighi degli Stati rivieraschi

Gli Stati rivieraschi non debbono ostacolare il passaggio in transito e debbono segnalare con pubblicità adeguata qualsiasi causa di pericolo alla navigazione o al sorvolo nell'area dello stretto, che sia ad essi nota. Il passaggio in transito non può essere sospeso.

Sezione 3
Passaggio inoffensivo

Articolo 45
Passaggio inoffensivo

1. Il regime del passaggio inoffensivo, conformemente alla Parte II, sezione 3, viene applicato agli stretti usati per la navigazione internazionale che:

a) sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di passaggio in transito previsto dall'articolo 38, 1;

oppure

b) si trovano tra una parte di alto mare o una zona economica esclusiva, e il mare territoriale di un altro Stato.

2. Il diritto di passaggio inoffensivo in tali stretti non può essere sospeso.

PARTE IV

Stati-Arcipelago

Articolo 46
Uso dei termini

Ai fini della presente Convenzione:

a) per «Stato-arcipelago» s'intende uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole;

b) per «arcipelago» si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale.

Articolo 47
Linee di base arcipelagiche

1. Uno Stato-arcipelago può tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1:1 e 9:1.

2. La lunghezza di tali linee di base non deve oltrepassare 100 miglia marine; tuttavia, non oltre il 3% del numero complessivo delle linee di base che racchiudono un arcipelago può superare tale lunghezza, fino a un massimo di 125 miglia marine.

3. Il tracciato di tali linee di base non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla configurazione generale dell'arcipelago.

4. Tali linee di base non debbono essere tracciate nella direzione di, o a partire da, bassifondi emergenti a bassa marea ad eccezione del caso che su di essi siano stati costruiti fari o installazioni similari, permanentemente emergenti; oppure ad eccezione del caso che un bassofondo emergente a bassa marea si trovi, tutto o in parte, a una distanza dall'isola più vicina non superiore alla larghezza del mare territoriale.

5. Lo Stato-arcipelago deve definire il proprio sistema di linee di base in modo tale da non separare dall'alto mare o dalla zona economica esclusiva il mare territoriale di un altro Stato.

6. Se una parte delle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago si trova tra due parti di territorio di uno Stato limitrofo, i diritti in essere e ogni altro interesse legittimo che quest'ultimo ha esercitato tradizionalmente in tali acque, nonché tutti i diritti derivati da accordi stipulati tra i due Stati in questione, sussistono e debbono essere rispettati.

7. Al fine di calcolare il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre di cui al numero 1, si possono considerare come parte integrante della superficie terrestre le acque situate all'interno delle scogliere affioranti intorno alle isole e agli atolli, ivi compresa la parte di tavolato oceanico a scarpata scoscesa, che sia interamente o quasi interamente racchiusa entro una catena di isole calcaree e di scogliere emergenti situate sul perimetro del tavolato.

8. Le linee di base tracciate conformemente al presente articolo vengono indicate su carte nautiche a scala adeguata, al fine di determinarne la posizione. In alternativa, tali carte possono essere sostituite da elenchi di coordinate geografiche di punti, precisando il datum geodetico utilizzato.

9. Lo Stato-arcipelago deve dare debita diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne un esemplare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 48
Misurazione della larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale

La larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale viene misurata a partire da linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47.

Articolo 49
Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante

1. La sovranità di uno Stato-arcipelago, si estende alle acque comprese all'interno delle linee di base arcipelagiche tracciate conformemente all'articolo 47, definite «acque arcipelagiche», indipendentemente dalla loro profondità o distanza dalla costa.

2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonché alle risorse ivi contenute.

3. Tale sovranità viene esercitata conformemente alla presente Parte.

4. Il regime del passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici, stabilito dalla presente Parte, non pregiudica in nessun altro modo il regime giuridico delle acque arcipelagiche, ivi compresi i corridoi di traffico, né l'esercizio di sovranità, da parte dello Stato-arcipelago, su tali acque e sullo spazio aereo soprastante, sul relativo fondo marino, sul suo sottosuolo e sulle risorse ivi contenute.

Articolo 50
Delimitazione delle acque interne

Entro le proprie acque arcipelagiche, lo Stato-arcipelago può tracciare linee di delimitazione delle acque interne, conformemente agli articoli 9, 10 e 11.

Articolo 51
Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera

1. Senza pregiudizio dell'articolo 49, gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche. I termini e le condizioni per l'esercizio dei diritti e delle attività in questione, nonché la loro natura ed estensione e le zone entro le quali essi verranno esercitati, vengono disciplinati con accordi bilaterali stipulati dagli Stati su richiesta di uno qualunque di essi. Tali diritti non possono essere trasferiti o esercitati in comune con un terzo Stato o con soggetti aventi la sua nazionalità.

2. Uno Stato-arcipelago deve rispettare i cavi sottomarini già messi in opera da altri Stati, che attraversino le sue acque senza toccare la costa. Uno Stato-arcipelago deve consentire la manutenzione e la sostituzione di tali cavi, non appena sia stato informato della loro posizione e della intenzione di riparazioni o sostituzioni.

Articolo 52
Diritto di passaggio inoffensivo

1. Alle condizioni dell'articolo 53 e senza pregiudizio dell'articolo 50, le navi di tutti gli Stati godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso acque arcipelagiche, definito nella Parte II, sezione 3.

2. Lo Stato-arcipelago, senza effettuare discriminazioni di diritto o di fatto tra navi straniere, può sospendere temporaneamente, in zone specifiche delle proprie acque arcipelagiche, l'esercizio del diritto di passaggio inoffensivo da parte di navi straniere se tale misura si rende indispensabile per proteggere la propria sicurezza. La sospensione entra in vigore solo dopo che ad essa sia stata data la debita pubblicità.

Articolo 53
Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici

1. Uno Stato-arcipelago può istituire corridoi di traffico e rotte aeree nello spazio aereo soprastante, che siano idonei al passaggio continuo e rapido di navi e aeromobili stranieri all'interno o al di sopra delle proprie acque arcipelagiche e nel mare territoriale ad esse adiacente.

2. Tutte le navi e tutti gli aeromobili godono del diritto di passaggio in tali corridoi di traffico arcipelagici e rotte aeree.

3. Per «passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici» si intende l'esercizio dei diritti di navigazione e sorvolo conformemente alla presente Convenzione e secondo le normali modalità di navigazione, al solo fine del transito continuo, rapido e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare o zona economica esclusiva e un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva.

4. Tali corridoi di traffico e rotte aeree attraversano le acque arcipelagiche e il mare territoriale adiacente, e comprendono tutte le rotte di passaggio normalmente usate per la navigazione internazionale nelle acque arcipelagiche o per il sorvolo nello spazio aereo soprastante nonché, per quanto riguarda le navi, tutti i normali canali di navigazione all'interno di tali rotte, restando inteso che non si renderà necessario istituire ulteriori rotte, di convenienza comparabile, tra gli stessi punti di entrata e di uscita.

5. Tali corridoi di traffico e rotte aeree sono definiti da una serie di linee assiali continue che congiungono i punti di entrata delle rotte di passaggio ai punti di uscita. Durante il passaggio nei corridoi arcipelagici le navi e gli aeromobili non debbono discostarsi di oltre 25 miglia marine da ciascun lato di tali linee assiali, mantenendosi tuttavia a una distanza dalla costa non inferiore al 10% della distanza che separa i punti più vicini delle isole situate ai lati del corridoio.

6. Uno Stato-arcipelago che indichi corridoi di traffico conformemente al presente articolo può anche prescrivere schemi di separazione del traffico per garantire la sicurezza del passaggio delle navi che attraversano canali di larghezza limitata all'interno di tali corridoi.

7. Quando le circostanze lo esigano e dopo aver dato la debita diffusione al provvedimento, uno Stato-arcipelago può modificare i corridoi di traffico e gli schemi di separazione del traffico precedentemente indicati o prescritti.
8. Tali corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico debbono essere conformi alle norme internazionali generalmente accettate.

9. Per indicare o sostituire corridoi di traffico oppure per prescrivere o sostituire schemi di separazione del traffico, uno Stato-arcipelago deve sottoporre le relative proposte all'organizzazione internazionale competente.
   Tale organizzazione può adottare esclusivamente i corridoi di traffico o gli schemi di separazione del traffico che siano stati concordati con lo Stato-arcipelago, e solo allora quest'ultimo può indicare, prescrivere, o sostituire gli stessi.

10. Lo Stato-arcipelago deve indicare chiaramente, su carte nautiche alle quali viene data la debita diffusione, la linea assiale dei corridoi di traffico e degli schemi di separazione del traffico da esso stesso indicati o prescritti.
11. Le navi in passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici rispettano tali corridoi e schemi di separazione del traffico indicati o prescritti conformemente al presente articolo.

12. Se uno Stato-arcipelago non istituisce corridoi di traffico o rotte aeree, il diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici può essere esercitato utilizzando le rotte normalmente seguite per la navigazione internazionale.

Articolo 54
Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attività di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici

Gli articoli 39, 40, 42 e 44 si applicano, mutatis mutandis, al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici.

PARTE V
Zona economica esclusiva

Articolo 55
Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva

La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 56
Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva

1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode di:
   a) diritti sovrani sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
   b) giurisdizione conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione, in materia di:
      i) installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture;
      ii) ricerca scientifica marina;
      iii) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

c) altri diritti e doveri previsti dalla presente Convenzione.

2. Nell'esercitare i propri diritti e assolvere i propri doveri nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, lo Stato costiero tiene in debito conto i diritti e doveri degli altri Stati, e agisce in modo coerente con la presente Convenzione.

3. I diritti enunciati nel presente articolo relativamente al fondo del mare e al suo sottosuolo, vengono esercitati conformemente alla Parte VI.

Articolo 57
Larghezza della zona economica esclusiva

La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.

Articolo 58
Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva

1. Nella zona economica esclusiva tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale, godono, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, delle libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di condotte e cavi sottomarini, indicate all'articolo 87, e di altri usi del mare, leciti in ambito internazionale, collegati con tali libertà, come quelli associati alle operazioni di navi, aeromobili, condotte e cavi sottomarini, e compatibili con le altre disposizioni della presente convenzione.

2. Gli articoli da 88 a 115 e le altre norme pertinenti di diritto internazionale si applicano alla zona economica esclusiva purché non siano incompatibili con la presente Parte.

3. Nell'esercitare i propri diritti e nell'adempiere i propri obblighi nella zona economica esclusiva conformemente alla presente Convenzione, gli Stati tengono in debito conto i diritti e gli obblighi dello Stato costiero, e rispettano sia le leggi e i regolamenti emanati dallo Stato costiero conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sia le altre norme del diritto internazionale purché non siano incompatibili con la presente Parte.

Articolo 59
Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva

Nei casi in cui la presente Convenzione non attribuisca i diritti o giurisdizione allo Stato costiero o ad altri Stati nell'ambito della zona economica esclusiva, e sorga un conflitto tra gli interessi dello Stato costiero e quelli di un qualsiasi altro Stato o Stati, tale conflitto dovrebbe essere risolto sulla base dell'equità e alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tenendo conto dell'importanza che tali interessi rivestono sia per le parti in causa, sia per la comunità internazionale nel suo complesso.

Articolo 60
Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva

1. Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero gode del diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e disciplinare la costruzione, la conduzione e l'utilizzo di:
   a) isole artificiali;
   b) installazioni e strutture realizzate per gli scopi previsti dall'articolo 56 e per altri fini economici;
   c) installazioni e strutture che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona.

2. Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione.

3. Debito preavviso deve essere dato della costruzione di tali isole artificiali, installazioni e strutture, e debbono essere predisposte attrezzature permanenti per segnalarne la presenza. Le installazioni o strutture che siano state abbandonate o disattivate, debbono essere rimosse per garantire la sicurezza della navigazione, tenuto conto di ogni disposizione internazionale generalmente accettata, emanata a questo proposito dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione viene effettuata tenendo in debito conto anche la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i diritti e obblighi degli altri Stati.
   Adeguata informazione viene data in merito alla profondità, alla posizione e alle dimensioni di qualunque installazione o struttura che non sia stata completamente rimossa.

4. In caso di necessità lo Stato costiero può istituire, intorno a tali isole artificiali, installazioni e strutture, ragionevoli zone di sicurezza all'interno delle quali possa adottare misure atte ad assicurare la sicurezza sia della navigazione sia delle stesse isole artificiali, installazioni e strutture.

5. La larghezza delle zone di sicurezza viene stabilita dallo Stato costiero, tenuto conto delle pertinenti norme internazionali. Tali zone vengono stabilite secondo criteri idonei a garantirne la ragionevole rispondenza alla natura e alla funzione delle isole artificiali, installazioni e strutture, e non si estendono oltre la distanza di 500 metri intorno ad esse, misurata da ciascun punto del loro bordo esterno, salvo quanto autorizzato dalle norme internazionali generalmente accettate o quanto raccomandato dalla competente organizzazione internazionale. Dell'estensione delle zone di sicurezza viene data opportuna informazione.

6. Tutte le navi debbono rispettare tali zone di sicurezza e si conformano alle norme internazionali generalmente accettate, relative alla navigazione in prossimità delle isole artificiali, installazioni, strutture e zone di sicurezza.

7. Non si possono mettere in opera isole artificiali, installazioni e strutture, né istituire le zone di sicurezza circostanti, quando ne possa derivare un'interferenza con l'utilizzo di corridoi riconosciuti, essenziali per la navigazione internazionale.
8. Le isole artificiali, le installazioni e le strutture non hanno lo status di isole. Non possiedono un proprio mare territoriale e la loro presenza non modifica la delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.

Articolo 61
Conservazione delle risorse biologiche

1. Lo Stato costiero stabilisce il volume massimo delle risorse biologiche di cui è consentita la cattura nella sua zona economica esclusiva.

2. Lo Stato costiero, tenuto conto delle informazioni scientifiche più attendibili di cui dispone a tale scopo, assicura, attraverso misure appropriate di mantenimento e di utilizzo, che la conservazione delle risorse biologiche della zona economica esclusiva non sia messa in pericolo da uno sfruttamento eccessivo. Lo Stato costiero e le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, collaborano a tal fine.

3. Tali misure mirano altresì a mantenere o a ricostituire le specie sfruttate a livelli tali da consentire la massima resa possibile, nel rispetto dei fattori ecologici ed economici pertinenti, ivi compresi i bisogni delle comunità costiere dedite alla pesca e le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo, tenuto conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e dei valori minimi internazionali generalmente raccomandati a livello subregionale, regionale o mondiale.

4. Nell'adottare tali misure lo Stato costiero prende in considerazione gli effetti sulle specie associate o dipendenti da quelle che sono oggetto di pesca, al fine di conservare o ricostituire le popolazioni di tali specie associate o dipendenti al di sopra dei livelli ai quali la loro riproduzione può venire seriamente compromessa.

5. L'informazione scientifica disponibile, le statistiche sul pescato e sull'attività di pesca e qualsiasi altro dato rilevante per la conservazione dei banchi di pesce vengono diffusi e scambiati regolarmente attraverso le competenti organizzazioni internazionali, subregionali, regionali o mondiali, laddove lo si ritenga appropriato e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati, ivi compresi quelli di cui hanno la nazionalità i soggetti che sono stati autorizzati a pescare nella zona economica esclusiva.

Articolo 62
Sfruttamento delle risorse biologiche

1. Lo Stato costiero promuove l'obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, senza pregiudizio dell'articolo 61.

2. Lo Stato costiero determina la propria potenzialità di sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva. Quando lo Stato costiero non possiede i mezzi per pescare l'intera quota consentita, esso deve, attraverso accordi o altre intese conformi ai termini, alle condizioni e alle leggi e regolamenti indicati al numero 4, concedere ad altri Stati l'accesso all'eccedenza della quota consentita con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 69 e 70, soprattutto in relazione ai Paesi in via di sviluppo ivi menzionati.

3. Nel consentire agli altri Stati l'accesso nella propria zona economica esclusiva conformemente al presente articolo, lo Stato costiero prende in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi inclusi tra l'altro: l'importanza che le risorse biologiche dell'area rivestono per l'economia e per altri interessi nazionali dello Stato costiero interessato; le disposizioni degli articoli 69 e 70; le esigenze degli Stati in via di sviluppo presenti nella subregione o regione, in relazione alla pesca di parte dell'eccedenza; e la necessità di contenere al minimo gli scompensi economici negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona o abbiano dato un contributo sostanziale alla ricerca e all'identificazione dei banchi.
4. I soggetti aventi la nazionalità di altri Stati che esercitano la pesca nella zona economica esclusiva si attengono alle misure di conservazione e alle altre norme e condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato costiero. Tali leggi e regolamenti debbono essere conformi alla presente Convenzione, e possono avere per oggetto, tra l'altro:
   a) il rilascio di licenze ai pescatori, ai pescherecci e alle attrezzature, ivi compresi il pagamento di tariffe e altre forme di remunerazione che, nel caso di Stati costieri in via di sviluppo, può consistere in un adeguato contributo in materia di finanziamento, attrezzature e tecnologia dell'industria della pesca;
   b) l'individuazione delle specie che possono essere catturate, e la determinazione delle quote di cattura in relazione a particolari banchi o gruppi di banchi, o al pescato per battello in un dato arco di tempo, o al pescato dei soggetti aventi la nazionalità di ciascuno Stato durante un periodo prestabilito;
   c) la regolamentazione delle stagioni e delle aree di pesca, dei tipi, dimensioni e quantità delle attrezzature, e dei tipi, dimensioni e numero dei pescherecci che possono essere utilizzati;
   d) la determinazione dell'età e taglia del pesce e delle altre specie di cui è consentita la pesca;
   e) la definizione delle informazioni richieste ai pescherecci, ivi incluse le statistiche sul pescato e sull'attività di pesca nonché i rapporti sull'ubicazione dei pescherecci;
   f) la necessità, subordinata all'autorizzazione e al controllo dello Stato costiero, di condurre specifici programmi di ricerca sulla pesca e di disciplinarne l'esecuzione, compresi il campionamento del pesce catturato, e la messa a disposizione dei campioni e dei rapporti sui relativi dati scientifici;
   g) l'invio a bordo, da parte dello Stato costiero, di osservatori o apprendisti;

h) lo scarico di tutto o parte del pescato da parte di tali pescherecci nei porti dello Stato costiero;
i) i termini e le condizioni relative ad azioni in compartecipazione o altre forme di cooperazione;
j) le condizioni per la formazione del personale e per il trasferimento di tecnologie nel settore della pesca, ivi incluso il potenziamento delle capacità dello Stato costiero nel campo della ricerca sulla pesca;
k) procedure esecutive.

5. Gli Stati costieri danno debita diffusione alla normativa adottata in materia di conservazione e di gestione.

Articolo 63
Banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente

1. Quando lo stesso banco o più banchi di specie associate si trovano entro le zone economiche esclusive di due o più Stati costieri, questi ultimi cercano di concordare, sia direttamente sia attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo di tali banchi, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.

2. Quando lo stesso banco o più banchi di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali banchi situati nell'area adiacente cercano di concordare, mediante trattative dirette o attraverso le competenti organizzazioni subregionali o regionali, le misure necessarie per la conservazione di tali banchi nell'area adiacente.

Articolo 64
Specie altamente migratorie

1. Lo Stato costiero e gli altri Stati, i cui soggetti che ne hanno la nazionalità esercitano la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'Allegato I, cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, al fine di assicurare la conservazione e promuovere l'obiettivo dell'utilizzo ottimale di tali specie nell'intera regione, all'interno e al di là della zona economica esclusiva. Nelle regioni per le quali non esistono idonee organizzazioni internazionali, lo Stato costiero e gli altri Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità pescano tali specie nella regione, cooperano all'istituzione di una tale organizzazione e partecipano ai suoi lavori.

2. Le disposizioni del numero 1 si applicano congiuntamente con le altre disposizioni della presente Parte.

Articolo 65

Mammiferi marini

Nessuna disposizione della presente Parte limita il diritto di uno Stato costiero o la competenza di un'organizzazione internazionale, a seconda dei casi, di interdire, limitare o regolamentare lo sfruttamento dei mammiferi marini con norme più restrittive di quelle previste nella presente Parte. Gli Stati cooperano al fine di garantire la conservazione dei mammiferi marini e in particolare operano attraverso le apposite organizzazioni internazionali, a vantaggio della conservazione, della gestione e dello studio dei cetacei.

Articolo 66
Banchi anadromi

1. Gli Stati, nei cui fiumi hanno origine i banchi anadromi, ne sono i principali interessati e responsabili.

2. Lo Stato di origine dei banchi anadromi ne assicura la conservazione attraverso l'emanazione di misure atte a regolamentarne la pesca nelle acque situate all'interno dei limiti esterni della zona economica esclusiva, e la pesca conformemente al numero 3, b). Lo Stato di origine, dopo aver consultato gli Stati di cui ai numeri 3 e 4 che esercitano la pesca di tali banchi, può stabilire le quote massime consentite di pesca dei banchi anadromi che provengono dai suoi fiumi.

3.
   a) La pesca di banchi anadromi è consentita solamente nelle acque situate all'interno dei limiti esterni delle zone economiche esclusive, ad eccezione dei casi in cui tale disposizione possa comportare scompensi economici a uno Stato diverso dallo Stato d'origine. Per quanto riguarda la pesca oltre il limite esterno della zona economica esclusiva, gli Stati interessati si consultano al fine di accordarsi sui termini e sulle condizioni di tale attività, tenendo in debito conto le esigenze di conservazione dei banchi e le necessità dello Stato d'origine in relazione ad essi.
   b) Lo Stato di origine coopera per contenere al minimo gli scompensi economici negli altri Stati che praticano la pesca dei banchi anadromi, tenendo conto della normale quantità di pescato e dei metodi di pesca di tali Stati, nonché di tutte le zone nelle quali questo tipo di pesca è praticato.
   c) Gli Stati di cui alla lettera b), che partecipano, in virtù di accordi con lo Stato di origine, all'adozione di misure per il rinnovamento dei banchi anadromi, in particolare attraverso appositi finanziamenti, sono favoriti dallo Stato di origine per la pesca dei banchi provenienti dai suoi fiumi.
   d) L'applicazione dei regolamenti relativi ai banchi anadromi oltre la zona economica esclusiva avviene tramite accordi tra lo Stato di origine e gli altri Stati interessati.

4. Qualora i banchi anadromi migrino entro o attraverso le acque interne ai limiti esterni della zona economica esclusiva di uno Stato diverso dallo Stato di origine, tale Stato coopera con lo Stato d'origine alla conservazione e alla gestione di tali banchi.

5. Lo Stato di origine dei banchi anadromi e gli altri Stati che praticano la pesca di tali banchi stipulano accordi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, se opportuno, attraverso organizzazioni regionali.

Articolo 67
Specie catadrome

1. Lo Stato costiero, nelle cui acque le specie catadrome trascorrono la maggior parte del loro ciclo vitale, ha la responsabilità della gestione di tali specie e deve assicurare l'entrata e l'uscita dei pesci in migrazione.

2. La pesca delle specie catadrome viene effettuata solamente nelle acque interne ai limiti esterni delle zone economiche esclusive. Quando è effettuata all'interno delle zone economiche esclusive, la pesca viene disciplinata dal presente articolo e dalle altre disposizioni della presente Convenzione relative alla pesca in tali zone.

3. Nei casi in cui le specie catadrome, che abbiano o no raggiunto l'età adulta migrano attraverso la zona economicamente esclusiva di un altro Stato, la gestione, inclusa la pesca, di tali specie è regolata da un accordo tra lo Stato menzionato al numero 1 e l'altro Stato interessato. Tale accordo deve assicurare la gestione razionale delle specie catadrome e tener conto delle responsabilità dello Stato citato al numero 1 per la conservazione di esse.

Articolo 68
Specie sedentarie

La presente Parte non si applica alle specie sedentarie quali sono definite all'articolo 77, 4.

Articolo 69
Diritto degli Stati privi di litorale

1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenuto conto delle pertinenti circostanze economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62.

2. Le condizioni e modalità di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati attraverso accordi bilaterali, subregionali o regionali, prendendo in considerazione fra l'altro:
   a) la necessità di evitare effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori o all'industria ittica dello Stato costiero;
   b) la misura in cui lo Stato privo di litorale, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, in virtù di

vigenti accordi bilaterali, subregionali o regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri;

c) la misura in cui altri Stati privi di litorale e geograficamente svantaggiati partecipano allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e la conseguente necessità di evitare un onere eccessivo a carico di un tale Stato o parte di esso;

d) le necessità alimentari della popolazione di ciascuno di tali Stati.

3. Quando la capacità di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare l'intera quota di risorse biologiche consentita nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano per concludere accordi equi su base bilaterale, subregionale e regionale, al fine di consentire la partecipazione degli Stati in via di sviluppo privi di litorale, della stessa subregione o regione, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo appropriato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nella applicazione di questa norma vengono considerati anche i fattori indicati al numero 2.

4. In virtù del presente articolo gli Stati sviluppati privi di litorale hanno il diritto di partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nelle zone economiche esclusive di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso alle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessità di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità abbiano abitualmente esercitato la pesca nella zona.

5. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni i cui Stati costieri possono concedere agli Stati privi di litorale della stessa subregione o regione, diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva.

Articolo 70
Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati

1. Gli Stati geograficamente svantaggiati hanno il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione, tenendo conto delle pertinenti caratteristiche economiche e geografiche di tutti gli Stati interessati e conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 61 e 62.

2. Ai fini della presente Parte, per «Stati geograficamente svantaggiati» si intendono gli Stati costieri, ivi inclusi gli Stati rivieraschi di mari chiusi o semichiusi, la cui situazione geografica li rende dipendenti dallo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati nella subregione o regione, per l'approvvigionamento di pesce in misura adeguata al fabbisogno

alimentare della loro popolazione o parte di essa; e gli Stati costieri che non possono proclamare una propria zona economica esclusiva.

3. Le condizioni e modalità di tale partecipazione vengono stabilite dagli Stati interessati, attraverso accordi bilaterali, subregionali e regionali tenendo conto, tra l'altro:
   a) della necessità di evitare effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori e all'industria ittica dello Stato costiero;
   b) della misura in cui lo Stato geograficamente svantaggiato, conformemente alle disposizioni del presente articolo, partecipa o ha il diritto di partecipare, secondo vigenti accordi bilaterali, subregionali e regionali, allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva di altri Stati costieri;
   c) della misura in cui gli altri Stati geograficamente svantaggiati o privi di litorale partecipato allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva dello Stato costiero, e della conseguente necessità di evitare un onere eccessivo a carico dello Stato costiero o parte di esso;
   d) del fabbisogno alimentare delle popolazioni degli Stati interessati.

4. Quando la capacità di pesca di uno Stato costiero si avvicina al punto in cui sarebbe ad esso possibile pescare la massima quota consentita delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, lo Stato costiero e gli altri Stati interessati cooperano alla conclusione di accordi equi su base bilaterale, subregionale e regionale, per permettere agli Stati in via di sviluppo geograficamente svantaggiati, della stessa subregione o regione, la partecipazione allo sfruttamento delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della subregione o regione, in modo adeguato alle circostanze e a condizioni soddisfacenti per tutte le parti. Nell'applicazione della presente norma debbono essere considerati anche i fattori indicati al numero 3.

5. Gli Stati sviluppati geograficamente svantaggiati hanno diritto, in conformità del presente articolo, a partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche solo nella zona economica esclusiva di Stati costieri sviluppati della stessa subregione o regione, valutando la misura in cui lo Stato costiero, nel concedere ad altri Stati l'accesso allo sfruttamento delle risorse biologiche nella propria zona economica esclusiva, abbia tenuto conto della necessità di ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli alle comunità di pescatori e le ripercussioni economiche negli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità hanno abitualmente esercitato la pesca nella zona.

6. Le disposizioni sopra citate si applicano senza pregiudizio degli accordi stipulati nelle subregioni o regioni dove gli Stati costieri possano garantire agli Stati geograficamente svantaggiati della subregione o regione diritti uguali o preferenziali per lo sfruttamento delle risorse biologiche nelle zone economiche esclusive.

Articolo 71
Non applicabilità degli articoli 69 e 70

Le disposizioni degli articoli 69 e 70 non si applicano nel caso di uno Stato costiero la cui economia sia prevalentemente dipendente dallo sfruttamento delle risorse biologiche della propria zona economica esclusiva.

Articolo 72
Limitazioni alla concessione di diritti

1. I diritti per lo sfruttamento delle risorse biologiche, previsti negli articoli 69 e 70, non possono essere ceduti direttamente o indirettamente a Stati terzi o soggetti che ne hanno la nazionalità, né tramite contratti di locazione o licenze, né mediante azioni in compartecipazione, né in nessun altro modo che abbia lo stesso effetto della cessione, salvo accordi diversi fra gli Stati interessati.

2. La norma di cui sopra non preclude agli Stati interessati la possibilità di ottenere assistenza tecnica o finanziaria da terzi Stati o da organizzazioni internazionali, intesa a facilitare l'esercizio dei diritti previsti agli articoli 69 e 70, a condizione che ciò non abbia gli effetti previsti al numero 1.

Articolo 73
Applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato costiero

1. Lo Stato costiero, nell'esercizio dei propri diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, può adottare tutte le misure, ivi compresi l'abbordaggio, l'ispezione, il fermo e la sottoposizione a procedimento giudiziario, necessarie a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti da esso adottati conformemente alla presente Convenzione.

2. Le navi fermate e i loro equipaggi debbono essere prontamente rilasciati dietro pagamento di una cauzione ragionevole o di altra forma di garanzia.

3. Le sanzioni previste dagli Stati costieri in caso di violazione delle leggi e dei regolamenti di pesca nella zona economica esclusiva non possono includere misure di restrizione della libertà personale salvo accordi diversi tra gli Stati interessati, né alcuna altra forma di pena fisica.

4. In caso di fermo o di sequestro di navi straniere, lo Stato costiero deve prontamente notificare allo Stato di bandiera, attraverso i canali appropriati, le azioni intraprese e ogni sanzione conseguentemente applicata.

Articolo 74
Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti

1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere un'equa soluzione.

2. Se non si addiviene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a intese provvisorie di carattere pratico e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.

4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.

Articolo 75
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche

1. Subordinatamente alla presente Parte, i limiti esterni della zona economica esclusiva e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 74 sono riportati su carte nautiche a scala adeguata per determinare la posizione. Quando è opportuno, i limiti esterni e le linee di delimitazione possono essere sostituiti da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.

2. Lo Stato costiero deve dare la debita diffusione a tali carte o elenchi di coordinate geografiche, e deve depositarne una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

PARTE VI
Piattaforma continentale

Articolo 76
Definizione della piattaforma continentale

1. La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore.

2. La piattaforma continentale di uno Stato costiero non si estende al di là dei limiti previsti dai numeri 4, 5, 6.

3. Il margine continentale comprende il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero e consiste nel fondo marino e nel sottosuolo della

piattaforma, della scarpata e della risalita. Non comprende gli alti fondali oceanici con le loro dorsali oceaniche né il loro sottosuolo.

4.

a) Ai fini della presente Convenzione, lo Stato costiero definisce l'orlo esterno del margine continentale ogni qualvolta questo si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, mediante:
   i) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento ai punti fissi più esterni, in ciascuno dei quali lo spessore delle rocce sedimentarie sia pari ad almeno l'1% della distanza più breve tra il punto considerato e il piede della scarpata continentale; oppure
   ii) una linea tracciata conformemente al numero 7 in riferimento a punti fissi situati a non più di 60 miglia marine dal piede della scarpata continentale.

b) In assenza di prova contraria, il piede della scarpata continentale coincide con il punto del massimo cambiamento di pendenza alla base della scarpata.

5. I punti fissi che definiscono la linea che indica il limite esterno della piattaforma continentale sul fondo marino, tracciata conformemente al numero 4, a), i) e ii), vengono fissati a una distanza non superiore a 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, oppure a una distanza non superiore a 100 miglia marine dall'isobata dei 2.500 metri, che è la linea che collega i punti dove la profondità delle acque è pari a 2.500 metri.

6. Nonostante le disposizioni del numero 5, nelle dorsali sottomarine il limite esterno della piattaforma continentale non supera la distanza di 350 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale. Il presente numero 6 non si applica alle elevazioni sottomarine che sono elementi naturali del margine continentale, quali tavolati, rialzi, duomi, banchi o speroni.

7. Lo Stato costiero definisce il limite esterno della propria piattaforma continentale, quando tale piattaforma si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, per mezzo di linee diritte di lunghezza non superiore a 60 miglia marine che collegano punti fissi definiti da coordinate in latitudine e longitudine.

8. Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti.

9. Lo Stato costiero deposita presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite le carte nautiche e le informazioni pertinenti, inclusi i dati geodetici che descrivono

in modo definitivo il limite esterno della sua piattaforma continentale. Il Segretario Generale dà adeguata pubblicità a tali documenti.

10. Le disposizioni del presente articolo sono senza pregiudizio per la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati con coste opposte o adiacenti.

Articolo 77
Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale

1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.

2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso.

3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.

4. Le risorse naturali indicate nella presente Parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioè organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo.

Articolo 78
Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati

1. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non pregiudicano il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti.

2. L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve impedire la navigazione o produrre alcuna ingiustificata interferenza nei riguardi di essa e di altri diritti e libertà di altri Stati, sanciti della presente Convenzione.

Articolo 79
Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale

1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. Subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte.

3. Il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero.

4. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture già sotto la sua giurisdizione.

5. In occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte già in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilità di riparare quelli già esistenti.

Articolo 80
Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale

L'articolo 60 si applica, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla piattaforma continentale.

Articolo 81
Perforazioni nella piattaforma continentale

Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolamentare le perforazioni nella piattaforma continentale, qualunque sia il loro scopo.

Articolo 82
Pagamenti e contributi per lo sfruttamento della piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine

1. Lo Stato costiero effettua pagamenti o versa contributi in natura a titolo di sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale.

2. I pagamenti e contributi vengono versati annualmente in relazione all'intera produzione di un sito, dopo i primi cinque anni di produzione di quel sito. Per il sesto anno la quota di pagamento o contributo sarà pari all'1% del valore o volume di produzione di quel sito. La quota aumenterà dell'1% per ogni anno successivo fino al dodicesimo anno e rimarrà del 7% da allora in poi. La produzione non comprende le risorse consumate ai fini dello sfruttamento.

3. Uno Stato in via di sviluppo, che sia importatore totale di una risorsa mineraria prodotta nella propria piattaforma continentale, è esentato da pagamenti e contributi relativamente alla produzione di tale risorsa mineraria.

4. I pagamenti e i contributi vengono corrisposti attraverso l'Autorità, che li ripartisce tra gli Stati contraenti la presente Convenzione, secondo criteri di equa

suddivisione, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati o privi di litorale.

Articolo 83
Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti

1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere una equa soluzione.

2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.

3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire a intese provvisorie di natura pratica e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.

4. Quando un accordo è in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.

Articolo 84
Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche

1. Alle condizioni della presente Parte, i limiti esterni della piattaforma continentale e le linee di delimitazione tracciate conformemente all'articolo 83 vengono indicati su carte nautiche a scala idonea per accertarne la posizione.
Quando sia conveniente, il tracciato di tali limiti esterni o linee di delimitazione può essere sostituito da elenchi di coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.

2. Lo Stato costiero dà la debita pubblicità a tali carte nautiche o elenchi di coordinate e ne deposita una copia presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite e, nel caso di carte che indichino il limite esterno della piattaforma continentale, presso il Segretario Generale dell'Autorità.

Articolo 85
Scavo di gallerie

La presente Parte non pregiudica il diritto dello Stato costiero di sfruttare il sottosuolo per mezzo di gallerie, qualunque sia la profondità delle acque sovrastanti il fondo marino.

PARTE VII
Alto mare

Articolo 86
Ambito di applicazione della presente Parte

Le disposizioni della presente Parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. Il presente articolo non limita in alcun modo le libertà di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all'articolo 58.

Articolo 87
Libertà dell'alto mare

1. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà:
   a) libertà di navigazione;
   b) libertà di sorvolo;
   c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI;
   d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI;
   e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2;
   f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti VI e XIII.

2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell'alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell'Area.

Articolo 88
Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici

L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.

Articolo 89
Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare

Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare.

Articolo 90
Diritto di navigazione

Ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell'alto mare navi battenti la sua bandiera.

Articolo 91
Nazionalità delle navi

1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell'immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera.
   Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo.

2. Ogni Stato rilascia alle navi alle quali ha concesso il diritto di battere la sua bandiera, i relativi documenti.

Articolo 92
Posizione giuridica delle navi

1. Le navi battono la bandiera di un solo Stato e, salvo casi eccezionali specificamente previsti da trattati internazionali o dalla presente Convenzione, nell'alto mare sono sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.
   Una nave non può cambiare bandiera durante una traversata o durante uno scalo in un porto, a meno che non si verifichi un effettivo trasferimento di proprietà o di immatricolazione.

2. Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza, non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati, e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.

Articolo 93
Navi che battono bandiera delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

Gli articoli precedenti non pregiudicano la posizione delle navi adibite al servizio ufficiale delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che battono la bandiera dell'Organizzazione.

Articolo 94
Obblighi dello Stato di bandiera

1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.

2. In particolare ogni Stato:
   a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e

b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi.

3. Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a:
   a) costruzione, attrezzature e navigabilità delle navi;
   b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali;
   c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi.

4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che:
   a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione;
   b) ogni nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave;
   c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell'equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l'ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni.
5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni Stato è tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l'osservanza.

6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera.
   Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un'inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione.

7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sarà condotta da o davanti una o più persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell'alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all'ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l'altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest'ultimo su uno qualunque di tali incidenti.

Articolo 95
Immunità delle navi da guerra in alto mare

Le navi da guerra godono, nell'alto mare, della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.

Articolo 96
Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali

Le navi di proprietà o al servizio di uno Stato, e da questo impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali, godono nell'alto mare della completa immunità dalla giurisdizione di qualunque Stato che non sia lo Stato di bandiera.

Articolo 97
Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione

1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell'alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell'equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.

2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un'idoneità o licenza, è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati.

3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorità che non sia lo Stato di bandiera.

Articolo 98
Obbligo di prestare soccorso

1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri:
   a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo;
   b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;
   c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual'è il porto più vicino presso cui farà scalo.

2. Ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali.

Articolo 99
Divieto di trasporto degli schiavi

Ogni Stato adotta misure efficaci per prevenire e perseguire il trasporto degli schiavi a bordo di navi autorizzate a battere la sua bandiera, e per prevenire l'uso illecito della propria bandiera a tal fine.
Uno schiavo che si rifugia a bordo di una nave, qualunque sia la sua bandiera, è libero ipso facto.

Articolo 100
Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria

Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.

Articolo 101
Definizione di pirateria

Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:
a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
   i) nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;
   ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;
b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;
c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) o b).

Articolo 102
Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati

Gli atti di pirateria di cui all'articolo 101, commessi da una nave da guerra, oppure da una nave o da un aeromobile di Stato, il cui equipaggio si sia ammutinato e abbia preso il controllo della nave o dell'aeromobile, sono assimilati gli atti commessi da navi o aeromobili privati.

Articolo 103
Definizione di nave o aeromobile pirata

Una nave o un aeromobile sono considerati nave o aeromobile pirata se le persone che ne hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all'articolo 101. Lo stesso vale se la nave o l'aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di essi si sono rese colpevoli.

Articolo 104
Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata

Le navi e gli aeromobili possono conservare la propria nazionalità anche nel caso che abbiano commesso atti di pirateria. La conservazione o la perdita della nazionalità vengono sancite dalla legge dello Stato che ha concesso la nazionalità.

Articolo 105
Sequestro di navi o aeromobili pirata

Nell'alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.

Articolo 106
Responsabilità per sequestri infondati

Quando il sequestro di una nave o aeromobile sospettati di pirateria è stato effettuato sulla base di prove insufficienti, lo Stato che ha disposto il sequestro è responsabile, di fronte allo Stato di cui la nave o aeromobile hanno la nazionalità, di qualunque perdita o danno causato da tale sequestro.

Articolo 107
Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria

Un sequestro per atti di pirateria può essere effettuato solo da parte di navi da guerra o aeromobili militari, oppure da altri tipi di navi o aeromobili che siano chiaramente contrassegnati e riconoscibili quali mezzi in servizio di Stato, e siano autorizzati a tali operazioni.

Articolo 108
Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope commesso da navi nell'alto mare in violazione delle convenzioni internazionali.

2. Ogni Stato che abbia motivi fondati per ritenere che una nave che batte la sua bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può richiedere la collaborazione di altri Stati nella repressione del traffico.

Articolo 109
Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare

1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione delle trasmissioni non autorizzate dall'alto mare.

2. Ai fini della presente Convenzione, per «trasmissioni non autorizzate» si intendono le radiotrasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave o da installazioni situate nell'alto mare, destinate alla generale ricezione pubblica in violazione delle norme internazionali, fatta eccezione per la trasmissione di richieste di soccorso.

3. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate può essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari:
   a) dello Stato di bandiera della nave;
   b) dello Stato presso cui l'installazione è registrata;
   c) dello Stato di cui il responsabile è un soggetto che ne abbia la nazionalità;
   d) di uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni;
   oppure
   e) di uno qualunque degli Stati le cui radiocomunicazioni autorizzate subiscono interferenze.

4. Nell'alto mare, uno Stato che ha giurisdizione, conformemente al precedente numero 3, può arrestare, alle condizioni dell'articolo 110, qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e può sequestrare le apparecchiature trasmittenti.

Articolo 110
Diritto di visita

1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera nell'alto mare non avente diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per sospettare che:
   a) la nave sia impegnata in atti di pirateria;
   b) la nave sia impegnata nella tratta degli schiavi;
   c) la nave sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra goda dell'autorità di cui all'articolo 109;
   d) la nave sia priva di nazionalità; oppure
   e) pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra.

2. Nei casi di cui al numero 1, la nave da guerra può procedere con gli accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria bandiera. A questo fine può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale.
Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile riguardo.

3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun atto che li giustifichi, essa sarà indennizzata di ogni danno o perdita che possa aver subito.

4. Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili militari.

5. Queste disposizioni si applicano anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio di Stato.

Articolo 111
Diritto di inseguimento

1. È consentito l'inseguimento di una nave straniera quando le competenti autorità dello Stato costiero abbiano fondati motivi di ritenere che essa abbia violato le leggi e i regolamenti dello Stato stesso. L'inseguimento deve iniziare quando la nave straniera o una delle sue lance si trova nelle acque interne, nelle acque arcipelagiche, nel mare territoriale, oppure nella zona contigua dello Stato che mette in atto l'inseguimento, e può continuare oltre il mare territoriale o la zona contigua solo se non è stato interrotto.
Non è necessario che nel momento in cui la nave straniera che si trova nel mare territoriale o nella zona contigua riceve l'ordine di fermarsi, la nave che ha emesso l'intimazione si trovi ugualmente nel mare territoriale o nella zona contigua.
Se la nave straniera si trova nella zona contigua, quale è definita all'articolo 33, l'inseguimento può essere intrapreso solo se sono stati violati i diritti a tutela dei quali la zona è stata istituita.

2. Il diritto di inseguimento si esercita mutatis mutandis in caso di violazione, nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza circostanti le installazioni situate sulla piattaforma continentale, delle leggi e regolamenti dello Stato costiero applicabili, conformemente alla presente Convenzione, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, incluse le zone di sicurezza.

3. Il diritto di inseguimento cessa non appena la nave inseguita entra nel mare territoriale del proprio Stato o di un terzo Stato.

4. L'inseguimento non si considera iniziato se non dopo che la nave che insegue abbia raggiunto con ogni mezzo disponibile la certezza che la nave inseguita o una delle sue lance o altre imbarcazioni, che lavorino congiuntamente alla nave inseguita utilizzata come nave madre, si trovino all'interno del mare territoriale,

della zona contigua, della zona economica esclusiva o al di sopra della piattaforma continentale.
L'inseguimento può cominciare solo dopo che l'ordine di arresto sia stato emesso con un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perché venga ricevuto dalla nave straniera.

5. Il diritto di inseguimento può essere esercitato solo da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili in servizio di Stato che siano chiaramente contrassegnate e identificabili come tali, e siano autorizzate a tali operazioni.

6. Quando l'inseguimento è effettuato da un aeromobile:
   a) si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni di cui ai numeri da 1 a 4;
   b) l'aeromobile che emette l'ordine di arresto deve esso stesso eseguire l'inseguimento fintanto che non subentrino una nave o un altro aeromobile dello Stato costiero da esso allertati, a meno che l'aeromobile non sia in grado di eseguire il fermo direttamente. Per eseguire un fermo fuori dal mare territoriale non è sufficiente che la nave sia stata semplicemente avvistata dall'aeromobile in circostanze incriminanti o sospette: è necessario che abbia ricevuto l'intimazione di fermarsi e contemporaneamente sia stata inseguita, senza interruzioni nell'inseguimento, dallo stesso aeromobile o da altri aeromobili o navi.

7. Il rilascio di una nave che sia stata sottoposta a fermo all'interno delle zone di giurisdizione di uno Stato e sia stata scortata in un porto dello stesso Stato per essere sottoposta a inchiesta da parte delle competenti autorità, non può essere reclamato invocando il solo fatto che essa ha attraversato sotto scorta, se le circostanze lo hanno reso necessario, una parte della zona economica esclusiva o dell'alto mare.

8. Una nave che abbia ricevuto l'ordine di fermarsi o sia stata sottoposta al fermo fuori dal mare territoriale in circostanze che non giustificano l'esercizio del diritto di inseguimento, verrà indennizzata di ogni eventuale perdita o danno conseguente a tali misure.

Articolo 112
Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini

1. Tutti gli Stati hanno il diritto di posare condotte e cavi sottomarini sul fondo dell'alto mare al di là della piattaforma continentale.

2. A tali condotte e cavi sottomarini si applica l'articolo 79, 5.

Articolo 113
Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini

Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a definire come reati perseguibili la rottura o il danneggiamento deliberato o imputabile a negligenza colposa, da parte di navi che battono la sua bandiera o di persone che ricadono sotto la sua giurisdizione, di condotte o cavi dell'alta tensione sottomarini, come pure di cavi telegrafici o telefonici nell'alto mare in modo che vengano interrotte o ostacolate le comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Questa disposizione viene applicata anche nel caso di qualunque comportamento che appaia suscettibile di provocare tale rottura o danneggiamento, o che sia intenzionalmente diretto a provocarli. Non viene tuttavia applicata nel caso di rotture o danni provocati da persone che hanno agito al solo scopo legittimo di salvare se stessi o la propria nave, dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare rotture o danneggiamento.

Articolo 114
Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino

Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che, qualora persone soggette alla sua giurisdizione che siano i proprietari di un cavo o di una condotta sottomarini situati nell'alto mare, nel posare o riparare quel cavo o quella condotta, provochino rotture o danni a un altro cavo o condotta, esse sopportino il costo delle riparazioni.

Articolo 115
Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini

Ogni Stato adotta le leggi e i regolamenti atti a garantire che il proprietario di una nave, che possa dimostrare di aver subito la perdita di un'ancora, di una rete o di qualunque altra attrezzatura di pesca al fine di evitare danni a una condotta o cavo sottomarino, sia indennizzato dal proprietario di essi, a condizione che il proprietario della nave abbia adottato ogni ragionevole misura di precauzione.

Sezione 2
Conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'alto mare

Articolo 116
Diritto di pesca nell'alto mare

Tutti gli Stati hanno diritto che i soggetti aventi la loro nazionalità esercitino la pesca nell'alto mare, subordinatamente:

a) ai loro obblighi convenzionali;
b) ai diritti e obblighi nonché agli interessi degli Stati costieri previsti, tra l'altro, all'articolo 63, 2, e agli articoli da 64 a 67; e
c) alle disposizioni della presente sezione.

Articolo 117
Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare

Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati.

Articolo 118
Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche

Gli Stati cooperano alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare. Gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse. A tale scopo collaborano all'istituzione di organizzazioni regionali o subregionali per la pesca.

Articolo 119
Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare

1. Nel determinare le quote consentite di pesca e nell'adottare altre misure per la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, gli Stati:
   a) adottano misure, sulla base della più attendibile documentazione scientifica in loro possesso, per conservare o ristabilire il popolamento delle specie pescate a livelli che ne assicurino la resa massima alla luce dei pertinenti fattori economici e ambientali, ivi incluse le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, tenendo anche conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza dei banchi e di ogni altro requisito minimo internazionale generalmente raccomandato a livello subregionale, regionale o mondiale.
   b) prendono in considerazione gli effetti di tali misure sulle specie associate alle specie pescate o da esse dipendenti, al fine di conservarne o ristabilirne il popolamento a un livello tale che la loro riproduzione non rischi di essere compromessa.

2. La documentazione scientifica disponibile, le statistiche relative al pescato e all'attività di pesca, e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce debbono essere diffusi e scambiati con regolarità attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati.

3. Gli Stati interessati vigilano che le misure di conservazione e la loro applicazione non comportino discriminazioni di diritto o di fatto nei confronti dei pescatori di un qualunque Stato.

Articolo 120
Mammiferi marini

L'articolo 65 si applica anche alla conservazione e alla gestione dei mammiferi marini nell'alto mare.

PARTE VIII
Regime giuridico delle isole

Articolo 121
Regime giuridico delle isole

1. Un'isola è una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea.

2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri.
3. Gli scogli che non si prestano all'insediamento umano né hanno una vita economica autonoma non possono possedere né la zona economica esclusiva né la piattaforma continentale.

PARTE IX
Mari chiusi o semichiusi

Articolo 122
Definizione

Ai fini della presente Convenzione si intende per «mare chiuso o semichiuso» un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.

Articolo 123
Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi

Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nel'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a:
a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare;
b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino;
c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata;

d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

PARTE X

Diritto di accesso al mare e dal mare degli Stati privi di litorale e libertà di transito

Articolo 124
Uso dei termini

1. Ai fini della presente Convenzione:
   a) per «Stato privo di litorale» si intende uno Stato che non ha coste marine;
   b) per «Stato di transito» si intende uno Stato, abbia esso o meno una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare, attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito;
   c) per «Traffico in transito» si intende il transito di persone, bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno o più Stati di transito, quando il passaggio attraverso tale territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico parziale o cambio delle modalità di trasporto, costituisce soltanto una parte del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del territorio dello Stato privo di litorale;
   d) per «mezzi di trasporto» si intende:
      i) il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per la navigazione in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali;
      ii) nel caso in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, i portatori e gli animali da soma.

2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito possono, con accordo fra loro, includere nell'ambito dei mezzi di trasporto gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di trasporto diversi da quelli indicati nel numero 1.

Articolo 125
Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito

1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare e dal mare per esercitare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla libertà dell'alto mare ed al patrimonio comune dell'umanità. A tal fine, gli Stati privi di litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto.

2. Le condizioni e modalità per l'esercizio della libertà di transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli Stati di transito interessati, mediante accordi bilaterali, subregionali o regionali.

3. Gli Stati di transito, nell'esercizio della loro piena sovranità sul loro territorio, hanno il diritto di adottare ogni misura necessaria ad assicurare che i diritti e le

agevolazioni disciplinati nella presente Parte a favore degli Stati privi di litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.

Articolo 126
Inapplicabilità della clausola della nazione più favorita

Alle disposizioni della presente Convenzione, così come agli accordi speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal mare, che stabiliscono diritti ed agevolazioni, in funzione della particolare posizione geografica degli Stati privi di litorale, non si applica la clausola della nazione più favorita.

Articolo 127
Diritti doganali, tasse ed altre spese

1. Il traffico in transito non è soggetto ad alcun diritto doganale, tassa od altre spese, ad eccezione di quelli imposti per servizi specifici resi in relazione a tale traffico.

2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture messe a disposizione degli Stati privi di litorale e da essi utilizzate non sono soggette a tasse o spese maggiori di quelle imposte per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.

Articolo 128
Zone franche ed altre strutture doganali

Al fine di facilitare il traffico in transito, possono essere previste delle zone franche o delle altre strutture doganali nei porti di entrata e di uscita negli Stati di transito, mediante accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.

Articolo 129
Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto

Quando negli Stati di transito non vi sono mezzi di trasporto tali da dare attuazione alla libertà di transito, o quando i mezzi esistenti, incluse le attrezzature e le installazioni portuali, sono inadeguati sotto un qualsiasi aspetto, gli Stati di transito e gli Stati privi di litorale interessati possono cooperare per la loro costruzione o miglioramento.

Articolo 130
Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito

1. Gli Stati di transito adottano tutte le misure appropriate per evitare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico per il traffico in transito.

2. Qualora si verificassero tali ritardi o difficoltà, le autorità competenti degli Stati di transito e degli Stati privi di litorale interessati coopereranno per la loro tempestiva eliminazione.

Articolo 131

Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi

Le navi battenti la bandiera di Stati privi di litorale godono nei porti marittimi di un trattamento uguale a quello accordato alle altre navi straniere.

Articolo 132
Concessione di più ampie agevolazioni di transito

La presente Convenzione non comporta in alcun caso l'eliminazione delle facilitazioni di transito che sono più ampie di quelle dalla stessa previste e che sono state concordate fra gli Stati contraenti della presente Convenzione o sono state concesse da uno Stato contraente. La presente Convenzione non preclude inoltre la concessione di più ampie agevolazioni di transito per il futuro.

PARTE IX
L'Area

Sezione 1
Disposizioni generali

Articolo 133
Uso dei termini

Ai fini della presente Parte:
a) per «risorse» si intendono tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose in situ che si trovano nell'Area sui fondi marini o nel loro sottosuolo, compresi i noduli polimetallici;
b) le risorse, una volta estratte dall'Area, sono denominate «minerali».

Articolo 134
Ambito di applicazione della presente Parte

1. La presente Parte si applica all'Area.

2. Le attività condotte nell'Area sono regolate dalle disposizioni della presente Parte.

3. Il deposito delle carte o degli elenchi di coordinate geografiche che indicano i limiti di cui all'articolo 1, 1, 1, così come la pubblicità da dare loro sono regolati dalla Parte VI.

4. Nessuna disposizione del presene articolo incide sulla determinazione del limite esterno della piattaforma continentale conformemente alla Parte VI o sulla validità degli accordi relativi alla delimitazione tra Stati le cui coste siano opposte od adiacenti.

Articolo 135
Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti

Né la presente Parte né i diritti accordati od esercitati in virtù di essa incidono sul regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area o sul regime dello spazio aereo situato sopra quelle acque.

Sezione 2
Princìpi riguardanti l'Area

Articolo 136
Patrimonio comune dell'umanità

L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità.

Articolo 137
Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse

1. Nessuno Stato può rivendicare od esercitare la sovranità o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica può appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranità o di diritti sovrani, né alcun atto di appropriazione.

2. Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutta l'umanità, per conto della quale agisce l'Autorità. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla presente Parte ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorità.

3. Nessuno Stato o persona fisica o giuridica può rivendicare, acquisire od esercitare diritti sui minerali estratti dall'Area se non conformemente alla presente Parte. Diversamente non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione, acquisizione o esercizio di tali diritti.

Articolo 138
Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area

La condotta generale degli Stati, con riferimento all'Area, deve essere conforme alle disposizioni della presente Parte, ai princìpi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite ed alle altre norme del diritto internazionale nell'interesse di mantenere la pace e la sicurezza e di promuovere la cooperazione internazionale e la mutua comprensione.

Articolo 139
Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni

1. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di assicurare che le attività nell'Area siano condotte conformemente alla presente Parte, sia se tali attività sono condotte dagli Stati contraenti, o da imprese statali o da persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti, o sono effettivamente controllate da questi o da soggetti aventi la loro nazionalità. Lo stesso obbligo incombe sulle organizzazioni internazionali per le attività condotte da tali organizzazioni nell'Area.

2. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale e per l'articolo 22 dell'Allegato III, il danno causato dall'inadempimento di uno Stato contraente o di una organizzazione internazionale rispetto agli obblighi di cui alla presente Parte determina la responsabilità; gli Stati contraenti o le organizzazioni internazionali che agiscono insieme sono responsabili solidalmente. Uno Stato contraente non è comunque responsabile dei danni derivanti da un qualsiasi inadempimento nell'attuazione della presente Parte ad opera di una persona da esso patrocinata ai sensi dell'articolo 153, 2, b), se lo Stato contraente ha adottato tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare l'effettivo rispetto ai sensi dell'articolo 153, 4, e dall'articolo 4, 4, dell'Allegato III.

3. Gli Stati contraenti che sono membri di organizzazioni internazionali adottano misure appropriate per assicurare l'applicazione del presente articolo con riferimento a tali organizzazioni.

Articolo 140
Beneficio dell'umanità

1. Le attività nell'Area, come specificamente previsto dalla presente Parte, sono condotte a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati, siano essi dotati o privi di litorale, tenuto conto particolarmente degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito la piena indipendenza od un altro regime di autogoverno riconosciuto dalle Nazioni Unite conformemente alla risoluzione 1514 (XV) ed alle altre pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale.

2. 'Autorità assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attività nell'Area, mediante ogni meccanismo appropriato, su una base non discriminatoria, conformemente all'articolo 160, 2, f) i).

Articolo 141
Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici

L'Area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati, sia che si tratti di Stati dotati o privi di litorale, senza discriminazioni e senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Parte.

Articolo 142
Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri

1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, le attività nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di là della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti.

2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi. Nel caso in cui alcune attività nell'Area possano comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, è richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato.

3. Né questa Parte né i diritti accordati o esercitati in virtù di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attività nell'Area.

Articolo 143
Ricerca scientifica marina

1. La ricerca scientifica marina nell'Area è condotta per scopi esclusivamente pacifici e nell'interesse dell'intero genere umano, conformemente alla Parte XIII.

2. L'Autorità può effettuare attività di ricerca scientifica marina concernenti l'Area e le risorse in essa esistenti e può stipulare contratti a tale scopo. L'Autorità promuove e favorisce lo svolgimento di ricerche scientifiche marine nell'Area e coordina e diffonde i risultati di tali ricerche ed analisi quando disponibili.

3. Gli Stati contraenti possono effettuare ricerche scientifiche marine nell'Area. Essi favoriscono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina nell'Area:
   a) attraverso la partecipazione a programmi internazionali ed incoraggiando la cooperazione in materia di ricerche scientifiche marine effettuate dal personale di differenti paesi e da quello dell'Autorità;
   b) assicurando che, per tramite dell'Autorità o di altre organizzazioni internazionali, vengano elaborati programmi appropriati a beneficio degli Stati in via di sviluppo e degli Stati tecnologicamente meno avanzati, allo scopo di:
      i) rinforzare il loro potenziale di ricerca;
      ii) formare il loro personale e quello dell'Autorità alle tecniche ed alle applicazioni della ricerca;
      iii) favorire l'impiego del loro personale qualificato per le ricerche condotte nell'Area;
   c) diffondendo efficacemente i risultati delle ricerche e delle analisi, quando disponibili, attraverso l'Autorità o altri canali internazionali, quando necessario.

Articolo 144
Trasferimento di tecnologia

1. Conformemente alla presente Convenzione l'Autorità adotta misure dirette a:
   a) acquisire la tecnologia e le conoscenze scientifiche relative alle attività condotte nella Area;
   b) favorire e promuovere il trasferimento agli Stati in via di sviluppo di tale tecnologia e conoscenza scientifica affinché tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio.

2. A questo scopo, l'Autorità e gli Stati contraenti cooperano per promuovere il trasferimento della tecnologia e delle conoscenze scientifiche alle attività condotte nell'Area, in modo che l'Impresa e tutti gli Stati contraenti possano trarne beneficio. In particolare, essi adottano e promuovono:
   a) programmi per il trasferimento all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo della tecnologia relativa alle attività condotte nell'Area, prevedendo, tra l'altro, per l'Impresa e gli Stati in via di sviluppo delle agevolazioni per l'acquisto della tecnologia specifica, secondo modalità e a condizioni eque e ragionevoli;
   b) misure dirette ad assicurare l'avanzamento della tecnologia dell'Impresa e della tecnologia nazionale degli Stati in via di sviluppo, in particolare fornendo al personale dell'Impresa e degli Stati in via di sviluppo l'opportunità di ricevere una formazione sulla scienza e tecnologia marine e di partecipare pienamente alle attività dell'Area.

Articolo 145
Protezione dell'ambiente marino

Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate, conformemente alla presente Convenzione, le misure necessarie ad assicurare, efficacemente la protezione dell'ambiente marino dagli effetti nocivi che potrebbero derivare da dette attività. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriate tendenti, tra l'altro a:

a) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento e gli altri rischi cui è sottoposto l'ambiente marino, ivi compreso il litorale, nonché ogni interferenza nell'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, dedicando una particolare attenzione alla esigenza di proteggere tale ambiente dagli effetti nocivi derivanti da attività quali la trivellazione, il dragaggio, lo scavo, l'eliminazione dei rifiuti, la costruzione e l'attivazione o la manutenzione di installazioni, di oleodotti e di altre strutture collegate a dette attività;
b) proteggere e conservare le risorse naturali dell'Area e prevenire i danni alla flora e alla fauna dell'ambiente marino.

Articolo 146
Protezione della vita umana

Per quanto concerne le attività condotte nell'Area, devono essere adottate le misure necessarie per assicurare efficacemente la protezione della vita umana. A tale scopo l'Autorità adotta norme, regolamenti e procedure appropriati per integrare diritto internazionale esistente come codificato nei trattati nella specifica materia.

Articolo 147
Compatibilità delle attività condotte nell'Area e delle altre attività esercitate nell'Ambiente marino

1. Le attività nell'Area sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle altre attività esercitate nell'ambiente marino.

2. Le seguenti condizioni si applicano alle installazioni utilizzate per svolgere attività nell'Area:
   a) tali installazioni non devono essere montate, poste in opera e rimosse se non conformemente alla presente Parte e secondo le norme, i regolamenti e le procedure emanate dall'Autorità. Vanno opportunamente resi noti il montaggio, la posa in opera e la rimozione delle installazioni e deve essere assicurata l'esistenza di sistemi permanenti per segnalarne la presenza;
   b) tali installazioni non possono essere poste in opera là dove potrebbero intralciare vie di traffico riconosciute, essenziali per la navigazione internazionale o in zone in cui viene praticata una attività intensiva di pesca;
   c) tali installazioni devono essere circondate da zone di sicurezza convenientemente segnalate per garantire la sicurezza delle installazioni stesse e della navigazione. La configurazione e la localizzazione di dette zone di sicurezza è determinata in maniera tale da creare una fascia che impedisce il lecito accesso delle navi in particolari aree marine o la navigazione su rotte internazionali;
   d) tali installazioni devono essere utilizzate esclusivamente a scopi pacifici;
   e) tali installazioni non hanno lo status di isole. Esse non possiedono un mare territoriale proprio e la loro presenza non incide sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.
3. Le altre attività esercitate nell'ambiente marino sono condotte tenendo ragionevolmente conto delle attività svolte nell'Area.

Articolo 148
Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area

L'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area è favorita, come prevede espressamente la presente Parte, tenendo nel dovuto conto gli interessi e le necessità specifiche di detti Stati, e in particolare i bisogni peculiari di quelli tra loro che sono senza litorale o geograficamente svantaggiati, e devono superare gli ostacoli che derivano dalla loro posizione sfavorevole, ivi compresa la condizione di trovarsi lontani dall'Area e la difficoltà di accesso e rientro da essa.

Articolo 149
Reperti archeologici e storici

Tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell'Area vanno conservati o ceduti nell'interesse di tutta l'Umanità, tenendo in particolare conto i diritti preferenziali dello Stato o della regione d'origine, o dello Stato cui per origini culturali si riferiscono, o dello Stato di origine storica e archeologica.

Sezione 3
Valorizzazione delle risorse dell'Area

Articolo 150
Politiche relative alle attività condotte nell'Area

Le attività svolte nell'Area, così come espressamente previsto dalla presente Parte, vanno condotte in maniera da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale ed un'espansione equilibrata del commercio internazionale, e da promuovere la cooperazione internazionale per uno sviluppo generale di tutti i paesi, specialmente degli Stati in via di sviluppo, ed allo scopo di assicurare:

a) la valorizzazione delle risorse dell'Area;
b) una gestione metodica, sicura e razionale delle risorse dell'Area, in particolare sorvegliando che le attività condotte nell'Area si svolgano in modo efficiente ed evitando ogni sperpero, in conformità a sani princìpi di conservazione;
c) l'espansione delle possibilità di partecipare a dette attività, in particolare in maniera compatibile con gli articoli 144 e 148;
d) la partecipazione dell'Autorità ai proventi e il trasferimento della tecnologia all'Impresa e agli Stati in via di sviluppo, come disposto dalla presente Convenzione;
e) una maggiore disponibilità dei minerali provenienti dall'Area, per quanto necessaria considerando le quantità degli stessi minerali provenienti da altre fonti, per assicurare una offerta ai consumatori di tali minerali;
f) la promozione, per i minerali provenienti dall'Area come per i minerali provenienti da altre fonti, di prezzi giusti e stabili, remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori, e la ricerca di un equilibrio a lungo termine tra l'offerta e la domanda;
g) l'aumento per tutti gli Stati contraenti, indipendentemente dal loro sistema sociale ed economico o dalla loro posizione geografica, dell'opportunità di partecipare allo sfruttamento delle risorse dell'Area e la prevenzione della monopolizzazione delle attività condotte nell'Area;
h) la protezione degli Stati in via di sviluppo dagli effetti sfavorevoli che potrebbero avere sulle loro economie o sui loro guadagni di esportazione una riduzione del prezzo di un minerale che figura fra quelli estratti nell'Area, ovvero una riduzione del volume di esportazione di tale minerale, nella misura in cui tali riduzioni siano dovute ad attività condotte nell'Area, secondo quanto previsto dall'articolo 151;
i) la valorizzazione del patrimonio comune nell'interesse di tutta l'umanità; e
j) condizioni di accesso ai mercati, per l'importazione dei minerali provenienti dalle risorse dell'Area e per l'importazione dei prodotti di base derivati da tali minerali, che non siano più favorevoli delle condizioni più vantaggiose applicate alle importazioni di prodotti provenienti da altre fonti.

Articolo 151
Politiche in materia di produzione

1

a) Senza pregiudizio per gli obiettivi enunciati nell'articolo 150 e in vista dell'applicazione della lettera h) di detto articolo, l'Autorità, agendo da intermediario di istanze esistenti o, se necessario, nel quadro di nuove trattative o accordi con la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese quelle produttrici e consumatrici, adotta le misure necessarie a favorire la crescita, l'efficace funzionamento e la stabilità dei mercati per i prodotti di base derivati dai minerali estratti dall'Area, a prezzi remunerativi per i produttori ed equi per i consumatori. Tutti gli Stati contraenti cooperano a questo scopo.

b) L'Autorità ha diritto di prendere parte a qualsiasi conferenza sui prodotti relativa a tali prodotti di base, e a cui partecipano tutte le parti interessate, ivi compresi i produttori e i consumatori. L'Autorità ha diritto di divenire parte di qualsiasi convenzione o accordo nato in conseguenza di dette conferenze. La partecipazione dell'Autorità ad ogni organo istituito in base a tali convenzioni o accordi, avviene con riferimento alla produzione nell'Area e in accordo con le norme di tale organo.

c) L'Autorità si fa carico degli obblighi che incorrono su di essa in virtù delle convenzioni o accordi cui si riferisce questo paragrafo, in maniera tale da assicurare l'applicazione uniforme e non discriminatoria con riferimento alla totalità della produzione dei minerali in questione nell'Area. Così facendo, l'Autorità agisce in maniera compatibile con le clausole dei contratti in vigore e con le disposizioni dei piani di lavoro approvati dall'Impresa.

2.

a) Nel periodo interinale definito al numero 3, la produzione commerciale non può iniziare a fronte di un piano di lavoro approvato finché l'operatore non abbia richiesto e ottenuto dall'Autorità l'autorizzazione di produzione. Tale autorizzazione alla produzione non può essere domandata o rilasciata più di cinque anni prima della data prevista per l'avvio della produzione commerciale in virtù del piano di lavoro, a meno che l'Autorità non prescriva un altro periodo nelle sue norme, regolamenti e procedure, con specifico riguardo alla natura e al calendario di esecuzione dei progetti.

b) Nella propria richiesta di autorizzazione, l'operatore indica la quantità annuale di nichel che prevede di estrarre a fronte del piano di lavoro approvato. La richiesta comprende un preventivo di spese che saranno affrontate dall'operatore non appena ricevuta l'autorizzazione, spese che sono state ragionevolmente valutate per consentirgli l'avvio della produzione commerciale alla data prevista.

c) Ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) l'Autorità adotta norme di attuazione conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III.

d) L'Autorità rilascia una autorizzazione di produzione per la quantità specificata nella richiesta, a meno che la somma di tale quantità e delle quantità già autorizzate non superi, per un anno qualsiasi di produzione compreso nel periodo interinale, il tetto massimo di produzione di nichel

calcolato conformemente ai disposti del numero 4 per l'anno in cui l'autorizzazione è stata concessa.

e) Una volta rilasciate, l'autorizzazione di produzione e la domanda approvata diventano parte integrante del piano di lavoro approvato.

f) Se la richiesta di autorizzazione di produzione presentata dall'operatore viene respinta ai sensi della lettera d), egli può in ogni momento ripresentare domanda all'Autorità.

3. Il periodo interinale inizia cinque anni prima del primo gennaio dell'anno previsto per l'avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato. Se l'avvio di tale produzione commerciale viene ritardato di un anno rispetto a quello originariamente previsto, l'inizio del periodo interinale e il tetto massimo di produzione inizialmente calcolato vengono corretti di conseguenza. Il periodo interinale ha termine allo scadere del venticinquesimo anno ovvero alla fine della Conferenza di revisione di cui all'articolo 155 ovvero in coincidenza con l'entrata in vigore di nuove convenzioni e accordi di cui al numero 1, a seconda di quale di tali eventi si verifica per primo. Se tali convenzioni o accordi decadono e diventano inefficaci per una qualsiasi ragione, l'Autorità avoca a sé per il resto del periodo interinale i poteri previsti nel presente articolo.

4.

a) Il tetto massimo di produzione fissato per ogni anno del periodo interinale è costituito dalla somma dei seguenti addendi:

   i) la differenza tra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno precedente l'avvio della prima produzione commerciale e il valore desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'inizio del periodo interinale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b);

   e

   ii) il sessanta per cento della differenza fra il valore desumibile dal diagramma di andamento del consumo del nichel nell'anno per cui è stata richiesta l'autorizzazione di produzione e il valore così desumibile dal diagramma riferito all'anno precedente all'anno di avvio della prima produzione commerciale, valori calcolati conformemente a quanto esposto alla lettera b).

b) Ai fini della lettera a):

   i) i valori del diagramma di andamento usato per calcolare il tetto massimo della produzione di nichel sono i valori annuali del consumo di nichel letti su un diagramma di andamento stabilito nel corso dell'anno in cui è stata rilasciata l'autorizzazione di produzione. Il diagramma di andamento si ricava per interpolazione lineare dei logaritmi dei dati sul consumo effettivo annuale di nichel nell'arco di tempo degli ultimi 15 anni per i quali si dispone di dati: si assume il tempo come variabile indipendente. Questo diagramma di andamento costituisce la curva di tendenza iniziale;

   ii) se il tasso annuale di incremento indicato dal diagramma di andamento è inferiore al 3%, per determinare le quantità definite alla lettera a) si assume al posto di tale diagramma un altro diagramma costruito come

segue: esso deve intersecare la curva di tendenza iniziale nel punto che rappresenta il valore del consumo del primo anno del periodo di 15 anni considerato e la sua pendenza corrisponde ad un incremento annuale pari al 3%.

Comunque, il tetto massimo di produzione fissato per un anno qualsiasi del periodo interinale non può in alcun caso superare la differenza tra il valore ricavato dal diagramma di andamento iniziale per l'anno considerato e il valore del diagramma considerato per l'anno che precede l'inizio del periodo interinale.

5. L'Autorità riserva all'Impresa per la sua produzione iniziale una quantità di 38.000 tonnellate metriche di nichel sulla quantità fissata come tetto massimo di produzione conformemente al numero 4.

6.

a) L'operatore, nel corso di un anno qualsiasi, può produrre meno della produzione annuale di minerali ricavata dai noduli polimetallici indicata nella sua autorizzazione di produzione o superare tale produzione dell'8% al massimo, con l'avvertenza che il totale complessivo della sua produzione non oltrepassi quella indicata in detta autorizzazione. Ogni eccedenza annua compresa tra l'8% e il 20% oppure qualsiasi eccedenza in qualsiasi anno che segue i due anni consecutivi nel corso dei quali la produzione fissata è già stata superata costituisce oggetto di negoziazione con l'Autorità, la quale può esigere dall'operatore che esso richieda un'autorizzazione di produzione supplementare.

b) L'Autorità prende in esame le richieste di autorizzazione alla produzione supplementare soltanto dopo che ha deliberato su tutte le richieste pendenti di autorizzazione di produzione e dopo aver preso debitamente in considerazione l'eventualità di altre richieste. Il principio che guida l'Autorità a tale proposito è quello di non superare, durante un anno qualsiasi del periodo interinale, la produzione totale autorizzata ai sensi della formula di limitazione della produzione. L'Autorità non autorizza per nessun piano di lavoro la produzione di una quantità superiore a 46.500 tonnellate metriche di nichel per ogni anno.

7. La produzione di altri metalli, come il rame, il cobalto e il manganese, di derivazione dai noduli polimetallici estratti in base ad una autorizzazione di produzione non dovrebbe superare il livello che avrebbe raggiunto se l'operatore avesse prodotto, a partire da detti noduli, la quantità massima di nichel calcolato conformemente al presente articolo. L'Autorità adotta, conformemente all'articolo 17 dell'Allegato III, norme, regolamenti e procedure inerenti all'applicazione del presente numero.

8. Vengono applicati all'esplorazione ed allo sfruttamento dei minerali dell'Area i diritti e gli obblighi relativi alle pratiche economiche sleali che sono previsti nel quadro degli accordi commerciali multilaterali pertinenti. Per la composizione delle controversie derivanti dalla presente disposizione, gli Stati contraenti che sono parte in detti accordi commerciali multilaterali possono ricorrere alle procedure di soluzione delle controversie previste da tali accordi.

9. L'Autorità ha il potere di limitare il livello della produzione di minerali nell'Area, diversi dai minerali estratti da noduli polimetallici, secondo le condizioni e i metodi che ritiene appropriati, adottando regolamenti in conformità all'articolo 161, 8.

10. Su raccomandazione del Consiglio, sulla base del parere della Commissione di pianificazione economica, l'Assemblea istituisce un sistema di compensazione o prevede altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'equilibrio economico, non esclusa la cooperazione con le istituzioni specializzate e altre organizzazioni internazionali, per venire in aiuto agli Stati in via di sviluppo la cui economia e i cui introiti da esportazione risentono in maniera grave degli effetti sfavorevoli di una diminuziopne del prezzo di un minerale che figura tra quelli estratti nell'Area ovvero di una riduzione del volume delle proprie esportazioni concernenti quel minerale, nel limite in cui la diminuzione o la riduzione è dovuta ad attività condotte nell'Area. Su richiesta, l'Autorità intraprende studi sui problemi degli Stati che rischiano di essere più seriamente colpiti, al fine di ridurre al minimo le loro difficoltà e di aiutarli ad assestare la loro economia.

Articolo 152
Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorità

1. L'Autorità evita discriminazioni nell'esercizio di propri poteri e funzioni, soprattutto quando si tratta di offrire la possibilità di svolgere attività nell'Area.

2. Purtuttavia, essa può accordare, ai sensi delle disposizioni espresse della presente Parte, una attenzione particolare agli Stati in via di sviluppo e in special modo a quelli tra essi privi di litorale o geograficamente svantaggiati.

Articolo 153
Sistema di esplorazione e di sfruttamento

1. Le attività nell'Area sono organizzate, condotte e controllate dall'Autorità per conto di tutta l'umanità conformemente al presente articolo, nonché conformemente alle altre disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, così come alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.

2. Le attività nell'Area vanno condotte secondo quanto contenuto nel numero 3:
   a) dall'Impresa e,
   b) in associazione con l'Autorità, dagli Stati contraenti o da imprese di Stato o persone fisiche o giuridiche che posseggono la nazionalità degli Stati contraenti o sono effettivamente controllate da essi o da soggetti aventi la loro nazionalità, quando vengono patrocinati da detti Stati, ovvero da qualsiasi gruppo appartenente alle categorie precitate che si trova in regola con le condizioni previste nella presente Parte e nell'Allegato III.

3. Le attività sono condotte nell'Area secondo un piano di lavoro formale scritto, redatto conformemente all'Allegato III e approvato dal Consiglio dopo l'esame da

parte della Commissione giuridica e tecnica. Quando, su autorizzazione dell'Autorità, vengono condotte nell'Area alcune attività dai soggetti menzionati al numero 2, b, il piano di lavoro riveste la forma di un contratto conformemente all'articolo 3 dell'Allegato III. Tale contratto può prevedere accordi di compartecipazione conformemente all'articolo 11 dell'Allegato III.

4. L'Autorità esercita sulle attività condotte nell'Area il controllo necessario per assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti della presente Parte e degli allegati che vi fanno riferimento, delle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità e altresì dei piani di lavoro approvati conformemente al numero 3. Gli Stati contraenti collaborano con l'Autorità adottando tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto di tali disposizioni conformemente all'articolo 139.

5. L'Autorità ha il diritto di adottare in ogni momento ogni misura prevista nella presente Parte per assicurare il rispetto delle sue disposizioni e per poter esercitare le funzioni di controllo e di regolamentazione che ad essa spettano in forza della presente Parte o di un contratto. L'Autorità ha il diritto di esercitare funzioni ispettive su tutte le installazioni ubicate nell'Area, che sono utilizzate per attività condotte nell'Area.

6. Ogni contratto conforme al numero 3 fornisce la garanzia del titolo. Di conseguenza, il contratto non può essere modificato, sospeso o rescisso se non in conformità agli articoli 18 e 19 dell'Allegato III.

Articolo 154
Revisione periodica

Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Assemblea procede a un esame generale e sistematico del modo in cui il regime internazionale dell'Area, stabilito dalla Convenzione stessa, ha avuto pratica esecuzione. Alla luce di tale esame, l'Assemblea può adottare o raccomandare ad altri organi di adottare misure conformi alle disposizioni o alle procedure previste nella presente Parte e nei relativi allegati che ad essa si riferiscono, in vista di migliorare il funzionamento del regime.

Articolo 155
La Conferenza di revisione

1. Quindici anni dopo il primo gennaio dell'anno di avvio della prima produzione commerciale a fronte di un piano di lavoro approvato, l'Assemblea convoca una conferenza per la revisione delle disposizioni della presente Parte e degli allegati che ad essa si riferiscono, che regolano il sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area. La Conferenza di revisione prende in esame nel dettaglio i seguenti punti, alla luce dell'esperienza acquisita durante il periodo trascorso:
   a) se le disposizioni della presente Parte che regolano il sistema di esplorazione o sfruttamento delle risorse dell'Area hanno in ogni aspetto conseguito gli obiettivi prefissati, e in particolare se ne ha tratto beneficio tutta l'umanità;

b) se, nell'arco del periodo di 15 anni, le aree riservate sono state sfruttate in maniera efficace ed equilibrata in confronto con le aree non riservate;
c) se la valorizzazione e l'utilizzazione dell'Area e delle risorse in essa esistenti sono state intraprese in modo da favorire un sano sviluppo dell'economia mondiale e l'espansione equilibrata del commercio internazionale;
d) se si è prevenuta la monopolizzazione delle attività condotte nell'Area;
e) se sono state rispettate le politiche esposte negli articoli 150 e 151;
f) se il sistema ha consentito di ripartire equamente i vantaggi ricavati dalle attività condotte nell'Area, tenuti nel dovuto conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo.

2. La Conferenza di revisione garantisce la continuità del principio del patrimonio comune dell'umanità, dell'assetto internazionale costituito per assicurare un equo sfruttamento delle risorse dell'Area a beneficio di tutti i paesi, in particolare degli Stati in via di sviluppo, e dell'esistenza di un'Autorità che organizzi, conduca e controlli le attività nell'Area. Essa assicura altresì il mantenimento dei princìpi enunciati nella presente Parte per quanto attiene all'esclusione di ogni rivendicazione o esercizio di sovranità su una qualsiasi parte dell'Area. I diritti degli Stati e la loro generale condotta riguardo all'Area, così come la loro partecipazione alle attività nell'Area conformemente alla presente Convenzione, la prevenzione della monopolizzazione delle attività nell'Area, l'utilizzazione dell'Area a scopi esclusivamente pacifici, gli aspetti economici delle attività condotte nell'Area, la ricerca scientifica marina, il trasferimento di tecnologia, la protezione dell'ambiente marino, la protezione della vita umana, i diritti degli Stati costieri, il regime giuridico delle acque sovrastanti l'Area e dello spazio aereo situato al di sopra di dette acque e la compatibilità delle attività condotte nell'Area e le altre attività esercitate nell'ambiente marino.

3. La Conferenza di revisione segue, nell'adottare le sue decisioni, le stesse procedure della terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. La Conferenza pone in essere ogni tentativo per conseguire l'accordo su ogni emendamento con la forma del consenso e non si dovrebbe dare luogo a votazioni su qualsiasi argomento fino a che non si sia tentato in ogni modo di conseguire il consenso.

4. Se, cinque anni dopo l'avvio, la Conferenza di revisione non è pervenuta a un accordo sul sistema di esplorazione e di sfruttamento delle risorse dell'Area, nei dodici mesi successivi essa può decidere, a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti, di adottare e di sottoporre agli Stati contraenti per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti che apportino cambiamenti o modifiche del sistema che essa giudica necessari ed appropriati. Questi emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti 12 mesi dopo il deposito delle ratifiche o adesioni di almeno tre quarti degli Stati contraenti.

5. Gli emendamenti adottati dalla Conferenza di revisione in applicazione del presente articolo non pregiudicano i diritti acquisiti a fronte di contratti già in vigore.

Sezione 4
L'Autorità

Sottosezione A
Disposizioni generali

Articolo 156
Costituzione dell'Autorità

1. È costituita un'Autorità internazionale dei fondi marini il cui funzionamento è retto dalla presente Parte.

2. Tutti gli Stati contraenti sono ipso facto membri dell'Autorità.

3. Gli osservatori presenti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che non rientrano nei disposti dell'articolo 305, 1, c), d), e) oppure f), hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorità in qualità di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e procedure.

4. L'Autorità ha la propria sede in Giamaica.

5. L'Autorità può istituire i centri o gli uffici regionali che essa giudicherà necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 157
Natura dell'Autorità e princìpi fondamentali che regolano il suo funzionamento

1. L'Autorità e l'organizzazione attraverso la quale gli Stati contraenti, conformemente alla presente Parte, organizzano e controllano l'attività nell'Area con il particolare scopo di gestire le risorse dell'Area.

2. L'Autorità ha i poteri e le funzioni che ad essa sono espressamente conferiti dalla presente Convenzione. Essa è investita dei poteri sussidiari, compatibili con la presente Convenzione, che sono impliciti e necessari per l'esercizio dei poteri e delle funzioni concernenti le attività condotte nell'Area.

3. L'Autorità si basa sul principio dell'uguaglianza sovrana di tutti i suoi membri.

4. Allo scopo di assicurare a tutti membri dell'Autorità i diritti e i vantaggi derivanti dalla propria qualità di membri, ciascun membro dell'Autorità adempie in buona fede agli obblighi che incombono su di esso conformemente alla presente Parte della Convenzione.

Articolo 158
Organi dell'Autorità

1. Vengono costituiti un'Assemblea, un Consiglio e un Segretariato quali organi principali dell'Autorità.

2. Viene costituita l'Impresa, che è l'organo per mezzo del quale l'Autorità esercita le funzioni di cui all'articolo 170, 1.

3. Gli organi sussidiari ritenuti necessari possono essere creati conformemente alla presente Parte.

4. Su ciascun organo principale dell'Autorità e dell'Impresa grava la responsabilità dell'esercizio dei poteri e delle funzioni ad esso conferiti. Nell'esercizio di tali poteri e funzioni, ogni organo evita di agire in maniera da ledere o nuocere ad un altro organo nell'esercizio degli specifici poteri e funzioni ad esso conferite.

Sottosezione B
L'Assemblea

Articolo 159
Composizione, procedura e votazione

1. L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Autorità. Ciascun membro ha un rappresentante nell'Assemblea, che può essere accompagnato da supplenti e consulenti.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tutti gli anni e in sessione straordinaria ogni volta che ne decide l'opportunità o quando è convocata dal Segretario generale su richiesta del Consiglio o della maggioranza dei membri dell'Autorità.

3. Le sessioni dell'Assemblea, a meno che essa non decida altrimenti, hanno luogo nella sede dell'Autorità.

4. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno. All'apertura di ogni sessione ordinaria l'Assemblea elegge il Presidente e quanti membri dell'ufficio di presidenza sono necessari. Essi restano in funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente e di altri funzionari nella successiva sessione ordinaria.

5. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea.

6. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

7. Le decisioni su questioni di procedura, ivi compresa la convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea, sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti.

8. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione.
In caso di dubbio sul problema di sapere se si tratta di una questione di sostanza o meno, la questione dibattuta è considerata come tale, a meno che non venga deciso dall'Assemblea diversamente con la maggioranza richiesta per le decisioni su questioni sostanziali.

9. Quando una questione sostanziale è sul punto di essere messa ai voti per la prima volta il Presidente può, e deve se ciò è richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea, rinviare la decisione di ricorrere alla votazione su detta questione per un periodo non superiore a cinque giorni feriali. Tale norma può essere applicata soltanto una volta per la stessa questione, e l'applicazione di detta norma non deve comportare il rinvio delle questioni oltre la chiusura della sessione.

10. Quando il Presidente viene invitato con richiesta scritta inoltrata da almeno un quarto dei membri dell'Autorità affinché l'Assemblea chieda un parere consultivo sulla conformità alla presente Convenzione di una proposta sottopostale in merito a una qualsiasi questione, l'Assemblea chiede un parere consultivo alla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini del Tribunale Internazionale del diritto del mare. La votazione viene differita fino a che la Camera non abbia espresso il proprio parere. Se tale parere non è pervenuto prima dell'ultima settimana della sessione in cui è stato richiesto, l'Assemblea decide quanto riunirsi per votare sulla proposta rinviata.

Articolo 160
Poteri e funzioni

1. L'Assemblea, unico organo dell'Autorità composto da tutti i suoi membri, è considerata quale organo supremo di essa, davanti al quale gli altri organi principali sono responsabili, così come è espressamente previsto nella Convenzione. L'Assemblea, conformemente alle specifiche disposizioni della presente Convenzione, ha il potere di stabilire le politiche generali in merito a qualsiasi problema o materia che rientri nella competenza dell'Autorità.

2. Inoltre, l'Assemblea ha i seguenti poteri e funzioni:
   a) eleggere i membri del Consiglio conformemente all'articolo 161;
   b) eleggere il Segretario generale fra i candidati proposti dal Consiglio;
   c) eleggere, su indicazione del Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa e il Direttore generale di essa;
   d) Costituire gli organi sussidiari che essa giudica necessari per esercitare le proprie funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi sussidiari, va dovutamente tenuto conto del principio della equa ripartizione geografica, degli interessi particolari e della necessità di assicurare a tali organi la partecipazione di membri qualificati e competenti nei problemi tecnici specifici di cui tali organi si occupano;
   e) fissare i contributi dei membri al bilancio amministrativo dell'Autorità secondo percentuali convenute, basate sul metodo utilizzato per il bilancio

ordinario delle Nazioni Unite, fino a quando l'Autorità disponga di proventi sufficienti derivanti da altre fonti per far fronte alle proprie spese amministrative;

f)

i) esaminare e approvare su raccomandazione del Consiglio, le norme, i regolamenti e le procedure concernenti la equa suddivisione dei profitti finanziari e di altri vantaggi economici derivanti dalle attività condotte nell'Area, nonché i pagamenti e le contribuzioni di cui all'articolo 82, tenendo particolarmente conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non hanno conseguito una completa indipendenza o un altro regime di autonomia. Se l'Assemblea non approva le raccomandazioni del Consiglio, essa le inoltra nuovamente al Consiglio perché possa riesaminarle alla luce delle opinioni espresse dall'Assemblea;

ii) esaminare e approvare le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità, così come qualsiasi emendamento a tali testi, che il Consiglio ha adottato in via provvisoria in applicazione dell'articolo 162, 2, o), ii). Tali norme, regolamenti e procedure hanno per oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, la gestione finanziaria dell'Autorità e la sua amministrazione interna e, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'Impresa, il trasferimento dei fondi dall'Impresa all'Autorità;

g) decidere circa l'equa ripartizione dei proventi finanziari ed economici ricavati dalle attività condotte nell'Area da effettuarsi in modo compatibile con la presente Convenzione e le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità;

h) esaminare e approvare il progetto di bilancio annuale dell'Autorità sottoposto dal Consiglio;

i) esaminare i rapporti periodici del Consiglio e dell'Impresa e così anche i rapporti speciali richiesti al Consiglio o a qualsiasi altro organo dell'Autorità;

j) avviare studi e formulare raccomandazioni tendenti a promuovere la cooperazione internazionale nel campo delle attività condotte nell'Area e tendenti altresì a incoraggiare il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo e la sua codificazione;

k) esaminare i problemi di carattere generale collegati con le attività condotte nell'Area, che abbiano particolare rilevanza per gli Stati in via di sviluppo così come i problemi che si pongono per gli Stati, a proposito delle attività nell'Area, in relazione alla loro ubicazione geografica, particolarmente per gli Stati privi di litorale e per gli Stati geograficamente svantaggiati;

l) istituire su raccomandazione del Consiglio e sulla base del parere fornito dalla Commissione di Pianificazione Economica, un sistema di compensazione od altre misure di assistenza utili ad agevolare l'equilibrio economico come previsto dall'articolo 151, 10;

m) decidere la sospensione dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro, in applicazione dell'articolo 185;

n) discutere su ogni problema o su qualsiasi argomento rientrante nella competenza dell'Autorità e decidere, in maniera che sia compatibile con la

ripartizione dei poteri e delle funzioni fra gli organi dell'Autorità, quale di questi organi tratterà un problema oppure un argomento il cui esame non sia già stato espressamente attribuito alla competenza di uno di essi.

Sottosezione C
Il Consiglio

Articolo 161
Composizione, procedura e voto

1. Il Consiglio si compone di 36 membri dell'Autorità eletti dall'Assemblea nell'ordine che segue:
   a) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, durante gli ultimi cinque anni di cui sono disponibili le statistiche, abbiano un consumo o importazioni nette di prodotti di base, derivati dalle categorie di minerali che saranno estratti dall'Area, superiori al 2% del totale mondiale del consumo o delle importazioni di tali prodotti di base, tra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista), e così anche il maggior consumatore;
   b) quattro membri scelti fra gli otto Stati contraenti che hanno effettuato, direttamente o tramite soggetti aventi la loro nazionalità, gli investimenti più consistenti per la preparazione e la realizzazione di attività condotte nell'Area, fra cui almeno uno Stato della regione dell'Europa orientale (socialista);
   c) quattro membri scelti fra gli Stati contraenti che, sulla base della produzione proveniente dalle zone sottoposte alla loro giurisdizione, sono fra i principali esportatori netti delle specie di minerali previsti per l'estrazione dall'Area, di cui almeno due Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente dipendente dalle esportazioni di tali minerali;
   d) sei membri scelti fra gli Stati contraenti in via di sviluppo che rappresentano interessi particolari. Tra gli interessi particolari che debbono essere rappresentati sono quelli degli Stati con popolazione numerosa, degli Stati privi di litorale ovvero geograficamente svantaggiati, degli Stati che compaiono fra i principali importatori delle categorie di minerali che devono essere estratte dall'Area, degli Stati potenziali produttori di tali minerali e degli Stati meno sviluppati;
   e) diciotto membri eletti secondo il criterio di una ripartizione geografica equa dell'insieme dei seggi del Consiglio, restando inteso che almeno un membro per ogni regione geografica viene eletto in applicazione della presente disposizione. A tal fine, le regioni geografiche sono: l'Africa, l'America Latina, l'Asia, l'Europa Orientale (socialista), e l'Europa Occidentale ed altri Stati.

2. Quando l'Assemblea elegge i membri del Consiglio conformemente al numero 1, essa assicura che:

a) gli Stati privi di litorale e gli Stati geograficamente svantaggiati siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea;
b) gli Stati costieri, specialmente quegli Stati in via di sviluppo che non siano considerati sotto il numero 1 a), b), c) ovvero d), siano rappresentati ad un livello che risulti ragionevolmente proporzionato alla loro rappresentanza in Assemblea;
c) ciascun gruppo di Stati contraenti che debba essere rappresentato al Consiglio sia rappresentato dai membri eventualmente nominati da quel gruppo.

3. Le elezioni hanno luogo durante le sessioni ordinarie dell'Assemblea. Ciascun membro del Consiglio viene eletto per la durata di quattro anni. Comunque, alla prima elezione, la durata del mandato della metà dei membri che rappresentano ciascun gruppo contemplato al numero 1 è di due anni.

4. I membri del Consiglio sono rieleggibili ma dovrebbe essere debitamente considerata e preferita la rotazione dei seggi.

5. Il Consiglio esercita le proprie funzioni nella sede dell'Autorità; si riunisce con la frequenza che lo esigono le attività dell'Autorità, ma non meno di tre volte l'anno.

6. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Consiglio.

7. Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

8.
a) Le decisioni su questioni di procedura sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti.
b) Le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito dell'articolo 162, 2, f), g), h), i), n), p), v), e dell'articolo 191 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza includa la maggioranza dei membri del Consiglio.
c) Sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri del Consiglio, le decisioni su questioni sostanziali che sorgono a proposito delle disposizioni enumerate qui di seguito: articolo 162, 1; articolo 162, 2, a), b), c), d), e), l), q), r), s), t); articolo 162, 2, u) nel caso di mancata osservanza da parte di un contraente o dello Stato che lo patrocina; articolo 162, 2, w), con l'avvertenza che le decisioni emanate in virtù di tale disposizione non possono essere obbligatorie per un periodo superiore ai trenta giorni, a meno che tali decisioni non vengano confermate da una decisione adottata conformemente alla lettera d); articolo 162, 2, x), y), z); articolo 163, 2; articolo 174, 3; articolo 11 dell'Allegato IV.
d) Le decisioni sulle questioni sostanziali che si pongono a proposito dell'articolo 162, 2, m) e o), e così anche a proposito dell'adozione degli emendamenti alla Parte XI sono adottate per consenso.

e) Ai fini delle lettere d), f), e g) si intende per consenso l'assenza di qualsiasi obiezione formale. Nei 14 giorni che seguono la sottoposizione di una proposta al Consiglio, il Presidente esamina se vi è la possibilità di una obiezione formale alla sua adozione. Nel caso in cui constati che verrà formulata una tale obiezione, il Presidente, nell'arco di tre giorni, costituisce e convoca una commissione di conciliazione composta, al più, da nove membri del Consiglio e presieduta da lui stesso, con il compito di comporre le divergenze e di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso. La Commissione lavora speditamente e riferisce al Consiglio entro i 14 giorni successivi alla sua costituzione. Se la Commissione non è in grado di formulare una proposta suscettibile di essere adottata per consenso, essa espone nel proprio rapporto i motivi ostativi alla proposta.

f) Le decisioni sulle questioni non elencate in precedenza, che il Consiglio è abilitato ad adottare in base alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità o a qualsiasi altro titolo, sono adottate conformemente alle lettere del presente numero indicate nelle dette norme, regolamenti e procedure o, in mancanza, conformemente alla disposizione determinata da una decisione del Consiglio, se possibile previa, presa per consenso.

g) In caso di dubbio se una questione debba essere considerata tra quelle previste alle lettere a), b), c), ovvero d), la questione è considerata come prevista dalla disposizione richiedente la maggioranza più elevata o il consenso, a seconda dei casi, a meno che il Consiglio non decida diversamente con tale maggioranza o per consenso.

9. Il Consiglio stabilisce una procedura che permetta ad un membro dell'Autorità che non è rappresentato in seno al Consiglio di farsi rappresentare ad una seduta di esso, quando detto membro ne fa richiesta o quando il Consiglio esamina un problema che lo riguarda in modo particolare. Il rappresentante di detto membro può partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.

Articolo 162
Poteri e funzioni

1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Autorità. Esso, conformemente alla presente Convenzione ed alla politica generale definita dall'Assemblea, ha il potere di stabilire le politiche generali che l'Autorità dovrà seguire in merito a ogni problema o materia di cui essa è competente.

2. Inoltre il Consiglio:
   a) sorveglia e coordina l'applicazione delle disposizioni della presente Parte per tutte le questioni e le materie di competenza dell'Autorità e richiama l'attenzione dell'Assemblea nei casi di inosservanza;
   b) propone all'Assemblea un'elenco di candidati per l'elezione del Segretario generale;
   c) raccomanda all'Assemblea candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Impresa e per l'elezione del Direttore generale di essa;

d) istituisce, se del caso e con il dovuto riguardo ai princìpi di economia e di efficienza, gli organi sussidiari che giudica necessari per esercitare le sue funzioni conformemente alla presente Parte. Per quanto concerne la composizione di tali organi, va posto accento sulla necessità di assicurare ad essi il concorso di membri qualificati e competenti nelle materie tecniche di cui si occupano, sempre che si tenga nella dovuta considerazione il principio di una equa ripartizione geografica e gli interessi particolari;

e) adotta il proprio regolamento interno, in cui fissa il criterio di designazione del proprio Presidente;

f) in nome dell'Autorità e nei limiti della sua competenza, conclude accordi con le Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali, con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea;

g) esamina i rapporti dell'Impresa e li trasmette all'Assemblea con le proprie raccomandazioni;

h) presenta all'Assemblea rapporti annuali e i rapporti speciali che essa può richiedere;

i) impartisce direttive all'Impresa conformemente all'articolo 170;

j) approva i piani di lavoro conformemente all'articolo 6 dell'Allegato III. Il Consiglio decide su ciascun piano di lavoro entro i 60 giorni successivi alla data in cui esso è stato presentato dalla Commissione giuridica e tecnica nel corso di una sessione del Consiglio e conformemente alle seguenti procedure:

   i) se la Commissione raccomanda l'approvazione di un piano di lavoro, tale piano viene considerato accettato dal Consiglio se nessun membro di quest'ultimo sottopone, nel termine di 14 giorni, una specifica obiezione in forma scritta al Presidente nella quale sia addotta la difformità dalle condizioni enunciate nell'articolo 6 dell'Allegato III. Se una tale obiezione viene formulata, si applica la procedura di conciliazione prevista all'Articolo 161, 8, c). Se al termine della procedura di conciliazione l'obiezione permane, il piano di lavoro è considerato come approvato dal Consiglio a meno che esso non lo respinga per consenso dei suoi membri, ad esclusione dello Stato o degli Stati che presentano la domanda o patrocinano il richiedente;

   ii) se la Commissione raccomanda il rigetto di un piano di lavoro oppure non formula raccomandazioni, il Consiglio può approvare il piano di lavoro a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti e votanti, a condizione che questa maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione;

k) approva i piani di lavoro presentati dall'Impresa conformemente all'articolo 12 dell'Allegato IV, applicando mutatis mutandis le procedure previste alla lettera j);

l) esercita un controllo sulle attività condotte nell'Area, conformemente all'articolo 153, 4 ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità;

m) adotta, su raccomandazione della Commissione di pianificazione economica, le misure necessarie ed appropriate per fornire protezione, conformemente all'articolo 150, h), dagli effetti economici sfavorevoli ivi contemplati;

n) basandosi sul parere della Commissione di pianificazione economica, fornisce raccomandazioni all'Assemblea sull'istituzione di un sistema di compensazione o sull'adozione di altre misure di assistenza tendenti ad agevolare l'assestamento economico come previsto dall'articolo 151, 10;

o)

i) raccomanda all'Assemblea norme, regolamenti e procedure relativi ad una equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici ricavati dalle attività condotte nell'Area e dai pagamenti e dalle contribuzioni derivanti dall'articolo 82, tenendo in particolare conto gli interessi e le necessità degli Stati in via di sviluppo e dei popoli che non sono pervenuti alla condizione di totale indipendenza ovvero ad altri regimi di autonomia;

ii) adotta ed applica in via provvisoria, attendendo l'approvazione dell'Assemblea, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità e tutti gli emendamenti a tali testi, tenendo conto delle raccomandazioni della Commissione giuridica e tecnica ovvero di altro organo subordinato competente. Tali norme, regolamenti e procedure hanno come oggetto la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area, nonché la gestione finanziaria e l'amministrazione interna dell'Autorità. È accordata priorità all'adozione di norme, regolamenti e procedure relativi all'esplorazione ed allo sfruttamento dei noduli polimetallici. Le norme, regolamenti e procedure per l'esplorazione e lo sfruttamento di ogni altra risorsa diversa dai noduli polimetallici sono adottate nell'arco di tempo di tre anni computati a decorrere dalla data in cui all'Autorità è stata inoltrata una richiesta da uno qualsiasi dei suoi membri, con lo scopo di adottare dette norme, regolamenti e procedure nei riguardi di tale risorsa. Ogni norma, regolamento e procedura rimane in vigore a titolo provvisorio fino all'approvazione da parte dell'Assemblea o fino alla modifica di essi da parte del Consiglio, alla luce dei punti di vista espressi dall'Assemblea;

p) controlla il versamento di tutte le somme dovute dalla od alla Autorità con riferimento alle operazioni effettuate conformemente alla presente Parte;

q) esegue una selezione fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato III, nei casi in cui la selezione sia prevista da tale articolo;

r) sottopone il progetto di bilancio annuale dell'Autorità all'approvazione dell'Assemblea;

s) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa le politiche da seguire su ciascun problema o materia che rientra nella competenza dell'Autorità;

t) effettua raccomandazioni all'Assemblea circa la sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualifica di membro in applicazione dell'articolo 185;

u) a nome dell'Autorità e per i casi di inadempienza, istituisce procedimenti dinanzi alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini;

v) notifica all'Assemblea la decisione adottata dalla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini nei procedimenti istituiti conformemente alla lettera u) ed effettua le raccomandazioni che giudica necessarie circa le misure da adottare;

w) emette ordini in caso di urgenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni, allo scopo di prevenire ogni grave danno che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area;

x) vieta l'avvio dello sfruttamento di talune zone da parte dei contraenti o da parte dell'Impresa quando delle prove sostanziali indicano il rischio di danno grave per l'ambiente marino;

y) crea un organo sussidiario per redigere progetti di norme, regolamenti e procedure finanziarie relativi:
   i) alla gestione finanziaria conformemente agli articoli da 171 a 175; e
   ii) alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 13 ed all'articolo 17, 1, c) dell'Allegato III;

z) stabilisce appropriati meccanismi per la direzione e la supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area per stabilire se la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità nonché i termini e le condizioni dei contratti conclusi con l'Autorità vengono osservati.

Articolo 163
Organi del Consiglio

1. Sono costituiti i seguenti organi del Consiglio:
   a) una Commissione di pianificazione economica;
   b) una Commissione giuridica e tecnica.

2. Ciascuna commissione è composta da 15 membri eletti dal Consiglio fra i candidati nominati dagli Stati contraenti. Il Consiglio può, comunque, se ve n'è bisogno, decidere di accrescere la composizione dell'una o dell'altra commissione, tenendo nel dovuto conto considerazioni di economicità ed efficienza.

3. I membri di una commissione devono presentare i requisiti adeguati nell'area di competenza di quella commissione. Per consentire alle commissioni di esercitare le proprie funzioni efficacemente, gli Stati contraenti designano dei candidati del più alto livello di competenza ed integrità aventi le qualifiche richieste nei vari settori.

4. Nell'eleggere i membri delle commissioni, va tenuta nel dovuto conto la necessità di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza di interessi particolari.

5. Nessuno Stato contraente può nominare più di un candidato per la stessa commissione. Nessuno può essere eletto in più di una commissione.

6. I membri delle commissioni sono eletti per 5 anni e sono rieleggibili per un nuovo mandato.

7. In caso di morte, di incapacità o di dimissioni di un membro di una Commissione prima del compimento del mandato, il Consiglio elegge per il periodo restante del

mandato un membro della stessa regione geografica o che rappresenti la stessa categoria di interessi.

8. I membri delle commissioni non devono avere interessi di ordine finanziario in nessuna attività concernente l'esplorazione e lo sfruttamento nell'Area. Sotto la propria responsabilità nei confronti della commissione di cui fanno parte, non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, nessun segreto industriale, nessun dato che costituisce proprietà industriale e che è stato trasferito all'Autorità conformemente all'articolo 14 dell'Allegato III, né alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione dello svolgimento delle loro funzioni per l'Autorità.

9. Ciascuna commissione esercita le proprie funzioni conformemente ai princìpi ed alle direttive adottate dal Consiglio.

10. Ciascuna commissione elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio le norme ed i regolamenti necessari al proprio buon funzionamento.

11. e procedure di adozione delle decisioni delle commissioni sono fissate dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità. Le raccomandazioni fatte al Consiglio sono accompagnate, se necessario, da una succinta esposizione delle divergenze che sono emerse nell'ambito della commissione.

12. Ciascuna commissione esercita ordinariamente le proprie funzioni nella sede dell'Autorità e si riunisce tutte le volte che è necessario per l'esercizio efficace delle proprie funzioni.

13. Nell'espletamento delle proprie funzioni ciascuna commissione può consultare, in caso di necessità, un'altra commissione, ovvero un organo competente delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate od un'altra organizzazione internazionale con specifica competenza nella materia.

Articolo 164
La Commissione di pianificazione economica

1. I membri della Commissione di pianificazione economica devono possedere le qualifiche appropriate, in particolare in materia di attività minerarie, di gestione delle risorse minerarie, di commercio internazionale e di economia internazionale. Il Consiglio si sforza di assicurare che la Commissione nella sua composizione, rifletta tutte le appropriate qualifiche. La Commissione annovera fra i propri membri almeno due che provengono da Stati in via di sviluppo la cui economia è fortemente tributaria delle esportazioni di categorie di minerali che devono essere estratti dall'Area.

2. La Commissione:
   a) propone, su richiesta del Consiglio, misure di applicazione delle decisiomi adottate conformemente alla presente Convenzione per quanto concerne le attività condotte nell'Area;

b) studia le tendenze dell'offerta e della domanda di minerali che possono essere estratti dall'Area, del loro prezzo, e parimenti i fattori che influenzano tali dati, prendendo in considerazione gli interessi degli Stati importatori così come degli Stati esportatori, in particolare di quelli tra essi che sono in via di sviluppo;

c) esamina qualsiasi situazione suscettibile di procurare gli effetti sfavorevoli previsti all'articolo 150, h), sottoposta alla sua attenzione dallo Stato contraente o dagli Stati contraenti interessati, e raccomanda al Consiglio i suggerimenti appropriati;

d) propone al Consiglio, affinché lo sottoponga all'esame dell'Assemblea, come previsto dall'articolo 151, 10, un sistema di compensazione, ovvero altre misure di assistenza tendenti a facilitare l'equilibrio economico a favore degli Stati in via di sviluppo, per i quali le attività condotte nell'Area hanno effetti sfavorevoli, e formula al Consiglio le raccomandazioni necessarie alla messa in opera del sistema o delle misure adottate dall'Assemblea in casi specifici.

Articolo 165
La Commissione giuridica e tecnica

1. I membri della Commissione giuridica e tecnica devono possedere le qualifiche richieste, principalmente in materia di esplorazione, di sfruttamento e di trattamento delle risorse minerali, di oceanografia e di protezione dell'ambiente marino o concernenti le questioni economiche e giuridiche relative alle attività minerarie oceaniche o in altri settori connessi. Il Consiglio si sforza di fare in maniera che i membri della Commissione riuniscano tutte le qualifiche necessarie.

2. La Commissione:
   a) fornisce al Consiglio, su sua richiesta, raccomandazioni concernenti l'esercizio delle funzioni dell'Autorità;
   b) esamina i piani di lavoro formali e scritti concernenti le attività da condurre nell'Area conformemente all'articolo 153, 3, e fornisce al Consiglio raccomandazioni appropriate. La Commissione fonda le sue raccomandazioni esclusivamente sulle disposizioni dell'Allegato III e presenta al riguardo al Consiglio un rapporto completo;
   c) su richiesta del Consiglio, sorveglia le attività condotte nell'Area, se necessario, in consultazione ed in collaborazione con tutti i soggetti che conducono tali attività oppure con lo Stato o gli Stati interessati, e fa rapporto al Consiglio;
   d) valuta l'incidenza ecologica delle attività condotte o da condurre nell'Area;
   e) fa raccomandazioni al Consiglio relativamente alla protezione dell'ambiente marino, tenendo conto dell'opinione di esperti riconosciuti nel campo specifico;
   f) formula e sottopone al Consiglio le norme, i regolamenti e le procedure di cui all'articolo 162, 2, o), tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compresa la valutazione dell'incidenza ecologica delle attività condotte nell'Area;

g) riesamina tali norme, regolamenti e procedure e periodicamente raccomanda al Consiglio gli emendamenti che giudica necessari ed auspicabili;

h) fornisce al Consiglio raccomandazioni sull'impostazione di un programma di sorveglianza per osservare, misurare, valutare e analizzare regolarmente, con metodi scientifici riconosciuti, i rischi o le conseguenze delle attività condotte nell'Area relativamente all'inquinamento dell'ambiente marino; si accerta che le normative esistenti siano appropriate e rispettate e coordina l'esecuzione del programma di sorveglianza una volta che sia stato approvato dal Consiglio;

i) raccomanda al Consiglio di adire, in nome dell'Autorità, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, conformemente alla presente Parte ed ai relativi allegati e tenuto conto in particolare dell'articolo 187;

j) fornisce al Consiglio raccomandazioni sulle misure da adottarsi in merito ad una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, adita conformemente alla lettera i);

k) raccomanda al Consiglio di emanare ordini in caso di emergenza, ivi compreso eventualmente l'ordine di sospendere o di modificare le operazioni allo scopo di prevenire ogni danno grave che potrebbe essere procurato all'ambiente marino da attività condotte nell'Area; il Consiglio esamina tali raccomandazioni in via prioritaria;

l) raccomanda al Consiglio di escludere lo sfruttamento di talune zone da parte di contraenti o da parte dell'Impresa quando vi siano prove sostanziali che indicano il rischio di un grave danno all'ambiente marino;

m) effettua raccomandazioni al Consiglio in merito alla direzione ed alla supervisione di un corpo di ispettori incaricati di sorvegliare le attività condotte nell'Area allo scopo di determinare se sono osservati la presente Parte, le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità ed i termini e le condizioni di ogni contratto perfezionato con l'Autorità;

n) calcola il livello massimo di produzione e rilascia autorizzazioni alla produzione in nome dell'Autorità in applicazione dell'articolo 151, numeri da 2 a 7, una volta che il Consiglio abbia operato la necessaria scelta fra i richiedenti delle autorizzazioni alla produzione, conformemente all'articolo 7 dell'Allegato III.

3. Alla richiesta di ogni Stato contraente o di ogni altra parte interessata, i membri della Commissione si fanno accompagnare da un rappresentante di tale Stato o di altra parte interessata quando esercitano le loro funzioni di sorveglianza e di ispezione.

Sottosezione D
Il Segretariato

Articolo 166
Il Segretariato

1. Il Segretariato dell'Autorità comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorità.

2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed è rieleggibile.

3. Il Segretario generale è il più alto funzionario dell'Autorità e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui è incaricato da detti organi.

4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attività dell'Autorità.

Articolo 167
Personale dell'Autorità

1. Il personale dell'Autorità comprende le persone qualificate in campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorità ha bisogno per esercitare le sue funzioni amministrative.

2. La considerazione principale nella assunzione e nella determinazione delle condizioni di servizio del personale è la necessità di assicurare all'Autorità i servizi di persone che posseggano i più alti livelli di efficienza, di competenza e di integrità. Va tenuta nel dovuto conto, subordinata a tale condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti la più vasta base geografica possibile.

3. Il personale viene nominato dal Segretario generale. Le condizioni e le modalità di nomina, di remunerazione e di licenziamento del personale devono essere conformi alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.

Articolo 168
Carattere internazionale del Segretariato

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale ed il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorità. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro qualità di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Autorità. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nello svolgimento delle loro funzioni. Ogni violazione degli obblighi da parte di un funzionario è sottoposta ad un tribunale amministrativo designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità.

2. Il Segretario generale ed il personale non devono avere interessi finanziari in alcuna delle attività inerenti all'esplorazione ed allo sfruttamento nell'Area. Con riserva dei propri obblighi nei confronti dell'Autorità, essi non devono divulgare, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, alcun segreto industriale, alcun dato che costituisce proprietà industriale e che è stato trasferito all'Autorità in

applicazione dell'articolo 14 dell'Allegato III, né alcun'altra informazione confidenziale di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni.

3. Le violazioni da parte di un funzionario dell'Autorità degli obblighi enunciati al numero 2, danno luogo, su richiesta di uno Stato contraente leso da tale violazione o di una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b) e lesa da tale violazione, ad una azione dell'Autorità contro il funzionario in questione dinanzi ad un tribunale designato secondo le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità. La parte lesa ha il diritto di partecipare al procedimento. Se il tribunale lo consiglia, il Segretario generale licenzia il funzionario in questione.

4. Le norme, i regolamenti e le procedure dell'Autorità fissano le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 169
Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative

1. Per le questioni di competenza dell'Autorità, il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtù del numero 1 può designare dei rappresentanti che partecipano, in qualità di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorità conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati.

3. Il Segretario generale può far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorità.

Sottosezione E
L'Impresa

Articolo 170
L'Impresa

1. L'Impresa è l'organo dell'Autorità che conduce attività nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2, a), e così anche attività di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area.

2. Nel quadro dell'Autorità, persona giuridica internazionale, l'Impresa ha la capacità giuridica prevista nello Statuto disposto dall'Allegato IV. L'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure

dell'Autorità, così come alle politiche generali stabilite dall'Assemblea ed è sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio.

3. L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorità.

4. L'Impresa è dotata, conformemente all'articolo 173, 2 ed all'articolo 11 dell'Allegato IV delle risorse finanziarie di cui essa ha bisogno per esercitare le proprie funzioni, e riceve la tecnologia come previsto dall'articolo 144 e da altre disposizioni specifiche della presente Convenzione.

Sottosezione F
Organizzazione finanziaria dell'Autorità

Articolo 171
Risorse finanziarie dell'Autorità

Le risorse finanziarie dell'Autorità comprendono:

a) le contribuzioni dei membri dell'Autorità fissate conformemente all'articolo 160, 2, e);
b) i fondi che l'Autorità percepisce in applicazione dell'articolo 13 dell'Allegato III relativamente alle attività condotte nell'Area;
c) le somme trasferite dall'Impresa conformemente all'articolo 10 dell'Allegato IV;
d) le somme prese in prestito in applicazione dell'articolo 174;
e) le contribuzioni volontarie versate dai membri o da altri soggetti; e
f) i pagamenti effettuati ad un fondo di compensazione conformemente all'articolo 151, 10, di cui la commissione di pianificazione economica deve raccomandare le fonti.

Articolo 172
Bilancio annuale dell'Autorità

Il Segretario generale stabilisce il progetto di bilancio annuale dell'Autorità e lo presenta al Consiglio. Esso lo esamina e lo sottopone, con le proprie raccomandazioni, all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea lo esamina e lo approva in applicazione dell'articolo 160, 2, h).

Articolo 173
Spese dell'Autorità

1. Le contribuzioni di cui all'articolo 171, a) sono versate in un conto speciale e servono a coprire le spese di amministrazione dell'Autorità fino al momento in cui essa non disponga di introiti provenienti da altre fonti sufficienti a coprire tali spese.

2. Le risorse finanziarie dell'Autorità servono principalmente ad affrontare le spese di amministrazione dell'Autorità stessa. Ad eccezione delle contribuzioni di cui

all'articolo 171, a), i fondi che avanzano dopo il pagamento di tali spese possono, tra l'altro:

a) essere divisi conformemente all'articolo 140 ed all'articolo 160, 2, g);
b) servire a dotare l'Impresa di risorse finanziarie conformemente all'articolo 170, 4;
c) servire a indennizzare gli Stati in via di sviluppo conformemente all'articolo 151, 10 ed all'articolo 160, 2, l).

Articolo 174
Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti

1. L'Autorità ha la capacità di contrarre prestiti.
2. L'Assemblea fissa i limiti di tale capacità nel regolamento finanziario adottato in applicazione dell'articolo 160, 2, f).
3. Il Consiglio esercita tale potere dell'Autorità.
4. Gli Stati contraenti non sono responsabili dei debiti dell'Autorità.

Articolo 175
Verifica annuale della contabilità

I rapporti, libri e conti dell'Autorità, ivi comprese le sue posizioni finanziarie, sono verificati ogni anno da un controllore indipendente designato dall'Assemblea.

Sottosezione G
Status giuridico, privilegi e immunità

Articolo 176
Status giuridico

L'Autorità possiede la personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le proprie funzioni e raggiungere i propri scopi.

Articolo 177
Privilegi e immunità

Per poter esercitare le proprie funzioni, l'Autorità gode sul territorio di ciascuno Stato contraente dei privilegi e delle immunità previste nella presente sottosezione. I privilegi e le immunità relative all'Impresa sono previsti all'articolo 13 dell'Allegato IV.

Articolo 178
Immunità dalla giurisdizione

L'Autorità, così come le sue proprietà ed i suoi beni, gode dell'immunità dalla giurisdizione, eccezion fatta per le circostanze in cui l'Autorità vi rinunci espressamente in casi particolari.

Articolo 179

Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro

Le proprietà ed i beni dell'Autorità, dovunque ubicati e chiunque ne sia il detentore, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di sequestro derivante da una misura del potere esecutivo o legislativo.

Articolo 180
Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria

Le proprietà ed i beni dell'Autorità sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi natura.

Articolo 181
Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità

1. Gli archivi dell'Autorità sono inviolabili, ovunque essi si trovino.

2. I dati di proprietà industriale, le informazioni coperte da segreto industriale e informazioni similari così come i fascicoli del personale non devono essere conservati in archivi accessibili al pubblico.

3. Ogni Stato contraente accorda all'Autorità, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alle altre organizzazioni internazionali.

Articolo 182
Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità

I rappresentanti degli Stati contraenti che partecipano alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio ovvero degli organi dell'Assemblea e del Consiglio, e così anche il Segretario generale e il personale dell'Autorità godono sul territorio di ogni Stato contraente:

a) dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, eccetto la circostanza in cui lo Stato che rappresentano ovvero l'Autorità, a seconda dei casi, vi rinunci espressamente in un caso particolare;
b) delle stesse esenzioni che lo Stato, di cui non sono cittadini, accorda ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile di altri Stati contraenti, per quanto concerne le condizioni di immigrazione, le formalità di registrazione degli stranieri e gli obblighi di servizio militare, come anche delle stesse facilitazioni relative alle norme sul cambio ed agli spostamenti.

Articolo 183
Esenzione da imposte e diritti doganali

1. L'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni, così come i suoi beni, proprietà e proventi, e così le sue attività e transazioni autorizzate dalla presente Convenzione, sono esenti da ogni imposta diretta e i beni, che essa importa o esporta per il proprio uso ufficiale, sono esenti da tutti i diritti doganali.

L'Autorità non può chiedere alcuna esenzione di diritti percepiti come remunerazione di servizi resi.

2. Se vengono effettuati dall'Autorità, ovvero per suo conto, acquisti di beni o di servizi di valore sostanziale, necessari all'esercizio delle sue funzioni, e se il prezzo di tali beni o servizi include imposte, tasse o diritti, gli Stati contraenti adottano, per quanto possibile, le misure appropriate per accordare l'esenzione da tali imposte, tasse o diritti o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati sotto il regime di esenzione previsto nel presente articolo non devono essere né venduti né alienati in altra maniera sul territorio dello Stato contraente che ha accordato l'esenzione, a meno che ciò non avvenga a condizioni convenute con questo Stato.
3. Gli Stati contraenti non percepiscono alcuna imposta diretta o indiretta sulle retribuzioni o emolumenti né su altre somme, versate in pagamento dall'Autorità al Segretario generale e ai membri del personale dell'Autorità, e così anche agli esperti che compiono missioni per l'Autorità, a meno che essi non siano loro cittadini.

Sottosezione H
Sospensione dell'esercizio di diritti e privilegi dei membri

Articolo 184
Sospensione del diritto di voto

Uno Stato contraente in ritardo nel pagamento dei suoi contributi all'Autorità non può partecipare alle votazioni se l'ammontare degli arretrati è pari o superiore alle quote da esso dovute per i due anni precedenti trascorsi. L'Assemblea, comunque, può autorizzare tale membro a partecipare alle votazioni se constata che l'inadempienza è dovuta a cause che sfuggono al controllo del membro.

Articolo 185
Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro

1. Uno Stato contraente che abbia violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte può, su raccomandazione del Consiglio, essere sospeso dall'Assemblea dall'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla propria qualità di membro.

2. Nessuna decisione può essere presa in base al numero 1 fino a che la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non abbia constatato che lo Stato contraente ha violato gravemente e in maniera continuativa le disposizioni della presente Parte.

Sezione 5
Soluzione delle controversie e pareri consultivi

Articolo 186

Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale Internazionale per il diritto delmare

La presente sezione, la Parte XV e l'Allegato VI regolano la costituzione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini e le modalità di esercizio della sua competenza.

Articolo 187
Competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini

La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, in virtù della presente Parte e degli Allegati che vi si riferiscono, ha competenza nelle controversie relative alle attività condotte nell'Area comprese nelle seguenti categorie:

a) controversie fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Parte e degli Allegati che ad essa si riferiscono;
b) controversie fra uno Stato contraente e l'Autorità in merito a:
    i) atti od omissioni dell'Autorità o di uno Stato contraente che si afferma contravvengono alle disposizioni della presente Parte o dei relativi allegati o di norme, regolamenti e procedure emanate dall'Autorità conformemente a tali disposizioni; o
    ii) atti dell'Autorità di cui si sostiene l'incompetenza o che costituiscono eccesso di potere;
c) controversie tra le parti contraenti di un contratto, quando trattasi di Stati contraenti, dell'Autorità o dell'Impresa ovvero di imprese di Stato o di persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 153, 2, b), in merito a:
    i) l'interpretazione o l'esecuzione del contratto o del piano di lavoro in questione; oppure
    ii) atti od omissioni di una parte del contratto, concernenti attività condotte nell'Area, diretti all'altra parte o che minacciano direttamente i suoi interessi legittimi;
d) controversie fra l'Autorità e un potenziale contraente, patrocinato da uno Stato conformemente all'articolo 153, 2, b), e che ha debitamente soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 4, 6 e all'articolo 13, 2 dell'Allegato III, per quanto attiene al rifiuto del contratto ovvero ad una questione giuridica sorta in sede di stipulazione del contratto;
e) controversie fra l'Autorità e uno Stato contraente, un'impresa di Stato o una persona fisica o giuridica patrocinata da uno Stato contraente conformemente all'articolo 153, 2, b), quando si afferma la responsabilità dell'Autorità in virtù dell'articolo 22 dell'Allegato III;
f) ogni altra controversia per cui la competenza della Camera è specificamente prevista dalla presente Convenzione.

Articolo 188
Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio

1. Le controversie fra Stati contraenti di cui all'articolo 187, a) possono essere sottoposte:
   a) ad una Camera speciale del Tribunale Internazionale per il diritto del mare da costituirsi conformemente agli articoli 15 e 17 dell'Allegato VI, su richiesta delle parti della controversia; o
   b) ad una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, da costituirsi conformemente all'articolo 36 dell'Allegato VI, su richiesta di una qualsiasi parte della controversia.

2.
   a) Le controversie relative all'interpretazione oppure all'applicazione di un contratto, di cui all'articolo 187, c), i), sono sottoposte, su richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia, ad un arbitrato commerciale obbligatorio, a meno che le parti non convengano diversamente. Il tribunale arbitrale commerciale cui la controversia viene sottoposta non ha competenza di pronunciarsi su questioni di interpretazione della presente Convenzione. Quando la controversia comporta una questione di interpretazione della Parte XI e dei relativi allegati in relazione alle attività condotte nell'Area, tale questione è rinviata per essere decisa alla Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini.
   b) Se all'inizio o durante il corso di un procedimento di arbitrato il tribunale arbitrale commerciale, agendo su richiesta di una qualsiasi parte della controversia oppure d'ufficio, constata che la propria decisione è subordinata a una decisione della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini, esso rinvia tale questione alla Camera per la decisione. Il tribunale arbitrale emette successivamente la propria sentenza tenendo presente la decisione della Camera.
   c) Se nel contratto mancano le disposizioni sulla procedura arbitrale applicabile alla controversia, l'arbitrato viene condotto, a meno che le parti non convengano in maniera diversa, in conformità alle norme di arbitrato UNCITRAL ovvero ad altra procedura di arbitrato che può essere prescritta nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità.

Articolo 189
Limitazione di competenza per ciò che riguarda le decisioni dell'Autorità

La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non ha competenza per pronunciarsi sull'esercizio da parte dell'Autorità, dei suoi poteri discrezionali, conformemente alla presente Parte; essa non può in alcun caso sostituire la propria discrezionalità a quella dell'Autorità. Senza pregiudizio nei confronti dell'articolo 191, quando essa esercita la competenza riconosciutale dall'articolo 187, la Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini non si pronuncia sulle questioni relative alla conformità alla Convenzione di norme, regolamenti o procedure dell'Autorità e non può dichiarare l'invalidità di tali norme, regolamenti o procedure. La propria competenza si limita a stabilire se l'applicazione delle norme, regolamenti o procedure dell'Autorità in un caso particolare sarebbe in conflitto con gli obblighi contrattuali delle parti della controversia oppure con gli obblighi che a tali parti derivano dalla presente Convenzione, nonché a conoscere i ricorsi per incompetenza o eccesso di potere e così

anche richieste di risarcimento di danni o altre forme di riparazione invocate da una delle parti contro l'altra a seguito di una inadempienza ai propri obblighi contrattuali o agli obblighi che ad essa spettano in virtù della presente Convenzione.

Articolo 190
Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinanti

1. Lo Stato contraente che patrocina una persona fisica o giuridica parte in una controversia secondo l'articolo 187 riceve notifica della controversia e ha diritto di partecipare alla procedura presentando osservazioni scritte o orali.

2. Quando una azione viene intentata nei confronti di uno Stato contraente da una persona fisica o giuridica patrocinata da un altro Stato contraente per una controversia di cui all'articolo 187, c), lo Stato convenuto può richiedere allo Stato patrocinante la persona di costituirsi nel procedimento in nome di essa. In mancanza di tale comparizione, lo Stato convenuto può farsi rappresentare da una persona giuridica della propria nazionalità.

Articolo 191
Pareri consultivi

La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini fornisce pareri consultivi, su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio, circa questioni giuridiche che si presentano nel quadro delle loro attività. Tali pareri sono forniti nel più breve tempo possibile.

PARTE XII
Protezione e preservazione dell'ambiente marino

Sezione 2
Disposizioni generali

Articolo 192
Obbligo generale

Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.

Articolo 193
Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali

Gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino.

Articolo 194

Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino

1. Gli Stati adottano, singolarmente o congiuntamente secondo i casi, tutte le misure conformi alla presente Convenzione atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l' inquinamento dell'ambiente marino, quale che ne sia la fonte, usando a tal fine gli strumenti più idonei in loro possesso secondo le loro capacità, e si adoperano per armonizzare le rispettive politiche in questo ambito.

2. Gli Stati adottano tutte le necessarie misure affinché le attività condotte sotto la loro giurisdizione e sotto il loro controllo siano condotte in modo tale da non provocare danni di inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente, e l'inquinamento eventualmente causato da incidenti o da attività svolte sotto la loro giurisdizione e controllo non si propaghi al di là delle zone dove essi esercitano diritti sovrani conformemente alla presente Convenzione.

3. Le misure adottate conformemente alla presente Parte debbono prevedere tutte le possibili fonti di inquinamento dell'ambiente marino.
   In particolare debbono includere, tra l'altro, provvedimenti atti a limitare al massimo:
   a) il versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive e in particolare quelle non degradabili provenienti da fonti terrestri o dall'atmosfera, o da immissione;
   b) l'inquinamento da parte di navi, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti, e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, prevenendo scarichi intenzionali o accidentali, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta delle navi;
   c) l'inquinamento prodotto da installazioni e macchinari utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino e del sottosuolo, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze, garantendo la sicurezza delle operazioni in mare, e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la conduzione di tali installazioni e macchinari;
   d) l'inquinamento prodotto da altre installazioni o apparecchiature che operano nell'ambiente marino, con particolare riferimento ai provvedimenti intesi a prevenire incidenti e a fronteggiare le emergenze garantendo la sicurezza delle operazioni in mare e regolamentando la progettazione, la costruzione, l'armamento, le operazioni e la condotta di tali installazioni o apparecchiature.

4. Nell'adottare misure atte a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati si astengono da ogni interferenza ingiustificata nelle attività condotte dagli altri Stati nell'esercizio dei loro diritti e nell'assolvimento dei loro obblighi conformemente alla presente Convenzione.

5. Le misure adottate conformemente alla presente Parte includono quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina.

Articolo 195
Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro

Nell'adottare misure per prevenire ridurre, e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati debbono agire in modo da non trasferire, direttamente o indirettamente, danni o rischi da un'area ad un'altra, e da non trasformare un tipo di inquinamento in un altro.

Articolo 196
Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove

1. Gli Stati adottano ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino che deriva dall'impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall'introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte paticolare dell'ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose.

2. Il presente articolo non modifica l'applicazione della presente Convenzione relativamente alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino.

Articolo 197
Cooperazione a livello mondiale o regionale

Gli Stati cooperano a livello mondiale e regionale, come è più opportuno, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per elaborare regole, norme, pratiche e procedure raccomandate e coerenti con la presente Convenzione, intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari della regione.

Articolo 198
Notifica di danni imminenti o in atto

Lo Stato che viene a conoscenza di circostanze indicative di un pericolo d'inquinamento dell'ambiente marino imminente o in atto, avverte immediatamente gli Stati che ritiene esposti a tale pericolo, come pure le competenti organizzazioni internazionali.

Articolo 199
Piani di intervento urgente contro l'inquinamento

Nei casi di cui all'articolo 198, gli Stati situati nell'area esposta cooperano secondo le proprie capacità con le competenti organizzazioni internazionali nella maniera più ampia possibile, per eliminare gli effetti dell'inquinamento e prevenire e ridurre al

minimo i danni. A questo fine gli Stati sviluppano e promuovono congiuntamente piani di intervento per affrontare adeguatamente gli incidenti di inquinamento nell'ambiente marino.

Articolo 200
Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni

Gli Stati cooperano, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, al fine di promuovere studi, intraprendere programmi di ricerca scientifica e incoraggiare lo scambio di informazioni e dati sull'inquinamento dell'ambiente marino. Fanno il possibile per partecipare attivamente a programmi regionali e mondiali volti all'acquisizione delle conoscenze necessarie per determinare la natura e l'estensione dell'inquinamento, chi vi è esposto, i movimenti di esso, i rischi che comporta e i rimedi possibili.

Articolo 201
Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente

Alla luce delle informazioni e dei dati ricevuti conformemente all'articolo 200, gli Stati cooperano, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, per definire criteri scientifici idonei alla formulazione ed elaborazione di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino.

Sezione 3
Assistenza tecnica

Articolo 202
Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo

Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali,

a) promuovono programmi di assistenza scientifica, formativa, tecnica o di altro genere, agli Stati in via di sviluppo, intesi a proteggere e preservare l'ambiente marino e a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino. Tale assistenza, tra l'altro, consiste nel:
   i) formare il loro personale scientifico e tecnico;
   ii) favorire la loro partecipazione ai pertinenti programmi internazionali;
   iii) fornire loro la strumentazione e le attrezzature necessarie;
   iv) potenziare la loro capacità di produrre autonomamente tale strumentazione;
   v) offrire servizi di consulenza e sviluppare i mezzi per la ricerca, il monitoraggio, l'istruzione e programmi di altro genere;
b) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria a contenere al minimo gli effetti degli incidenti più gravi, che possono determinare un serio inquinamento dell'ambiente marino;
c) forniscono, in particolare agli Stati in via di sviluppo, l'assistenza necessaria per predisporre gli accertamenti ambientali.

Articolo 203

Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo

Al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino o contenerne al minimo gli effetti, le organizzazioni internazionali accordano un trattamento preferenziale agli Stati in via di sviluppo, relativamente a:

a) concessione di finanziamenti e di assistenza tecnica appropriati;
e
b) utilizzazione dei loro servizi specialistici.

Sezione 4
Monitoraggio e accertamenti ambientali

Articolo 204
Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento

1. Gli Stati si impegnano, per quanto è possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino.
2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attività da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attività rischiano di inquinare l'ambiente marino.

Articolo 205
Pubblicazione di rapporti

Gli Stati pubblicano rapporti dei risultati ottenuti, conformemente all'articolo 204, oppure li inviano periodicamente alle competenti organizzazioni internazionali, che li dovrebbero rendere disponibili a tutti gli Stati.

Articolo 206
Accertamento degli effetti potenziali delle attività

Quando gli Stati hanno motivi fondati per temere che attività programmate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo possano provocare inquinamento grave o cambiamenti significativi e nocivi nell'ambiente marino, essi debbono valutare, per quanto possibile, gli effetti potenziali di tali attività sull'ambiente marino, e comunicare i rapporti dei risultati di tali accertamenti, come indicato all'articolo 205.

Sezione 5
Norme internazionali e legislazione nazionale per la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento dell'ambiente marino

Articolo 207
Inquinamento da fonti terrestri

1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine terrestre, ivi inclusi fiumi, estuari, condutture e installazioni di scarico, tenendo conto delle regole, delle norme, delle procedure e delle pratiche raccomandate, concordate in ambito internazionale.

2. Gli Stati adottano ogni altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.

3. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche a tale riguardo, nell'ambito regionale pertinente.

4. Gli Stati si impegnano, soprattutto agendo attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, a concordare, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino scaturito da fonti terrestri, tenendo in debito conto le peculiari caratteristiche regionali, le potenzialità economiche degli Stati in via di sviluppo e le loro esigenze di sviluppo economico.
   Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate saranno oggetto di periodica revisione, secondo necessità.

5. Le leggi, regolamenti, misure, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, di cui ai numeri 1, 2 e 4, includono quelle atte a contenere al minimo, per quanto è possibile, l'immissione nell'ambiente marino di sostanze tossiche, dannose o nocive, e in particolare di quelle non degradabili.

Articolo 208
Inquinamento provocato da attività relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale

1. Gli Stati costieri adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato direttamente o indirettamente da attività relative al fondo marino soggette alla loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture sotto la loro giurisdizione in virtù degli articoli 60 e 80.

2. Gli Stati adottano ogni altra misura che si renda necessaria al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.

3. Tali leggi, regolamenti e misure non debbono essere meno efficaci di regole, norme, procedure e pratiche raccomandate a livello internazionale.

4. Gli Stati si impegnano ad armonizzare le rispettive politiche in questo senso, agli opportuni livelli regionali.

5. Gli Stati, operando in particolare attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, stabiliscono a livello mondiale e

regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino di cui al numero 1. Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di periodica revisione, se necessario.

Articolo 209
Inquinamento da attività condotte nell'Area

1. Vengono stabilite norme, regolamenti e procedure internazionali, conformemente alla Parte XI, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area. Tali norme, regolamenti e procedure sono oggetto di revisione periodica, se necessario.

2. Alle condizioni delle disposizioni della presente sezione, gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area da navi, installazioni, strutture e altri dispositivi che battono la loro bandiera o sono immatricolati nei loro registri o operano sotto la loro autorità. Tali leggi e regolamenti non debbono essere meno efficaci delle norme, regolamenti e procedure di cui al numero 1.

Articolo 210
Inquinamento da immissione

1. Gli Stati adottano leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivante da immissione.

2. Gli Stati adottano qualsiasi altra misura necessaria a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale inquinamento.

3. Tali leggi, regolamenti e misure assicurano che l'immissione non sia effettuata senza l'autorizzazione delle competenti autorità statali.

4. Gli Stati, operando di preferenza attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, si adoperano per stabilire, a livello mondiale e regionale, regole, norme, procedure e pratiche raccomandate, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento da immissione.
Tali regole, norme, procedure e pratiche raccomandate sono oggetto di revisione periodica, se necessario.

5. Non è possibile effettuare alcuna immissione all'interno del mare territoriale e della zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale senza la preventiva esplicita autorizzazione dello Stato costiero, che ha il diritto di consentire, disciplinare e controllare l'immissione dopo aver debitamente esaminato la questione con gli Stati che, in ragione della propria posizione geografica, possono riceverne ripercussioni negative.

6. Le leggi, regolamenti e misure adottate in ambito nazionale per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento, debbono avere efficacia non inferiore rispetto alla normativa a carattere mondiale.

Articolo 211
Inquinamento provocato da navi

1. Gli Stati, agendo tramite le competenti organizzazioni internazionali o una conferenza diplomatica generale, stabiliscono regole e norme internazionali atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi, e favoriscono l'adozione, attraverso gli stessi canali e ogni qual volta sia opportuno, di sistemi di canalizzazione del traffico intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti che possano provocare l'inquinamento dell'ambiente marino, incluse le coste, e danni conseguenti agli interessi connessi degli Stati costieri. Tali regole e norme sono ugualmente riesaminate nel tempo, secondo necessità.

2. Gli Stati adottano leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi che battono la loro bandiera o da essi immatricolate. Tali leggi e regolamenti debbono avere efficacia non inferiore rispetto alle regole e norme internazionali generalmente accettate, emanate attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.

3. Gli Stati che, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, impongono alle navi straniere disposizioni particolari per l'entrata nei loro porti o acque interne, o per l'utilizzo delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, debbono dare ad esse la debita diffusione e comunicarle alla competente organizzazione internazionale. Ogni qualvolta tali condizioni sono emanate in forma identica da due o più Stati costieri al fine di uniformare le rispettive politiche, la comunicazione deve precisare quali sono gli Stati che partecipano a tali accordi di collaborazione. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera o è immatricolata nel suo registro, durante la navigazione nel mare territoriale di uno Stato che partecipa a tali accordi di collaborazione, fornisca, a richiesta dello Stato in questione, informazioni circa la propria eventuale destinazione verso uno Stato della stessa regione che partecipa a tali accordi di collaborazione e, in caso affermativo, comunichi se la nave risponde alle condizioni d'entrata nei porti di quello Stato. Questo articolo non pregiudica l'esercizio continuato del diritto di passaggio inoffensivo né l'applicazione dell'articolo 25, 2.

4. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranità nel proprio mare territoriale, possono adottare leggi e regolamenti per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino da parte di navi straniere, incluse le navi che esercitano il diritto di passaggio inoffensivo. Tali leggi e regolamenti non debbono ostacolare il passaggio inoffensivo delle navi straniere, ai sensi della Parte II, sezione 3.

5. Gli Stati costieri, ai fini dell'applicazione prevista nella sezione 6, possono adottare nella propria zona economica esclusiva leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, che si conformino e diano applicazione alle regole e norme internazionali generalmente accettate, stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.

6.

a) Quando le norme e regole internazionali di cui al numero 1 non consentono di far fronte in modo adeguato a circostanze particolari e uno Stato costiero ha fondati motivi per ritenere che in un'area particolare e chiaramente definita della propria zona economica esclusiva si richieda l'adozione di particolari misure ingiuntive al fine di prevenire l'inquinamento provocato da navi, rese necessarie da evidenti ragioni tecniche correlate alle caratteristiche ecologiche e oceanografiche della zona come pure alla sua utilizzazione, alla protezione delle sue risorse e al carattere peculiare del traffico locale, lo Stato costiero può, dopo le opportune consultazioni con gli altri Stati interessati attraverso la competente organizzazione internazionale, inviare a quest'ultima una comunicazione relativa a quell'area fornendo documentazione illustrativa e prove scientifiche e tecniche a sostegno della necessità di strutture di ricezione. Entro 12 mesi dalla ricezione della comunicazione, l'organizzazione decide se le caratteristiche dell'area corrispondono alle condizioni su descritte. In caso affermativo lo Stato costiero può adottare in quell'area leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, attuando le regole, pratiche di navigazione e norme internazionali rese applicabili tramite l'organizzazione per le aree speciali.
   Tali leggi e regolamenti non sono applicabili alle navi straniere prima di 15 mesi dalla data della comunicazione all'organizzazione.

b) Lo Stato costiero pubblica i limiti di tali aree particolari e chiaramente definite.

c) Nell'inviare la comunicazione di cui sopra, lo Stato costiero contemporaneamente informa l'organizzazione competente della propria intenzione di emanare ulteriori leggi e regolamenti per tale area, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi.

Tali ulteriori leggi e regolamenti possono riguardare gli scarichi o le pratiche di navigazione ma non obbligano le navi straniere a osservare norme di progettazione, costruzione e armamento diverse da quelle internazionali generalmente accettate; ed entrano in vigore, per le navi straniere, 15 mesi dopo la data di comunicazione all'organizzazione, a condizione che quest'ultima le approvi entro 12 mesi da tale data.

7. Le regole e norme internazionali previste dal presente articolo dovrebbero includere, tra l'altro, l'obbligo di notifica tempestiva agli Stati costieri la cui costa e relativi interessi possano essere compromessi da qualsiasi tipo di incidente in mare che provochi o possa provocare scarichi in mare.

Articolo 212

Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica

1. Gli Stati, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino di origine atmosferica o transatmosferica, adottano leggi e regolamenti applicabili allo spazio aereo sotto la loro sovranità e alle navi che battono la loro bandiera o alle navi e aeromobili immatricolati nei loro registri, tenuto conto delle regole, norme e procedure raccomandate in ambito internazionale, e della sicurezza della navigazione aerea.

2. Gli Stati adottano, se necessario, altre misure per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.

3. Gli Stati, operando particolarmente attraverso le organizzazioni internazionali competenti o una conferenza diplomatica, si impegnano per adottare a livello mondiale e regionale regole, norme, procedure e pratiche raccomandate al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo tale tipo di inquinamento.

Sezione 6
Applicazione

Articolo 213
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre

Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 207, e adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie al fine di dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l' inquinamento dell'ambiente marino di origine terrestre.

Articolo 214
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare

Gli Stati assicurano l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente all'articolo 208, ed emanano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato direttamente o indirettamente da attività con il fondo del mare posto sotto la loro giurisdizione, o da isole artificiali, installazioni e strutture poste sotto la loro giurisdizione, ai sensi degli articoli 60 e 80.

Articolo 215
Applicazione della normativa internazionale relativa all'inquinamento derivato da attività condotte nell'Area

L'applicazione di norme, regolamenti e procedure internazionali stabilite conformemente alla Parte XI, per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino derivato da attività condotte nell'Area, è disciplinata da quella Parte.

Articolo 216
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione

1. Le leggi e regolamenti emanati conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite tramite le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino provocato da immissione vengono applicati:
   a) dallo Stato costiero, se l'immissione avviene all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, o sulla sua piattaforma continentale;
   b) dallo Stato di bandiera, per quanto concerne navi che battono la sua bandiera oppure navi o aeromobili immatricolati nei suoi registri;
   c) da qualunque Stato, per quanto concerne il carico di rifiuti o di altri materiali che avvenga entro il suo territorio o presso le installazioni per l'ormeggio situate al largo.

2. Nessuno Stato è obbligato, ai sensi del presente articolo, a iniziare un procedimento quando questo sia stato già iniziato da un altro Stato, conformemente al presente articolo.

Articolo 217
Applicazione della normativa da parte degli Stati di bandiera

1. Gli Stati assicurano che le navi che battono la loro bandiera o sono da loro immatricolate, rispettino le regole e norme internazionali pertinenti, emanate tramite la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, e le leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino causato da navi; inoltre essi adottano leggi, regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alla normativa di cui sopra.
   Gli Stati di bandiera impongono l'effettiva applicazione di tali regole, norme, leggi e regolamenti, indipendentemente dal luogo ove si verifichi la violazione.

2. Gli Stati adottano, in particolare, misure idonee al fine di interdire la navigazione alle navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate, fintanto che esse non siano adeguate alle regole e norme di cui al numero 1, ivi comprese le disposizioni in materia di progettazione, costruzione e armamento delle navi.

3. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera o da loro immatricolate abbiano a bordo i documenti richiesti e rilasciati nel rispetto delle regole e norme internazionali di cui al numero 1. Gli Stati assicurano che le navi battenti la loro bandiera siano ispezionate periodicamente al fine di accertare che tali documenti

siano conformi alle condizioni effettive delle navi. Gli altri Stati accettano quei documenti come prova delle condizioni delle navi e li considerano probanti alla stregua di quelli da loro stessi rilasciati, a meno che non esistano motivi fondati per ritenere che le condizioni delle navi siano difformi in misura sostanziale dalle descrizioni riportate sui documenti.

4. Se una nave commette una violazione delle regole e norme istituite attraverso la competente organizzazione internazionale o una conferenza diplomatica generale, lo Stato di bandiera, senza pregiudizio degli articoli 218, 220 e 228, apre immediatamente un'inchiesta e, se necessario, inizia un procedimento avente ad oggetto la presunta violazione, indipendentemente da dove questa sia stata commessa o dove l'inquinamento si sia verificato o sia stato individuato.

5. Nel corso dell'inchiesta gli Stati di bandiera possono chiedere l'assistenza di un qualsiasi altro Stato la cui collaborazione potrebbe essere utile per chiarire le circostanze del caso. Gli Stati fanno il possibile per soddisfare richieste appropriate da parte degli Stati di bandiera.

6. Su richiesta scritta di un qualunque Stato, gli Stati svolgono indagini in merito a qualsiasi violazione attribuita alle navi che battono la loro bandiera e procedono senza indugio, conformemente al proprio diritto nazionale, contro la presunta violazione, se sono certi di avere raggiunto prove sufficienti in tal senso.

7. Gli Stati di bandiera informano tempestivamente lo Stato che inoltra la richiesta e la competente organizzazione internazionale delle azioni intraprese e dei relativi risultati. Tutti gli Stati hanno accesso a tali informazioni.

8. Le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti degli Stati per le navi che battono la loro bandiera debbono essere severe in misura adeguata a scoraggiare le violazioni, dovunque esse possano verificarsi.

Articolo 218
Applicazione della normativa da parte dello Stato del porto

1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo può aprire un'inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.

2. Nessun procedimento viene iniziato ai sensi del numero 1 in relazione agli scarichi riversati nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato, se non su richiesta di quest'ultimo, dello Stato di bandiera o di uno Stato che è stato o rischia di essere danneggiato dallo scarico illecito, o nel caso che tale violazione abbia causato o possa causare

l'inquinamento delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato che inizia il procedimento.

3. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo soddisfa, per quanto possibile, la richiesta di un qualunque altro Stato affinché venga aperta un'inchiesta in relazione a scarichi effettuati in violazione delle norme di cui al numero 1, che si ritiene siano accaduti, abbiano causato o minacciato di causare danni nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva dello Stato che ha avanzato la richiesta. Allo stesso modo lo Stato del porto deve dare seguito, per quanto possibile, alla richiesta dello Stato di bandiera che venga aperta un'inchiesta in merito alla violazione, indipendentemente da dove questa si sia verificata.

4. Gli atti dell'inchiesta condotta dallo Stato del porto in virtù del presente articolo vengono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o allo Stato costiero. Qualunque procedimento iniziato dallo Stato del porto sulla base di tale inchiesta può essere sospeso, alle condizioni della sezione 7, su richiesta dello Stato costiero quando la violazione si è verificata nelle sue acque interne, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. In questo caso gli elementi di prova e gli atti del procedimento, nonché eventuali cauzioni o altre forme di garanzia finanziaria depositate presso le autorità dello Stato del porto, vengono trasmesse allo Stato costiero. Tale invio preclude la prosecuzione del procedimento nello Stato del porto.

Articolo 219
Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento

Alle condizioni della sezione 7, gli Stati che, su richiesta altrui o di propria iniziativa, abbiano accertato che una nave in uno dei loro porti o presso una delle loro installazioni per l'ormeggio al largo della costa, stia violando le pertinenti norme e regole internazionali in materia di navigabilità delle navi, dalla quale può derivare un danno all'ambiente marino, adottano misure amministrative, per quanto possibile, per impedire alla nave di navigare. Tali Stati consentono alla nave di procedere solo fino al più vicino idoneo cantiere di riparazione e, rimosse le cause della violazione, permettono alla nave di riprendere il mare senza indugi.

Articolo 220
Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero

1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo può, alle condizioni della sezione 7, iniziare un procedimento per qualunque violazione delle proprie leggi e regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione o alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, quando la violazione si è verificata all'interno del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva.

2. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nel suo mare territoriale, abbia violato, durante il suo passaggio, leggi e regolamenti emanati dallo Stato stesso conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, esso può, senza pregiudizio per l'applicazione delle pertinenti disposizioni della Parte II, sezione 3, effettuare un'ispezione della nave per accertare la violazione e, se gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave conformemente alle sue leggi, alle condizioni della sezione 7.

3. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale abbia commesso nella zona economica esclusiva una violazione delle pertinenti regole e norme internazionali per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, o delle leggi e regolamenti dello Stato stesso emanate conformemente a tali regole e norme e in applicazione di esse, quest'ultimo può esigere che la nave comunichi la propria identità e luogo di immatricolazione, l'ultimo porto di scalo e il successivo, e ogni altro elemento atto a stabilire se una violazione sia stata commessa.

4. Gli Stati emanano leggi e regolamenti e adottano le misure necessarie affinché le navi battenti la loro bandiera soddisfino le richieste di informazioni di cui al numero 3.

5. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione nella sua zona economica esclusiva o nel suo mare territoriale abbia commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3 da cui è derivato uno scarico considerevole che ha provocato o rischia di provocare l'inquinamento grave dell'ambiente marino, tale Stato può effettuare un'ispezione della nave in relazione a questioni connesse con la violazione se la nave ha rifiutato di fornire chiarimenti o se questi ultimi sono in evidente contraddizione con i fatti avvenuti, e se le circostanze giustificano tale ispezione.

6. Quando esistono prove chiare e oggettive che una nave in navigazione nella zona economica esclusiva o nel mare territoriale di uno Stato ha commesso, nella zona economica esclusiva, una violazione secondo il numero 3, da cui è derivato uno scarico che ha provocato o rischia di provocare danni gravi alla costa o agli interessi connessi dello Stato costiero, o a una qualunque risorsa del suo mare territoriale o della sua zona economica esclusiva, tale Stato, alle condizioni della sezione 7 e se gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento, ivi compreso il sequestro della nave, conformemente alla propria legislazione.

7. Nonostante le disposizioni del numero 6, ogni qualvolta sono state stabilite procedure appropriate attraverso la competente organizzazione internazionale o secondo accordi diversi, per garantire l'osservanza degli obblighi relativi al versamento di una cauzione o di altre forme di garanzia finanziaria, lo Stato

costiero che sia vincolato da tali procedure permette alla nave di proseguire la navigazione.

8. Le disposizioni dei numeri 3, 4, 5, 6, 7, si applicano anche alle leggi e regolamenti nazionali adottati conformemente all'articolo 211, 6.

Articolo 221
Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare

1. Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto degli Stati, in virtù del diritto internazionale sia consuetudinario sia convenzionale, di adottare e applicare al di là del mare territoriale misure proporzionate al danno subito o prevedibile, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati, ivi compresa la pesca, dall'inquinamento o da una minaccia di inquinamento determinato da un incidente in mare o da azioni ad esso connesse, da cui è ragionevole aspettarsi conseguenze gravemente dannose.

2. Ai fini del presente articolo per «incidente in mare» si intende un abbordaggio, un incaglio o altro incidente di navigazione, o altro evento verificatosi a bordo o all'esterno della nave, che abbia arrecato danni materiali o comporti il pericolo imminente di danni materiali a una nave o al suo carico.

Articolo 222
Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico

Entro lo spazio aereo sottoposto alla loro sovranità oppure nei confronti di navi che battono la loro bandiera o di navi e aeromobili da loro immatricolati, gli Stati applicano le leggi e i regolamenti adottati conformemente all'articolo 212, 1, e alle altre disposizioni della presente Convenzione, e adottano leggi e regolamenti e altre misure necessarie a dare attuazione alle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso le competenti organizzazioni internazionali o conferenze diplomatiche, al fine di prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino d'origine atmosferica o transatmosferica, conformemente a tutte le pertinenti regole e norme internazionali relative alla sicurezza della navigazione aerea.

Sezione 7
Garanzie

Articolo 223
Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti

Nel corso di procedimenti iniziati in applicazione della presente Parte, gli Stati adottano misure atte a facilitare l'audizione dei testimoni e l'ammissione delle prove prodotte dalle autorità di un altro Stato o dalla competente organizzazione internazionale, nonché la partecipazione a tali procedimenti dei rappresentanti ufficiali della competente organizzazione internazionale, dello Stato di bandiera e di qualunque Stato coinvolto dall'inquinamento provocato da una qualsiasi violazione. I rappresentanti ufficiali che

partecipano a tali procedimenti hanno i diritti e gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali o dal diritto internazionale.

Articolo 224
Esercizio dei poteri di polizia

I poteri di polizia contro navi straniere conformemente alla presente Parte possono essere esercitati solo da pubblici ufficiali o da navi da guerra, aeromobili militari o altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili come unità in servizio di Stato, in tal senso autorizzati.

Articolo 225
Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia

Nell'esercizio dei propri poteri di polizia contro navi straniere in virtù della presente Convenzione, gli Stati non debbono compromettere la sicurezza della navigazione né in alcun modo determinare cause di pericolo alle navi né condurle a porti o ancoraggi insicuri, né esporre l'ambiente marino a rischi eccessivi.

Articolo 226
Indagini su navi straniere

1.

a) Gli Stati non trattengono le navi più a lungo dell'indispensabile ai fini delle indagini previste agli articoli 216, 218 e 220. Qualunque ispezione a bordo di navi straniere deve essere circoscritta all'esame dei certificati, registri e altri documenti che le navi sono tenute ad avere a bordo in virtù delle regole e norme internazionali generalmente accettate, o documenti similari. Ulteriori ispezioni sulla nave possono essere disposte solo dopo tale esame e solo quando:
   i) esistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave o delle sue strumentazioni nella sostanza non corrispondono alla descrizione riportata sui documenti;
   ii) il contenuto di tali documenti non è sufficiente a confermare o verificare una presunta violazione;

   oppure

   iii) la nave non è munita di certificati e documenti validi.

b) Se le indagini consentono di accertare una violazione delle leggi e regolamenti o delle regole e norme internazionali intese a proteggere e preservare l'ambiente marino, il rilascio della nave deve essere immediato dopo che siano state esperite formalità ragionevoli quali il deposito di una cauzione o altra adeguata garanzia finanziaria.

c) Senza pregiudizio delle pertinenti regole e norme internazionali in materia di navigabilità delle navi, il rilascio di una nave, quando dovesse comportare un rischio eccessivo a carico dell'ambiente marino, può essere rifiutato o subordinato alla condizione che la nave si diriga al più vicino e idoneo cantiere di riparazioni. Quando il rilascio della nave è stato rifiutato o subordinato a qualche condizione, lo Stato di bandiera della nave deve

essere prontamente informato e può chiedere il rilascio conformemente alla Parte XV.

2. Gli Stati cooperano alla definizione di procedure atte ad evitare ispezioni superflue a bordo di navi in mare.

Articolo 227
Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere

Nell'esercitare i loro diritti e nell'assolvere i loro obblighi conformemente alla presente Parte, gli Stati non debbono effettuare discriminazioni di diritto o di fatto ai danni delle navi di qualunque altro Stato.

Articolo 228
Sospensione dei procedimenti e limiti all'apertura degli stessi

1. Il procedimento iniziato da uno Stato al fine di punire le violazioni delle pertinenti leggi e regolamenti o regole e norme internazionali adottate per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi, commesse da una nave straniera al di fuori del mare territoriale dello Stato in questione, viene sospeso non appena lo Stato di bandiera abbia iniziato esso stesso un procedimento contro la stessa violazione entro sei mesi dalla data in cui è stato aperto il primo procedimento. Tale sospensione non ha luogo nel caso che il procedimento riguardi danni gravi a carico dello Stato costiero oppure nel caso che lo Stato di bandiera abbia ripetutamente ignorato il proprio obbligo di dare efficacemente corso alle pertinenti regole e norme internazionali violate dalle proprie navi. Lo Stato di bandiera che ha richiesto la sospensione del procedimento deve, conformemente al presente articolo, tempestivamente rimettere, allo Stato che ha intentato il primo procedimento, la documentazione completa e i verbali del proprio procedimento. Quando il procedimento iniziato dallo Stato di bandiera è giunto a compimento, viene chiuso anche il procedimento sospeso. Ad avvenuto pagamento delle pertinenti spese processuali, lo Stato costiero deve restituire l'eventuale cauzione o le altre garanzie finanziarie depositate in relazione a tale procedimento.

2. Allo scadere di tre anni dalla data della violazione non è possibile iniziare un procedimento contro navi straniere e nessuno Stato può iniziare un procedimento se un altro Stato lo abbia aperto a norma delle disposizioni di cui al numero 1.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto dello Stato di bandiera di adottare le misure, tra cui l'apertura di procedimenti giudiziari, previste dalla propria legislazione nazionale, indipendentemente dai procedimenti già iniziati da un altro Stato.

Articolo 229
Istituzione di procedimenti civili

Nessuna disposizione della presente Convenzione limita il diritto di iniziare una causa civile in caso di perdite o danni derivati dall'inquinamento dell'ambiente marino.

Articolo 230
Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti dell'accusato

1. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte in caso di violazione delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere al di là del mare territoriale.

2. Solo pene pecuniarie possono essere inflitte per violazioni delle leggi e regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino, commesse da navi straniere nel mare territoriale, a meno che non si tratti di un atto volontario e grave di inquinamento nel mare territoriale.

3. Nel corso di un procedimento iniziato per tali violazioni commesse da una nave straniera per le quali possono essere inflitte pene pecuniarie, si debbono rispettare i diritti riconosciuti dell'accusato.

Articolo 231
Notifica allo Stato di bandiera e agli Stati interessati

Gli Stati notificano prontamente allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati le misure adottate contro navi straniere conformemente alla sezione 6, e sottopongono allo Stato di bandiera tutta la documentazione ufficiale relativa a tali misure. Tuttavia, in caso di violazione commessa nel mare territoriale, lo Stato costiero deve rispettare tale obblighi solo in relazione a misure adottate nel corso di procedimenti. Gli agenti diplomatici o i funzionari consolari e, quando è possibile, le autorità marittime dello Stato di bandiera vengono immediatamente informate di tali misure adottate contro le navi straniere conformemente alla sezione 6.

Articolo 232
Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione

Gli Stati sono responsabili di danni o perdite ad essi imputabili, conseguenti a misure adottate nell'applicazione della sezione 6, quando tali misure siano illegittime o siano eccessive rispetto a quelle che sono ragionevolmente necessarie alla luce delle informazioni disponibili. Gli Stati prevedono la possibilità di ricorrere ai propri organi giurisdizionali per i risarcimenti di tali danni o perdite.

Articolo 233
Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale

Nessuna disposizione delle sezioni 5, 6 e 7 modifica il regime giuridico degli stretti usati per la navigazione internazionale. Tuttavia, se una nave straniera diversa da quelle previste nella sezione 10 ha violato le leggi e regolamenti di cui all'articolo 42, 1, a) e

b), arrecando o rischiando di arrecare danni gravi all'ambiente marino degli stretti, gli Stati rivieraschi degli stretti possono adottare le misure di applicazione appropriate nel rispetto, mutatis mutandis, delle disposizioni della presente sezione.

Sezione 8
Aree coperte dai ghiacci

Articolo 234
Aree coperte dai ghiacci

Gli Stati costieri hanno il diritto di adottare e applicare leggi e regolamenti non discriminanti intesi a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento marino provocato dalle navi in aree coperte dai ghiacci entro i limiti della zona economica esclusiva, dove condizioni climatiche particolarmente rigide e la presenza di ghiacci per la maggior parte dell'anno ostacolano o determinano condizioni di eccezionale pericolosità per la navigazione, e l'inquinamento dell'ambiente marino provocherebbe danni gravi o scompensi irreversibili all'equilibrio ecologico. Tali leggi e regolamenti debbono tenere in debito conto le esigenze della navigazione nonché la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, sulla base della documentazione scientifica più affidabile di cui si disponga.

Sezione 9
Responsabilità

Articolo 235
Responsabilità

1. Gli Stati sono responsabili dell'adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e ne rispondono conformemente al diritto internazionale.

2. Gli Stati garantiscono la possibilità di ricorso in accordo con il proprio ordinamento giudiziario, che consenta di ottenere un indennizzo rapido e adeguato o altre forme di reintegrazione dei danni causati da inquinamento dell'ambiente marino imputabile a persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro giurisdizione.

3. Al fine di assicurare l'indennizzo rapido e adeguato per qualunque danno derivato dall'inquinamento dell'ambiente marino, gli Stati collaborano per assicurare l'applicazione del diritto internazionale esistente e l'ulteriore sviluppo del diritto internazionale relativamente all'accertamento e all'indennizzo dei danni e alla soluzione delle relative controversie nonché, quando è opportuno, all'elaborazione di criteri e procedure per il pagamento di adeguati indennizzi quali assicurazioni obbligatorie o fondi di indennizzo.

Sezione 10
Immunità sovrana

Articolo 236
Immunità sovrana

Le disposizioni della presente Convenzione in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino non si applicano alle navi da guerra, alle navi ausiliarie e ad altre navi o aeromobili di proprietà dello Stato o da esso condotte e impiegate, all'epoca in questione, esclusivamente per fini governativi non commerciali. Tuttavia ogni Stato deve adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per assicurare che essi agiscano in maniera compatibile, per quanto è possibile e ragionevole, con la presente Convenzione.

Sezione 11
Obblighi derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino

Articolo 237
Obblighi derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino

1. Le disposizioni della presente Parte si applicano senza pregiudizio degli obblighi specifici assunti dagli Stati in virtù di speciali Convenzioni e accordi precedenti in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino, e di accordi che possono essere conclusi per facilitare l'applicazione dei princìpi generali enunciati dalla presente Convenzione.

2. Obblighi specifici assunti dagli Stati in virtù di speciali convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino dovrebbero essere assolti coerentemente con i princìpi generali e con gli obiettivi della presente Convenzione.

PARTE XIII
Ricerca scientifica marina

Sezione I
Princìpi generali

Articolo 238

Diritto di condurre ricerca scientifica marina

Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto di condurre ricerca scientifica marina nel rispetto dei diritti e obblighi degli altri Stati, come stabilito dalla presente Convenzione.

Articolo 239
Impulso alla ricerca scientifica marina

Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali incoraggiano e facilitano lo sviluppo e la condotta della ricerca scientifica marina conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 240
Princìpi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina

Nel condurre la ricerca scientifica marina si applicano i seguenti princìpi:
a) la ricerca scientifica marina è condotta esclusivamente a fini pacifici;
b) la ricerca scientifica marina è condotta con appropriati metodi scientifici e mezzi compatibili con la presente Convenzione;
c) la ricerca scientifica marina non deve interferire in modo ingiustificato con gli altri usi legittimi del mare compatibili con la presente Convenzione e viene debitamente tenuta in considerazione durante tali usi;
d) la ricerca scientifica marina è condotta nel rispetto di tutti i pertinenti regolamenti adottati conformemente alla presente Convenzione, inclusi quelli relativi alla protezione e preservazione dell'ambiente marino.

Articolo 241
Non riconoscimento delle attività di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di rivendicazioni

Le attività di ricerca scientifica marina non costituiscono il fondamento giuridico di alcuna rivendicazione su nessuna parte dell'ambiente marino o delle sue risorse.

Sezione II
Cooperazione internazionale

Articolo 242
Impulso alla cooperazione internazionale

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, conformemente al principìo del rispetto della sovranità e della giurisdizione e sulla base della reciprocità dei vantaggi, promuovono la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica marina a fini pacifici.

2. In questo contesto e senza pregiudizio dei diritti e obblighi degli Stati ai sensi delle presente Convenzione, uno Stato, agendo in applicazione della presente

Parte, fornisce ad altri Stati, per quanto è opportuno, ragionevoli possibilità di ottenere da esso stesso o tramite la sua collaborazione, le informazioni necessarie a prevenire e tenere sotto controllo gli effetti nocivi alla salute e alla sicurezza delle persone e all'ambiente marino.

Articolo 243
Creazione di condizioni favorevoli

Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali collaborano, attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, alla creazione di condizioni favorevoli alla condotta di ricerca scientifica marina nell'ambiente marino e all'integrazione degli sforzi degli scienziati nello studio della natura dei fenomeni e dei processi che si verificano nell'ambiente marino, e delle loro interazioni.

Articolo 244
Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali pubblicano e diffondono, conformemente alla presente Convenzione, attraverso i canali appropriati, informazioni sui principali programmi previsti e sui loro obiettivi, nonché le conoscenze scaturite dalla ricerca scientifica marina.

2. A questo fine gli Stati, sia a titolo individuale sia in collaborazione con altri Stati e con le competenti organizzazioni internazionali, promuovono attivamente la diffusione di dati e informazioni scientifiche e il trasferimento di conoscenze derivate dalla ricerca scientifica marina, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo, nonché il potenziamento delle autonome capacità di ricerca scientifica marina di questi ultimi attraverso, tra l'atro, adeguati programmi di istruzione e formazione del loro personale tecnico e scientifico.

Sezione III
Condotta e impulso alla ricerca scientifica

Articolo 245
Ricerca scientifica marina nel mare territoriale

Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria sovranità, hanno il diritto esclusivo di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nel loro mare territoriale. La ricerca scientifica marina nel mare territoriale viene condotta solo con l'espresso consenso dello Stato costiero e alle condizioni da esso stabilite.

Articolo 246
Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale

1. Gli Stati costieri, nell'esercizio della propria giurisdizione, hanno il diritto di regolamentare, autorizzare e condurre la ricerca scientifica marina nella propria

zona economica esclusiva e sulla propria piattaforma continentale conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. La ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale viene condotta con il consenso dello Stato costiero.

3. In circostanze normali gli Stati costieri concedono il proprio consenso ai progetti di ricerca scientifica marina che altri Stati o le competenti organizzazioni internazionali, conformemente alla presente Convenzione, intendono eseguire nella loro zona economica esclusiva o sulla loro piattaforma continentale per fini esclusivamente pacifici, allo scopo di incrementare la conoscenza scientifica dell'ambiente marino a beneficio dell'intera umanità. A questo fine gli Stati costieri adottano norme e procedure per garantire che il loro consenso non venga differito o negato indebitamente.

4. Ai fini dell'applicazione del numero 3, le circostanze possono essere considerate normali anche in assenza di relazioni diplomatiche tra lo Stato costiero e lo Stato che intende effettuare tale ricerca.

5. Gli Stati costieri possono tuttavia, a propria discrezione, rifiutare il proprio consenso all'effettuazione di un progetto di ricerca scientifica marina di un altro Stato o della competente organizzazione internazionale nella propria zona economica esclusiva o sulla propria piattaforma continentale, se quel progetto:
   a) incide direttamente sull'esplorazione e sullo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e non biologiche;
   b) prevede la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'immissione nell'ambiente marino di sostanze nocive;
   c) comporta la costruzione, la conduzione e l'uso di isole artificiali, installazioni e strutture di cui agli articoli 60 e 80;
   d) contiene informazioni, comunicate ai sensi dell'articolo 248, che sono inesatte circa la natura e gli obiettivi del progetto, oppure lo Stato o la competente organizzazione internazionale responsabile del progetto di ricerca non ha assolto obblighi pendenti verso lo Stato costiero in virtù di un precedente progetto di ricerca.

6. Nonostante le disposizioni di cui al numero 5, gli Stati costieri non possono esercitare il proprio potere discrezionale di negare il proprio consenso, ai sensi della lettera a) dello stesso numero 5, all'effettuazione di progetti di ricerca scientifica marina, conformi alle disposizioni della presente Parte, sulla piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale, al di fuori di quelle aree specifiche che gli Stati costieri possono in ogni momento designare ufficialmente come aree dove sono in corso, o lo saranno entro un ragionevole periodo di tempo, operazioni di sfruttamento o di esplorazione approfondita. Gli Stati costieri notificano con preavviso ragionevole la designazione di tali aree ed eventuali loro modifiche, ma non sono tenuti a fornire ragguagli sulle operazioni che intendono eseguire.

7. Le disposizioni di cui al numero 6 non pregiudicano i diritti degli Stati costieri sulla piattaforma continentale, definiti all'articolo 77.

8. La ricerca scientifica marina di cui al presente articolo non deve interferire in modo ingiustificato con le attività intraprese dagli Stati costieri nell'esercizio dei propri diritti sovrani e della propria giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 247
Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici

Lo Stato costiero che sia membro di un'organizzazione internazionale o sia ad essa legato da un accordo bilaterale, nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale tale organizzazione intende effettuare direttamente, o far seguire sotto i propri auspici, un progetto di ricerca scientifica marina, viene considerato consenziente all'esecuzione di tale progetto secondo le specifiche concordate, se ha approvato il progetto dettagliato quando l'organizzazione ha adottato la decisione di effettuarlo, o se è disposto a prendervi parte e non ha espresso alcuna obiezione entro quattro mesi dalla data in cui l'organizzazione ha a esso notificato il progetto stesso.

Articolo 248
Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero

Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali, che intendono effettuare ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero, gli forniscono, con un preavviso di almeno sei mesi dalla data prevista d'inizio del progetto di ricerca, una descrizione completa dei punti seguenti:
a) natura e scopi del progetto;
b) metodo e mezzi che saranno impiegati, ivi compresi nome, stazza e classe delle navi, e una descrizione delle apparecchiature scientifiche;
c) l'esatta area geografica nella quale il progetto sarà effettuato;
d) data prevista di arrivo e partenza definitiva delle navi da ricerca o, secondo il caso, dell'installazione e della rimozione delle apparecchiature;
e) norme dell'ente patrocinante il progetto e nomi del direttore dell'ente e del responsabile del progetto;
f) la misura in cui ritiene che lo Stato costiero sia in grado di partecipare al progetto o farvisi rappresentare.

Articolo 249
Obbligo di assolvere certe condizioni

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che intraprendono la ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato costiero debbono attenersi alle seguenti condizioni:
   a) garantire allo Stato costiero, se esso lo desidera, il diritto di partecipare al progetto di ricerca scientifica marina o di esservi rappresentato, in particolare, quando è possibile, a bordo di navi da ricerca e di altre

imbarcazioni o installazioni di ricerca scientifica, senza che questo comporti il pagamento di alcuna remunerazione ai ricercatori dello Stato costiero e senza che quest'ultimo sia in obbligo di contribuire ai costi del progetto;

b) fornire allo Stato costiero, dietro sua richiesta e non appena è possibile, i rapporti preliminari e i risultati e le conclusioni finali quando la ricerca è stata completata;

c) impegnarsi per garantire l'accesso dello Stato costiero, dietro sua domanda, a tutti i campioni e dati scaturiti dal progetto di ricerca scientifica marina, e per fornire ad esso dati che siano riproducibili e campioni che siano frazionabili senza che ne venga compromesso il valore scientifico;

d) fornire su richiesta allo Stato costiero una valutazione dei dati, campioni e risultati della ricerca, o aiutarlo in tale valutazione o interpretazione;

e) assicurarsi, fatto salvo il numero 2, che i risultati della ricerca siano resi disponibili a livello internazionale, non appena possibile, attraverso gli opportuni canali nazionali o internazionali;

f) informare immediatamente lo Stato costiero di ogni cambiamento importante apportato al programma della Ricerca;

g) rimuovere le installazioni o le attrezzature scientifiche a completamento della ricerca, salvo accordi diversi.

2. Questo articolo non pregiudica le condizioni sancite dalle leggi e regolamenti dello Stato costiero per l'esercizio del proprio potere discrezionale di accordare o rifiutare il proprio consenso in applicazione dell'articolo 246,5, ivi compreso l'obbligo di stipulare accordi preliminari per la diffusione a livello internazionale dei risultati di ricerche nell'ambito di progetti che interessano direttamente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Articolo 250
Comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina

Le comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina avvengono attraverso i canali ufficiali appropriati, salvo accordi diversi.

Articolo 251
Criteri e direttive generali

Gli Stati si prefiggono di promuovere, attraverso le competenti organizzazioni internazionali, la definizione di criteri e direttive generali che li aiutino a determinare la natura e le implicazioni della ricerca scientifica marina.

Articolo 252
Consenso tacito

Gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali possono dare avvio a un progetto di ricerca scientifica marina allo scadere di sei mesi dalla data in cui le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 248 sono state fornite allo Stato costiero, a meno che entro quattro mesi dalla data di ricezione di tali informazioni lo Stato costiero non abbia comunicato allo Stato o all'organizzazione che conduce la ricerca che:

a) rifiuta il suo consenso, ai sensi dell'articolo 246; oppure

b) le informazioni fornite da quello Stato o dalla competente organizzazione internazionale in merito alla natura e agli scopi del progetto siano difformi dai fatti evidenti; oppure

c) richiede un supplemento di informazione circa le condizioni e le notizie fornite conformemente agli articoli 248 e 249; oppure

d) siano rimasti in sospeso obblighi derivanti da un precedente progetto di ricerca scientifica marina eseguito da quello Stato o da quella organizzazione, relativi alle condizioni stabilite all'articolo 249.

Articolo 253

Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina

1. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la sospensione di qualsiasi attività di ricerca scientifica marina in atto nella sua zona economica esclusiva o sulla sua piattaforma continentale se:
   a) le attività di ricerca non vengono condotte conformemente alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 248, sulla base delle quali lo Stato costiero ha dato il proprio consenso; oppure
   b) lo Stato o la competente organizzazione internazionale che conducono la ricerca non ottemperano alle disposizioni dell'articolo 249 relative ai diritti dello Stato costiero in merito al progetto di ricerca scientifica marina.

2. Lo Stato costiero ha il diritto di esigere la cessazione di ogni attività di ricerca scientifica marina in caso di qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 248, che equivalga a modificare sensibilmente il progetto o le attività di ricerca.

3. Lo Stato costiero può altresì esigere la cessazione delle attività di ricerca scientifica marina se una qualsiasi delle situazioni contemplate al numero 1 non viene rettificata in tempi ragionevoli.

4. Quando lo Stato costiero ha notificato la propria decisione di ordinare tale sospensione o cessazione, gli Stati o le competenti organizzazioni internazionali precedentemente autorizzati a svolgere attività di ricerca scientifica marina debbono interrompere le attività che sono oggetto della notifica.

5. L'ingiunzione di sospensione conformemente al numero 1 deve essere annullata dallo Stato costiero e le attività di ricerca scientifica marina possono proseguire dopo che lo Stato o la competente organizzazione internazionale interessati abbiano soddisfatto le condizioni previste agli articoli 248 e 249.

Articolo 254

Diritti degli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali che hanno presentato a uno Stato costiero un progetto di ricerca scientifica marina secondo l'articolo 246, 3,

comunicano tale intenzione agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati e informano lo Stato costiero di avere avvertito questi ultimi.

2. Quando lo Stato costiero interessato ha dato il proprio consenso al progetto di ricerca scientifica marina ad esso sottoposto, conformemente all'articolo 246 e alle altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione, gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali intenzionate a intraprendere il progetto forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati, dietro loro richiesta e se è opportuno, le informazioni pertinenti conformemente agli articoli 248 e 249, 1, f).

3. Agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati di cui sopra viene data su richiesta l'opportunità di partecipare, ogni qualvolta è possibile, a tale progetto di ricerca scientifica marina per mezzo di esperti qualificati da essi nominati e non ricusati dallo Stato costiero, alle condizioni previste dal progetto e concordate, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, dallo Stato costiero interessato insieme con lo Stato o le competenti organizzazioni internazionali che intendono eseguire la ricerca scientifica marina.

4. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali menzionate al numero 1 forniscono agli Stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati su citati, dietro loro richiesta, le informazioni e l'assistenza descritta all'articolo 249, 1, d) fatte salve le disposizioni dell'articolo 249, 2.

Articolo 255
Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca

Gli Stati fanno il possibile per adottare ragionevoli norme, regolamenti e procedure al fine di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina condotta conformemente alla presente Convenzione al di là del loro mare territoriale e, nella misura opportuna, di facilitare l'accesso ai loro porti e di favorire l'assistenza alle navi per la ricerca scientifica marina che rispondono alle pertinenti disposizioni della presente Parte, fatte salve le loro leggi e regolamenti.

Articolo 256
Ricerca scientifica marina nell'Area

Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alle disposizioni della Parte XI, di effettuare ricerca scientifica marina nell'Area.

Articolo 257
Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là della zona economica esclusiva

Tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica, e le competenti organizzazioni internazionali hanno il diritto, conformemente alla presente

Convenzione, di effettuare ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là dei limiti della zona economica esclusiva.

Sezione IV
Installazioni o attrezzature per la ricerca scientifica nell'ambiente marino

Articolo 258
Messa in opera e utilizzo

La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni e apparecchiature per la ricerca in qualunque area dell'ambiente marino è subordinata alle stesse condizioni prescritte dalla presente Convenzione per l'esecuzione della ricerca scientifica marina nell'area in questione.

Articolo 259
Regime giuridico

Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento nella presente sezione non possiedono lo status di isole. Non hanno un proprio mare territoriale e la loro presenza non influisce sulla delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale.

Articolo 260
Zone di sicurezza

Si possono creare zone di sicurezza di larghezza ragionevole non superiore a 500 metri intorno alle istallazioni per la ricerca scientifica, conformemente alle pertinenti disposizioni della presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di tali zone di sicurezza da parte delle proprie navi.

Articolo 261
Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale

La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di installazioni o apparecchiature per la ricerca scientifica non debbono costituire un ostacolo alla navigazione sulle rotte praticate dal traffico internazionale.

Articolo 262
Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione

Le installazioni o le attrezzature menzionate nella presente sezione debbono esibire distintivi di identificazione che indichino lo Stato di immatricolazione o l'organizzazione internazionale alla quale appartengono, e debbono avere adeguati mezzi di segnalazione, concordati in ambito internazionale, per garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea, tenuto conto delle regole e norme stabilite dalle competenti organizzazioni internazionali.

Sezione V
Responsabilità

Articolo 263
Responsabilità

1. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali hanno la responsabilità di verificare che la ricerca scientifica marina, che sia condotta da loro direttamente o da altri per conto loro, venga effettuata conformemente alla presente Convenzione.
2. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono delle misure adottate in violazione della presente Convenzione, relativamente alla ricerca scientifica marina effettuata da altri Stati, da persone fisiche o giuridiche che di questi abbiano la nazionalità, o dalle organizzazioni internazionali competenti, e risarciscono i danni derivati da tali misure.
3. Gli Stati e le competenti organizzazioni internazionali sono responsabili e rispondono, in virtù dell'articolo 235, dei danni provocati dall'inquinamento dell'ambiente marino in conseguenza della ricerca scientifica marina intrapresa da loro direttamente o da altri per conto loro.

Sezione VI
Soluzione delle controversie e misure provvisorie

Articolo 264
Soluzione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in materia di ricerca scientifica marina vengono risolte conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3.

Articolo 265
Misure provvisorie

In attesa della soluzione di una controversia conformemente alla Parte XV, sezioni 2 e 3, lo Stato o la competente organizzazione internazionale, autorizzati a condurre un progetto di ricerca scientifica marina, non permettono l'inizio o la continuazione delle attività di ricerca senza l'espresso consenso dello Stato costiero interessato.

PARTE XIV
Sviluppo e trasferimento di tecnologia marina

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 266
Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina

1. Gli Stati, agendo direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, cooperano secondo le proprie capacità al fine di promuovere attivamente lo sviluppo e il trasferimento della scienza e della tecnologia marina secondo termini e condizioni giuste e ragionevoli.
2. Gli Stati promuovono lo sviluppo di capacità nel campo della scienza e della tecnologia marina degli Stati che hanno bisogno e chiedono assistenza tecnica in questo settore, in particolare degli Stati in via di sviluppo inclusi quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati, in relazione all'esplorazione, allo sfruttamento, alla conservazione e alla gestione delle risorse marine, alla protezione e preservazione dell'ambiente marino, alla ricerca scientifica marina e alle altre attività nell'ambiente marino compatibili con la presente Convenzione, allo scopo di accelerare lo sviluppo sociale ed economico degli Stati in via di sviluppo.
3. Gli Stati fanno il possibile per favorire l'instaurazione di condizioni economiche e legali idonee al trasferimento di tecnologia marina a vantaggio di tutte le parti interessate, su basi eque.

Articolo 267
Protezione di interessi legittimi

Gli Stati, nel promuovere la cooperazione in applicazione dell'articolo 266, tengono nel debito conto tutti gli interessi legittimi inclusi, tra l'altro, i diritti e gli obblighi dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia marina.

Articolo 268
Obiettivi fondamentali

Gli Stati, direttamente o tramite le competenti organizzazioni internazionali, promuovono:

a) l'acquisizione, la valutazione e la diffusione di conoscenza nell'ambito della tecnologia marina, e facilitano l'accesso a tali informazioni e dati;
b) lo sviluppo di tecnologia marina appropriata;
c) lo sviluppo delle necessarie infrastrutture tecnologiche per facilitare il trasferimento della tecnologia marina;
d) lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione e l'istruzione dei soggetti aventi la nazionalità degli Stati e Paesi in via di sviluppo, e in particolare dei soggetti aventi la nazionalità dei Paesi, tra questi, più arretrati;
e) la cooperazione internazionale a tutti i livelli, e particolarmente a livello regionale, subregionale e bilaterale.

Articolo 269
Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 268 gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, si adoperano tra l'altro al fine di:

a) stabilire programmi di cooperazione tecnica per il trasferimento effettivo di tecnologia marina di ogni tipo agli Stati che possano aver bisogno e richiede assistenza tecnica in questo settore, in particolare agli Stati in via di sviluppo privi di litorale e geograficamente svantaggiati, come pure agli altri Stati in via di sviluppo che non sono riusciti né a creare né a sviluppare una propria capacità tecnologica nel campo della scienza marina e nell'esplorazione e sfruttamento delle risorse marine, né a sviluppare le infrastrutture relative a tale tecnologia;
b) promuovere condizioni favorevoli alla conclusione di accordi, contratti e altre intese simili, su basi eque e ragionevoli;
c) organizzare conferenze, seminari e simposi su argomenti di interesse scientifico e tecnologico, con particolare riferimento alle politiche e ai metodi per il trasferimento di tecnologia marina;
d) promuovere lo scambio di scienziati, tecnici e altri esperti;e) intraprendere progetti e promuovere azioni in compartecipazione e altre forme di cooperazione bilaterale e multilaterale.

Sezione II
Cooperazione internazionale

Articolo 270
Metodi e mezzi di cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale per lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia marina viene effettuata, per quanto è possibile e opportuno, attraverso programmi bilaterali, regionali o multilaterali già in essere pure attraverso programmi nuovi e ampliati, al fine di promuovere la ricerca scientifica marina e il trasferimento della relativa tecnologia, particolarmente in nuovi settori, e promuovere opportuni finanziamenti internazionali per la ricerca oceanica e la valorizzazione degli oceani.

Articolo 271
Direttive, criteri e norme

Gli Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, promuovono la formulazione di direttive, criteri e regole generalmente accettate per il trasferimento di tecnologia marina nel quadro di accordi bilaterali o nell'ambito di organizzazioni internazionali o altri organismi, tenendo conto in particolare degli interessi e necessità degli Stati in via di sviluppo.

Articolo 272
Coordinamento di programmi internazionali

Nel campo del trasferimento di tecnologia marina, gli Stati si impegnano per assicurare che le competenti organizzazioni internazionali coordinino le loro attività, ivi compresi i programmi regionali o mondiali, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli

Stati in via di sviluppo e in particolare di quelli privi di litorale e geograficamente svantaggiati.

Articolo 273
Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità

Gli Stati cooperano attivamente con le competenti organizzazioni internazionali e con l'Autorità al fine di incoraggiare e facilitare il trasferimento, agli Stati in via di sviluppo, ai soggetti che ne hanno la nazionalità e all'Impresa, delle capacità pratiche e della tecnologia marina, in relazione alle attività nell'Area.

Articolo 274
Scopi dell'Autorità

Subordinatamente a tutti gli interessi legittimi, ivi inclusi tra l'altro i diritti e doveri dei detentori, dei fornitori e dei destinatari di tecnologia, l'Autorità assicura, in relazione alle attività nell'Area, che:

a) sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica, i soggetti aventi la nazionalità degli Stati in via di sviluppo, sia costieri, sia privi di litorale o geograficamente svantaggiati, vengano ingaggiati, per essere formati, come membri del personale direttivo, tecnico e di ricerca costituito per l'esecuzione delle attività;
b) la documentazione tecnica sui relativi macchinari, apparecchiature, dispositivi e procedimenti venga messa a disposizione di tutti gli Stati, in particolare degli Stati in via di sviluppo che possano aver bisogno e richiedano assistenza tecnica in quel campo;
c) l'Autorità adotti disposizioni adeguate per facilitare l'ottenimento di assistenza tecnica nel campo della tecnologia marina da parte di Stati che possano averne bisogno e farne richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, come pure per facilitare, ai soggetti che di essi hanno la nazionalità, l'acquisizione delle necessarie specializzazioni e conoscenze pratiche, ivi inclusa la formazione professionale;
d) gli Stati che possono aver bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne fanno richiesta, con particolare riferimento agli Stati in via di sviluppo, vengano aiutati ad acquisire le necessarie apparecchiature, procedimenti, impianti e altre conoscenze tecniche, attraverso qualsiasi accordo finanziario previsto dalla presente Convenzione.

Sezione III
Centri nazionali e regionali di ricerca marina e tecnologica

Articolo 275
Creazione di centri nazionali

1. Gli Stati, operando direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, promuovono la creazione, in particolare negli Stati costieri in via di sviluppo, di centri nazionali di ricerca scientifica marina e

tecnologica nonchè il potenziamento di centri nazionali esistenti, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati, e di accrescere le loro rispettive capacità di utilizzare e preservare le loro risorse marine a proprio beneficio economico.

2. Gli Stati, attraverso le competenti organizzazioni internazionali e l'Autorità, forniscono appoggio adeguato per facilitare la creazione e il potenziamento di tali centri nazionali al fine di fornire, a quegli Stati che ne abbiano bisogno e ne facciano richiesta, mezzi di addestramento avanzato, le necessarie attrezzature, professionalità e conoscenze pratiche, nonchè tecnici specializzati.

Articolo 276
Creazione di centri regionali

1. Gli Stati, coordinando il proprio intervento con quello delle competenti organizzazioni internazionali, dell'Autorità e degli enti nazionali di riscerca scientifica marina e tecnologica, promuovono la creazione di centri regionali di ricerca scientifica marina e tecnologica, particolarmente negli Stati in via di sviluppo, al fine di stimolare e sviluppare la condotta della ricerca scientifica marina da parte di tali Stati e promuovono il trasferimento di tecnologia marina.
2. Tutti gli Stati di una regione cooperano con i centri regionali della stessa per meglio assicurare una più efficace realizzazione dei loro obiettivi.

Articolo 277
Funzioni dei centri regionali

Le funzioni di tali centri regionali includono tra l'altro:

a) programmi di formazione e istruzione a tutti i livelli sui diversi aspetti della ricerca scientifica e tecnologica marina e in particolare della biologia marina, ivi comprese la conservazione e la gestione delle risorse biologiche, l'oceanografia, l'idrografia, l'ingegneria, l'esplorazione geologica del fondo marino, prospezione mineraria e la tecnologia della desalinizzazione;
b) studi gestionali;
c) programmi di studio relativi alla protezione e alla preservazione dell'ambiente marino e alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento;
d) l'organizzazione di conferenze, seminari e simposi regionali;
e) l'acquisizione e trattamento di dati e informazioni nell'ambito della scienza e della tecnologia marina;
f) la pronta diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica marina attraverso pubblicazioni facilmente accessibili;
g) la diffusione d'informazioni sulle politiche nazionali in merito al trasferimento della tecnologia marina e lo studio comparato sistematico di tali politiche;
h) la compilazione e l'ordinamento sistematico delle informazioni relative alla commercializzazione della tecnologia e a contratti e altri accordi in materia di brevetti;
i) la cooperazione tecnica con altri Stati della regione.

Sezione IV

Cooperazione tra organizzazioni internazionali

Articolo 278
Cooperazione tra organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali competenti cui si fa riferimento nella presente Parte e nella Parte XIII adottano tutte le misure appropriate per assicurare, sia direttamente sia in stretta cooperazione reciproca, l'effettivo adempimento delle loro funzioni e responsabilità in virtù della presente Parte.

PARTE XV
Soluzione delle controversie

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 279
Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici

Gli Stati contraenti devono giungere alla soluzione di qualsiasi controversia sorta tra di loro relativa all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione con mezzi pacifici conformemente all'articolo 2, numero 3, della Carta delle Nazioni Unite e, a tale scopo, devono cercarne la soluzione con i mezzi indicati all'articolo 33, numero 1, della Carta.

Articolo 280
Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti

Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 281
Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti

1. Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l'accordo tra le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura.
2. Se le parti hanno altresì concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.

Articolo 282
Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali

Se gli Stati contraenti che sono parti in una controversia relativa all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, hanno concordato, nell'ambito di un accordo generale, regionale o bilaterale od in altro modo, che tale controversia deve essere sottoposta, su istanza di una delle parti della controversia, ad una procedura sfociante in una decisione obbligatoria, tale procedura si applica in luogo delle procedure previste nella presente Parte, salvo che le parti della controversia non convengano altrimenti.

Articolo 283
Obbligo degli scambi di vedute

1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione, le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della controversia attraverso negoziati od altri mezzi pacifici.
2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad uno scambio di vedute ogni volta che si ponga fine ad una procedura di soluzione della controversia senza una soluzione, o quando una soluzione sia stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo di attuare la soluzione.

Articolo 284
Conciliazione

1. Uno Stato contraente, che è parte in una controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, può invitare l'altra parte o parti a sottoporre la controversia a conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V, sezione I, o secondo altra procedura di conciliazione.
2. Se l'invito è accettato e le parti si accordano sulla procedura di conciliazione da applicare, ciascuna parte può sottoporre la controversia a quella procedura.
3. Se l'invito non è accettato o le parti non si accordano sulla procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso.
4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia è stata sottoposta a conciliazione, il procedimento può essere concluso solo conformemente alla procedura di conciliazione concordata.

Articolo 285
Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte XI

La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi della Parte XI, Sezione 5, deve essere risolta conformemente alle procedure previste nella presente Parte. Se un soggetto diverso da uno Stato contraente è parte in una tale controversia, la presente Sezione si applica mutatis mutandis.

Sezione II

Procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti

Articolo 286
Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione

Salvo quanto previsto alla Sezione 3, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, quando non è stata raggiunta una soluzione ricorrendo alla Sezione 1, è sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, alla corte od al tribunale competenti ai sensi della presente Sezione.

Articolo 287
Scelta della procedura

1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione:
   a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI;
   b) la Corte internazionale di giustizia;
   c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII;
   d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate.

2. Una dichiarazione effettuata ai sensi del numero 1, non deve incidere sull'obbligo di uno Stato contraente di accettare, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla Parte XI, Sezione 5, la competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare, né è invalidata da tale obbligo.

3. Si deve ritenere che uno Stato contraente, che è parte di una controversia non coperta da una dichiarazione in vigore, abbia accettato l'arbitrato conformemente all'Allegato VII.

4. Se le parti di una controversia hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto a quella procedura, salvo diverso accordo tra le parti.

5. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti.

6. Una dichiarazione resa conformemente al numero 1 rimane in vigore fino a tre mesi dopo che la comunicazione della revoca è stata depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

7. Una nuova dichiarazione, una comunicazione di revoca o la scadenza di una dichiarazione non pregiudicano sotto alcun aspetto il procedimento in corso innanzi ad una corte o ad un tribunale competenti ai sensi del presente articolo, salvo diverso accordo tra le parti.

8. Le dichiarazioni e le comunicazioni di cui al presente articolo sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati contraenti.

Articolo 288
Competenza

1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 è competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente Parte.
2. Una corte o un tribunale di cui all'articolo 287 è competente a conoscere di una qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione di un accordo internazionale in connessione con i fini della presente Convenzione e che gli sia sottoposta ai sensi dell'accordo.
3. La Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale internazionale per il diritto del mare costituita conformemente all'Allegato VI ed qualsiasi altra camera o tribunale arbitrale di cui alla Parte XI, Sezione 5, sono competenti a conoscere di qualsiasi questione che sia loro sottoposta conformemente a tale Sezione.
4. Nel caso di una controversia relativa alla competenza di una corte o tribunale, la questione deve essere risolta con una decisione di quella corte o tribunale.

Articolo 289
Periti

In qualsiasi controversia che comporti questioni scientifiche o tecniche, una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione può, su richiesta di una parte o d'ufficio, consultandosi con le parti, scegliere, almeno due periti scientifici o tecnici, preferibilmente dall'appositi elenco predisposto conformemente all' Allegato VIII, articolo 2, che siedono nella corte o nel tribunale senza diritto di voto.

Articolo 290
Misure cautelari

1. Se una controversia è stata debitamente sottoposta ad una corte od un tribunale, che ritiene prima facie di essere competente ai sensi della presente Parte o della Parte XI, Sezione 5, detta corte o tribunale può prescrivere qualsiasi misura cautelare che giudica appropriata in base alle circostanze per prescrivere i diritti rispettivi delle parti in controversia o per impedire gravi danni all'ambiente marino, in pendenza della decisione definitiva.
2. Le misure cautelari possono essere modificate o revocate non appena le circostanze che le giustificavano sono cambiate o hanno cessato di esistere.

3. Le misure cautelari possono essere adottate, modificate o revocate ai sensi del presente articolo soltanto su domanda di una parte della controversia e dopo che alle parti sia stata accordata l'opportunità di essere sentite.
4. La corte o tribunale comunica immediatamente alle parti della controversia ed agli altri Stati contraenti cui ritiene opportuno, l'adozione, modifica o revoca delle misure cautelari.
5. Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attività svolte nell'Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, può adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l'urgenza della situazione così esiga. Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1 a 4, può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari.
6. Le parti della controversia si conformano senza indugio a tutte le misure cautelari adottate ai sensi del presente articolo.

Articolo 291
Accesso

1. Tutte le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte agli Stati contraenti.
2. Le procedure di soluzione delle controversie previste nella presente Parte sono aperte a soggetti diversi dagli Stati contraenti solo nei limiti in cui la Convenzione lo preveda espressamente.

Articolo 292
Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio

1. Quando le autorità di uno Stato contraente hanno fermato una nave battente bandiera di un altro Stato contraente e si asserisce che lo Stato che ha fermato la nave non ha osservato le disposizioni della presente Convenzione che prevedono l'immediato rilascio della nave o del suo equipaggio a seguito del deposito di una adeguata cauzione o di un'altra garanzia finanziaria, la questione del rilascio dal fermo può essere deferita a qualsiasi corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti; o in difetto di tale accordo nel termine di 10 giorni dal momento del fermo, la questione può essere deferita ad una corte o ad un tribunale accettato conformemente all'articolo 287 dallo Stato che ha proceduto al fermo, od al Tribunale internazionale per il diritto del mare, sempre che le parti non convengano altrimenti.

2. L'istanza per il rilascio può essere presentata solo dallo Stato di bandiera od a suo nome.

3. La corte od il tribunale esamina senza indugio l'istanza per il rilascio e conosce solo della questione del rilascio, senza pregiudizio per il merito di qualsiasi causa innanzi alle giurisdizioni interne competenti, intentata contro la nave, il suo proprietario od il suo equipaggio. Le autorità dello Stato che ha proceduto al fermo restano competenti di rilasciare in qualunque momento la nave od il suo equipaggio.

4. Dal momento del deposito della cauzione o di altra garanzia finanziaria fissata dalla corte o dal tribunale, le autorità dello Stato che ha effettuato il fermo si conformano prontamente alla decisione della corte o del tribunale in merito al rilascio della nave o del suo equipaggio.

Articolo 293
Diritto applicabile

1. Una corte od un tribunale competente ai sensi della presente Sezione applica le disposizioni della presente Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione.
2. Il numero 1 non pregiudica la facoltà della corte o del tribunale competente ai sensi della presente Sezione di giudicare una controversia ex equo et bono se le parti così concordano.

Articolo 294
Procedimenti preliminari

1. Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287, cui sia presentata una domanda relativa ad una controversia di cui all'articolo 297, decide, su domanda di una parte o, può decidere d'ufficio, se il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o se esso è prima facie fondato. Se la corte od il tribunale giudica che il ricorso costituisce un abuso delle vie legali o che esso è prima facie infondato, esso cessa di esaminare la domanda.
2. Al momento della ricezione della domanda, la corte od il tribunale la notifica immediatamente all'altra parte o parti della domanda e fissa un termine ragionevole entro il quale queste possono richiedergli di emettere una decisione conformemente al numero 1.
3. Il presente articolo non pregiudica il diritto di alcuna delle parti della controversia di sollevare delle eccezioni preliminari conformemente alle norme di procedura applicabili.

Articolo 295
Esaurimento dei ricorsi interni

Qualsiasi controversia tra Stati contraenti relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione può essere sottoposta alle procedure previste nella presente Sezione solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni ove questo sia richiesto dal diritto internazionale.

Articolo 296

Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni

1. Qualsiasi decisione resa da una corte od un tribunale competenti ai sensi della presente Sezione è definitiva e deve essere rispettata da tutte le parti della controversia.

2. Ciascuna di queste decisioni ha forza obbligatoria solo per le parti e rispetto a quella specifica controversia.

Sezione III
Limiti ed eccezioni all'applicabilità della Sezione II

Articolo 297
Limiti applicabilità della Sezione II

1. Le controversie relative all'interpretazione od applicazione della presente Convenzione con riferimento all'esercizio da parte di uno Stato costiero dei suoi diritti sovrani o della sua giurisdizione, previsti dalla presente Convenzione, sono sottoposte alle procedure di cui alla Sezione 2 nei seguenti casi:
   a) quando si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alle libertà e ai diritti di navigazione, di sorvolo o posa di cavi e condotte sottomarini, oppure con riferimento ad altre utilizzazioni del mare internazionalmente lecite, specificate nell'articolo 58;
   b) quando si è affermato che uno Stato nell'esercizio delle libertà, dei diritti o delle utilizzazioni sopra citati, ha agito in violazione della presente Convenzione o delle leggi o dei regolamenti adottati dallo Stato costiero conformemente alla presente Convenzione ed alle altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la presente Convenzione; o
   c) quando si è affermato che lo Stato costiero ha agito in violazione delle specifiche norme e parametri internazionali sulla protezione e preservazione dell'ambiente marino, che sono applicabili allo Stato costiero e che sono state fissate dalla presente Convenzione, ovvero tramite una organizzazione internazionale competente o una conferenza diplomatica conformemente alla presente Convenzione.
2.
   a) le controversie relative alla interpretazione od alla applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla ricerca scientifica marina sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non è obbligato ad accettare la sottoposizione, a tale procedura di soluzione, delle controversie derivanti:
      i) dall'esercizio da parte dello Stato costiero di un diritto o di un potere discrezionale conformemente all'articolo 246; o
      ii) da una decisione dello Stato costiero di ordinare la sospensione o la cessazione di un progetto di ricerca conformemente all'articolo 253.
   b) Una controversia derivante dall'affermazione, da parte dello Stato che effettua la ricerca, che, in relazione ad uno specifico progetto di ricerca, lo

Stato costiero non sta esercitando i suoi diritti, di cui agli articoli 246 e 253, in modo compatibile con la presente Convenzione, è sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra parte, alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, sezione 2, fatto salvo che la commissione di conciliazione non deve sindacare né l'esercizio da parte dello Stato costiero del suo potere discrezionale di designare delle zone specifiche come previsto all'articolo 246, numero 6, né l'esercizio del suo potere discrezionale di rifiutare il consenso conformemente all'articolo 246, numero 5.

3.

a) Le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento alla pesca sono risolte conformemente alla Sezione 2, fatto salvo che lo Stato costiero non è obbligato ad accettare la sottoposizione a tale procedura di soluzione, di qualsiasi controversia relativa ai suoi diritti sovrani sulle risorse biologiche nella zona economica esclusiva ovvero relativa al loro esercizio, inclusi i suoi poteri discrezionali di fissare il volume ammissibile delle catture, la sua capacità di pesca, e la ripartizione delle eccedenze tra altri Stati, e le modalità e condizioni fissate nelle sue leggi e regolamenti sulla conservazione e gestione.

b) Quando non sia stata raggiunta alcuna soluzione con il ricorso alla Sezione 1 della presente Parte, una controversia è sottoposta alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, ove si sia affermato che:
   i) lo Stato costiero è manifestamente venuto meno ai suoi obblighi di assicurare, attraverso idonee misure di conservazione e di gestione, che non sia seriamente compromesso il mantenimento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva;
   ii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di fissare, su domanda di un altro Stato, il volume ammissibile delle catture e la sua capacità di sfruttamento delle risorse biologiche con riferimento a quei banchi che l'altro Stato è interessato a pescare; o
   iii) lo Stato costiero ha arbitrariamente rifiutato di attribuire ad un qualsiasi Stato, ai sensi degli articoli 62, 69 e 70 e secondo le modalità e le condizioni fissate dallo Stato costiero compatibili con la presente Convenzione, tutto o parte delle eccedenze che esso ha dichiarato esistere.

c) In nessun caso la commissione di conciliazione sostituisce il suo potere discrezionale a quello dello Stato costiero.

d) Il rapporto della commissione di conciliazione è trasmesso alle organizzazioni internazionali competenti.

e) Nel negoziare gli accordi previsti agli articoli 69 e 70, gli Stati contraenti, salvo essi non abbiano diversamente concordato, includono una clausola sulle misure che sono tenuti ad adottare per minimizzare la possibilità di divergenze sull'interpretazione o applicazione dell'accordo, o sulla procedura da seguire ove nonostante tutto si manifesti una divergenza.

Articolo 298

Eccezioni facoltative all'applicabilità della Sezione II

1. Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, od in qualunque altro momento successivo, uno Stato può, senza che ciò pregiudichi gli obblighi derivanti dalla Sezione 1, dichiarare per iscritto che non accetta una o più delle procedure contemplate dalla Sezione 2 relativamente ad una o più delle seguenti categorie di controversie:
   a)
      i) le controversie relative all'interpretazione od all'applicazione degli articoli 15, 74 e 83 sulle delimitazioni delle zone marittime o quelle concernenti le baie od i titoli storici, purchè uno Stato che ha effettuato tale dichiarazione accetti, qualora una tale controversia sorga dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e ove non sia stato raggiunto alcun accordo entro un ragionevole lasso di tempo nei negoziati tra le parti, su domanda di una qualsiasi delle parti della controversia, la sottoposizione della questione alla conciliazione ai sensi dell'Allegato V, Sezione 2; ed inoltre purchè non sia sottoposta a tale procedura alcuna controversia che necessariamente comporti l'esame simultaneo di una qualsiasi controversia non risolta relativa alla sovranità o ad altri diritti sul territorio continentale od insulare;
      ii) dopo che la commissione di conciliazione ha presentato il suo rapporto, che deve indicare i motivi su cui si fonda, le parti negoziano un accordo sulla base di tale rapporto; se questi negoziati non conducono ad un accordo, le parti sottopongono, di comune accordo, la questione ad una delle procedure di cui alla Sezione 2, salvo che le parti non si accordino diversamente;
      iii) la presente lettera non si applica ad alcuna delle controversie sulle delimitazioni marine, definitivamente risolte mediante un accordo tra le parti, né ad alcuna di quelle controversie che devono essere risolte conformemente ad un accordo bilaterale o multilaterale vincolante le parti;
   b) le controversie concernenti le attività militari, incluse le attività militari di navi e aeromobili di Stato utilizzati per servizi non commerciali, e le controversie concernenti gli atti di esecuzione forzata riguardo all'esercizio di diritti sovrani o della giurisdizione non rientrati nella competenza di una corte o di un tribunale ai sensi dell'articolo 297, numero 2 o 3;
   c) le controversie rispetto alle quali il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta esercitando le funzioni conferitegli dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo che il Consiglio di sicurezza non decida di cancellare la questione dal suo ordine del giorno, ovvero inviti le parti a risolverla con i mezzi previsti nella presente Convenzione.

2. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, può in qualunque momento ritirarla o convenire di sottoporre una controversia, esclusa da tale dichiarazione, ad una qualsiasi delle procedure di soluzione previste nella presente Convenzione.

3. Uno Stato contraente, che ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, non ha diritto a sottoporre una controversia rientrante in una delle categorie escluse di controversie, ad alcuna delle procedure di cui alla presente Convenzione senza il consenso dello Stato contraente con cui è in controversia.

4. Se uno degli Stati contraenti ha effettuato una dichiarazione ai sensi del numero 1, a), ogni altro Stato contraente può sottoporre una qualsiasi controversia che rientri in una delle categorie escluse, contro lo Stato contraente che ha effettuato la dichiarazione, alla procedura specificata in tale dichiarazione.

5. Una nuova dichiarazione od il ritiro di una dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti pendenti innanzi ad una corte o ad un tribunale conformemente al presente articolo, salvo che le parti non si accordino diversamente.

6. Le dichiarazioni e le comunicazioni di ritiro delle dichiarazioni ai sensi del presente articolo, sono depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette le relative copie agli Stati contraenti.

Articolo 299
Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura

1. Una controversia esclusa ai sensi dell'articolo 297 od a seguito di una dichiarazione effettuata conformemente all'articolo 298, dalle procedure di soluzione delle controversie previste nella Sezione 2, può essere sottoposta a tali procedure soltanto mediante accordo tra le parti della controversia.

2. Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica il diritto delle parti della controversia di accordarsi su un'altra procedura di soluzione di tale controversia o di raggiungere una soluzione in via amichevole.

PARTE XVI
Disposizioni generali

Articolo 300
Buona fede e abuso di diritto

Gli Stati contraenti devono adempire in buona fede gli obblighi assunti a termini della presente Convenzione ed esercitare i diritti, le competenze e le libertà riconosciuti dalla presente Convenzione in un modo tale che non costituisca un abuso di diritto.

Articolo 301
Usi pacifici dei mari

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si attengono dal ricorso alla minaccia od all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i princìpi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 302
Divulgazione delle informazioni

Senza pregiudizio del diritto di ciascuno Stato contraente di fare ricorso alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come facente obbligo ad uno Stato contraente, nell'adempimento dei suoi obblighi in forza della presente Convenzione, di fornire delle informazioni la cui divulgazione sia in contrasto con i suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.

Articolo 303
Oggetti archeologici e storici scoperti in mare

1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.

2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo.

3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.

4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico.

Articolo 304
Responsabilità in caso di danni

Le disposizioni della presente Convenzione sulla responsabilità per danni non pregiudicano l'applicazione delle norme esistenti e la formazione di ulteriori norme sulla responsabilità internazionale.

PARTE XVII
Disposizioni finali

Articolo 305
Firma

1. La presente Convenzione è aperta alla firma:
   a) di tutti i Stati;
   b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia;
   c) di tutti gli Stati associati autonomi che hanno scelto questo regime con un atto di autodeterminazione sotto la supervisione e l'approvazione delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
   d) di tutti gli Stati associati autonomi i quali, conformemente ai loro rispettivi strumenti di associazione, hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
   e) di tutti i territori che godono di una completa autonomia interna, riconosciuta come tale dalle Nazioni Unite, ma che non hanno acquistato la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell'Assemblea generale, e che hanno competenza sulle materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere accordi in queste materie;
   f) delle organizzazioni internazionali, conformemente all'Allegato IX.

2. La presente Convenzione è aperta alla firma, presso il Ministero degli affari esteri della Giamaica fino al 9 dicembre 1984 ed anche presso la sede delle Nazioni Unite a New York, dal 1° luglio 1983 al 9 dicembre 1984.

Articolo 306
Ratifica e conferma formale

La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 305, 1, b), c), d) ed e), ed alla conferma formale ai sensi dell'Allegato IX, da parte dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f). Gli strumenti di ratifica e di conferma formale sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 307
Adesione

La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e degli altri soggetti di cui all'articolo 305. L'adesione dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f), è disciplinata dall'allegato IX. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 308
Entrata in vigore

1. La Convenzione entra in vigore 12 mesi dopo la data del deposito del sessantesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. er ciascuno Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica o adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, fatto salvo il numero 1.

3. 'Assemblea dell'Autorità si riunisce alla data di entrata in vigore della presente Convenzione ed elegge il Consiglio dell'Autorità. Il primo Consiglio è costituito in modo compatibile con gli scopi indicati nell'articolo 161, se le disposizioni di tale articolo non possono essere strettamente applicate.

4. e norme, i regolamenti e le procedure elaborati dalla Commissione preparatoria si applicano provvisoriamente in attesa che vengano ufficialmente adottati dall'Autorità conformemente alla Parte XI.

5. 'Autorità ed i suoi organi operano conformemente alla risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativa agli investimenti preparatori, ed alle decisioni adottate dalla Commissione preparatoria in applicazione di tale risoluzione.

Articolo 309
Riserve ed eccezioni

Non possono essere apposte riserve od eccezioni alla presente Convenzione salvo che esse non siano espressamente consentite da altri articoli della presente Convenzione.

Articolo 310
Dichiarazioni

L'articolo 309 non vieta ad uno Stato, nel momento in cui firma, ratifica od aderisce alla presente Convenzione, di effettuare delle dichiarazioni, quale ne sia la formulazione o la denominazione, in particolare allo scopo di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a condizione che dette dichiarazioni non siano dirette ad escludere od a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della presente Convenzione nella loro applicazione a tale Stato.

Articolo 311
Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali

1. La presente Convenzione prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare.

2. La presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti che derivano da altri accordi compatibili con la presente Convenzione e che non

pregiudicano il godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti o l'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.

3. Due o più Stati contraenti possono concludere degli accordi che modificano o sospendono l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che si applicano soltanto alle loro mutue relazioni, a condizione che detti accordi non riguardino disposizioni della Convenzione la cui deroga è incompatibile con la effettiva realizzazione dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione ed a condizione, inoltre, che detti accordi non influiscano sull'applicazione dei princìpi fondamentali enunciati dalla Convenzione e che le disposizioni di detti accordi non influiscano né sul godimento da parte di altri Stati contraenti dei loro diritti né sull'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione.

4. Gli Stati contraenti che intendono concludere uno degli accordi previsti al numero 3 comunicano agli altri Stati contraenti, tramite il depositario della presente Convenzione, la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione che la conclusione di tale accordo comporta.

5. Il presente articolo non influisce sugli accordi internazionali espressamente autorizzati o mantenuti in vigore da altri articoli della presente Convenzione.

6. Gli Stati contraenti convengono che nessuna modifica deve essere portata al principio fondamentale relativo al patrimonio comune dell'umanità enunciato dall'articolo 136 e che essi non diverranno contraenti di alcun accordo che deroghi a detto principio.

Articolo 312
Emendamenti

1. Al termine di un periodo di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, degli specifici emendamenti alla presente Convenzione, purché essi non riguardino le attività esercitate nell'Area, e richiedere la convocazione di una conferenza per esaminare gli emendamenti così proposti. Il Segretario generale trasmette detta comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Se, nei 12 mesi successivi alla data di trasmissione della comunicazione, almeno la metà degli Stati contraenti dà risposta favorevole alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza.

2. La procedura di adozione delle decisioni applicabile nella conferenza per gli emendamenti, è la stessa seguita dalla terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, salvo quanto altrimenti deciso dalla conferenza. La conferenza dovrebbe tentare in ogni modo di raggiungere un accordo sugli emendamenti per consenso e non dovrebbe esservi alcuna votazione sugli emendamenti finché non si sia esaurito ogni tentativo di raggiungere il consenso.

Articolo 313

Emendamenti con procedura semplificata

1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale delle Nazioni Unite, un emendamento alla presente Convenzione, diverso da un emendamento relativo alle attività esercitate nell'Area, da adottare secondo la procedura semplificata prevista dal presente articolo, senza la convocazione di una conferenza. Il Segretario generale diffonde la comunicazione a tutti gli Stati contraenti.

2. Se, entro un periodo di 12 mesi dalla data di diffusione della comunicazione, uno Stato contraente presenta obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato respinto. Il Segretario generale ne invia immediatamente notifica a tutti gli Stati contraenti.

3. Se, 12 mesi dopo la data di diffusione della comunicazione, nessuno Stato contraente ha presentato obiezioni all'emendamento avanzato od alla proposta di adottarlo secondo la procedura semplificata, l'emendamento proposto è considerato adottato. Il Segretario generale ne invia notifica a tutti gli Stati contraenti.

Articolo 314
Emendamenti alle disposizioni della presente Convenzione riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area

1. Uno Stato contraente può proporre, con comunicazione scritta diretta al Segretario generale dell'Autorità, un emendamento alle disposizioni della presente Convenzione riguardante esclusivamente le attività esercitate nell'Area, comprese le disposizioni della sezione 4 dell'Allegato I. Il Segretario generale diffonde tale comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Una volta approvato dal Consiglio, l'emendamento proposto, deve essere approvato dall'Assemblea. I rappresentanti degli Stati contraenti in tali organi sono muniti dei pieni poteri per esaminare ed approvare l'emendamento proposto. L'emendamento proposto, come approvato dal Consiglio e dall'Assemblea, è considerato adottato.

2. Prima di approvare un emendamento ai sensi del numero 1, il Consiglio e l'Assemblea si accertano che esso non pregiudichi il sistema di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell'Area, in attesa della Conferenza di revisione conformemente all'articolo 155.

Articolo 315
Firma, ratifica, adesione e testi autentici degli emendamenti

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, una volta adottati, sono aperti alla firma degli Stati contraenti per 12 mesi dalla data di adozione, nella sede delle Nazioni Unite a New York, salvo che gli stessi emendamenti non dispongono diversamente.

2. Gli articoli 306, 307 e 320 si applicano a tutti gli emendamenti della presente Convenzione.

Articolo 316
Entrata in vigore degli emendamenti

1. Gli emendamenti alla presente Convenzione, fatta eccezione per quelli previsti al numero 5, entrano in vigore per gli Stati contraenti, che li hanno ratificati o vi hanno aderito, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati contraenti o di 60 Stati contraenti, a seconda di quale dei due numeri sia il maggiore. Tali emendamenti non incidono né sul godimento da parte degli altri Stati contraenti dei loro diritti né sull'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente Convenzione.

2. Un emendamento può prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni più alto di quello richiesto dal presente articolo.

3. Per ciascuno Stato contraente che ha ratificato o ha aderito ad un adempimento previsto al numero 1, dopo il deposito del richiesto numero di strumenti di ratifica o di adesione, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

4. Ogni Stato che diviene contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore di un emendamento, conformemente al numero 1, deve essere considerato, salvo manifestazione di una diversa volontà da parte di tale Stato, come:
   a) contraente della presente Convenzione così emendata; e
   b) contraente della Convenzione non emendata nei confronti degli Stati contraenti non vincolati dall'emendamento.

5. Gli emendamenti riguardanti esclusivamente le attività esercitate nell'Area e gli emendamenti all'Allegato VI entrano in vigore per tutti gli Stati contraenti un anno dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione da parte di tre quarti degli Stati contraenti.

6. Ogni Stato che diventa contraente della presente Convenzione dopo l'entrata in vigore degli emendamenti conformemente al numero 5, è considerato contraente della presente Convenzione così emendata.

Articolo 317
Denuncia

1. Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, ed indicare le sue motivazioni. La mancata indicazione delle motivazioni non incide sulla validità della denuncia. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, salvo che la notifica non preveda un termine più lungo.

2. La denuncia non libera uno Stato dagli obblighi finanziari e contrattuali assunti quando era contraente della presente Convenzione, così come non pregiudica i diritti, obblighi e situazioni giuridiche di tale Stato create dall'esecuzione della presente Convenzione prima che questa cessi di essere in vigore per quello Stato.

3. La denuncia non incide in alcun modo sul dovere di ogni Stato contraente di adempiere a tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione ai quali sarebbe sottoposto in forza del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione.

Articolo 318
Stato degli allegati

Gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione e, salvo quanto altrimenti espressamente previsto, un rinvio alla presente Convenzione o ad una delle sue parti comprende un rinvio agli allegati che vi si riferiscono.

Articolo 319
Depositario

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione e degli emendamenti alla stessa.

2. In aggiunta alle sue funzioni di depositario il Segretario generale:
   a) fa rapporto a tutti gli Stati contraenti, all'Autorità ed alle organizzazioni internazionali competenti sulle questioni di carattere generale che sono sorte a proposito della presente Convenzione;
   b) notifica all'Autorità le ratifiche, conferme formali ed adesioni alla presente Convenzione e gli emendamenti alla stessa, nonchè le denunce della presente Convenzione;
   c) notifica agli Stati contraenti gli accordi conclusi conformemente all'articolo 311, 4;
   d) diffonde tra gli Stati contraenti, per la ratifica o l'adesione, gli emendamenti adottati conformemente alla presente Convenzione;
   e) convoca le riunioni necessarie degli Stati contraenti conformemente alla presente Convenzione.

3.
   a) Il Segretario generale trasmette inoltre agli osservatori di cui all'articolo 156:
      i) i rapporti previsti al numero 2, lettera a)
      ii) le modifiche previste al numero 2, b) e c); e
      iii) i testi degli emendamenti previsti al numero 2, d), per loro informazione.
   b) Il Segretario generale invita, inoltre, quegli osservatori a partecipare in tale qualità alle riunioni degli Stati contraenti di cui al numero 2, c).

Articolo 320

Testi autentici

L'originale della presente Convenzione, del quale i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato, tenuto conto dell'articolo 305, 2, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CIO', i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A MONTEGO BAY, il dieci dicembre millenovecentottantadue.

(Si omettono gli allegati)

L. 25 maggio 1981, n. 385 (1).

Adesione alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione (2).

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 24 luglio 1981, n. 202.
(2) Della convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della convenzione stessa.

Preambolo

Le Parti,
Sollecite della sanità fisica e morale dell'umanità,
Preoccupate per il problema della sanità pubblica e per il problema sociale derivanti dall'abuso di talune sostanze psicotrope,
Decise a prevenire e combattere l'abuso di tali sostanze ed il traffico illecito al quale esso dà luogo,
Considerando che è necessario adottare provvedimenti rigorosi per limitare l'uso di tali sostanze a fini legittimi,
Riconoscendo che l'uso delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici è indispensabile e che la possibilità di procurarsi delle sostanze a tali fini non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata,
Ritenendo che, per essere efficaci, le misure dottate contro l'abuso di tali sostanze devono ssere coordinate ed universali,
Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze psicotrope e desiderando che gli organi internazionali interessati svolgano la propria attività nell'ambito di tale Organizzazione,
Convinte che, per realizzare tali scopi, è necessaria una convenzione internazionale.
Convengono quanto segue:

Articolo 1
Glossario

Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati:
a) L'espressione «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

b) L'espressione «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
c) L'espressione «Organo» designa l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti istituito in virtù della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.
d) L'espressione «Segretario generale» designa il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
e) L'espressione «Sostanze psicotrope» designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV.
f) L'espressione «preparato» designa:
i) una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato fisico, contenente una o più sostanze psicotrope, oppure
ii) una o più sostanze psicotrope ripartite in unità di assunzione.
g) Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di sostanze psicotrope recanti i numeri corrispondenti e allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati conformemente all'articolo 2.
h) Le espressioni «esportazione» e «importazione» designano, ciascuna nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato all'altro.
i) L'espressione «fabbricazione» designa tutte le operazioni che consentono di ottenere delle sostanze psicotrope, e comprende la depurazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Tale espressione comprende anche la fabbricazione di preparati diversi da quelli che vengono fatti, su prescrizione, in una farmacia.
j) L'espressione «traffico illecito designa la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope, effettuati contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione.
k) L'espressione «regione» designa qualunque parte di uno Stato che in virtù dell'articolo 28, viene trattata come un'entità separata ai fini della presente Convenzione.
l) L'espressione «locali» designa gli edifici, le parti di edifici nonché il terreno destinato a detti edifici o alle parti di detti edifici.

Articolo 2
Campo di applicazione del controllo delle sostanze

1. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia in possesso di informazioni relative ad una sostanza non ancora sottoposta al controllo internazionale che, a suo giudizio, possono renderne necessario l'inserimento in una delle Tabelle della presente Convenzione, essa invierà al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni di appoggio. Tale procedura sarà parimenti applicata quando una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità si trovi in possesso di informazioni che giustificano il trasferimento di una sostanza da una Tabella all'altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle.
2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica, nonché le informazioni che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

3. Qualora dalle informazioni che accompagnano tale notifica risulti che detta sostanza può essere inserita nella Tabella I o nella Tabella II in virtù del paragrafo 4, le Parti, alla luce di tutte le informazioni di cui disporranno, esamineranno la possibilità di applicare temporaneamente a tale sostanza tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze della Tabella I o della Tabella II, a seconda dei casi.
4. Qualora l'Organizzazione Mondiale della Sanità constati:
   a) che detta sostanza può provocare
      i) 1) uno stato di dipendenza, e
         2) una stimolazione o una depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni o a disturbi della funzione motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o dell'umore, oppure
      ii) degli abusi e degli effetti nocivi paragonabili a quelli di una sostanza della Tabella I, II, III, o IV e
   b) che ci sono motivi sufficienti per ritenere che la sostanza dà o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di sanità pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia posta sotto il controllo internazionale, essa trasmetterà alla Commissione una valutazione su tale sostanza, dove indicherà in particolare in che misura la stessa dà o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravità del problema di sanità pubblica e del problema sociale, il grado di utilità terapeutica della sostanza, nonché raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce di tale valutazione.
5. Tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e qualunque altro fattore che essa potrà ritenere pertinente, la Commissione potrà inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III o IV. Essa potrà chiedere informazioni complementari all'Organizzazione Mondiale della Sanità o ad altre fonti competenti.
6. Qualora una notifica data in virtù del paragrafo 1 riguardi una sostanza già presente in una delle Tabelle, l'Organizzazione Mondiale della Sanità trasmetterà alla Commissione le sue nuove constatazioni nonché qualunque nuova valutazione su tale sostanza che riterrà opportuna conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure di controllo che possa ritenere appropriate alla luce di detta valutazione. La Commissione, tenendo presente la comunicazione ricevuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità conformemente al paragrafo 5, nonché i fattori di cui al detto paragrafo, potrà decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella all'altra, oppure di cancellarla dalle Tabelle.
7. Qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti della presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed all'Organo. Tale decisione entrerà pienamente in vigore per ciascuna Parte entro 180 giorni dalla data della comunicazione, salvo quando una Parte, durante questo periodo e riguardo ad una decisione avente l'effetto di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto il Segretario generale che, a causa di circostanze

eccezionali, essa non è in grado di sottoporre tale sostanza a tutte le norme della Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale notifica conterrà le motivazioni di tale decisione eccezionale. Ferma restando tale notifica, ciascuna Parte dovrà adottare, come minimo, le misure di controllo qui appresso elencate.

a) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo e inserita nella Tabella I, terrà conto il più possibile delle misure di controllo speciali elencate all'articolo 7 e, per quanto riguarda tale sostanza, dovrà:
   i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8 per le sostanze della Tabella II;
   ii) esigere che sia fornita e distiribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9 per le sostanze della Tabella II;
   iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;
   iv) conformarsi agli obblighi enunciati per le sostanze della Tabella II all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;
   v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto del comma a) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e
   vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

b) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella II dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:
   i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;
   ii) esigere che sia fornita o distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9;
   iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;
   iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;
   v) fornire all'Organo rapporti statistici conformemente al disposto dei commi a), c) e d) del paragrafo 4 dell'articolo 16; e
   vi) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

c) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella III dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:
   i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;

ii) esigere che sia fornita a distribuita solo su ricetta medica, conformemente al disposto dell'articolo 9;
iii) conformarsi agli obblighi relativi all'esportazione e all'importazione enunciati all'articolo 12, salvo nei confronti di un'altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;
iv) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione; e
v) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

d) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella IV dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:
i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell'articolo 8;
ii) conformarsi agli obblighi enunciati all'articolo 13, che proibisce o limita l'esportazione e l'importazione;
iii) adottare misure conformi al disposto dell'articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza trasferita in una Tabella per la quale valgono misure di controllo e obblighi più rigorosi applicherà, come minimo, il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale è stata trasferita.

8. a) Le decisioni prese dalla Comissione in virtù del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora una Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La richiesta di revisione dovrà essere inviata al Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che l'avranno motivata.

b) Il Segretario generale trasmettera copia della richiesta di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed a tutte le Parti, invitandole a comunicargli le loro osservazioni entro novanta giorni. Tutte le osservazioni inviate saranno sottoposte all'esame del Consiglio.

c) Il Consiglio può confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed all'Organo.

d) Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della Commissione resterà in vigore, fermo restando il disposto del paragrafo 7.

9. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere per sottoporre, per quanto possibile, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.

Articolo 3
Norme particolari relative al controllo dei preparati

1. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi successivi del presente articolo, un preparato è sottoposto alle stesse misure di controllo della sostanza psicotropa che esso contiene e, se esso contiene più sostanze psicotrope, alle misure applicabili alla sostanza psicotropa controllata più rigorosamente.
2. Qualora un preparato, contenente una sostanza psicotropa diversa da quelle della Tabella I, sia composto in modo tale da presentare rischi nulli o trascurabili di abuso e la sostanza non possa essere recuperata, con mezzi facilmente disponibili, in quantità tali da dar luogo ad abusi, e di conseguenza tale preparato non crei né un problema per la sanità pubblica, né un problema sociale, detto preparato potrà esser esonerato da alcune delle misure di controllo di cui alla presente Convenzione, ai sensi del paragrafo 3.
3. Qualora una Parte constati che un preparato rientra fra le norme del paragrafo precedente, essa può decidere di esonerarlo, nel proprio paese o in una regione dello stesso, da una o da tutte le misure di controllo previste nella presente Convenzione; tuttavia, tale preparato resterà sottoposto agli obblighi di cui agli articoli che seguono:
   a) articolo 8 (licenze), per quanto concerne la fabbricazione;
   b) articolo 11 (registrazione), per quanto concerne i preparati esonerati;
   c) articolo 13 (proibizione e limitazioni all'esportazione e all'importazione);
   d) articolo 15 (ispezione), per quanto concerne la fabbricazione;
   e) articolo 16 (informazioni che devono fornire le Parti), per quanto concerne i preparati esonerati;
   f) articolo 22 (norme penali), nella misura necessaria per la repressione di atti contrari alle leggi o ai regolamenti adottati conformemente agli obblighi di cui sopra.

   Detta Parte notificherà al Segretario generale qualunque decisione del genere, nonché il nome, la composizione del preparato esonerato e le misure di controllo dalle quali è esonerato. Il Segretario generale trasmetterà la notifica alle altre Parti, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'Organo.
4. Qualora una Parte o l'Organizzazione Mondiale della Sanità disponga di informazioni su un preparato esonerato in virtù del paragrafo 3, che, a suo giudizio, giustificano l'eliminazione parziale o totale dell'esonero, essa le notificherà al Segretario generale fornendogli altresì le informazioni d'appoggio a tale notifica. Il Segretario generale trasmetterà tale notifica, accompagnata da qualunque informazione che riterrà pertinente, alle Parti, alla Commissione e, quando la notifica venga data da una Parte, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità comunicherà alla Commissione una valutazione sul preparato prendendo in considerazione i fattori di cui al paragrafo 2; nonché una raccomandazione relativa alle misure di controllo dalle quali il preparato dovrebbe eventualmente non essere più esonerato. La Commissione, tenendo presente la comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui valutazione sarà determinante in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e altri, che essa potrà ritenere pertinenti, potrà decidere che il

preparato non sarà più esonerato da una o da tutte le misure di controllo. Il Segretario generale comunicherà qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente paragrafo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'Organo. Tutte le Parti adotteranno provvedimenti al fine di eliminare l'esonero della o delle misure di controllo in questione entro 180 giorni dalla data della comunicazione del Segretario generale.

Articolo 4
Altre norme particolari relative al campo di applicazione del controllo

Per quanto attiene alle sostanze psicotrope diverse da quelle della Tabella I, le Parti potranno autorizzare:

a) il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole quantità di preparati per uso personale; ciascuna Parte potrà tuttavia assicurarsi che tali preparati siano stati ottenuti legalmente;
b) l'impiego di tali sostanze nell'industria per la fabbricazione di sostanze o prodotti non psicotropi, sempreché ad essi vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, finché lo stato delle sostanze psicotrope rimarrà tale da non dar luogo, in pratica, ad abusi o a possibilità di recupero; e
c) l'utilizzazione di tali sostanze, sempreché ad esse vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, per la cattura di animali da parte di soggetti espressamente autorizzati dalle autorità competenti ad utilizzare dette sostanze a tal fine.

Articolo 5
Limitazione dell'utilizzazione a fini medici e scientifici

1. Ciascuna Parte limiterà l'utilizzazione delle sostanze della Tabella I come previsto all'articolo 7.
2. Ciascuna Parte dovrà, fermo restando il disposto dell'articolo 4, limitare, con le misure che riterrà opportune, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, le scorte, il commercio, l'impiego e la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV ai fini medici e scientifici.
3. È auspicabile che le Parti non autorizzino la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, II e IV, salvo alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 6
Amministrazione speciale

È auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga una amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtù delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.

Articolo 7
Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I

In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti dovranno:

a) proibire qualunque utilizzazione di tali sostanze, salvo a fini scientifici o medici molto limitati da parte di soggetti debitamente autorizzati che operano in enti medici o scientifici dipendenti direttamente dai loro Governi o espressamente autorizzati dagli stessi;

b) esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e la detenzione di tali sostanze siano subordinati al possesso di una licenza speciale o di una autorizzazione preventiva;

c) prevedere una stretta sorveglianza delle attività e degli atti di cui ai commi a) e b);

d) consentire che, ad un soggetto debitamente autorizzato, sia consegnata soltanto la quantità di tali sostanze necessaria ai fini per i quali l'autorizzazione è stata concessa;

e) esigere che i soggetti che svolgono funzioni mediche e scientifiche registrino l'acquisizione di tali sostanze ed i dettagli della loro utilizzazione, dette registrazioni dovendo essere conservate per almeno due anni dall'ultima utilizzazione registrata; e

f) proibire l'esportazione e l'importazione di tali sostanze salvo quando l'esportatore e l'importatore saranno, l'uno e l'altro, rispettivamente l'autorità o l'amministrazione competente del paese o della regione di esportazione e di importazione oppure altri soggetti o imprese che le autorità competenti del loro paese avranno espressamente autorizzato a tal fine. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 12 per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione e di importazione per le sostanze della Tabella II varranno anche per le sostanze della Tabella I.

Articolo 8
Licenze

1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura di controllo analoga per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) e la distribuzione delle sostanze delle Tabelle II, III e IV.
2. Le Parti:
   a) eserciteranno una sorveglianza su tutti i soggetti e le imprese debitamente autorizzati a svolgere attività di fabbricazione, commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d'importazione) o distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1;
   b) sottoporranno a regime di licenza o altra misura di controllo analoga gli stabilimenti e i locali nei quali possono aver luogo tale fabbricazione, commercio o distribuzione; e
   c) faranno in modo che vengano prese misure di sicurezza per tali stabilimenti e locali, in modo da prevenire furti o altre sottrazioni di scorte.

3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardanti il regime di licenza o altre misure di controllo analoghe non si applicheranno necessariamente ai soggetti debitamente autorizzati a svolgere funzioni terapeutiche o scientifiche e agenti nell'esercizio di tali funzioni.
4. Le Parti richiederanno che tutti i soggetti ai quali vengono rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione oppure che posseggono autorizzazioni equivalenti a norma del disposto del paragrafo 1 del presente articolo oppure del comma b) dell'articolo 7, siano debitamente qualificati per applicare effettivamente e fedelmente le norme delle leggi e dei regolamenti adottati in esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 9
Ricette mediche

1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III e IV siano fornite o distribuite, per essere utilizzate da privati, soltanto dietro presentazione di ricetta medica, salvo nei casi in cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare tali sostanze nell'esercizio, debitamente autorizzato, di funzioni terapeutiche o scientifiche.
2. Le Parti adotteranno le misure necessarie affinché le ricette prescriventi sostanze contenute nelle Tabelle II, III e IV siano fatte conformemente alla pratica medica e sottoposte, per quanto attiene in particolare al numero dei possibili rinnovi e alla durata della loro validità, ad una normativa che assicuri la tutela della sanità e dell'interesse pubblico.
3. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, una Parte può, qualora, a suo giudizio, la situazione locale lo richieda ed alle condizioni che essa potrà indicare, ivi comprese quelle in materia di registrazione, autorizzare i farmacisti licenziatari o qualunque altro dettagliante licenziatario, designati dalle autorità responsabili della sanità del suo paese o di una parte di quest'ultimo, a fornire, a loro discrezione e senza ricetta, per essere utilizzate da privati in casi eccezionali e a fini medici, piccole quantità di sostanze delle Tabelle III e IV, nei limiti che saranno definiti dalle Parti.

Articolo 10
Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie

1. Ciascuna Parte esigerà, tenendo presente le normative o le raccomandazioni pertinenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che siano riportate sulle etichette, quando sia possibile farlo ed in ogni caso sull'istruzione interna che accompagna la confezione per la distribuzione al dettaglio delle sostanze psicotrope, le indicazioni nonché le precauzioni da prendere e le avvertenze che sono necessarie, a suo giudizio, per la sicurezza dell'utente.
2. Ciascuna Parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.

Articolo 11
Registrazione

1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella I, i fabbricanti e qualunque altro soggetto autorizzato in virtù dell'articolo 7 a commercializzare o distribuire tali sostanze, effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, le quantità fabbricate o tenute in stock nonché, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.
2. Le Parti richiederanno che, per le sostanze delle Tabelle II e III, i fabbricanti, i grossisti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso le quantità fabbricate nonché, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.
3. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella II, i dettaglianti, gli enti ospedalieri, i centri di cura e gli istituti scientifici effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell'acquirente.
4. Le Parti sorveglieranno, con metodi appropriati e tenendo presenti le proprie pratiche professionali e commerciali, che le informazioni relative all'acquisto ed alla cessione di sostanze della tabella III da parte di dettaglianti, enti ospedalieri, centri di cura e istituti scientifici possano essere facilmente consultate.
5. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella IV, i fabbricanti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare le quantità fabbricate, esportate ed importate.
6. Le Parti richiederanno che i fabbricanti di preparati esonerati a norma del paragrafo 3 dell'articolo 3 registrino la quantità di ciascuna sostanza psicotropa utilizzata nella fabbricazione di un preparato esonerato, la natura e la quantità totale del preparato esonerato fabbricato a partire da tale sostanza, nonché le indicazioni relative alla prima cessione di detto preparato.
7. Le Parti assicureranno che le registrazioni e le informazioni di cui al presente articolo e necessarie per instaurare i rapporti di cui all'articolo 16 siano conservate per almeno due anni.

Articolo 12
Norme relative al commercio internazionale

1. a) Qualunque Parte che autorizzi l'esportazione o l'importazione di sostanze della Tabella I o II deve richiedere, per ciascuna esportazione o importazione, che si tratti di una o più sostanze, una autorizzazione d'importazione o di esportazione distinta, rilasciata su un formulario di modello stabilito dalla Commissione.
   b) Tale autorizzazione deve comprendere la denominazione comune internazionale della sostanza oppure, in mancanza di tale denominazione, la

designazione della sostanza nella Tabella, la quantità da esportare o importare, la forma farmaceutica, il nome e l'indirizzo dell'esportatore o dell'importatore, ed il periodo durante il quale deve aver luogo l'esportazione o l'importazione. Qualora la sostanza venga esportata o importata sotto forma di preparato, il nome del preparato, se esiste, sarà pure indicato. L'autorizzazione d'esportazione deve altresì recare il numero e la data del certificato d'importazione, e specificare l'autorità che l'ha rilasciata.

c) Prima di rilasciare un'autorizzazione d'esportazione, le Parti richiederanno un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità competenti del paese o della regione d'importazione e attestante che l'importazione della sostanza o delle sostanze in questione è approvata, e tale autorizzazione sarà presentata dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione.

d) Copia dell'autorizzazione d'esportazione sarà allegata a ciascuna spedizione, e il Governo che rilascia l'autorizzazione d'esportazione ne invierà copia al Governo del paese o della regione d'importazione.

e) Quando l'importazione sia stata effettuata, il Governo del paese o della regione d'importazione rimanderà al Governo del paese o della regione d'esportazione l'autorizzazione d'esportazione con un attestato certificante la quantità effettivamente importata.

2. a) Le Parti richiederanno che, per ciascuna esportazione di sostanze della Tabella III, gli esportatori predispongano in triplice copia una dichiarazione, fatta su un formulario di modello stabilito dalla Commissione, contenente le informazioni seguenti:
   i) il nome e l'indirizzo dell'esportàtore e dell'importatore;
   ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella;
   iii) la quantità della sostanza e la forma farmaceutica sotto la quale essa viene esportata e, se sotto forma di preparato, il nome di tale preparato, se esiste; e
   iv) la data di spedizione.

   b) Gli esportatori forniranno alle autorità competenti del loro paese o della loro regione due esemplari di tale dichiarazione. Essi allegheranno il terzo esemplare alla spedizione.

   c) La Parte del territorio dal quale è stata esportata una sostanza della Taella III dovrà, nel più breve tempo possibile e entro un massimo di novanta giorni dalla data di spedizione, trasmettere alle autorità competenti del paese o della regione d'importazione, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, una copia della dichiarazione ricevuta dall'esportatore.

   d) Le Parti potranno richiedere che, al momento del ricevimento del pacco, l'importatore invii alle autorità competenti del proprio paese o della propria regione l'esemplare che accompagna la spedizione debitamente firmato, indicando le quantità ricevute e la data di ricevimento.

3. Le sostanze delle tabelle I e II saranno inoltre sottoposte alle norme qui appresso riportate:

   a) Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la stessa sorveglianza e lo stesso controllo delle altre parti del loro territorio; resta inteso, tuttavia, che esse potranno applicare un regime più rigoroso.

b) Le esportazioni sotto forma di spedizioni inviate ad una banca a beneficio di un soggetto diverso da quello il cui nome figura sull'autorizzazione d'esportazione o ad una casella postale saranno proibite.

c) Le esportazioni di sostanze della Tabella I sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite. Le esportazioni di sostanze della Tabella II sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo se il Governo del paese importatore indicherà, sul certificato d'importazione presentato dal soggetto o dall'ente che richiede l'autorizzazione d'esportazione, di aver approvato l'importazione della spedizione affinché questa venga depositata in un magazzino doganale. In tal caso, l'autorizzazione d'esportazione preciserà che la spedizione viene effettuata a tale scopo. Qualunque ritiro dal magazzino doganale sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità dalle quali dipende il magazzino e, in caso di spedizione destinata all'estero, essa sarà assimilata ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.

d) Le spedizioni che entrano nel territorio di una Parte e ne escono senza essere accompagnate da una autorizzazione d'esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti.

e) Una Parte non autorizzerà il transito sul proprio territorio, a destinazione di un altro paese, di una spedizione qualsiasi di tali sostanze, sia tale spedizione o no scaricata dal veicolo che la trasporta, salvo se verrà presentata alle autorità competenti di detta Parte copia dell'autorizzazione d'esportazione per tale spedizione.

f) Le autorità competenti di un paese o di una regione qualsiasi, attraverso i quali è autorizzato il transito di una spedizione di tali sostanze, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire il dirottamento di detta spedizione verso una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell'autorizzazione d'esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del paese o della regione attraverso i quali è effettuata tale spedizione non autorizzi tale dirottamento. Il Governo di tale paese o regione di transito tratterà qualunque domanda di dirottamento come se si trattasse di una esportazione dal paese o dalla regione di transito verso il paese o la regione della nuova destinazione. Qualora venga autorizzato il dirottamento, varranno sempre le norme del comma e) del paragrafo 1 fra il paese o la regione di transito ed il paese o la regione dal quale o dalla quale è stata originariamente esportata la spedizione.

g) Nessuna spedizione di tali sostanze, in transito o depositata presso un magazzino doganale, può essere sottoposta a trattamenti, di qualsiasi genere, che modifichino la natura delle sostanze. L'imballaggio non può essere modificato senza il consenso delle autorità competenti.

h) Le norme dei commi da e) a g) relative al transito di tali sostanze sul territorio di una Parte non sono applicabili se la spedizione è trasportata per via aerea, a condizione che l'aeromobile non atterri nel paese o nella regione di transito. Qualora l'aeromobile atterri in tale paese o regione, tali norme verranno applicate nella misura in cui lo richiedano le circostanze.

i) Le norme del presente paragrafo non pregiudicano le norme di qualunque accordo internazionale che limiti il controllo che può essere esercitato da qualunque Parte su tali sostanze in transito.

Articolo 13
Proibizione e limitazioni all'esportazione e alla importazione

1. Una Parte può notificare a tutte le altre Parti, per il tramite del Segretario generale, che essa proibisce l'importazione nel proprio paese, o in una delle sue regioni, di una o più sostanze della Tabella II, III o IV, specificate nella sua notifica. In tale notifica, essa indicherà il nome dato alla sostanza nella Tabella II, III o IV.
2. Qualora una Parte abbia ricevuto una notifica di proibizione come contemplato al paragrafo 1, essa adotterà le misure necessarie affinché nessuna delle sostanze specificate in detta notifica sia esportata verso il paese o una delle regioni della Parte che ha dato la notifica.

Nonostante il disposto dei paragrafi precedenti, una Parte che abbia dato una notifica conformemente al paragrafo 1 può, rilasciando in ciascun caso un permesso speciale d'importazione, autorizzare l'importazione di determinate quantità delle sostanze in questione o dei preparati che le contengono. L'autorità del paese importatore, che avrà rilasciato il permesso speciale d'importazione, l'invierà in due copie, recanti il nome e l'indirizzo dell'importatore e dell'esportatore, all'autorità competente del paese o della regione d'esportazione, che potrà allora autorizzare l'esportatore a fare la spedizione. Questa sarà accompagnata da un esemplare del permesso speciale d'importazione, debitamente vistato dall'autorità competente del paese o della regione d'esportazione.

Articolo 14
Norme speciali riguardanti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di pronto soccorso di navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico che effettuano rotte internazionali

1. Il trasporto internazionale, mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, di quantità limitate di sostanze della Tabella II, III o IV, che possono risultare necessarie durante il viaggio per il pronto soccorso e i casi urgenti, non sarà considerato come esportazione, importazione o transito ai sensi della presente Convenzione.
2. Precauzioni adeguate saranno prese dal paese di immatricolazione per impedire l'uso illecito delle sostanze citate al paragrafo 1 oppure la loro sottrazione a fini illeciti. La Commissione raccomanderà tali precauzioni consultate le organizzazioni internazionali competenti.
3. Le sostanze trasportate mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, conformemente al disposto del paragrafo 1, saranno sottoposte a leggi, regolamenti, permessi e licenze del paese d'immatricolazione, fatta salva la facoltà delle autorità locali competenti di procedere a verifiche, ispezioni ed altre operazioni di controllo a bordo di tali mezzi di trasporto. La somministrazione di tali sostanze in casi

urgenti non sarà considerata come infrazione alle norme del paragrafo 1 dell'articolo 9.

Articolo 15
Ispezione

Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli esportatori, degli importatori, dei grossisti e dei dettaglianti di sostanze psicotrope, nonché degli istituti medici e scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni di locali, scorte e registrazioni con la frequenza che riterranno necessaria.

Articolo 16
Informazioni che devono essere fornite dalle Parti

1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere, in quanto necessarie per l'esercizio delle sue funzioni, e in particolare un rapporto annuale riguardante il funzionamento della Convenzione sui loro territori e contenente informazioni su:
   a) le modifiche importanti apportate alle loro leggi ed ai loro regolamenti relativi alle sostanze psicotrope; e
   b) i fatti particolarmente significativi che saranno accaduti sui loro territori in materia di abuso e traffico illecito delle sostanze psicotrope.
2. Le Parti comunicheranno inoltre al Segretario generale i nomi e gli indirizzi delle autorità governative di cui al comma f) dell'articolo 7, all'articolo 12 ed al paragrafo 3 dell'articolo 13. Il Segretario generale trasmetterà tali informazioni a tutte le Parti.
3. Le Parti invieranno al Segretario generale, nel più breve tempo possibile, un rapporto sui casi di traffico illecito di sostanze psicotrope e di sequestro di sostanze oggetto di tale traffico illecito, qualora tali casi siano a loro giudizio importanti per:
   a) le nuove tendenze evidenziatesi;
   b) le quantità in questione;
   c) la luce che esse fanno sulle fonti di approvvigionamento; oppure
   d) i metodi impiegati dai trafficanti.

   Copie del rapporto saranno conformemente al comma b) dell'articolo 21.
4. Le parti forniranno all'Organo rapporti statistici annuali, utilizzando a tal fine i formulari stabiliti dall'Organo. Tali rapporti concerneranno:
   a) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle tabelle I e II, le quantità fabbricate, esportate a destinazione di e importate in provenienza da ciascun paese o regione, nonché le scorte in possesso dei fabbricanti;
   b) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle III e IV, le quantità fabbricate, nonché le quantità totali esportate e importate;
   c) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle II e III, le quantità utilizzate per la fabbricazione dei preparati esonerati; e

d) per quanto riguarda ciascuna delle sostanze contenute in una Tabella diversa dalla Tabella I, le quantità impiegate a fini industriali, conformemente alle disposizioni del comma b) dell'articolo 4.

Le quantità fabbricate di cui ai commi a) e b) del presente paragrafo non comprendono le quantità di preparati fabbricati.

5. Una Parte fornirà all'Organo, su richiesta, informazioni statistiche supplementari, riguardanti periodi futuri, sulle quantità di determinate sostanze delle Tabelle III e IV esportate a destinazione di ciascun paese o regione e importate da ciascun paese o regione. Tale Parte potrà chiedere all'Organo di dare carattere di riservatezza tanto alla richiesta di informazioni quanto alle informazioni fornite in virtù del presente paragrafo.
6. Le Parti forniranno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 con le modalità ed entro i termini che saranno fissati dalla Commissione o dall'Organo.

Articolo 17
Funzioni della Commissione

1. La Commissione può esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l'applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine.
2. Le decisioni della Commissione previste all'articolo 2 e all'articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.

Articolo 18
Rapporti dell'Organo

1. L'Organo predispone sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali figurano un'analisi delle informazioni statistiche di cui dispone e, se necessaria, un'illustrazione delle spiegazioni fornite dai Governi o richieste agli stessi, nonché qualunque osservazione e raccomandazione che esso desideri formulare. L'Organo può altresì predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio per il tramite della Commissione, che può formulare le osservazioni che ritenga opportune.
2. I rapporti dell'organo sono trasmessi alle Parti e successivamente pubblicati dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.

Articolo 19
Misure che devono essere adottate dall'Organo per assicurare l'esecuzione delle norme della Convenzione

1. a) Qualora, dopo un esame delle informazioni inviate all'Organo dai Governi oppure delle informazioni comunicate da organi delle Nazioni Unite, l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi poiché un paese o una regione non dà esecuzione alle norme della stessa, esso ha facoltà di chiedere spiegazioni al

Governo del paese o della regione interessati. Ferma restando la facoltà di richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione di cui al comma c), l'organo considererà come riservata una richiesta di informazioni o una spiegazione fornita da un Governo conformemente al presente comma.

b) Dopo aver agito ai sensi del comma a), l'Organo può, qualora lo ritenga necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, date le circostanze, sembrino necessarie per assicurare l'esecuzione delle norme della presente Convenzione.

c) Qualora l'Organo constati che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo a norma del comma a), oppure ha trascurato di adottare qualunque misura correttiva che è stato invitato ad adottare conformemente al comma b), esso può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.

2. Quando richiami l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione conformemente al comma c) del paragrafo 1, l'organo può, qualora ritenga necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di cessare l'esportazione di sostanze psicotrope verso il paese o la regione interessati oppure l'importazione di sostanze psicotrope da tale paese o regione, oppure sia l'esportazione che l'importazione, o per un periodo determinato, o finché la situazione in tale paese o regione non sarà soddisfacente. Lo Stato interessato ha facoltà di portare la questione dinanzi al Consiglio.
3. L'Organo ha facoltà di pubblicare un rapporto su qualunque questione di cui al disposto del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio che, a sua volta, lo trasmetterà a tutte le Parti. Qualora l'organo pubblichi in tale rapporto una decisione adottata a norma del presente articolo o informazioni riguardanti tale decisione, esso deve anche pubblicare il parere del Governo interessato, se quest'ultimo lo richiede.
4. Nel caso in cui una decisione dell'Organo pubblicata conformemente al presente articolo non sia stata adottata all'unanimità, deve essere indicata l'opinione della minoranza.
5. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell'Organo durante le quali viene esaminata una questione che lo interessa direttamente ai sensi del presente articolo.
6. Le decisioni dell'Organo adottate in virtù del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del totale dei membri dello stesso.
7. Le norme dei paragrafi precedenti valgono anche nel caso in cui l'Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi a causa di una decisione adottata da una Parte in virtù delle norme del paragrafo 7 dell'articolo 2.

Articolo 20
Misure contro l'abuso delle sostanze psicotrope

1. Le Parti adotteranno tutte le misure che possano prevenire l'abuso delle sostanze psicotrope ed assicurare la diagnosi precoce, nonché la cura, l'educazione, il dopo-

cura, il riadattamento e il reinserimento sociale dei soggetti interessati; a tale scopo, esse coordineranno i propri sforzi.

2. Le Parti favoriranno, il più possibile, la azione di personale per assicurare la cura, il dopo-cura, il riadattamento ed il reinserimento sociale dei soggetti che abusano di sostanze psicotrope.
3. Le Parti aiuteranno i soggetti che ne hanno bisogno nell'esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall'abuso delle sostanze psicotrope e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno anche tale conoscenza fra il grosso pubblico, qualora sia il caso di temere che l'abuso di tali sostanze si diffonda molto rapidamente.

Articolo 21
Lotta contro il traffico illecito

Tenendo debito conto dei loro regimi costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

a) assicureranno a livello nazionale il coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine, esse potranno utilmente designare un servizio responsabile di tale coordinamento;
b) si daranno mutua assistenza nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze psicotrope, e in particolare trasmetteranno immediatamente alle altre Parti direttamente interessate, attraverso i canali diplomatici o per il tramite delle autorità competenti che esse avranno designate a tal fine, copia di qualunque rapporto che abbiano indirizzato al Segretario generale in virtù dell'articolo 6 in seguito alla scoperta di un caso di traffico illecito oppure di un sequestro;
c) collaboreranno strettamente fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri al fine di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
d) faranno in modo che la cooperazione internazionale dei servizi competenti si svolga attraverso canali rapidi;
e) nel caso in cui vengano trasmessi dei documenti procedurali fra paesi per l'esercizio di un'azione giudiziaria, accerteranno che la trasmissione alle istanze designate dalle Parti avvenga attraverso canali rapidi; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di chiedere che i documenti procedurali siano loro inviati attraverso i canali diplomatici.

Articolo 22
Norme penali

1. a) Ferme restando le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte considererà come infrazione punibile qualunque atto, commesso intenzionalmente, che infranga una legge o un regolamento adottato in esecuzione dei propri obblighi, derivanti dalla presente Convenzione, e adotterà le misure necessarie affinché le infrazioni gravi siano debitamente sanzionate, ad esempio con una pena detentiva o altra pena di privazione della libertà.
   b) Indipendentemente dalle norme del comma precedente, quando soggetti che utilizzano in modo abusivo sostanze psicotrope avranno commesso tali

infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarli o pronunciare a loro carico una sanzione penale, oppure come complemento della sanzione penale, sottoporre tali soggetti a misure di cura, educazione, dopocura, riadattamento e reinserimento sociale, conformemente al disposto del paragrafo 1 dell'articolo 20.

2. Fermi restando le norme costituzionali, l'ordinamento giuridico e la legislazione nazionale di ciascuna Parte:
   a) i) qualora sia stata commessa in paesi diversi una serie di atti che sono intercollegati e che costituiscono infrazioni in virtù del precedente paragrafo 1, ciascuno di tali atti sarà considerato come infrazione a sè stante;
      ii) la partecipazione intenzionale ad una qualunque delle suddette infrazioni, l'associazione o l'intesa al fine di commettere, nonché gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiuti intenzionalmente e relativi alle infrazioni di cui al presente articolo, costituiranno infrazioni passibili delle pene contemplate al paragrafo 1;
      iii) le condanne pronunciate all'estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione al fine di stabilire la recidiva; e
      iv) le infrazioni gravi suddette, che vengano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul territorio della quale è stata commessa l'infrazione oppure dalla Parte sul territorio della quale si trova il reo, qualora l'estradizione non sia compatibile con la legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta e il reo non sia già stato perseguito e giudicato.
   b) È auspicabile che le infrazioni di cui al paragrafo 1 e alla parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate come casi di estradizione ai sensi di qualunque trattato di estradizione stipulato o da stipulare fra le Parti, e siano riconosciute come casi di estradizione fra le stesse dalle Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato o alla reciprocità; beninteso, l'estradizione sarà concessa conformemente alla legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta di estradizione e detta Parte avrà facoltà di rifiutarsi di procedere all'arresto del reo oppure di rifiutare di concedere l'estradizione, qualora le autorità competenti considerino che l'infrazione non sia sufficientemente grave.
3. Qualunque sostanza psicotropa, qualunque altra sostanza e qualunque materiale utilizzato o che si prevede di utilizzare per commettere una qualunque delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, potranno essere sequestrati e confiscati.
4. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà le norme della legislazione nazionale di una Parte in materia di competenza.
5. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà il principio secondo il quale le infrazioni, alle quali esso si riferisce, saranno definite perseguite e punite conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte.

Articolo 23
Applicazione di misure di controllo più rigorose di quelle richieste dalla Convenzione

Le Parti potranno adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, qualora lo ritengano opportuno o necessario per la tutela della sanità e dell'interesse pubblici.

Articolo 24
Spese sostenute dagli organi internazionali per l'amministrazione delle norme della Convenzione

Le spese della Commissione e dell'organo per l'espletamento delle rispettive funzioni in virtù della presente Convenzione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l'Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterrà equo.

Articolo 25
Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione

1. Gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che sono membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite oppure dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, oppure che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché qualunque altro Stato invitato dal Consiglio, possono diventare Parti alla presente Convenzione:
   a) firmandola; oppure
   b) ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
   c) aderendo alla stessa.

   La presente Convenzione sarà aperta alla firma fino al 1° gennaio 1972 compreso. Successivamente sarà aperta all'adesione.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.

Articolo 26
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che quaranta degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 l'avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
2. Per qualunque altro Stato che firmi senza riserva di ratifica, oppure che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data dell'ultima firma o dell'ultimo deposito di cui al paragrafo precedente, la presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 27
Appicazione territoriale

La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenti sul piano internazionale, salvo quando il previo consenso di uno di tali territori è necessario in virtù o della Costituzione della Parte o del territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso, la Parte cercherà di ottenere il più presto possibile il consenso del territorio che è necessario e, una volta ottenuto tale consenso, essa lo notificherà al Segretario generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati con la suddetta notifica al momento del ricevimento della stessa da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il previo consenso del territorio non metropolitano, la Parte interessata dichiarerà, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Articolo 28
Regioni ai fini della presente Convenzione

1. Qualunque Parte può notificare al Segretario generale che, ai fini della presente Convenzione, il proprio territorio è ripartito in due o più regioni, oppure che due o più delle sue regioni sono raggruppate in un'unica regione.
2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all'istituzione di un'unione doganale fra di esse, tali Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione.
3. Qualunque notifica data in virtù del paragrafo 1 o 2 avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno che seguirà quello in cui detta notifica sarà stata data.

Articolo 29
Denuncia

1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque Parte potrà, a suo nome o a nome di un territorio che essa rappresenti sul piano internazionale e che abbia ritirato il consenso dato in virtù dell'articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia entro e non oltre il 1° luglio, essa avrà effetto il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora la denuncia sia ricevuta dopo il 1° luglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta entro il 1° luglio dell'anno successivo.
3. La presente Convenzione scadrà se, in seguito a denunce notificate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, cesseranno di esistere le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell'articolo 26.

Articolo 30
Emendamenti

1. Qualunque Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le sue motivazioni saranno comunicati al Segretario generale, che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere o:
   a) di convocare una conferenza, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 6 dello Statuto delle Nazioni Unite, al fine di studiare l'emendamento proposto; o
   b) di chiedere alle Parti se esse accettano l'emendamento proposto, pregandole altresì di presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni su tale proposta.
2. Qualora una bozza di emendamento distribuita a norma del comma b) del paragrafo 1 non sia respinta da nessuna delle Parti entro i diciotto mesi successivi alla sua trasmissione, essa entrerà immediatamente in vigore. Qualora, tuttavia, essa fosse respinta da una Parte, il Consiglio potrà decidere, tenendo presenti le osservazioni delle Parti, se è il caso di convocare una conferenza allo scopo di studiare detto emendamento.

Articolo 31
Controversie

1. Qualora sorga fra due o più Parti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, dette Parti si consulteranno per comporre la controversia attraverso negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso a enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Qualunque controversia di tale genere che non sarà stata composta con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia.

Articolo 32
Riserve

1. Non è autorizzata alcuna riserva oltre a quelle avanzate conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Qualunque Stato può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve sulle seguenti norme della presente Convenzione:
   a) articolo 19, paragrafi 1 e 2;
   b) articolo 27; e
   c) articolo 31.
3. Qualunque Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione, ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve diverse da quelle elencate ai paragrafi 2 e 4, può informare il Segretario generale di tale intenzione. A meno che, allo scadere di un termine di dodici mesi dalla data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno firmato senza riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o hanno aderito alla stessa entro detto periodo, non abbiano sollevato delle obiezioni contro la stessa, essa sarà

considerata come autorizzata, essendo inteso, tuttavia, che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni contro tale riserva non dovranno assumere, nei confronti dello Stato che l'ha formulata, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente Convenzione oggetto della riserva.

4. Qualunque Stato sul territorio del quale crescono allo stato selvatico piante contenenti sostanze psicotrope della Tabella I, utilizzate tradizionalmente da certi gruppi ristretti ben determinati in occasione di cerimonie magiche o religiose, può, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, avanzare delle riserve riguardanti tali piante sul disposto dell'articolo 7, salvo sul disposto relativo al commercio internazionale.
5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualunque momento e mediante notifica scritta al Segretario generale sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.

Articolo 33
Notifica

Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25:

a) le firme, ratifiche o adesioni conformemente all'articolo 25;
b) la data alla quale entrerà in vigore la presente Convenzione conformemente all'articolo 26;
c) le denunce conformemente all'articolo 29; e
d) le dichiarazioni e notifiche conformemente agli articoli 27, 28, 30 e 32.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.

Fatto a Vienna, il ventuno febbraio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare, in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25.

(Seguono le firme).

ELENCO DELLE SOSTANZE ISCRITTE NELLE TABELLE [*]

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella I

DCI	Altre denomizioni comuni o usuali	Denominazione chimica
1.	DET	N, N-dietiltriptamina
2.	DMHP	1-i-drossi-3- (dimetil - 1,2-etil) tetraidro-7, 8, 9,10 trimetil-6, 6, 9 6H-diben-zo (b,d) pirano
3.	DMT	N, N-dimetiltriptamina
4.(+)-LISERGIDE	LSD, LSD-25	(+)-N, N- dietillisergamide (dietilamide dell'acido destro-lisergico)
5.	mescalina	3, 4, 5-trimetossifenetila-mina
6.	paraesil	1-idrossi-3-n-esil-7, 8, 9, 10, tetraidro-6, 6, 9-trimetil-6H-dibenzo (b,d) pirano
7.	psilocina	3-(2-dimetilaminoetil)-4-i-drossi indolo
8. PSILOCIBINA		estere fosforico della 4-idrossi-N,N-dimetil-trip-tamina
9.	STP, DOM	2-amino 2-(2, 5-dimetossi 4 metil) fenilpropano
10.	tetraidrocanabi-noli, tutti gli isomeri	1-idrossi- 3-pentil- 6a, 7, 10, 10a-tetraidro-6, 6,9-trimetil-6-H-dibenzo (b, d) pirano

---

[*] I nomi indicati in maiuscolo nella colonna di sinistra sono Denominazioni comuni internazionali (DCI). Ad eccezione della (+) LISERGIDE, le altre denominazioni o nomi comuni non sono indicati in quanto nessuna DCI è stata ancora proposta.

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella II

DCI	Altre denomizioni comuni o usuali	Denominazione chimica
1.AMFETAMINA		(±)-2-amino 1-fenil propano
2.DESAMFETAMINA		(+)-2-amino 1-fenil propano
3.METAMFETAMINA		(+)-2-metilamino 1-fenil propano
4.METILFENIDATO		2-fenil 2-(2-piperidil) ae-tato di metile
5.FENCICLIDINA		1-(1-fenilcicloesil) pipe-ridina
6.FENMETRAZINA		3-metil 2-fenil morfolina

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella III

DCI	Altre denomizioni	Denominazione chimica

	comuni o usuali	
1.AMOBARBITALE		acido 5-etil 5-(3-metil butil) barbiturico
2.CICLOBARBITALE		acido 5-(1-cicloesene 1-il) 5-etil barbiturico
3.GLUTETIMIDE		2-etil 2-fenil glutanimide
4.PENTOBARBITALE		acido 5-etil 5-(1-metil butil) barbiturico
5.SECOBARBITALE		acido 5-allil 5- (1-metil butil) barbiturico

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella IV

DCI	Altre denomizioni comuni o usuali	Denominazione chimica
1.AMFEPRAMONE		2-dietilamino 1-fenil propione
2.BARBITALE		acido 5, 5-dietil barbiturico
3.	etclorvinolo	2-etilclorovinil - etinil-carbinolo
4.ETINAMATO		carbamato di 1-etinilciclo-esile
5.MEPROBAMATO		dicarbamato di 2-metil 2-propil 1, 3- propandiolo
6.METAQUALONE		2-metil 3-o-tolil 4 3H-chinazolinone
7.METILFENO-BARBITALE	acido	5-etil 1-metil 5-fenil barbiturico
8.METIPRILONE		3, 3-dietil 5-metil 2, 4 piperidindione
9.FENOBARBITALE		acido 5-etil 5-fenil barbiturico
10.PIPRADOLO		1,1-difenil 1-(2-piperidil) metanolo
11.	SPA	(-)-1-dimetilamino 1, 2 difenil etano

Regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 20/12/1990 PAG. 0001 – 0005
Edizione speciale finlandese....: Capitolo 15 Tomo 10 PAG. 26
Edizione speciale svedese.../ Capitolo 15 Tomo 10 PAG. 26

Modifiche successive:
*Modificato da **392R0900** (GU L 096 10.04.1992 pag.1)*
*Modificato da **392R3769** (GU L 383 29.12.1992 pag.17)*

Testo:
REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/90 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 1990 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope in appresso denominata «convenzione delle Nazioni Unite»; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competenze;

considerando che l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguarda il commercio dei precursori, ovvero delle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ; che l'attuazione di detto articolo rappresenta un contributo da parte dei paesi industrializzati allo sforzo richiesto loro dai paesi produttori di droga, generalmente molto più poveri ; che le disposizioni concernenti il commercio di detti precursori incidono sulle norme comunitarie in materia doganale ; che, su tale base, la convenzione delle Nazioni Unite è stata firmata a nome della Comunità l'8 giugno 1989 ; che, su tale base, il 22 ottobre 1990 il Consiglio ha deciso di concludere la convenzione ; che è pertanto opportuno, onde concretare questa volontà politica, stabilire norme comunitarie relative al commercio tra la Comunità e i paesi terzi;

considerando che le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sono basate su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in parola ; che questo commercio è per lo più del tutto lecito ; che la documentazione e l'eventuale etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare ; che, oltre a fornire alle autorità competenti i necessari mezzi di azione, è anche necessario predisporre, nello spirito della convenzione, meccanismi impostati su una stretta collaborazione con gli operatori economici interessati, nonché sulla messa a punto di metodi di raccolta di informazioni;

considerando che un sistema di notifica preventiva delle spedizioni di determinate sostanze che preveda, a determinate condizioni, il divieto di effettuare le operazioni in parola appare il più consono alla situazione ; che in vari paesi sono stati già ottenuti risultati positivi che depongono a favore di questa scelta;
considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono disporre di mezzi di azione analoghi ; che è pertanto indispensabile stabilire, a livello comunitario, obiettivi comuni in materia ; che questo aspetto è fondamentale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno e al fine di assicurare un'applicazione omogenea delle norme dettate ; che è altresì importante, in questo contesto, che ciascuno Stato membro preveda sanzioni sufficientemente dissuasive;
considerando che è necessario prevedere l'istituzione di meccanismi di cooperazione amministrativa tanto all'interno della Comunità quanto con i paesi terzi che sono anch'essi parti contraenti della convenzione ; che, a questo proposito, per quanto riguarda le competenti autorità della Comunità, è opportuno ispirarsi al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (2) ; che occorre prestare particolare attenzione alla natura riservata delle informazioni ricevute o trasmesse;
considerando che nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite la Comunità deve contribuire agli sforzi compiuti dai paesi produttori per combattere il traffico della droga ; che in questo contesto occorre prevedere meccanismi particolari per assicurare il controllo dei (1) GU n. L 144 del 2.6.1981, pag. 1. (2) GU n. L 90 del 2.4.1987, pag. 3. prodotti riportati nella tabella II dell'allegato che siano oggetto di scambi con detti paesi, benché sia accertato che in generale tali prodotti danno luogo a un importante commercio lecito ; che deve essere ricercata la collaborazione dei paesi in questione onde assicurare un miglior controllo degli scambi in questione;
considerando che, per esaminare gli eventuali problemi riguardanti l'applicazione del presente regolamento e favorire l'attuazione e lo sviluppo di una collaborazione amministrativa in materia, è opportuno prevedere che la Commissione organizzi riunioni specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le misure da adottare per controllare il commercio tra la Comunità e i paesi terzi di sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, per evitarne la diversione.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «sostanze classificate» : le sostanze che figurano in allegato, inclusi i miscugli di tali sostanze. Sono esclusi i preparati farmaceutici, o altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione; b) «importazione» : l'introduzione materiale di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità; c)

«esportazione» : l'uscita materiale di sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità oggetto di una dichiarazione doganale di esportazione; d) «transito» : il trasporto di sostanze classificate tra paesi terzi, attraverso il territorio doganale della Comunità, nonché qualsiasi trasbordo effettuato su tale territorio; e) «operatore» : una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, produzione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali importazione, esportazione, transito, intermediazione e lavorazione delle sostanze classificate. Questa definizione include segnatamente le persone che esercitano, in quanto attività non salariata, la professione consistente nel fare dichiarazioni in dogana sia a titolo principale, sia a titolo accessorio rispetto a un'altra attività; f) «organo internazionale di controllo degli stupefacenti» : l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972.

TITOLO II CONTROLLO DEL COMMERCIO

Articolo 2

Documentazione, registrazione e etichettatura

L'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze classificate sono soggetti ai seguenti obblighi:

1. Tutte le operazioni di importazione, esportazione e transito debbono essere adeguatamente documentate. In particolare, i documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: - il nome della sostanza classificata, come indicato nell'allegato;
   1) il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato;
   2) il nome e l'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del distributore e, ove sia noto, del destinatario finale.

2. Qualora gli operatori appongano etichette su sostanze classificate che costituiscono oggetto di operazioni di importazione, di esportazione o di transito, per quanto riguarda il tipo di prodotto o la denominazione commerciale, le etichette stesse devono menzionare il nome di tali sostanze come indicato in allegato.
3. Gli operatori che prendono parte ad operazioni di importazione, esportazione o transito di sostanze classificate conservano registri particolareggiati in relazione a tali attività.
4. I documenti ed i registri di cui ai punti 1) e 3) sono conservati per un periodo non inferiore a due anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1), e vengono messi immediatamente a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta, per un eventuale controllo.

Articolo 3 Notifica

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione, destinate all'importazione o all'esportazione, costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Articolo 4 Notifica anteriore all'esportazione-Sostanze della tabella I dell'allegato - 1.

1. Anteriormente all'esportazione delle sostanze classificate che figurano nella tabella I dell'allegato deve essere trasmesso un fascicolo alle competenti autorità dello Stato membro nel quale devono essere espletate le formalità doganali di esportazione. Oltre a soddisfare gli obblighi a norma dell'articolo 3, gli operatori interessati devono accertarsi che tali autorità abbiano ricevuto effettivamente detto fascicolo almeno 15 giorni lavorativi prima della presentazione di qualsiasi dichiarazione doganale di esportazione.
   Le autorità competenti accusano immediatamente ricevuta del fascicolo di cui al primo comma
2. Il fascicolo di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni: - nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore in un paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte all'operazione di esportazione o alla spedizione e inoltre, ove sia noto all'operatore considerato, il nome e l'indirizzo del destinatario finale;
   1) il nome della sostanza classificata come indicato nella tabella I dell'allegato;
   2) il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo è il peso della/e sostanza/e menzionata/e nell'allegato;
   3) particolari in relazione alla spedizione, quali la data prevista di invio, la designazione dell'ufficio doganale in cui saranno completate le formalità doganali di esportazione, le modalità di trasporto e, ove sia noto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità ed eventualmente quello di entrata nel paese esportatore.
3. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, è vietata, mediante notifica scritta delle autorità competenti con ricevuta di ritorno, l'esportazione delle sostanze classificate di cui alla tabella I dell'allegato qualora esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
4. Entro il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1, eventualmente mediante il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, si delibera sui fascicoli depositati dagli operatori.
   L'esportazione è autorizzata: - in mancanza, entro tale termine, di una decisione di proroga di questo ultimo, di richieste di precisazioni complementari o di notifica in applicazione del paragrafo 3, oppure - su presentazione di un'autorizzazione formale di esportazione, qualora l'autorità competente preveda il rilascio di tale documento.
   In ogni caso la ricevuta di ritorno di cui al paragrafo 1 o, qualora l'autorità competente ne preveda il rilascio, l'autorizzazione di esportazione, deve essere

presentata alle autorità doganali all'atto del deposito della dichiarazione in dogana di esportazione.

5. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriore all'esportazione inviate alla Comunità da un paese terzo, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite,
   a) la Commissione comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo eventualmente pervenute;
   b) le autorità competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti di tale paese. Copia della risposta è trasmessa alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri;
   c) l'autorità che fornisce tali informazioni può richiedere che l'autorità del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsivoglia segreto industriale, economico, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuti.

Articolo 5

Meccanismi specifici per l'esportazione - Sostanze riportate nella tabella II dell'allegato

Per completare il dispositivo di controllo del commercio internazionale delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, l'articolo 4 è applicabile mutatis mutandis alle esportazioni di sostanze classificate riportate nella tabella II dell'allegato in tutti i casi in cui risulti che queste ultime sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese che abbia comunicato alla Commissione il suo desiderio di essere informato preliminarmente di qualsiasi spedizione di dette sostanze che lo interessano in quanto possono servire alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope sul suo territorio.

TITOLO III MISURE DI CONTROLLO

Articolo 6 Poteri delle autorità competenti

1. Per garantire la corretta applicazione degli articoli 2, 4 e 5 gli Stati membri adottano, in conformità del proprio ordinamento, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti:
   a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordinativo o transazione di sostanze classificate;
   b) di avere accesso e di procedere a perquisizioni nei locali professionali degli operatori e di raccogliere prove di illeciti.

2. Fatte salve le misure previste all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5 e al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali o le altre autorità competenti di ciascuno Stato membro possono vietare l'introduzione di sostanze classificate nel territorio doganale della Comunità, o la loro uscita da tale territorio, se esistono fondati motivi di sospettare che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

TITOLO IV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 7

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo l'articolo 10, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, segnatamente le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.

Articolo 9

1. Per consentire di adattare, se necessario, il dispositivo di controllo del commercio delle sostanze classificate tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché i metodi di diversione e di fabbricazione illecita.
2. La Commissione, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, predispone, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 12 della convenzione delle Nazioni Unite e in consultazione con gli Stati membri, una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.

Articolo 10

La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri al fine di esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sollevato di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 11

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in conformità del presente regolamento.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROMITA

ALLEGATO TABELLA I
- Efedrina
- Ergometrina
- Ergotamina
- Acido lisergico
- 1-fenil-2-propanone
- Pseudoefedrina

I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

TABELLA II
- Anidride acetica
- Acetone
- Acido antranilico
- Etere etilico
- Acido fenilacetico
- Piperidina

I sali delle sostanze che figurano nella presente tabella in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

gazzetta ufficiale n. L 036 del 12/02/1993 pag. 0001 - 0008 edizione speciale finlandese....: capitolo 15 tomo 12 pag. 0071 edizione speciale svedese.../ capitolo 15 tomo 12 pag. 0071

REGOLAMENTO (CEE) N. 302/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle deroghe e delle tossicodipendenze IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Dublino del 25/26 giugno 1990; - ha accolto gli « Orientamenti per un piano europeo di lotta contro la droga » presentatigli dal comitato europeo di lotta antidroga (CELAD), e in particolare la raccomandazione che « sia condotto uno studio dagli esperti sulle fonti esistenti di informazione, sulla loro affidabilità e sulla loro utilità, nonché sulla necessità e sull'eventuale portata di un Osservatorio delle droghe (Drugs Monitoring Center), nonché sulle implicazioni finanziarie che la sua creazione comporta, rimanendo inteso che le funzioni di tale Osservatorio non riguarderanno unicamente gli aspetti sociali e sanitari, ma anche gli altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione »; - ha sottolineato la responsabilità di ciascuno Stato membro di predisporre un programma appropriato per la riduzione della domanda di droga ed ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, appoggiata da un'azione comune dei Dodici e della Comunità, debba rappresentare una delle principali priorità per gli anni a venire; considerando le conclusioni dello studio di fattibilità dell'Osservatorio e del piano europeo di lotta contro la droga, presentate al Consiglio europeo di Roma del 13 e 14 dicembre 1990; considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991, ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe, fermo restando che le effettive modalità di realizzazione dello stesso, per esempio la sua entità, la sua struttura istituzionale e la sua organizzazione informatica, dovranno essere ancora discusse ed ha incaricato il CELAD di proseguire e concludere rapidamente i lavori in questo senso, in collegamento con la Commissione e le altre istanze politiche competenti; considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, ha invitato le istituzioni della Comunità europea a fare tutto il possibile affinché l'atto che istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe possa essere adottata anteriormente al 30 giugno 1992; considerando che il 22 ottobre 1990 la Comunità ha concluso, con la decisione 90/611/CEE (4), la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, qui di seguito denominata « convenzione di Vienna », ed ha depositato la dichiarazione di competenza relativa all'articolo 27 di detta convenzione (5); considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3677/90 (6), per l'attuazione da parte della Comunità del sistema di controllo del commercio di talune sostanze previste all'articolo 12 della convenzione di Vienna; considerando che il 10 giugno 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (7), la quale mira a combattere in particolare il traffico degli stupefacenti; considerando che sono necessarie informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze nonché sulle loro conseguenze, onde contribuire a fornire alla Comunità ed agli Stati membri una visione globale e offrire loro un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni contro la droga; considerando che il fenomeno della droga comporta aspetti molteplici e complessi, strettamente collegati tra loro e difficilmente dissociabili; che occorre pertanto affidare all'Osservatorio una missione d'informazione globale che contribuisca a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione d'insieme del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze; che questa missione d'informazione non deve pregiudicare la ripartizione delle

competenze tra la Comunità e gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni legislative relative all'offerta o alla domanda di droghe; considerando che l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'Osservatorio debbono corrispondere al carattere obiettivo dei risultati perseguiti, vale a dire la comparabilità e la compatibilità delle fonti e delle metodologie relative all'informazione sulla droga; considerando che le informazioni raccolte dall'Osservatorio riguardano settori prioritari di cui si deve definire il contenuto, la portata e le modalità di attuazione; considerando che durante i primi tre anni si rivolgerà particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda; considerando che, nella risoluzione del 16 maggio 1989 riguardante una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze (8), il Consiglio e i ministri della sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno invitato la Commissione a prendere eventuali iniziative in merito ad una rete europea di dati sanitari sulle tossicodipendenze; considerando la necessità di istituire una rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze, il cui coordinamento e animazione, su scala comunitaria, saranno assicurati dall'Osservatorio; considerando che occorre tenere conto della convenzione 108 del Consiglio d'Europa relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati personali (1981); considerando che già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, e che è necessario che l'Osservatorio possa esercitare le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi; considerando che l'Osservatorio deve essere dotato di personalità giuridica; considerando che occorre assicurare che l'Osservatorio rispetti la missione d'informazione ad esso affidata e attribuire a tale effetto competenza alla Corte di giustizia; considerando che è opportuno prevedere l'apertura dell'Osservatorio ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e degli Stati membri per conseguire gli scopi dell'Osservatorio, in forza di accordi tra detti paesi e la Comunità; considerando che il presente regolamento potrebbe, se del caso, essere adattato, allo scadere di un periodo di tre anni, per decidere l'eventuale ampliamento dei compiti dell'Osservatorio, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità; considerando che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri d'azione diversi da quelli previsti all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente regolamento istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), in appresso denominato « Osservatorio ».
2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 4, informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.
3. Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni.
4. L'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione.
5. L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano lidentificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi.

Articolo 2

Funzioni

Per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge le funzioni seguenti nei settori della propria attività:

A. Raccolta e analisi dei dati esistenti

1. Esso raccoglie, registra e analizza i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali;
2. Effettua le indagini, studi preparatori e di fattibilità, nonché le azioni pilota necessarie allo svolgimento dei propri compiti; organizza riunioni di esperti e, se del caso, costituisce i gruppi di lavoro ad hoc necessari a tal fine; costituisce e mette a disposizione un fondo di documentazione scientifica aperto e favorisce la promozione delle attività d'informazione;
3. Offre un sistema organizzativo e tecnico capace di informare su programmi o azioni, simili o complementari negli Stati membri;
4. Costituisce e coordina, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti degli Stati membri, la rete di cui all'articolo 5;
5. Facilita gli scambi d'informazione tra i responsabili, i ricercatori, gli specialisti dell'informazione e le persone interessate alla lotta contro la droga nelle organizzazioni governative e non governative;

B. Miglioramento della metodologia di confronto dei dati

6. Assicura una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni di carattere non vincolante, ma di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità;
7. Facilita e struttura lo scambio di informazioni qualitative e quantitative (base di dati);

C. Diffusione dei dati

8. Mette a disposizione della Comunità, degli Stati membri e delle organizzazioni competenti le informazioni da esso prodotte;
9. Assicura l'ampia diffusione del lavoro svolto in ciascuno Stato membro e dalla Comunità stessa, ed eventualmente da paesi terzi o organizzazioni internazionali;
10. Assicura ampia diffusione delle informazioni affidabili non riservate; sulla base dei dati raccolti, pubblica ogni anno una relazione sull'evoluzione del fenomeno della droga.

D. Cooperazione con enti ed organizzazioni europei e internazionali e con paesi terzi

11. Contribuisce a migliorare il coordinamento tra le azioni nazionali e comunitarie nei propri settori di attività;
12. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni in virtù delle disposizioni delle convenzioni delle Nazioni Unite sulle droghe, promuove l'integrazione dei dati sulle droghe e sulle tossicodipendenze raccolti negli Stati membri o provenienti dalla Comunità nei programmi internazionali di sorveglianza e di controllo delle droghe, in particolare quelli creati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate;
13. Coopera attivamente con gli organismi previsti all'articolo 12.

Articolo 3

Metodo di lavoro

1. L'Osservatorio svolge progressivamente i propri compiti, in funzione degli obiettivi scelti nel quadro dei programmi di lavoro triennali e annuali e dei mezzi disponibili.
2. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Osservatorio, al fine di evitare sovrapposizioni, tiene conto delle attività già svolte da altre istituzioni e organismi esistenti o di futura creazione, in particolare, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), e provvede ad apportare loro un valore aggiunto.

Articolo 4

Settori prioritari

Gli obiettivi e le funzioni dell'Osservatorio, quali sono definiti agli articoli 1 e 2, sono attuati in base all'ordine di priorità riportato nell'allegato.

Articolo 5

Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)

1. L'Osservatorio dispone di una rete informatizzata che costituisce l'infrastruttura della raccolta e dello scambio di informazioni e di documentazione denominata « rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze », in seguito denominata (Reitox); tale rete poggia tra l'altro su un sistema informatico proprio che collega tra loro le reti nazionali di informazione sulle droghe, i centri specializzati esistenti negli Stati membri e i sistemi di informazione delle organizzazioni e organismi internazionali o europei che cooperano con l'Osservatorio.
2. Per permettere che la rete sia resa operativa il più rapidamente ed efficacemente possibile, gli Stati membri notificano all'Osservatorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, compresi, se del caso, gli osservatori nazionali nei settori di attività di cui all'articolo 4 e identificano i centri specializzati che a loro avviso potrebbero contribuire utilmente ai lavori dell'Osservatorio.
3. I centri specializzati sono designati con il consenso dello Stato membro nel cui territorio essi si trovano, con una decisione presa all'unanimità dai membri del consiglio di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, per un periodo non superiore alla durata di ciascun programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 3. Tale designazione è rinnovabile.
4. Con l'accordo dello Stato membro nel cui territorio sono situati tali centri, l'Osservatorio può impegnarsi contrattualmente e in particolare mediante subappalti, con i centri specializzati, governativi o non governativi, di cui al paragrafo 3, per lo svolgimento dei compiti che potrebbe essere indotto ad affidare loro. Inoltre, con il consenso dei rispettivi Stati membri, su una base ad hoc e per compiti specifici, esso può stipulare contratti con organismi non facenti parte della Reitox.
5. L'attribuzione di compiti specifici ai centri specializzati deve figurare nel programma pluriennale dell'Osservatorio previsto all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 6

Protezione e riservatezza dei dati

1. Qualora, in virtù del presente regolamento e conformemente al diritto nazionale, vengano trasmessi all'Osservatorio anche dati che hanno un carattere personale e che non permettono l'identificazione di persone fisiche, tali dati possono essere utilizzati soltanto ai fini indicati ed alle condizioni prescritte dal servizio che li trasmette. Questa disposizione è applicabile mutatis mutandis alla trasmissione di dati personali da parte dell'Osservatorio ai servizi competenti degli Stati membri o a organizzazioni internazionali e ad altre istituzioni europee.
2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti all'Osservatorio o da esso comunicati possono essere pubblicati, fatto salvo il rispetto delle regole comunitarie e nazionali relative alla diffusione e alla riservatezza dell'informazione. I dati di carattere personale non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.
3. Gli Stati membri o i centri specializzati non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dal loro diritto nazionale.

Articolo 7

Capacità giuridica

L'Osservatorio ha la personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, esso ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione

1. L'Osservatorio ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e da due personalità scientifiche particolarmente qualificate in materia di droghe, designate dal Parlamento europeo in quanto particolarmente qualificate in questa materia.
   Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere assistito o sostituito da un supplente; in assenza del titolare, il supplente può esercitare il proprio diritto di voto. Il consiglio di amministrazione può invitare, a titolo di osservatori senza diritto di voto, rappresentanti delle organizzazioni internazionali con cui l'Osservatorio coopera conformemente all'articolo 12.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto fra i membri dello stesso per un triennio: il mandato è rinnovabile una volta. Il presidente partecipa alla votazione. Ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.
   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese alla maggioranza di due terzi dei membri, tranne nei casi che sono previsti all'articolo 5, paragrafo 3 e per cui le decisioni sono prese all'unanimità dei membri e nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
   Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno.
   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.
3. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione e del Consiglio. Il primo programma triennale è approvato all'unanimità entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il consiglio di amministrazione, che delibera alla maggioranza di tre quarti dei componenti, decide se gli ulteriori programmi triennali debbano essere adottati alla maggioranza prevista al paragrafo 2, secondo comma del presente articolo o all'unanimità.
4. Nel quadro del programma di lavoro triennale, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno il programma di lavoro annuale dell'Osservatorio sulla base di un progetto presentato dal

direttore, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione. Tale programma può essere modificato nel corso dell'anno secondo la medesima procedura.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale generale sulle attività dell'Osservatorio. Il direttore la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione ed agli Stati membri.

Articolo 9

Direttore

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Egli è responsabile:
   - dell'elaborazione e dell'esecuzione delle decisioni e dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione,
   - dell'ordinaria amministrazione,
   - della preparazione dei programmi di lavoro,
   - della preparazione dello stato delle entrate e delle spese e dell'esecuzione del bilancio,
   - della preparazione e dalla pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento,
   - di tutte le questioni riguardanti il personale,
   - dell'esecuzione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il direttore rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione e assiste alle riunioni di questo.
3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Osservatorio.

Articolo 10

Comitato scientifico

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore sono assistiti da un comitato scientifico incaricato di emettere un parere, nei casi previsti dal presente regolamento, su qualsiasi questione scientifica relativa alle attività dell'Osservatorio sottopostagli dal consiglio di amministrazione o dal direttore.
   I pareri del comitato scientifico vengono pubblicati.
2. Il comitato scientifico è composto da un rappresentante per ogni Stato membro. Il consiglio di amministrazione può designare al massimo altri sei componenti tenendo conto delle loro specifiche qualificazioni.
3. Il mandato dei membri del comitato scientifico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.
4. Il comitato scientifico elegge il proprio presidente per un periodo di tre anni.
5. Il comitato scientifico è convocato dal proprio presidente almeno una volta all'anno.

Articolo 11

Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Osservatorio costituiscono oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Osservatorio.
2. Il direttore elabora il progetto preliminare di bilancio per l'esercizio successivo entro il 15 febbraio di ogni anno. Il progetto preliminare di bilancio copre le spese di funzionamento e il

programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo. Il direttore presenta il progetto preliminare in questione, corredato della tabella dell'organico, al consiglio di amministrazione.

3. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio.
4. Le entrate dell'Osservatorio comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto su una specifica linea del bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione), i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi e gli eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o enti e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13.
5. Le spese dell'Osservatorio comprendono in particolare:
   - le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese d'esercizio
   - le spese di sostegno alle reti d'informazione nazionali che formano parte della Reitox e le spese relative ai contratti con i centri specializzati.
6. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di bilancio e lo trasmette alla Commissione che stabilisce, su tale base, le previsioni corrispondenti nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, da sottoporre al Consiglio in applicazione dell'articolo 203 del trattato.
7. Il consiglio di amministrazione approva il bilancio definitivo dell'Osservatorio prima dell'inizio dell'anno finanziario, adeguandolo, eventualmente, al contributo comunitario ed alle altre risorse dell'Osservatorio.
8. Il direttore esegue il bilancio.
9. Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese dell'Osservatorio, nonché dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate dell'Osservatorio è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione ed alla Corte dei conti, i conti di tutte le entrate e delle spese dell'Osservatorio relativi all'esercizio finanziario precedente.
    La Corte dei conti li esamina in conformità dell'articolo 206 bis del trattato.
11. Il consiglio di amministrazione dà atto al direttore dell'esecuzione del bilancio.
12. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee è applicabile all'Osservatorio. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio di amministrazione, può autorizzare deroghe al regolamento finanziario qualora necessità specifiche di funzionamento dell'Osservatorio lo impongano.

Articolo 12

Cooperazione con altre organizzazioni o altri enti

Fatti salvi i collegamenti che la Commissione può assicurare in conformità dell'articolo 229 del trattato, l'Osservatorio ricerca attivamente la cooperazione delle organizzazioni internazionali e di altri enti, governativi o non governativi, segnatamente europei, competenti in materia di droga.

Articolo 13

Apertura ai paesi terzi

1. L'Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio, in forza di accordi stipulati tra i medesimi e la Comunità in base all'articolo 235 del trattato.

2. Il consiglio di amministrazione può decidere che esperti proposti da paesi terzi partecipino ai gruppi di lavoro ad hoc previsti all'articolo 2, punto 2, a condizione che gli interessati assumano l'impegno di rispettare le regole menzionate all'articolo 6.

Articolo 14

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile all'Osservatorio.

Articolo 15

Statuto del personale

Il personale dell'Osservatorio è soggetto ai regolamenti e alle norme applicabili ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee.

L'Osservatorio esercita nei confronti del proprio personale i poteri devoluti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio di amministrazione approva, di concerto con la Commissione, le modalità di applicazione.

Articolo 16

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Osservatorio è regolata dalla legge applicabile al contrato in causa. La Corte di giustizia è competente a decidere in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall'Osservatorio.
2. In materia di responsabilità extra contrattuale, l'Osservatorio deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati da esso o dai propri agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie in materia.
3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Osservatorio è regolata dalle disposizioni applicabili al personale dell'Osservatorio.

Articolo 17

Competenza della Corte di giustizia

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Osservatorio, alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

Articolo 18

Relazione

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle realizzazioni dell'Osservatorio, accompagnata, se del caso, da proposte relative all'adeguamento o all'ampliamento dei compiti dello stesso, segnatamente in funzione dell'evoluzione delle competenze della Comunità.

Articolo 19

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla decisione delle autorità competenti relativa alla sede dell'Osservatorio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRØJBORG
(1) GU n. C 43 del 18. 2. 1992, pag. 2.
(2) GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 54.
(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 26.
(4) GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 56.
(5) GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 57.
(6) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1).
(7) GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.
(8) GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

A) I lavori dell'Osservatorio sono svolti nel rispetto delle competenze proprie della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di droghe, come definite dal trattato.
Le informazioni riunite dall'Osservatorio riguardano i settori prioritari seguenti:
1) domanda e riduzione della domanda di droghe;
2) strategie e politiche nazionali e comunitarie (in particolare: politiche, piani di azione, normative, attività e accordi internazionali, bilaterali e comunitari);
3) cooperazione internazionale e geopolitica dell'offerta (in particolare: programmi di cooperazione, informazione sui paesi produttori e di transito);
4) controllo del commercio degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e dei prodotti precursori come previsto dalle convenzioni internazionali e dai pertinenti atti comunitari, vigenti o a venire (1);
5) implicazioni del fenomeno della droga per i paesi produttori, consumatori e di transito, nei limiti dei settori contemplati dal trattato, compreso in particolare il riciclaggio del denaro, come previsto dai pertinenti atti comunitari, in vigore o a venire (2).

B) La Commissione mette a disposizione dell'Osservatorio, a fini di divulgazione, le informazioni e i dati statistici di cui dispone in virtù delle proprie competenze.
C) Durante i primi tre anni si rivolge una particolare attenzione alla domanda e alla riduzione della domanda.
(1) - Per quanto attiene alle pertinenti convenzioni internazionali, attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare alle convenzioni delle Nazioni Unite, nella misura in cui la Comunità

ne sia o ne possa divenire parte. - Per quanto riguarda i pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, ci si riferisce in particolare al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante le misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. - Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.

(2) Per quanto attiene ai pertinenti atti comunitari attualmente vigenti, quello sul riciclaggio del denaro è la direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. - Trattasi unicamente delle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione in base alla legislazione comunitaria, vigente e a venire.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2220/2000 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) L'8 febbraio 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 302/93 [3].

(2) L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), (in prosieguo «Osservatorio») è responsabile della costituzione e del coordinamento, in cooperazione con gli Stati membri, della rete europea d'informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox).

(3) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del settembre 1998 sulla relazione annuale 1997 dell'Osservatorio, concernente lo stato del problema droga nell'Unione europea, ha dichiarato di ritenere necessario che l'Osservatorio cominci a integrare nella rete Reitox i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale e Cipro e a tener conto nelle sue relazioni e nelle sue analisi dei dati provenienti da tali paesi.

(4) È necessario organizzare progressivamente la partecipazione dei paesi candidati alle attività dell'Osservatorio e ai compiti essenziali della rete Reitox.

(5) Il programma pluribeneficiari Phare per la lotta contro la droga intende assistere i paesi dell'Europa centrorientale per lo sviluppo e il potanziamento di sistemi informativi e di reti di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alla droga e alla tossicodipendenza in tali paesi.

(6) È auspicabile affidare direttamente all'Osservatorio il compito di attuare progetti strutturali di assistenza tecnica nel settore dei sistemi d'informazione sulle droghe, nei paesi candidati dell'Europa centrorientale e in altri paesi, nell'intento di associarli alle attività dell'Osservatorio e di provvedere connessioni strutturali con la rete Reitox.

(7) L'Osservatorio deve includere, nel suo approccio, tutti i paesi Phare che partecipano al programma pluribeneficiari Phare per la lotta contro la droga, compresi quindi l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(8) I progetti strutturali di assistenza che l'Osservatorio attuerà nei paesi candidati e nei paesi ammissibili al programma Phare comportano, in particolare, attività di coordinamento e di scambio d'informazioni, trasferimento di know how, creazione e potenziamento delle connessioni strutturali con la rete Reitox, istituzione e consolidamento di punti focali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 302/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatto salvo l'articolo 2, lettera D, paragrafo 14, l'Osservatorio non può prendere misure che esulino dal campo dell'informazione e del trattamento dell'informazione».

2) All'articolo 2, lettera D, è aggiunto il seguente paragrafo:

«14. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può trasmettere ai paesi candidati e ai paesi ammissibili al programma Phare il suo know how e dare un aiuto alla creazione e al potenziamento delle connessioni struturali con la rete Reitox, oltre che all'istituzione e al consolidamento di punti focali nazionali».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU C 342 E del 30.11.1999, pag. 413.
[2] Parere espresso il 16 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3294/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 7).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VAILLANT

Direttiva 93/46/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

gazzetta ufficiale n. L 159 del 01/07/1993 pag. 0134 – 0136
edizione speciale finlandese....: capitolo 15 tomo 12 pag. 0204
edizione speciale svedese.../ capitolo 15 tomo 12 pag. 0204

DIRETTIVA 93/46/CEE DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando che è necessario attuare la decisione presa dalla commissione stupefacenti (CND) del Consiglio economico e sociale dell'ONU nell'aprile 1992 per far rientrare le sostanze safrolo, piperonale e isosafrolo nella tabella I dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988, trasferendo dette sostanze dalla categoria 2 alla categoria 1 dell'allegato I della direttiva e togliendole dall'allegato II;
considerando che tale trasferimento conformerà la direttiva al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (3), modificato e attuato dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 92/109/CEE sono sosituiti dagli allegati I e II della presente direttiva.

Articolo 2
Gli Stati membri prendono le misure necessarie a conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.
(2) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO I

CATEGORIA 1
>SPAZIO PER TABELLA>

CATEGORIA 2
>SPAZIO PER TABELLA>

CATEGORIA 3
>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II
>SPAZIO PER TABELLA>

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2001
relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate

(2001/419/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30 e 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La lotta contro la produzione e il traffico illeciti di stupefacenti è una preoccupazione comune delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

(2) La possibilità di trasmettere in modo lecito tra le autorità degli Stati membri campioni di sostanze controllate sequestrate a fini di individuazione, di indagine e di perseguimento dei reati oppure ai fini dell'analisi giudiziaria degli stessi accrescerebbe l'efficacia della lotta contro la produzione e il traffico illeciti di stupefacenti.

(3) Non esistono attualmente norme giuridiche vincolanti che disciplinino la trasmissione tra le autorità degli Stati membri, di campioni di sostanze stupefacenti controllate sequestrate. Sarebbe pertanto opportuno creare un sistema a livello di Unione europea per consentire una trasmissione regolamentata di detti campioni. Tale sistema dovrebbe applicarsi a tutte le forme di trasmissione sequestrate tra Stati membri di campioni di sostanze controllate. La trasmissione dovrebbe essere basata su un accordo tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro di destinazione.

(4) La trasmissione dovrebbe essere effettuata in condizioni di sicurezza che impediscano qualsiasi utilizzazione abusiva dei campioni trasportati,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione di un sistema di trasmissione dei campioni

1. La presente decisione istituisce un sistema per la trasmissione tra Stati membri di campioni di sostanze controllate.

2. La trasmissione di campioni di sostanze controllate (in seguito denominati: «campioni») è considerata lecita in tutti gli Stati membri quando è effettuata ai sensi della presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, per «sostanze controllate» si intende:

a) qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, menzionata negli elenchi I o II della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, nonché da detta convenzione come modificata dal protocollo del 1972;

b) qualsiasi sostanza menzionata negli elenchi riveduti I, II, III e IV della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

c) qualsiasi sostanza soggetta a misure di controllo disposte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche [2].

Articolo 3

Punti di contatto nazionali

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale competente ai fini dell'attuazione della presente decisione.

2. Le informazioni relative ai punti di contatto nazionali designati, comprese eventuali successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio, che provvede a fare pubblicare dette informazioni nella Gazzetta ufficiale.

3. I punti di contatto nazionali, eventualmente in collaborazione con altri organi nazionali competenti, sono gli unici organi competenti ad autorizzare la trasmissione di campioni ai sensi della presente decisione, fatte salve le pertinenti disposizioni sulla reciproca assistenza giuridica in campo penale.

[1] Parere espresso il 4 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

Articolo 4

Accordo in merito alla trasmissione di campioni e riscontro del ricevimento

1. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro che intende spedire un campione e il punto di contatto nazionale dello Stato membro al quale detto campione è destinato concordano il trasporto prima di procedere alla trasmissione. A tal fine, essi utilizzano il formulario per la trasmissione dei campioni di cui all'allegato.

2. Quando la trasmissione di un campione implica il trasporto attraverso il territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato «Stato membro di transito»), il punto di contatto nazionale di tale Stato membro di transito è successivamente informato del trasporto previsto dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di spedizione. A tal fine, ogni Stato membro di transito riceve una copia del formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato prima che si sia dato inizio alla trasmissione.

3. Lo Stato membro di destinazione dà riscontro del ricevimento del campione allo Stato membro di spedizione.

Articolo 5

Modalità di trasporto

1. Il trasporto di campioni è effettuato in condizioni di sicurezza.

2. Le seguenti modalità di trasporto, sono considerate sicure:

a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione;

b) trasporto per corriere;

c) trasporto in valigia diplomatica;

d) trasporto per posta raccomandata (espresso).

3. Il formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato di cui all'articolo 4 accompagna il campione per l'intera durata del trasporto.

4. Le autorità degli Stati membri interessati non ostacolano né trattengono alcun trasporto corredato di formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato, a meno che essi abbiano dubbi quanto al fatto che il trasporto sia effettuato legalmente. In caso di dubbi sulla legalità di detto formulario, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che trattiene il trasporto prende immediatamente contatto con i punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili della compilazione del formulario di trasmissione dei campioni al fine di chiarire la questione.

5. Se la modalità prescelta per la spedizione è il trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione, a tale funzionario non è consentito indossare un'uniforme, né svolgere eventuali altre funzioni operative collegate al trasporto, a meno che non siano compatibili con la normativa nazionale applicabile e concordate tra gli Stati membri di spedizione, di transito o di destinazione. In caso di trasporto aereo, si può viaggiare solo con compagnie registrate in uno degli Stati membri.

Articolo 6

Quantità e utilizzazione del campione

1. La quantità del campione non eccede quella ritenuta necessaria ai fini dell'attività di polizia e dell'attività giudiziaria o ai fini dell'analisi dello stesso.

2. L'utilizzazione del campione all'interno dello Stato membro di destinazione è concordata dal medesimo con lo Stato membro di spedizione, fermo restando che i campioni possono essere utilizzati a fini di individuazione, di indagine e di perseguimento di reati oppure ai fini dell'analisi giudiziaria degli stessi.

Articolo 7

Valutazione

1. La presente decisione è soggetta a valutazione nell'ambito del Consiglio dopo almeno due anni e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore.

2. Ai fini della valutazione, il punto di contatto nazionale di ogni Stato membro di spedizione archivia copia di tutti i formulari di trasmissione dei campioni rilasciati durante almeno gli ultimi cinque anni.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1º luglio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. BODSTRÖM

ALLEGATO

FORMULARIO DI TRASMISSIONE DEI CAMPIONI

A. **Numero di riferimento:** (codice del paese espresso con due lettere/anno/numero progressivo)

B. **Punto di contatto nazionale responsabile della spedizione del campione**

B.1. Nome:

B.2. Recapito:

B.3. Timbro:

B.4. Firma e data:

C. **Autorità di spedizione, autorità ricevente e utilizzazione prevista del campione nello Stato membro di destinazione**

C.1. Il campione proviene da:

C.1.1. Nome:

C.1.2. Recapito:

C.2. Il campione è destinato a:

C.2.1. Nome:

C.2.2. Recapito:

C3. Il campione è destinato ad essere utilizzato ai fini di:

a) individuazione di reati;

b) indagini relative a reati;

c) perseguimento di reati;

d) analisi giudiziaria;

e) altro.

D. **Natura e quantità del campione**

D.1. Natura del campione (indicarne la composizione):

D.2. Quantità del campione (indicarne la quantità esatta, vale a dire grammi, numero di pasticche, ecc.):

E. **Modalità del trasporto e itinerario previsto**

E.1. Per il trasporto sarà utilizzata la seguente modalità:

a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione;

b) trasporto per corriere;

c) trasporto per valigia diplomatica;

d) trasporto per posta raccomandata (espresso).

E.2. Itinerario previsto (indicare luogo di partenza, destinazione e itinerario generale tra detti due punti):

E.3. Quando il trasporto dev'essere effettuato da un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione, indicare il mezzo di trasporto previsto (treno, automobile, ecc.):

E.4. Punti di contatto nazionali degli Stati membri da informare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

F. **Punto di contatto nazionale che prende in consegna il campione**

F.1. Nome:

F.2. Recapito:

F.3. Timbro:

F.4. Firma e data:

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2002

avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA

(2002/188/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista l'azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Una relazione sulla valutazione del rischio rappresentato dalla PMMA (parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano) è stata elaborata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'azione comune 97/396/GAI, in occasione di una riunione convocata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) sotto gli auspici del suo comitato scientifico.

(2) Attualmente, la PMMA è soggetta a controlli a norma della legislazione nazionale di quattro Stati membri.

(3) La PMMA non figura attualmente in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. La PMMA presenta dei rischi per la salute delle persone e potrebbe costituire una minaccia per la salute pubblica. La PMMA è un'anfetamina molto simile alla PMA, che è stata inserita nell'elenco I della convenzione delle Nazioni Unite del 1971. La PMMA non ha alcun valore terapeutico.

(4) Nell'Unione europea la PMMA è sempre stata consumata assieme alla PMA sotto forma di pastiglie con il nome di «Ecstasy» (MDMA). Non esiste un mercato di consumo a sé stante né della PMMA né della PMA.

(5) All'uso della PMMA in combinazione con la PMA sono stati ascritti tre decessi nella Comunità europea. Esperimenti sugli animali indicano che il margine tra dose attiva e dose letale è molto ristretto ed esiste pertanto un elevato rischio di tossicità acuta per l'uomo con possibili conseguenze letali. La PMMA sembra dimostrare una tossicità analoga a quella di PMA e MDMA.

(6) In quattro Stati membri è stata accertata l'esistenza di traffico e distribuzione della PMMA e tre di essi dispongono di informazioni sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata nel traffico di PMMA/PMA. In 29 operazioni sono state sequestrate 18 870 pillole contenenti PMMA. Nella Comunità europea non si registra una produzione di PMMA su larga scala. Due laboratori sono stati posti sotto sequestro nei paesi dell'Europa orientale, ma sembra che la produzione della sostanza in tali paesi avvenga tuttora.

(7) Occorre che gli Stati membri sottopongano la PMMA a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima,

DECIDE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre la PMMA (parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-(metossifenil)-2-aminopropano) a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima.

Articolo 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, dell'azione comune 97/396/GAI gli Stati membri prendono le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le misure che sono state adottate.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. ACEBES PANIAGUA

([1]) GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

Azione comune del 16 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa dei Paesi Bassi,

PRENDENDO ATTO che il Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996 ha espresso compiacimento per la relazione sui progressi compiuti in materia di droga e ha approvato le proposte ivi contenute, inclusa la proposta intesa ad affrontare il problema delle droghe sintetiche a tre livelli, ossia mediante la normativa, la cooperazione pratica contro la produzione ed il traffico e la cooperazione internazionale,

FACENDO RIFERIMENTO all'azione comune 96/750/GAI, del 17 dicembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (1),

FACENDO RIFERIMENTO, in particolare, all'articolo 5 di detta azione comune che prevede che gli Stati membri si impegnano a elaborare legislazioni convergenti qualora ciò sia necessario per colmare i ritardi o le lacune normative in materia di droghe di sintesi. In particolare essi favoriscono la creazione di un sistema di informazione rapido che consenta di identificare tali droghe come sostanze da vietare non appena esse compaiono in uno Stato membro;

CONSIDERANDO che i particolari pericoli insiti nello sviluppo delle droghe sintetiche richiedono una rapida azione da parte degli Stati membri;

CONSIDERANDO che se nuove droghe sintetiche non vengono fatte rientrare nel campo d'applicazione del diritto penale in tutti gli Stati membri possono sorgere problemi a livello di cooperazione internazionale tra le autorità giudiziarie e i servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri a causa del fatto che il reato o i reati in questione non sono perseguibili a norma delle leggi sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto;

CONSIDERANDO che dall'inventario compilato fin dall'adozione della summenzionata azione comune si può evincere che nuove droghe sintetiche sono comparse nel territorio degli Stati membri;

CONSIDERANDO che si può intraprendere un'azione comune soltanto sulla base di informazioni affidabili sulla comparsa di nuove droghe sintetiche e dei risultati della valutazione, da parte di esperti, dei rischi che comporta l'uso delle nuove droghe sintetiche nonché delle implicazioni di un controllo su tali droghe;

CONSIDERANDO che è pertanto necessario istituire un meccanismo comune che consenta provvedimenti d'urgenza intesi ad estendere a nuove droghe sintetiche particolari le misure necessarie ed i controlli sulle nuove droghe sintetiche, sulla base di uno scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe sintetiche che emergono negli Stati membri nonché di una comune valutazione dei relativi rischi;

FATTE SALVE le competenze della Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Obiettivo

La presente azione comune ha lo scopo di creare un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe sintetiche e la valutazione dei relativi rischi, per consentire che le misure di controllo sulle sostanze psicotrope in vigore negli Stati membri siano ugualmente applicabili alle nuove droghe sintetiche. Tale meccanismo sarà attuato di comune accordo secondo le procedure definite in appresso.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente azione comune concerne le nuove droghe sintetiche che attualmente non figurano in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope e rappresentano una minaccia per la salute pubblica di gravità comparabile a quella posta dalle sostanze riportate negli elenchi I e II e che possiedono un valore terapeutico limitato. Essa si riferisce ai prodotti finali, distinti dai precursori, nei confronti dei quali il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2), e la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (3), prevedono un regime comunitario.

Articolo 3

Scambio di informazioni

1. Ciascuno Stato membro assicura che la propria Unità nazionale Europol ed il proprio rappresentante nella rete REITOX forniscano informazioni sulla produzione, il traffico e l'uso delle nuove droghe sintetiche all'Unità droga Europol (UDE) o all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), tenendo conto dei rispettivi mandati dei due organismi. Questi ultimi raccolgono le informazioni ricevute e le trasmettono immediatamente, in modo appropriato al loro corrispettivo, alle Unità nazionali Europol, ai rappresentanti della rete REITOX degli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
   a) - una descrizione chimica e fisica, incluso il nome con il quale la nuova droga sintetica è conosciuta;
      1) informazioni sulla frequenza, sulle circostanze e/o sui quantitativi dei rilevamenti di una nuova droga sintetica;
      2) una prima indicazione degli eventuali rischi connessi alla nuova droga sintetica;

   e per quanto possibile:

   b) - informazioni sui precursori chimici;
      1) informazioni sulle modalità e l'estensione del suo uso accertato o previsto della nuova droga sintetica come sostanza psicotropa;

1) informazioni su un eventuale altro uso della nuova droga sintetica e sull'estensione di tale utilizzazione;
2) ulteriori informazioni sui rischi connessi all'uso della nuova droga sintetica, inclusi i rischi di carattere sanitario e sociale.

Articolo 4

Valutazione del rischio

1. Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, l'OEDT convoca una riunione speciale sotto gli auspici del comitato scientifico, cui partecipano esperti nominati dagli Stati membri ed alla quale sono invitati i rappresentanti della Commissione, dell'UDE e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
   Tale comitato valuta gli eventuali rischi, inclusi i rischi di carattere sanitario e sociale, causati dall'uso e dal traffico delle nuove droghe sintetiche, nonché le probabili conseguenze del divieto.
2. La valutazione del rischio è effettuata in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, dalla Commissione, dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, dall'Unità droga Europol e dall'Agenzia europea dei medicinali e tenendo conto di tutti i fattori che, secondo la convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna 1971), giustificherebbero la decisione di sottoporre una sostanza al controllo internazionale.
3. Dopo il completamento della valutazione dei rischi viene elaborata una relazione sulle conclusioni raggiunte. In tale relazione sono presi in considerazione tutti gli aspetti ed esposti tutti i pareri espressi in merito a tali aspetti.

Articolo 5

Procedura per il controllo di nuove droghe sintetiche specifiche

1. In base ad un'iniziativa da presentare entro un mese dalla data di elaborazione della relazione sui risultati della valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il Consiglio può, deliberando in conformità dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato, adottare all'unanimità una decisione che definisce la nuova droga sintetica o le nuove droghe sintetiche da sottoporre alle misure necessarie o a controllo.
   Qualora la Commissione non ritenga necessario presentare un'iniziativa al fine di sottoporre la nuova droga sintetica o le nuove droghe sintetiche a misure di controllo, essa presenta una relazione al Consiglio in cui illustra le sue opinioni.
   Gli Stati membri, a norma della decisione presa dal Consiglio e entro il termine eventualmente fissato in detta decisione, si impegnano a prendere i provvedimenti necessari ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali per sottoporre dette nuove droghe sintetiche alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla loro legislazione conforme agli obblighi che loro incombono a norma della convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope in relazione alle sostanze riportate negli elenchi I e II.
2. La presente azione comune non impedisce ad uno Stato membro di mantenere o di introdurre nel suo territorio qualsiasi misura di controllo nazionale da esso ritenuta appropriata non appena una nuova droga sintetica è stata identificata da uno Stato membro.
3. La presidenza presenta al Consiglio ogni anno una relazione sull'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio sulla base del paragrafo 1.

Articolo 6

Pubblicazione e entrata in vigore
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
La presente azione comune entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1997.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. VAN MIERLO

(1) GU n. L 342 del 31. 12. 1996, pag. 6.
(2) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione (GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 17).
(3) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76. Direttiva modificata dalla direttiva 93/46/CEE (GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 134).

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (1).
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 12 maggio 1998, n. 18;
- Ministero della giustizia: Circ. 29 dicembre 1999, n. 578455/14;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 18 giugno 1996, n. 235; Circ. 2 luglio 1996, n. 308; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 31 luglio 1997, n. 466; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78;
Circ. 22 luglio 1998, n. 321; Nota 30 ottobre 1998, n. 3755/99;
- Ministero per le Politiche agricole: Circ. 2 dicembre 1997, n. 0734; Circ. 20 aprile 1999, n. 4;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli Affari Sociali: Circ. 19 dicembre 1997, n. DAS/IV/2926/PROG/GEST.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990, pubblicato nel a Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Emana il seguente decreto:

1. 1. È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato da Ministro proponente.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

TITOLO I
Degli organi e delle tabelle

Articolo 1
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (2).

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali (2).
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale (2).
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore (2/a).
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente (2/b).
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
   a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope (2/c);
   b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
   c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope (2/c);

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di

iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale (2/d).

14. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti] (2/e).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (3), sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(2) Sulla composizione e le competenze del Comitato nazionale di cui al presente articolo vedi ora il D.P.C.M. 28 aprile 1999.
(2) Sulla composizione e le competenze del Comitato nazionale di cui al presente articolo vedi ora il D.P.C.M. 28 aprile 1999.
(2) Sulla composizione e le competenze del Comitato nazionale di cui al presente articolo vedi ora il D.P.C.M. 28 aprile 1999.
(2/a) Comma così modificato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.
(2/b) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.
L'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze è stato istituito con D.M. 14 settembre 1999.
(2/c) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.

(2/c) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.
(2/d) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.
(2/e) Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.
(3) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

Articolo 2
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2)

Attribuzioni del Ministro della sanità

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:
   a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
   b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
   c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
   d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il

transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

e) stabilisce con proprio decreto:
   1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;
   2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;
   3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
   4) [i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi] (3/a);
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

(3/a) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, primo comma, lett. e), punto 4) del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 3
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3)

Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
   a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
   b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanità;
   c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto;
   d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità;
   e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
   f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 87;
   g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;
   h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti universitari.

Articolo 4
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5)

Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (4), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;
   b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;
   c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162 (5).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(5) Riportata al n. B/XXXI.

Articolo 5
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3)

Controllo e vigilanza

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Articolo 6

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)

Modalità della vigilanza

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

Articolo 7
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)

Obbligo di esibizione di documenti

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 8
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
   a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
   b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
   c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

Articolo 9
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

Attribuzioni del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
   a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;
   b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

Articolo 10
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2; D.L. 1° aprile 1988, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1988, n. 176, art. 2-bis)

Servizio centrale antidroga

1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121 (6).
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

(6) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

Articolo 11
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1)

Uffici antidroga all'estero

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di

studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

(6/a) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.
(6/a) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

Articolo 12
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1)

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Articolo 13
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 7, commi 1 e 2)

Tabelle delle sostanze soggette a controllo

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono, raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.
4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Articolo 14
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 12)

Criteri per la formazione delle tabelle

(giurisprudenza)
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
   a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

b) nella tabella II devono essere indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I (6/cost);
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1) (6/cost);

c) nella tabella III devono essere indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le

dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;

d) nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 luglio 1996, n. 296 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.

(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 luglio 1996, n. 296 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.

Articolo 15
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13)

Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.

Articolo 16
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14)

Elenco delle imprese autorizzate

1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TITOLO II
Delle autorizzazioni

Articolo 17
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 8, comma 1)

Obbligo di autorizzazione

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6] (6/b).

(6/b) Comma soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 112).

Articolo 18
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16)

Comunicazione dei decreti di autorizzazione

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale

dell'Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.

Articolo 19
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17)

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.

Articolo 20
(Legge 2 dicembre 1975, n. 685, art. 18)

Rinnovo delle autorizzazioni

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Articolo 21
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19)

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 22
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20)

Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze

di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

Articolo 23
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 2)

Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Articolo 24
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)

Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Articolo 25
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 141, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1)

Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

TITOLO III
Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope

Capo I - Della coltivazione e produzione

Articolo 26
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)

Coltivazioni e produzioni vietate

(giurisprudenza)
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Articolo 27
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990, n. 162, n. 33, comma 1)

Autorizzazione alla coltivazione

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Articolo 28
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32 comma 1)

Sanzioni

(giurisprudenza)
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86 (6/cost).

(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 luglio 1996, n. 296 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.

Articolo 29
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)

Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, all natura e alla durata del ciclo agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva

sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.

Articolo 30
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Eccedenze di produzione

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Capo II - Della fabbricazione

Articolo 31
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Quote di fabbricazione

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione (6/c).
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

(6/c) Le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero sono state determinate, per l'anno 2002, con D.Dirig. 12 novembre 2001 (Gazz. Uff. 20 novembre 2001, n. 270).

Articolo 32
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32)

Autorizzazione alla fabbricazione

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
    a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentanza dell'ente che avrà la responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
    b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla

lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;
d) la qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

Articolo 33
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)

Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (7), e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

(7) Riportato alla voce Sanità pubblica.

Articolo 34
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34)

Controllo sui cicli di lavorazione

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.
2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Articolo 35
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35)

Controllo sulle materie prime

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.

Capo III - Dell'impiego

Articolo 36
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)

Autorizzazione all'impiego

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Capo IV - Del commercio all'ingrosso

Articolo 37
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)

Autorizzazione al commercio all'ingrosso

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.

TITOLO IV
Disposizioni relative alla distribuzione

Capo I - Della vendita dell'acquisto e della somministrazione

Articolo 38
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 9, comma 1, e 32 comma 1)

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazione comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.
4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Articolo 39
(Legge 22 dicembre 1975, 685, art. 39)

Buoni acquisto

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Articolo 40
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40)

Confezioni per la vendita

1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Articolo 41
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Modalità di consegna

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
   a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
   b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
   c) a mezzo pacco postale assicurato;
   d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di

Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.

1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei (7/a).

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni (7/b).

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

(7/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).

(7/b) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 1992, n. 269.

Articolo 42
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 10, comma 1)

Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi

1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

Articolo 43
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33. comma 2)

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

(giurisprudenza)
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza

dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico (7/c).

3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata (7/d).

4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica (7/e).

5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e

III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis (7/f).

5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare (7/g).

5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'àmbito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei (7/h).

6. [Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: «copia per l'unità sanitaria locale»] (7/i).

(7/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41). Il ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis è stato approvato con D.M. 24 maggio 2001 (Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133).

(7/d) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41). Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(7/e) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41). Il ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis è stato approvato con D.M. 24 maggio 2001 (Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133).

(7/f) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/g) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/h) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/i) Comma abrogato dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 44
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Articolo 45
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 45 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 11, commi 1 e 2)

Obblighi del farmacista

1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta (7/l).

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.
4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita (7/m).
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 (7/n).
6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti (7/o).

(7/l) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/m) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/n) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/o) Con D.M. 15 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 23 febbraio 1996, n. 45) è stata approvata la modulistica di cui al presente comma.

Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Articolo 46
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46)

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.
   Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene

rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione] (7/p).

(7/p) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).

Articolo 47
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47)

Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita il giorno...».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione] (7/q).

(7/q) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).

Articolo 48
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48)

Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare] (7/r).

(7/r) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).

Capo III - Della ricerca scientifica e sperimentazione

Articolo 49
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)

Istituti di ricerca scientifica

Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti indicazioni:
   a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
   b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
   c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.

TITOLO V
Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Articolo 50
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)

Disposizioni generali

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.

Capo I - Dell'importazione

Articolo 51
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)

Domanda per il permesso di importazione

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

Articolo 52
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, n. 52)

Importazione

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Articolo 53
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53)

Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso

di importazione, da allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.

2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.

Articolo 54
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54)

Prelevamento di campioni

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le

capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Articolo 55
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55)

Analisi dei campioni

1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Capo II - Dell'esportazione

Articolo 56
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)

Domanda per il permesso di esportazione

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorità consolari italiane ivi esistenti.

Articolo 57
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57)

Esportazione

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Capo III - Del transito

Articolo 58
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)

Domanda per il permesso di transito

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
   a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
   b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Articolo 59
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59)

Transito

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merca raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità,

nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

TITOLO VI
Della documentazione e custodia

Articolo 60
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)

Registro di entrata e uscita

(giurisprudenza)

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV e V previste, dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.
2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro (7/s).

2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14 (7/t).

2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato,

che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione (7/u).

2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14 (7/v).

2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria (8).

(7/s) Il modello per il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è stato approvato con D.M. 3 agosto 2001 (Gazz. Uff. 3 settembre 2001, n. 204).
(7/t) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/u) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(7/v) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).

Articolo 61
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)

Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Articolo 62
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)

Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie

(giurisprudenza)
1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

Articolo 63
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.

Articolo 64
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)

Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee

1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Articolo 65
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)

Obbligo di trasmissione di dati

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;
c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

Articolo 66
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)

Trasmissione di notizie e dati trimestrali

1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve, essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.

Articolo 67
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)

Perdita, smarrimento o sottrazione

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina

autorità di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanità.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Articolo 68
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.

Trasmissione di dati

(giurisprudenza)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

TITOLO VII
Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

Articolo 69
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 69)

Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

1. Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.

Articolo 70
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

(giurisprudenza)
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli «operatori», i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento

CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza

di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria (8/a).

(8/a) Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 112).

Articolo 71
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 12, comma 1)

Prescrizioni relative alla vendita

1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.

TITOLO VIII
Della repressione delle attività illecite

Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Articolo 72
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)

Attività illecite

(giurisprudenza)
1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico] (8/b).
2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente

prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto (8/b).

(8/b) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 72, primo comma, e secondo comma, limitatamente alle parole «di cui al comma 1», dell'art. 73, primo comma, limitatamente alle parole «e 76», con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
(8/b) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 72, primo comma, e secondo comma, limitatamente alle parole «di cui al comma 1», dell'art. 73, primo comma, limitatamente alle parole «e 76», con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 73
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1)

Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(giurisprudenza)

1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni (8/b).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni (6/cost).
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV (6/cost).
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (8/cost).

(8/b) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 72, primo comma, e secondo comma, limitatamente alle parole «di cui al comma 1», dell'art. 73, primo comma, limitatamente alle parole «e 76», con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 luglio 1996, n. 296 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.
(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-22 luglio 1996, n. 296 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, lettera b), numeri 1 e 2, e 73, commi 4 e 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione.

(8/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 360 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione. Successivamente la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 414 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75, come modificati a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

Articolo 74
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(giurisprudenza)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (9), abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162 (10), il richiamo si intende riferito al presente articolo.

(9) Riportata al n. B/XI.
(10) Riportata al n. B/XXXI.

Articolo 75
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3)

Sanzioni amministrative

(giurisprudenza)
1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto (10/a) (10/cost).
2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (11). Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.
5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.
6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.
7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.
8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.
9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.
10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.
11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.
12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo

invita al rispetto del programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo] (11/a) (10/cost).

13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo [e nell'art. 76] (11/a) (10/cost).
14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.
16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162 (11/b), un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;
    b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
    c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340;

d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

(10/a) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 75, primo comma, limitatamente alle parole «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78», con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
(10/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 360 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, come modificato a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre argomenti nuovi, con ordinanza 2-8 maggio 1996, n. 150 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Successivamente la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 414 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75, come modificati a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
(11) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(11/a) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76», con effetto a decorrere dal giorno

successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
(10/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 360 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, come modificato a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre argomenti nuovi, con ordinanza 2-8 maggio 1996, n. 150 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Successivamente la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 414 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75, come modificati a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
(11/a) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76», con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
(10/cost) La Corte costituzionale con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 360 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34, Serie speciale) ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, come modificato a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre argomenti nuovi, con ordinanza 2-8 maggio 1996, n. 150 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Successivamente la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 11-24 dicembre 1996, n. 414 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato la

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 73 e 75, come modificati a seguito del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.
(11/b) Riportata al n. B/XXXI.

Articolo 76
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Sanzioni penali in caso di inosservanza

(giurisprudenza)

1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma 12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle seguenti misure:
   a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
   b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
   c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
   d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
   e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto e di ogni altro documento equipollente;
   f) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;

g) sequestro dei veicoli, se di proprietà dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (12), come sostituito dall'art. 11, legge 10 ottobre 1986, n. 663;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.

2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo già incorso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, è comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione è il pretore del luogo in cui è stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessità derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonché di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.

9. Se l'interessato si è sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non può essere disposta più di una volta nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non è iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso è fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni] (12/a).

(12) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(12/a) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 76 del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 77
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)

Abbandono di siringhe

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.

Articolo 78
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)

Quantificazione delle sostanze

1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
[b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore] (12/b);
[c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie giornaliere] (12/b).

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

(12/b) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum del 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 78, primo comma, lett. b) e c), e dell'art. 80, quinto comma, del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.
(12/b) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum del 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 78, primo comma, lett. b) e c), e dell'art. 80, quinto comma, del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 79
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)

Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

(giurisprudenza)

1. chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.
2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di

sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 80
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1)

Aggravanti specifiche

(giurisprudenza)

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà;
   a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;
   b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;
   c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
   d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;
   e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
   f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
   g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.
[5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2] (12/b).

(12/b) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum del 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 78, primo comma, lett. b) e c), e dell'art. 80, quinto comma, del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 81
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)

Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

(giurisprudenza)
1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

Articolo 82
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

(giurisprudenza)

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.

Articolo 83
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)

Prescrizioni abusive

(giurisprudenza)

1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Articolo 84
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)

Divieto di propaganda pubblicitaria

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (13), sul diritto d'autore.
2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

(13) Riportata alla voce Autore (Diritti di).

Articolo 85
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)

Pene accessorie

(giurisprudenza)
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

Articolo 86
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)

Espulsione dello straniero condannato

(giurisprudenza)
1. o straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato (13/a).

2. o stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. e ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.

(13/a) La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.

Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione

Articolo 87
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2)

Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria

1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.
6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985 (14), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

(14) Recante modalità tecniche per la distribuzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 88
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3)

Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.

Articolo 89
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quinquies, sostituito dall'art. 275, comma 5, del codice di procedura penale)

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

(giurisprudenza)
1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando

imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale (14/a) (14/cost).
5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6 (14/b).

(14/a) Comma così modificato dall'art. 21, L. 8 agosto 1995, n. 332 (Gazz. Uff. 8 agosto 1995, n. 184).
(14/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 339 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, sollevata in riferimento agli articoli 3, 27, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.
(14/b) Così sostituito dall'art. 5, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.

Articolo 90
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

(giurisprudenza)

1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni (14/c).
2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.
4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.

(14/c) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.

Articolo 91
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Istanza per la sospensione dell'esecuzione

(giurisprudenza)

1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.
2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma (14/d).
3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza (13/cost).
4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90 (13/cost).

(14/d) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 febbraio 1998, n. 35 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della Costituzione.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 febbraio 1998, n. 35 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 3 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 101 e 102 della Costituzione.

Articolo 92
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

(giurisprudenza)

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Articolo 93
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)

Estinzione del reato. Revoca della sospensione

(giurisprudenza)

1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.

Articolo 94
(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)

Affidamento in prova in casi particolari

(giurisprudenza)

1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato (14/e).
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (15), come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.

(14/e) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, e dall'art. 10, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(15) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.

Articolo 95
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)

Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Articolo 96
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, contenente norme regolamentari al codice di procedura penale, art. 9, commi 1 e 2)

Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.

5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.

Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati

Articolo 97
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Acquisto simulato di droga

(giurisprudenza)
1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope (15/a).
2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

(15/a) Comma così modificato dall'art. 12-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

Articolo 98
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale

(giurisprudenza)

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Articolo 99
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Articolo 100
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

(giurisprudenza)
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (16), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

(16) Riportato al n. B/XXIX.

Articolo 101
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati (16/a).
2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (17), al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».

(16/a) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1993, n. 212.
(17) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

Articolo 102
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Notizie di procedimenti penali

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.
4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Articolo 103
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1)

Controlli ed ispezioni

(giurisprudenza)

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (18), fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349 (18).
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

(18) Riportato alla voce Dogane.
(18) Riportato alla voce Dogane.

TITOLO IX
Interventi informativi ed educativi

Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico

Articolo 104
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.
2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
   a) della pedagogia preventiva;
   b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
   c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
   d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Articolo 105
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione.
Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media

1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni

con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (19), possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

(19) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

Articolo 106
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Centri di informazione e consulenza nelle scuole

Iniziative di studenti animatori

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (19/a), e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

(19/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.

Capo II - Disposizioni relative alle Forze armate

Articolo 107
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Centri di formazione e di informazione

1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere

periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

Articolo 108
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Articolo 109
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente

(giurisprudenza)

1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze

stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008 (20), e nell'art. 69, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (20).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (20), quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.
5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (20). Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno di educazione sanitaria presso i consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da

militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

(20) Riportato alla voce Forze armate.
(20) Riportato alla voce Forze armate.
(20) Riportato alla voce Forze armate.
(20) Riportato alla voce Forze armate.

Articolo 110
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Servizio civile

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria per in periodo pari alla durata del servizio militare.
2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso comunità terapeutiche o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Articolo 111
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Articolo 112
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1)

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (20/a), e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

(20/a) Riportata alla voce Forze armate.

TITOLO X

Attribuzioni regionali, provinciali e locali.

Servizi per le tossicodipendenze

Articolo 113
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
   a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
   b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;
   c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
   d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;
   e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;
   f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114;
   g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.
3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Articolo 114
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Compiti di assistenza degli enti locali

(giurisprudenza)
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a

mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Articolo 115
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Enti ausiliari

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Articolo 116
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, commi 1 e 2)

Albi regionali e provinciali

(giurisprudenza)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
   a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
   b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;
   c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:
   a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;
   b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 281 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (21), aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
   c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (22), le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.

(21) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(22) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

Articolo 117
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1)

Convenzioni

1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 114 e gli enti,

le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.
3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 94 (22/a).
4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.

(22/a) Con D.M. 19 febbraio 1993 (Gazz. Uff. 8 marzo 1993, n. 55, S.O.), modificato dal D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz. Uff. 26 febbraio 1994, n. 47), è stata disposta l'approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope. Vedi, anche, l'art. 4, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.

Articolo 118
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27)

Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
   a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere,

dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
   a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;
   b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (23).

(23) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Articolo 119
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero

1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (24), assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

(24) Riportata alla voce Sanità pubblica.

TITOLO XI

Interventi preventivi, curativi e riabilitativi

Articolo 120
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Terapia volontaria e anonimato

1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.
[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il

grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate] (24/a).

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.
7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.
8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

(24/a) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 120, quinto comma, e dell'art. 121, primo comma, del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 121
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

[1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente

per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato] (24/a).

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

(24/a) Il D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1993, n. 130), in esito al referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 120, quinto comma, e dell'art. 121, primo comma, del presente decreto, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del sopracitato decreto n. 171 del 1993 nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 122
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.
2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Articolo 123
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena

1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.

Articolo 124
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Lavoratori tossicodipendenti

(giurisprudenza)
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso

i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 (25), disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

(25) Riportata alla voce Impiegati dello Stato.

Articolo 125
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1)

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (26).

(26) Così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, riportato alla voce Lavoro.

Articolo 126
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31)

Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (26/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

(26/a) Riportato al n. B/XXIX.

TITOLO XII
Disposizioni finali

Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Articolo 127
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2)

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la

presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
   a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
   b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
   c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
   d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
   e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
   f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
   g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 (26/b). Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:
   a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla

riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal

Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto (27).

(26/b) In attuazione di quanto disposto dal presnete comma, vedi il D.P.C.M. 10 settembre 1999.
(27) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.

Articolo 128
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Contributi

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (28), comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio

permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (29).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea legge 5 agosto 1978, n. 457 (28).

(28) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.
(29) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(28) Riportata alla voce Case popolari ed economiche.

Articolo 129
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (30).

(30) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Articolo 130
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1)

Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.

Articolo 131
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1, commi 1 e 2 - decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1988, n. 176, art. 1, comma 1-ter)

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti (30/a).

(30/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.

Articolo 132
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-bis, commi 1, 2, 3 e 4 - decreto-legge

1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, della legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2)

Consulta degli esperti e degli operatori sociali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 (30/a).

(30/a) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1999, n. 45, riportata al n. B/XLVI.

Articolo 133
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-ter)

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 134
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35)

Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

Articolo 135
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36)

Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Capo II - Abrogazioni

Articolo 136
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1)

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (31), ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (32).
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (33), recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

(31) Riportata al n. B/II.
(32) Riportata al n. B/XI.
(33) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

Allegato I (34)

SOSTANZE CLASSIFICATE - CATEGORIA 1

Sostanza Denominazione NCCodice NC(se diversa)Efedrina2939 40 10Ergometrina2939 60 10Ergotamina2939 60 30Acido lisergico2939 60 501-Fenil-2-propanoneFenilacetone2914 30 10Pseudoefedrina2939 40 30Acido N-acetilantrenilicoAcido-2-acetammidobenzoico2924 29 503,4-Metilenodiossifenil2-propanone2932 90 77Isosafrolo (cis + trans)2932 90 73Piperonale2932 90 75Safrolo2932 90 71I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 2

Sostanza Denominazione NC Codice NC(se diversa)Anidride acetica2915 24 00Acido antranilico2922 49 50Acido fenilacetico2916 33 00Piperidina2933 39 30I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 3

Sostanza Denominazione NCCodice NC(se diversa)Acetone [*]2914 11 00Etere etilico [*]Ossido di dietile2909 11 00Metiletichetone (MEK) [*]Butanone2914 12 00Toluena [*]2902 30 10[90]Permanganato di potassio [*]2841 60 10Acido solforico2807 00 10Acido cloridrico Cloruro di idrogeno2806 10 00[*] I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

(34) Allegato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 112).

Allegato II (35)

DEFINIZIONI

È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.

(35) Allegato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 112).

Allegato III (35)

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:
   - il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
   - il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
   - il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.

1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze.
2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:
SostanzaValore sogliaAnidride acetica20litriAcido antranilico e i suoi sali1kgAcido fenilacetico e i suoi sali1kgPiperidina e i suoi sali0,5kg
3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.
4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1.
5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.

(35) Allegato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 112).

Allegato III-bis (36)
(articoli 41 e 43)

Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Idromorfone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone
(36) Allegato aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2001, n. 12 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2001, n. 41).

7.8. Decreto Legislativo n. 258 del 12 aprile 1996

Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 26 della legge 22 febbraio 1994, n.146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
Visto l'art.6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n.52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della citata legge n.146 del 1994;
Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla citata direttiva 92/109/CEE;
Visti i regolamenti (CEE) n.3677/90, del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, n.900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che modifica il citato regolamento n.3677/90, e n.3769/92, della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del citato regolamento n.3677/90;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'interno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanità;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il comma 7 dell'art.17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

Art. 2

1 L'art. 70 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

<<Articolo 70>> (*Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.)*

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.

2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli "operatori", i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.

3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.

4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di

cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.

6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire

cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del

Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria .

Art.3.

Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

Allegato I

SOSTANZE CLASSIFICATE
CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC.	Codice NC
Efedrina		2939 40 10
Ergometrina		2939 60 10
Ergotamina		2939 60 30
Acido lisergico		2939 60 50
1-Fenil-2-propanone...	Fenilacetone	2914 30 10
Pseudoefedrina		2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico	Acido-2-acetammidobenzoico	2924 29 50
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone		2932 90 77
Isosafrolo (cis + trans)		2932 90 73
Piperonale		2932 90 75
Safrolo		2932 90 71

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC	Codice NC
Anidride acetica		2915 24 00
Acido antranilico		2922 49 50
Acido fenilacetico		2916 33 00
Piperidina		2933 39 30

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA (97/396/GAI)3

Sostanza	Denominazione NC	Codice NC
Acetone [*]		2914 11 00
Etere etilico [*]	Ossido di dietile	29 09 11 00
Metiletichetone (MEK) [*]	Butanone	2914 12 00
Toluene [*]		2902 30 10/90
Permanganato di potassio [*]		2841 60 10
Acido solforico		2807 00 10
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	28 06 10 00

[*]I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

Allegato II

DEFINIZIONI

È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.

Allegato III

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;
- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;
- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.

1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze.

2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:

Sostanza	Valore soglia
Anidride acetica	20 litri
Acido antranilico e i suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e i suoi sali	1 kg
Piperidina e i suoi sali	0,5 kg

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1.

5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.

L. 15 gennaio 1991, n. 16

Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga.

Art. 1.

Direzione centrale per i servizi antidroga.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga.

2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresì il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.

2.bis Alla Direzione Centrale è preposto. secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei Carabinieri o un generale di divisione della Guardia di Finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore[1]

Art. 2.

Organizzazione interna della Direzione centrale.

1. Alla determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione centrale per i servizi antidroga si provvede con le modalità e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

[1] Introdotto dalla legge 23 dicembre 1996, n.653, pubblicata sulla G.U. 30.12.1996, n. 304

2. Alla preposizione ed assegnazione ai servizi e alle divisioni di cui al comma 1 di personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e di personale appartenente alle altre forze di polizia e alle altre amministrazioni dello Stato si provvede secondo principi di competenza tecnico-professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parità ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi.

3. Con le modalità e procedure indicate nel comma 1 si provvede alla preposizione ed assegnazione ai servizi e divisioni della Direzione centrale per i servizi antidroga del personale di cui al comma 2.